REPERTORIO
DELLE DISPOSIZIONI

CHE HANNO RAPPORTO

COL RAMO PENALE

emanate da Gennajo 1835 a Gennajo 1840

CONTINUAZIONE DELL'OPERA

DI

TOMMASANTONIO PRIMAVERA

CANCELLIERE DELLA GRAN CORTE CRIMINALE DI CALABRIA ULTRA 2.ª

Leges sacratissimae, quae constringunt hominum vitas, intelligi ab omnibus debent.

(L. I. C. de Leg.)

TOMO V.

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA E CARTIERA DEL FIBRENO

Vico Pignatelli a S. Gio: Maggiore.

1840.

PARTE PRIMA.

DISPOSIZIONI

CHE HANNO RAPPORTO

COLLE LEGGI PENALI (*).

(*) Serbandosi lo stesso metodo de' volumi antecedenti, la seconda parte conterrà le disposizioni relative al Codice di rito penale; e la terza quelle sulle materie non regolate dalle Leggi penali: il lavoro sarà chiuso dal solito indice.

REPERTORIO
DELLE DISPOSIZIONI
CHE HANNO RAPPORTO
COL RAMO PENALE.

NUMERO PRIMO

Sull' Articolo Secondo

Real rescritto de' 27 luglio 1839 con cui si dichiara quali sieno le regole di procedimento per reati che presentansi sotto la figura de' misfatti, punibili correzionalmente per motivi attenuanti o scusanti.

Questo Real rescritto è così espresso:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Signori Procuratori generali presso le Corti supreme di giustizia, e le gran Corti de' Reali dominii di qua e di là del Faro.

» Dall' art. 2 delle leggi penali è distinto il reato in misfatto, delitto, contravvenzione; secondo che

punibile con pena criminale, correzionale e di semplice polizia.

» De' reati punibili con pena correzionale alcuni ricevono direttamente dalla legge il nome di delitto, altri per natura del fatto principale han quello di misfatto; ma la pena per motivi attenuanti o scusanti, si cangia da criminale in correzionale, sia che la legge stessa ne precisi il cangiamento, sia che la ponga nella latitudine del Giudice.

» È quistione se applicabili indistintamente nelle cennate due specie di reati le determinazioni che per delitti trovansi stabilite:

1.° dagli art. 38, 43 e 47 delle leggi di procedura penale, risguardanti l'esercizio dell'azione penale:

2.° dall' art. 615 delle leggi medesime sulla prescrizione in materia di delitti.

» Si è per la negativa considerato che le due specie di reati, quantunque portanti a pene correzionali, pure nell' interesse della sicurezza pubblica non sono dalla legge egualmente valutate, nè trattate con egual vigore. Il reato, la cui pena per motivi attenuanti o scusanti si cangia da criminale in correzionale, ritiene pel fatto principale il nome di misfatto, ed è sottoposto alla giurisdizione criminale, che lo tratta con le regole del rito criminale, a differenza dell'altra specie di reato, attribuito alla giurisdizione correzionale, che procede con forme correzionali. Si ricordano all' uopo l' art. 148 delle leggi di procedura penale, e gli art. 379, 380, 381, 388 ec. delle leggi penali.

» La istanza privata voluta dall' art. 38 affin di esercitare per lieve offesa in giudizio correzionale l' azione penale, non ricercasi per l'azione nascente

dall' altra specie di reati da sperimentarsi in giudizio criminale. Altronde la rinunzia alla istanza privata, che in vigore degli art. 43 a 47 arresta il giudizio correzionale quando si trovi promosso per effetto d'istanza privata, non è operativa nel giudizio criminale promosso di ufizio dal Ministero Pubblico.

» L' art. 615 poi, che a prescrivere la pena correzionale esige il corso di anni cinque, e quello di anni due per l'azione penale, portasi non applicabile nella enunciata specie di reati sottoposti a giudizio criminale. Si è considerato che periodi così brevi convenevoli alle forme celeri del giudizio correzionale, son disadatti alle forme lente del giudizio criminale. Inoltre nel giudizio correzionale per delitto si condanna anche in contumacia, e la pena profferita non si prescrive che coll' elasso di anni cinque. Nel giudizio criminale al contrario per fatto portante a pena minore del terzo grado de' ferri, non si condanna, ma si arresta il procedimento alla iscrizione dell' accusato nell' albo de' rei assenti. In tal caso non si ha pena, ma azion penale. Ove si rendesse applicabile l' art. 615, si giungerebbe alla prescrizione nel breve giro di anni due. Quindi più agevole nel secondo caso la prescrizione, ed in conseguenza meglio favorita la impunità quando è maggiore il reato.

» Ho richiamato sull'oggetto l'attenzione di S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 andante, e la M. S. veduto il parere della Consulta generale del Regno, ha dichiarato che le regole stabilite per reati costitutivi di lor natura semplici delitti perseguitabili in giudizio correzionale, non sono applicabili nel caso di reato, il cui fatto principale costituisce misfatto portante a pena correzionale per motivi at-

tenuanti o scusanti; ma perseguitabili in giudizio criminale.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie Loro per lo adempimento. — Napoli 27 luglio 1839. — Niccola Parisio ».

N.° 2.

Sull' articolo 3.°

Legge del dì 30 settembre 1839 risguardante la degradazione degli ecclesiastici condannati all' ultimo supplizio (1).

L'art. 5, che ne racchiude le sanzioni, è così conceputo: —

» Il Governo non domanderà a' Vescovi la degradazione di un ecclesiastico condannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui debbono essere riferiti tutti i documenti del

---

(1) Questa legge ne' primi quattro articoli contiene anche le disposizioni sul divieto degli arresti in Chiesa, senza prescritte formalità, sulla cattura degli ecclesiastici, e sulle prigioni pe' medesimi; ma di ciò si terrà proposito a luogo opportuno. Intanto è convenevole riportare la circolare ministeriale sulla convenzione che diè luogo all'enunciata legge. —

» Circolare ministeriale de' 9 ottobre 1839.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

» *Ai Signori Procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali di questa e dell' altra parte del Regno.*

» Il Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici mi ha fatto nota la convenzione conchiusa fra Sua Santità il

processo che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso alla giustizia, all'atto della degradazione, invocando a favore del paziente la commiserazione del Sovrano, giusta i dettami del loro istituto. Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a Sua Maestà. I rilievi fatti dal Vescovo unitamente a' documenti che ha avuti presenti, saranno d'ordine di Sua Maestà rimessi alla discussione di una Commissione composta di tre Vescovi con facoltà apostolica, approvata da Sua Santità sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su'rilievi suddetti. Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo, perchè proceda senz'altra

---

Sommo Pontefice Gregorio XVI e S. M. il Re N. S. intorno all'arresto di persone in Chiesa, non che all'arresto, alla detenzione degli ecclesiastici, ed alla loro degradazione in caso di condanna a morte.

» Dirigo alle Signorie Loro un esemplare della enunciata convenzione * di cui le autorità dell'ordinamento giudiziario dovran curare la esecuzione per la parte che le riguarda. Ne renderanno Elleno consapevoli le gran Corti, presso le quali esercitano il Ministero Pubblico, ed i funzionarj di loro dipendenza. Non lasceranno intanto d'invigilare, affinchè essi vi si uniformino esattamente. Inoltre mi faranno conoscere l'arrivo di questa mia. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — Niccola Parisio ».

* Nella convenzione sono trascritti l'articolo 1.°, e gli altri quattro, che saranno in seguito riportati; onde sarebbe qui superfluo ripeterne il tenore.

replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la Commissione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a Sua Maestà, raccomandando il condannato alla clemenza Sovrana ».

N.° 3.

In continuazione dell'articolo 5.°

Real rescritto de' 21 settembre 1839 con cui si determina fra quale spazio debbansi eseguire le condanne a morte divenute esecutive.

Esso è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» A norma delle determinazioni in vigore le decisioni delle gran Corti criminali sono da eseguirsi non prima delle ore 24 da che sono divenute esecutive, nè più tardi delle ore 48.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei dodici andante si è degnata determinare, che per le sole decisioni delle gran Corti criminali in rito ordinario si conceda sempre lo spazio di 48 ore per l'esecuzione delle condanne a morte, da che sono divenute esecutive; e che le 48 ore non comincino dalle feste di doppio precetto o dalle feste ci-

vili, com' è vietato in tali giorni di eseguirsi le condanne capitali (1).

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie Loro per lo adempimento, coll'incarico di farmi nota la pervenienza di questa mia. — Napoli 20 settembre 1839. — Niccola Parisio ».

N.° 4.

In continuazione dell'articolo 7.°

Co' Reali decreti de' 19 giugno 1837, 9 maggio 1838, e 2 settembre 1839 fu prescritto che la Corte marziale marittima procedesse sopra luogo, coll' intervento dell' uomo di legge, per lo giudizio de' reati avvenuti nell' ergastolo di S. Stefano.

» Di questa Corte marziale si tenne parola nelle pag. 26, e seg. del tomo I.°, 8 e 9 del tomo IV.° alla nota. Sul rimpiazzo di uno de' suoi componenti, l'art. 1.° del Real decreto de' 3 settembre 1838 si esprime ne' seguenti termini: « Quante volte per impedimento legittimo non possa aversi nella composizione della Corte marziale marittima un ingegnere costruttore o idraulico, si chiamerà in sua vece a farne parte alcuno degli uffiziali appartenenti ad altri Corpi della nostra Real marina (2). —

---

(1) Le disposizioni su questo divieto trovansi enunciate nel tomo I.°, pag. 10 alla nota, e nel tomo II.° pag. 280.

(2) Il Real decreto de' 19 marzo 1835 portò la nuova organizzazione della Real marina; e nell'art. 3.° si legge, tra l'altro: « Il servizio della nostra Real marina sarà ripar-

Altra Corte marziale marittima fu stabilita in Palermo col Real decreto de' 13 febbrajo 1837, di cui ecco il tenore.

» Visto l'articolo primo del Real decreto de' 2 di giugno 1833, col quale trovasi prescritto che le diverse classi di condannati ristretti ne' bagni e luoghi penali della Sicilia di carico della Real marina, fossero tenute, trattate ed amministrate dalla medesima nel modo stesso che lo sono quelli delle uguali classi esistenti ne' nostri Reali dominj al di qua del Faro;

» Volendo per lo migliore accerto della disciplina e sicurezza interna de' detti bagni e luoghi penali della Sicilia stabilire una Corte marziale marittima a similitudine di quella residente in Napoli, ad oggetto di procedere contro i reati commessi da' condannati e loro custodi, a norma dello *Statuto penale* sanzionato con Real decreto de'30 di giugno 1819;

» Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della guerra e marina;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Sarà stabilita in Palermo una Corte mar-

---

tito in tre ispezioni, affidata ciascuna ad un uffiziale generale...... La terza porterà il nome d'*Ispezione de' rami alieni*, e tratterà del servizio telegrafico, de' servi di pena negli ergastoli e ne' bagni, de' porti, e della navigazione di commercio ». —

Per la regolarità de' registri dell' ergastolo, fu ordinato con circolare ministeriale de' 24 novembre 1838, che nell' invio de' condannati al luogo della pena debbansi rimettere gli estratti di condanna in doppia spedizione.

ziale marittima a similitudine di quella organizzata in virtù dell' art. 45 del capitolo IV, sezione 1.ª dello *Statuto penale pe' reati commessi da' forzati e loro custodi*, e del Sovrano rescritto de' 25 di agosto 1832, col quale venne stabilito che nella medesima Corte marziale debba intervenire l' uomo di legge, come nelle Commessioni militari; ad eccezione che i componenti della stessa Corte, in vece di essere uffiziali ed impiegati di marina, saranno uffiziali ed impiegati del Real esercito, nel modo come appresso:

Un colonnello .... *Presidente;*
Quattro uffiziali superiori... } *Giudici;*
Un commessario di guerra.. }
Un uffiziale del Genio...... }
Un uomo di legge;
Un capitano .... *Relatore;*
Un sottuffiziale............. *Cancelliere.*

» Il presidente ed il relatore saranno da Noi approvati sulla proposta che ne verrà innoltrata dal Comandante generale delle armi in Sicilia, il quale volta per volta nominerà i quattro uffiziali superiori, per giro, il commessario di guerra, e l' uffiziale del Genio. L' uomo della legge verrà destinato dal Luogotenente generale in que' nostri Reali dominj.

» Per cancelliere sarà destinato dal mentovato Comandante generale un sottuffiziale.

» 2. Il relatore della enunciata Corte percepirà per indennità di spese di uffizio ducati quattro al mese, al pari di quello presso la Corte marziale marittima in Napoli, giusta la nuova tariffa da Noi approvata con decreto del dì primo di gennajo del corrente anno 1837.

» Il cancelliere riceverà ducati tre per ogni formazione di processo in contraddizione, e ducato uno e grana cinquanta quando fosse fatto in contumacia, giusta la tariffa annessa alle Reali ordinanze di marina del dì primo di ottobre 1818.

» Tanto i ducati quattro mensili per indennità di scrittojo da corrispondersi al relatore suddetto, quanto le spese per la formazione delle processure da bonificarsi al cancelliere come sopra, graviteranno sullo stato discusso pel mantenimento de' servi di pena della Sicilia a carico della Real marina.

» 3. La Corte marziale marittima in Palermo procederà pe' reati commessi da' servi di pena ristretti ne' diversi bagni e luoghi penali della Sicilia a carico della Reale marina, a norma del precitato *Statuto penale*, e del decreto de' 13 di dicembre 1835, tranne l' articolo 15 di esso *Statuto*, modificato dal Real decreto de' 15 di settembre 1830, per effetto del quale il reato per la vendita di una porzione, o dello intero vestiario di un forzato, venendo considerato come contravvenzione, l' applicazione della pena ora rimane di competenza dell' uffiziale superiore della Real marina incaricato del servizio della medesima in Palermo (1).

» 4. La ripetuta Corte marziale procederà sempre in seguito d' incarichi che ne riceverà dal nostro Ministero e Real Segreteria di Stato della guerra e marina.

» 5. Delle sentenze che emetterà la Corte marziale medesima, una copia legale sarà trasmessa al

---

(1) Il Real decreto de' 15 settembre 1830 si è riportato nelle pagine 10 ed 11 del tomo IV; e sotto il n.° 6 del presente volume lo sarà quello de' 13 dicembre 1835.

citato Ministero, altra simile all' incaricato del servizio della Real marina in Palermo, ed una terza al commessario di marina colà.

» 6. La Corte marziale marittima in Palermo dovrà essere in pieno esercizio a contare dal dì primo di maggio del corrente anno in poi ».

N.° 5.

Sull' articolo 8.

Col Real decreto del dì 8 febbrajo 1825, riportato nelle pagine 50 e 51 del tomo I.°, fu ridotta a trent' anni la pena de' ferri perpetui applicata in forza dell' abolito codice penale. Or il Real decreto de' 25 febbrajo 1836 ha abolito la pena de' lavori forzati perpetui sanzionata dallo Statuto penale militare, sostituendovi quella de' lavori forzati temporanei.

Questo decreto è del tenor seguente:

» Veduto l' articolo 367 dello *Statuto penale militare*, così concepito:

» Le pene militari sono:

1.° la morte;
2.° l' ergastolo;
3.° i lavori forzati perpetui;
4.° i lavori forzati temporanei;
5.° la reclusione;
6.° la degradazione;
7.° la destituzione, o sospensione d' impiego per gli uffiziali;
8.° i servizj ignobili, o la detenzione in castello;

9.° l'aumento di tempo di servizio;
10.° la bacchetta;
11.° il passaggio a battaglioni provvisorj per un tempo determinato.

} pe' soli sottuffiziali e soldati.

» Volendo Noi che la pena *de' lavori forzati perpetui* per l'asprezza di sua espiazione non abbia la durata a vita del condannato;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, e della guerra e marina;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La pena de' *lavori forzati perpetui* sanzionata nel numero 5.° dell'articolo 367 dello Statuto penale militare, è abolita. A tal pena vien sostituita quella de' lavori forzati di anni ventisei a trenta.

» 2. I misfatti portanti, in vigor dello Statuto penale militare, a' lavori forzati perpetui, saranno puniti co' lavori forzati di ventisei a trent'anni.

» 3. La pena de' lavori forzati temporanei, oltre i tre gradi stabiliti nell'articolo 381 dello Statuto medesimo, avrà il quarto grado, che incomincia dagli anni ventisei, e termina a trenta.

» 4. A norma de' precedenti articoli, nella scala delle pene militari, dal quarto grado de' lavori forzati si passa all'ergastolo, e da questa pena si discende al quarto, terzo, secondo, e primo grado de' lavori forzati ».

N.° 6.

In continuazione dell'articolo 8 §. 2 (1).

§ I. *Determinazioni contenute nel regolamento annesso al Real decreto de' 22 settembre 1834 per la disciplina, ordine e cura degli ecclesiastici che trovansi ad espiar la pena nel bagno di Nisita.*

§ II. *Real decreto del dì 13 dicembre 1835 portante il divieto d'introdurre e detenere ne' bagni e nell'ergastolo armi, o istrumenti da taglio o da punta.*

§ III. *Circolare ministeriale de' 3 agosto 1836, con cui si ordina d'indicarsi le diverse pene inflitte ad un condannato a' ferri nel farne l'invio a' bagni.*

§. I.

Nella pagina 36 del tomo I.° alla nota si è fatta parola degli ecclesiastici condannati a' lavori forzati, i quali dovevano espiare la loro pena nelle prigioni, o ne' castelli. Il regolamento de' 22 settembre 1834, provvedendo alla disciplina, ordine e cura degli ecclesiastici, che trovansi ad espiare la pena nel bagno di Nisita, prescrive, tra l'altro, quanto segue:

---

(1) Con Real decreto de' 23 giugno 1835 fu affidato ad un tenente, o alfiere di vascello il comando del nuovo spedaletto pe' servi di pena del bagno di Procida.

Con altro Real decreto de' 27 settembre 1835 fu affidato ad un uffiziale della Real marina il comando dello spedale dei servi di pena nell'Isola d'Ischia.

» Art. 8. In caso di mancamenti, difetti, o altre colpe che attentassero alla disciplina, morale, ordine, e quiete del luogo, il Cappellano dopo di aver adempito alle parti di persuasive, e di riprensioni, potrà infliggere la pena dell'arresto sotto chiave in camera separata, quella del puntale, aggiungendovi anche il digiuno pane ed acqua; dando però giornaliero rapporto al solo Cappellano maggiore degli avvenimenti e delle sue disposizioni, e tenendo di tutto esatto registro.

» 9. Nel solo caso di dubbio, o tentativo di evasione, dovrà farne immediato rapporto al Comandante del bagno, per le misure di precauzione e sicurezza che sono dipendenti dalle sue facoltà.

» 10. Non trascurerà (il detto Cappellano) di tenere particolar conto di coloro che abbian dato segni di ravvedimento, che mostrino pentimento de' passati trascorsi, e che tocchi dalla grazia Divina, rimangano per tempo notabile rassegnati alla pena ed alle privazioni cui sono soggetti, per informarne distintamente il Cappellano maggiore, che secondo le circostanze li abiliterà ad adempiere gli atti di pietà nel bagno, insegnando la dottrina cristiana, predicando secondo la propria istruzione e capacità, e finalmente anche celebrando il sacrosanto sacrifizio incruento in espiazione de' proprj, e degli altrui peccati; e per poter così acquistare que' titoli che possono dall'Ordinario esser presentati a S. M. per ottenere, secondo le circostanze, una minorazione o commutazione di pena, ed anche la grazia piena, secondo che piacerà alla sua Real clemenza ».

---

§. II.

Il real decreto del dì 13 dicembre 1835 stabilisce quanto segue:

» Veduti gli articoli 28 e 39 dello *Statuto penale pe' reati commessi da' forzati, e da' loro custodi,* così concepiti:

» Art. 28. Qualunque forzato convinto di tener
» presso di sè delle armi proibite dalla legge, sarà
» punito colla pena del settimo grado.

» Art. 39. Qualunque basso uffiziale, o custode
» che farà introdurre ne' bagni delle armi proibite
» dalla legge a' forzati, sarà punito colla pena di un
» anno di ferri ».

» Veduto il regolamento approvato con decreto de' 9 di marzo ultimo per la conservazione del buon ordine nell'ergastolo (1);

» A prevenire con misure abbastanza efficaci gli eccessi con armi ne' luoghi di espiazione de' ferri, e dell'ergastolo;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, della guerra e marina, e per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. È vietato d' introdurre e detenere ne' ba-

(1) Questo regolamento sarà riportato in appresso sotto l'articolo 81. L. P.

gni e nell' ergastolo qualunque arme, o altro istrumento da taglio, o da punta.

» Art. 2. L'introduzione ne' bagni e nell' ergastolo di arma compresa nel divieto, si punirà nel modo seguente :

» 1.° Se di questo reato, o di connivenza nel medesimo, sia colpevole un sottuffiziale, o custode, la pena sarà di uno a tre anni di ferri.

» Per negligenza o imprudenza nello stesso reato si applicherà al sottuffiziale, o custode, il primo al secondo grado di prigionia.

» 2.° Se il colpevole della introduzione di arma non sia addetto alla custodia de' bagni, o dell' ergastolo, la pena sarà quella della reclusione.

» Art. 3. Il condannato a' ferri che avrà addosso, o terrà nel luogo di espiazione della pena alcuna delle armi designate nell' articolo primo di questo decreto, si punirà uniformemente all' articolo 28 dello *Statuto penale pe' reati commessi da' forzati, o da' loro custodi.*

» Art. 4. Il condannato all' ergastolo che incorra nel reato di detenzione d' arma nel luogo di pena, verrà sottoposto a' castighi applicabili dalla gran Corte criminale, a norma del regolamento approvato con decreto de' 9 marzo ultimo.

» Art. 5. La connivenza del sottuffiziale, o custode, nella detenzione di armi ne' bagni, o nell' ergastolo, sarà punibile con uno a tre anni di ferri.

» Art. 6. Nel tentativo d' introduzione di arma ne' bagni, o nell' ergastolo, avranno luogo le determinazioni del libro I capitolo IV delle *leggi penali.*

» Art. 7. Pe' reati ne' bagni, o nell' ergastolo, alla esecuzione de' quali abbiano servito le armi che vi sono state immesse, rimangono salve le regole di

complicità stabilite nel libro I capitolo V delle stesse *leggi penali.*

» Art. 8. Qualunque reato che da coloro i quali stanno espiando la pena de' ferri, o dell' ergastolo, si commetta con alcune delle armi designate nell' articolo primo di questo decreto, sarà considerato come commesso con arma proibita, e come tale punito a' termini delle leggi in vigore, e del citato regolamento.

» Art. 9. Copia del presente decreto verrà affissa nell' interno de' luoghi di espiazione, perchè tutti i condannati ne abbiano permanente ricordo: ed oltre a ciò il Cappellano sarà nell' obbligo di farne menzione ne' dì festivi. Una simile copia verrà affissa nel corpo di guardia, ed alla porta esterna per la quale gli estranei aver possono comunicazione co' condannati.

§. III.

La circolare ministeriale de' 3 agosto 1836 è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Da un foglio del Ministro Segretario di Stato della guerra e marina rilevo, che talora un condannato a' ferri vien sottoposto ad altra pena, qual autore di novello misfatto. Nel farne l' invio a' bagni non parlasi delle condanne diverse; ma di quella sola per la quale si spedisce. Nella omissione si rischia,

che dopo espiata tale pena, venga il condannato messo in libertà.

» A prevenir l'inconveniente, quel Ministro mi ha diretti gli uffizj, affinchè nella spedizione de' condannati a più pene, facciasi di tutte parola, onde possa di tutte prendersi notamento ne' registri del luogo di pena.

» Ne rendo consapevoli le Signorie Loro per l'adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1) ».

---

(1) Sulla spedizione de' condannati ai bagni, sono anche rimarcabili:

La circolare ministeriale de' 17 marzo 1824, con cui fu ordinato di segnarsi in piedi della decisione, l'epoca nella quale la condanna è divenuta esecutiva.

Le circolari ministeriali de' 18 luglio e 2 dicembre 1829, non che de' 10 marzo 1830, contenenti le istruzioni, che il convoglio de' condannati sia accompagnato con certificato della loro sana salute.

La circolare ministeriale de' 27 aprile 1836, con cui fu ordinato, che gli estratti delle decisioni di condanna sieno muniti non solo della firma del cancelliere, ma anche del bollo della gran Corte, e visto del P. M.

La circolare ministeriale de' 20 luglio 1836, prescrivente che negli estratti anzidetti sia fatta parola della natura di tutti i reati che han dato luogo alla condanna.

La circolare del 1 aprile 1837 è così conceputa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Per la regolarità de' registri de' condannati a' ferri ne' bagni, il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra e marina, oltre alle formalità prescritte colle circolari dei 27 aprile e 20 luglio 1836, desidera che da ora innanzi pei

N.° 7.

In continuazione dell' articolo 8 §. 3.

§ I. *Circolare ministeriale de' 25 novembre 1837, prescrivente che in caso di nuova condanna de' presidiarii, deve inviarsi l' estratto della medesima in triplice spedizione.*

§ II. *Circolare ministeriale de' 29 agosto 1838, con cui si ordina di farsi noto il destino dato a' presidiarii chiamati come testimoni o imputati.*

§ I.

La circolare de' 25 novembre 1837 prescrive quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Quante volte i condannati a' ferri nel presidio, dopo tradotti al luogo della pena, riportino

---

condannati di novella spedizione sieno inviati a lui, per mezzo di questo Ministero, gli estratti delle condanne in doppia spedizione. Brama inoltre che negli estratti il tempo della pena sia segnato in lettere, e non in cifre. In fine chiede che quando un galeotto viene condannato per novello reato, nell' estratto della decisione di condanna si esprima la pena inflitta, e la circostanza che prima del nuovo misfatto era servo di pena. Senza questa designazione è facile che l' individuo medesimo facciasi figurare in più luoghi del registro.

» Le Signorie Loro cureranno che sieno secondate le premure, di cui è parola. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

per altri reati condanna, dovrà l'estratto della medesima in triplice spedizione essere spedito a questo Ministero, uniformemente alla circolare de' 22 ottobre 1834. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1) ».

§ II.

La circolare poi de' 29 agosto 1838 è così concepita:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Avviene talora che i condannati ai ferri nel presidio sono spediti alle G. C. criminali come imputati, o come testimoni. L' Intendente generale dell' esercito enuncia che, ad oggetto di mantenere in regola i registri del deposito generale dei presidiarii, occorre che facciasi noto il destino dato ai condannati dopo la loro spedizione, ed ove avvenga la morte di alcuno di essi, sia del pari manifestata. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

---

(1) Con la cennata circolare de' 22 ottobre 1834 trovasi ingiunto d' inviarsi gli estratti di condanna in triplice spedizione, allorchè i condannati a'ferri nel presidio si spediscono al luogo della pena. E per effetto dell' altra circolare de' 4 ottobre 1832 negli estratti debbe indicarsi anche la patria, e 'l luogo, in cui han delinquito.

N.° 8.

In continuazione dell'articolo 12.

Real rescritto de' 28 ottobre 1835 con cui si dispone che le donne subiscano la relegazione in carcere, ed abbiano la diminuzione della metà della pena.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Tra le persone condannate a rilegazione potranno esservi donne che inviandosi co' condannati per l'espiazione della pena alle isole, rimarrebbero esposti a' pericoli il pudore, e la loro onestà. Quindi il bisogno di ritenersi le condannate in carcere per subirvi la rilegazione.

» Avendo io rassegnato l'affare a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 andante, si è la M. S. benignata ordinare, che le donne ritenute in carcere per espiarvi la rilegazione, abbiano la diminuzione della pena, uniformemente al decreto de' 4 agosto 1825, ed a' Reali rescritti del dì 1.° dicembre 1833, e 13 febbrajo 1834 (1).

---

(1) Il Real decreto de' 9 maggio 1838, che rese applicabile a' condannati alla relegazione ne' Reali dominii al di là del Faro il decreto de' 4 di agosto 1825, è del tenor seguente:

» Veduto il decreto del dì 4 di agosto 1825 così concepito·
» La pena della rilegazione inflitta a' detenuti che dopo il giu-
» dicato non sono spediti alle isole, sarà diminuita della metà
» pel tempo ch' essi l'avranno subita nel carcere: quindi il

» Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l'adempimento. — Napoli 28 ottobre 1835. — Niccola Parisio ».

N.° 9.

In continuazione dell'articolo 21.

Circolare ministeriale del dì 10 febbrajo 1838, con cui si prescrive l'invio delle copie di sentenze o decisioni di condanne a pene correzionali contro i gendarmi, divenute esecutive.

Nella pagina 21 del tomo IV fu riferita la circolare de' 26 marzo 1831, con cui si dispose l'invio della copia delle sentenze di condanna a pene correzionali divenute esecutive contro i militari in generale. Or distintamente, in quanto a' gendarmi la circolare de' 10 febbraio 1838 è così conceputa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Quante volte gl' individui della gendarmeria Reale sieno condannati a pene correzionali dai giu-

» periodo di sei mesi della espiazione di questa pena nel car- » cere è calcolato per un anno. »

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

» Articolo I. Il decreto di che trattasi, vigente in questa parte del Regno, è pure applicabile a' condannati a rilegazione ne' nostri Reali dominii oltre il Faro. »

dici di circondario, o dalle gran Corti criminali, e la condanna faccia passaggio in giudicato, dovrà esserne sospesa la esecuzione, ed inviata a me copia per le determinazioni che paleserò alle SS. LL.

» Cureranno Elleno l'adempimento di questa disposizione, ed intanto mi faran noto l'arrivo di questa mia. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 10.

Sull'articolo 26.

Circolare ministeriale del dì 5 luglio 1836, che determina in qual modo debba farsi il calcolo de' mesi nella pena della prigionia, del confino, e dell' esilio correzionale.

Questa ministeriale è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Nell'articolo 26 delle leggi penali, le pene di prigionia, di confino, e di esilio correzionale han gradi diversi distinti per mesi, e per anni. Poichè varia nel calendario la durata de' mesi, e per le pene in particolare non è determinato il periodo mensile, è surta quistione circa la sua durata. Si crede da una parte che ritenuto il calendario Gregoriano, il calcolo de' mesi di pena sia da farsi data per data; e dall'altra si crede, che

ciascun mese debba avere invariabilmente la durata di giorni trenta.

» Secondo lo spirito delle leggi vigenti, delle due opinioni deve ritenersi la prima (1). — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. = Niccola Parisio ».

N.° 11.

Circolare ministeriale de' 24 gennajo 1838 contenente determinazioni, onde gli adempimenti richiesti per la malleveria non prolunghino la restrizione del condannato alla reclusione, oltre il termine della condanna.

Essa è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» In vigore degli articoli 31 e 34 delle leggi penali, alla condanna di reclusione è aggiunta la malleveria, per la quale il condannato, che avrà subìto la pena, è tenuto a prestar sicurtà di sua buona condotta. Ove non possa adempirlo, sarà egli messo a disposizione della polizia per alcuna delle misure stabilite nell' art. 33.

(1) Secondo l'articolo 40 del codice francese: « La pena » di un giorno di prigionia è di ventiquattr' ore. Quella di un » mese è di trenta giorni. » Ma nell'articolo 131 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio si legge. « I mesi sono » quelli fissati dal calendario Gregoriano. »

» Ad impedire che gli adempimenti richiesti per la malleveria, prolunghino la restrizione del condannato oltre il termine della condanna, son da osservarsi le seguenti determinazioni.

» 1.° Due mesi prima che la espiazione della enunciata pena sia compiuta, il Procuratore generale del Re presso la gran Corte criminale, che l'ha profferita, richiederà al condannato la sicurtà di cui è fatta parola.

» 2.° Ove egli dichiarasse di non avere come prestarla, il Procuratore generale del Re, per le disposizioni espresse nell' articolo 33, ne renderà consapevole l'Intendente della Provincia o Valle: in Napoli il Prefetto di polizia; ed in Palermo il Direttore generale di polizia.

» 3.° In seguito di tale prevenzione il condannato, compiuta la espiazione della pena, verrà messo in libertà, ove non debba ritenersi in carcere per altro legale motivo.

» Il Ministro Segretario di Stato della polizia generale, che è convenuto in queste determinazioni, mi partecipa che le farà note per l' osservanza alle autorità di sua dipendenza. Concorreranno Elleno, per la parte che riguarda il proprio ministero, all'adempimento di tali determinazioni, ed intanto avran cura di farmi conoscere la pervenienza di questa mia. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — Niccola Parisio » (1).

---

(1) Coi Reali decreti de'9 settembre 1825, 10 luglio 1826, e col regolamento annesso al Real decreto de'22 novembre 1825 (pag. 34, 49, e 73 del tomo I.°) del pari furon prese analoghe determinazioni dirette a prevenire qualunque ritardo nella liberazione de'condannati a'ferri nel bagno, nel presidio, ed alla rilegazione.

N.° 12.

In continuazione degli articoli 48 e 49.

Circolare ministeriale de' 7 novembre 1835 con cui si prescrive, che ne' certificati di povertà deve dichiararsi che l'individuo, tanto nel nome proprio, che sotto il nome di altri, non possegga immobili soggetti a contribuzione maggiore di ducati sei.

Nella pagina 85 del tomo I.° trovasi trascritta la circolare de' 24 luglio 1822 sulle condizioni richieste dalla legge, onde ammettere la povertà de' detenuti. Or la circolare de' 7 novembre 1835 detta quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Tra le condizioni richieste onde riputarsi un individuo povero, nei casi preveduti dal decreto dei 13 gennajo 1817, e da altri regolamenti sulle spese di giustizia, vi è quella indicata dall' articolo 1.° del decreto de' 21 settembre 1818, cioè il non esser portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei.

» Ora il Ministero delle finanze mi ha fatto conoscere che non di rado si sperimenta, che l'individuo a di cui favore si rilascia il certificato di povertà, sebbene non sia portato su' ruoli fondiarj, pure, o per eredità, o per acquisto è possessore d' immobili intestati tuttavia a passati proprietarj, per non essersi ancora praticate le correlative mutazioni di quote;

e che quindi non enunciandosi tale circostanza nel certificato, ne risulta un grave pregiudizio agl' interessi fiscali con ammettersi erroneamente la povertà.

» A toglier dunque siffatto inconveniente, ha egli diretta circolare agl' Intendenti delle Provincie, acciò ne' certificati di povertà, di cui è parola, si dichiari che l'individuo, tanto nel suo nome, che sotto il nome di altri non sia contribuente al di sopra di ducati sei, o sia non possegga immobili soggetti ad una contribuzione maggiore di tal somma, e ciò perchè ne diano comunicazione a' sindaci, che sono chiamati a rilasciare i detti certificati.

» Lo partecipo alle SS. LL. per l'uso conveniente. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — Niccola Parisio ».

N.° 13.

Sull' articolo 53.

Real rescritto de' 17 settembre 1836, concernente la espiazione delle pene cumulate di ferri ne' bagni, e di ferri nel presidio, la durata delle quali ecceda il periodo di anni trenta.

Questo Real rescritto determina quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Le leggi penali negli articoli 53, 80 ed 81 preveggono il cumulo di più pene nell' individuo medesimo, e ne fissano il modo di espiazione.

» Il primo degli enunciati articoli dispone « che
» quando la legge ordina che più pene siano cumu-
» late contro lo stesso colpevole, allora se queste
» sieno del medesimo genere, saranno espiate l'una
» dopo l'altra: se sieno di genere diverso, sempre
» incomincerà l'esecuzione della pena più forte,
» salvo il caso dell'ammenda: e la pena più mite
» correrà dal momento in cui è terminata la prima.

» L'articolo 80 poi consecutivo all' articolo 79, che stabilisce l'aumento della pena di un grado per effetto di recidiva in misfatti, dispone « che quando
» l'aumento porta a pena temporanea, e la prima
» condanna non si trova ancora espiata, il tempo
» della nuova pena si cumula. Se questa unione
» porta una pena che ecceda *il quarto grado dei*
» *ferri*, il condannato passerà ad espiarla nell' er-
» gastolo, cumulandosi i tempi delle due pene ».

» Finalmente l'articolo 81 prevede il caso di misfatto commesso nell' ergastolo, e fa distinzione tra il condannato all'ergastolo, ed il condannato che trovasi ad espiar nell'ergastolo la *pena temporanea* a' termini del precedente articolo 80.

» Il cumulo della pena de'ferri nei bagni, e della pena de' ferri nel presidio può menar le pene cumulate ad una durata che ecceda il periodo di anni trenta, massimo della pena de' ferri. Si è domandato se in questo caso l' espiazione della pena debba esser regolata a norma dell' articolo 53, o dell' articolo 80 delle leggi penali: a quale effetto se il condannato, subita la pena de' ferri nei bagni, debba passare alla espiazione dell' altra nel presidio, ovvero se le due pene sieno da espiarsi nell' ergastolo pel tempo che risulta da cumulo delle due pene.

» Da quanto si è premesso risulta, che son rego-

lati da'due articoli l'ordine ed il modo di espiazione di pene cumulate: mentre il primo riportasi a pene che unite non eccedono il quarto grado de' ferri, l'altro si riferisce a pene cumulate che, per intensità e durata, vanno al di là di tal grado di ferri. È in quest'ultimo caso che la espiazione ha luogo nell'ergastolo, cumulandosi i tempi delle due pene.

» Quantunque la pena de'ferri ne'bagni e la pena de' ferri nel presidio variino pel modo di espiazione; pure nella scala delle pene criminali stabilita nell' articolo 3.° delle leggi penali, figurano esse di genere e di grado identico, occupando indistintamente il posto medesimo tra l' ergastolo e la reclusione.

» Mirasi altrettanto negli articoli 55 e 57 delle stesse leggi penali, che regolando il passaggio da uno ad altri gradi di pena, non ammettano passaggio da' ferri nel presidio a' ferri ne' bagni, nè dalla seconda alla prima di queste pene.

» Ove dunque il cumulo dell' enunciate pene dei ferri ne' bagni, e de' ferri nel presidio temporaneamente applicate, ecceda il periodo di anni trenta, si avrà il caso cui è relativa la determinazione dell' articolo 80 in esame.

» Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 7 andante, Sua Maestà, a far cessare il dubbio di cui è proposito, ha Sovranamente dichiarato, che ne' casi ne' quali la pena de' ferri ne' bagni cumulata colla pena de' ferri nel presidio, ecceda in durata il periodo di anni trenta, questa pena prolungata per la unione de' due tempi debba espiarsi nell' ergastolo.

» Nel Real nome lo comunico alle Signorie Loro per lo adempimento. — Napoli 17 settembre 1836 — Niccola Parisio. »

N.° 14.

In continuazione dell' articolo 61.

Circolare ministeriale de' 17 marzo 1838, sul luogo di sperimento ove debbono essere inviati gli imputati di reato, che danno indizio di demenza.

Nella pagina 102 del tomo I.° si è riportata la circolare de' 22 febbrajo 1826 prescrivente le formalità da serbarsi per l'invio de' detenuti imputati, o giudicati nella casa de' matti. Or la circolare ministeriale de' 17 marzo 1838 è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il Ministro degli affari interni mi ha manifestato, che la sala di osservazione per lo sperimento di coloro che danno indizio di follìa, è stata trasferita da Miano nel comune di Aversa, alla immediazione del direttore delle Reali case de' matti.

» Lo partecipo alle SS. LL. per l'uso conveniente. Nel bisogno di sperimento d' imputati di reato, ad oggetto di accertarsi se siano essi nello stato di follìa, si uniformeranno Elleno alle disposizioni contenute nella circolare del dì 22 febbrajo 1826. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 15.

Sull'articolo 79.

Circolare ministeriale de' 7 ottobre 1837, con cui si rammenta il principio di dritto, che la pena correzionale sostituita a quella criminale per l'età del colpevole, non cangia la natura del reato, e costituisce la recidiva da misfatto a misfatto.

Questa circolare offre quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» L'autore di omicidio volontario portante a pena criminale si condannò a prigionia, perchè di età minore in tempo del reato. L'omicida posteriormente incorse in misfatto pel quale riportò condanna a pena criminale. Non si ammise nella specie la recidiva da misfatto a misfatto, giacchè la prima pena applicata fu la prigionia. Il Ministero pubblico presso la gran Corte punitrice omise d'impugnar la decisione, che la Corte suprema di giustizia ha annullata nell'interesse della legge.

» L'omicidio volontario indubitatamente è nella serie de' misfatti, e non cangia di natura perchè applicata la prigionia in luogo de' ferri per la minore età del colpevole. Si ha nella specie una sostituzione di pena correzionale a pena criminale vo-

luta dall' articolo 65 delle leggi penali, che con saggio consiglio parla di sostituzione di pena, non di reato, di cui si lascia inalterata la natura.

» Ne renderanno Elleno consapevoli le gran Corti presso le quali esercitano il Ministero pubblico, affinchè non si rinnovi l' equivoco. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 16.

Sull' articolo 81.

Real decreto e regolamento de' 9 marzo 1835, per la repressione e procedura ne' reati non portanti al secondo grado de' ferri, commessi dai condannati all' ergastolo.

Questo decreto è del tenor seguente:

» Veduto l' articolo 81 delle leggi penali così concepito:

» Il condannato all' ergastolo, o colui che sta espiando nell' ergastolo la pena temporanea, a' termini dell' articolo precedente, se commetta un misfatto, che porta il secondo grado de' ferri, o una pena maggiore, sarà punito colla pena di morte. Colui però ch' è stato condannato ad espiare nell' ergastolo la detta pena temporanea, se diviene recidivo dopo il termine della medesima, sarà trattato colle regole stabilite nell' articolo 79.

» Nel caso di reati, che portano a pene minori del secondo grado de' ferri, il condannato all' ergastolo sarà sottoposto ad una più severa restrizione, ed alle pene stabilite da' regolamenti.

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, e della guerra e marina;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo primo. È approvato il regolamento annesso a questo decreto circa la repressione e procedura ne' reati non portanti al secondo grado dei ferri, commessi da' condannati all' ergastolo ».

Il regolamento poi è il seguente:

» Art. 1. Ne' reati contro la disciplina e l' ordine interno dell'ergastolo, non portanti al secondo grado de' ferri, si procederà *in via disciplinale*, ove i reati non costituiscano *misfatti*: altrimenti la procedura sarà spedita sommariamente *in via giudiziaria*.

» Art. 2. Provvederà in via disciplinale il comandante dell'ergastolo: negli altri casi sarà competente la gran Corte criminale della provincia.

» Art. 3. Il comandante dell'ergastolo potrà prescrivere i seguenti castighi disciplinali.

1.° *La detenzione* di otto giorni ad un mese nel camerino che trovasi assegnato al condannato, cui non sarà permesso di uscirne per prendere aria, che un giorno sì, ed un giorno no, alternativamente.

2.° *La catena* al piede del colpevole per dieci giorni a due mesi, la quale catena sia un poco più penosa di quella destinata a' condannati a' ferri.

3.° *Le manette* per dieci giorni ad un mese, per un' ora a tre ore al giorno.

4.° *I ceppi* per due a dieci giorni, e di una a tre ore per ciascun giorno.

5.° *Le legnate* nel numero di trenta a cinquanta.

» Art. 4. Il comandante dell'ergastolo userà di tali misure nella sua moderazione, secondo la gravità, le circostanze e le conseguenze de' reati.

» Art. 5. Egli farà processo verbale delle notizie e delle pruove raccolte, e delle sue determinazioni eseguite, e lo spedirà al Ministro Segretario di Stato della guerra e marina.

» Art. 6. I castighi applicabili dalla gran Corte criminale pe' reati costitutivi di misfatto, saranno:

1.° *La detenzione* di uno a sei mesi.

2.° *La catena* a' piedi del condannato per due a sei mesi, come nell'articolo terzo.

3.° *Le manette* per uno a quattro mesi.

4.° *I ceppi* per uno a quattro mesi.

La sofferenza così delle manette come de' ceppi avrà luogo in ogni giorno per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque ore.

5.° *Le legnate* nel numero di cinquanta a cento.

Il massimo delle legnate si espierà in due volte nel numero di cinquanta per volta, coll'intervallo di un giorno.

» Art. 7. Ne' casi dell'articolo precedente il giudice incaricato della istruzione si condurrà sul luogo, interrogherà l'incolpato, palesandogli le imputazioni, e lo avvertirà di dire quanto creda in sua difesa, e designare i testimonj da esaminarsi per lo scovrimento del vero.

» Nel corso della istruzione il giudice verserà anche sulle cose esposte nell'interrogatorio, *per quanto conducano ad accertare la verità.*

» Art. 8. Le dichiarazioni si riceveranno con giuramento, eccetto quelle di persone, cui non è dalla legge permesso di prestarlo.

» Art. 9. Compiuta la istruzione, il giudice compilatore formerà il titolo del processo; sentirà nuovamente l'imputato, cui in modo sommario manifesterà il fatto, le pruove ed il titolo di reità che n'è risultato; registrerà i suoi detti; ed invierà le carte compilate al procurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia.

» Art. 10. Ove questo funzionario trovasse nella istruzione qualche voto da supplirsi, rimetterà le carte al giudice inquisitore, coll'incarico di adempirvi in breve termine, e di respingerle poi con celerità.

» Art. 11. Il procuratore generale del Re, al quale perverranno le carte, darà fuori la requisitoria, sulla quale il presidente della gran Corte nominerà il giudice commessario, e darà di ufficio all'incolpato il difensore: il cancelliere della gran Corte criminale farà notificare al difensore la sua destinazione. Il tutto si adempirà nel termine di tre giorni.

» Art. 12. Nell'atto stesso della intimazione sarà avvertito il difensore che gli atti son depositati in cancelleria, che son divenuti pubblici, e che possono esser letti così da lui, come da' congiunti e dagli amici dell'imputato, se prendano parte nella difesa.

» Non sarà mai permesso di trasportar le carte, documenti, od oggetto qualunque fuori dell'uffizio della cancelleria.

» Art. 13. Scorsi i cinque giorni, il cancelliere passerà gli atti al giudice commessario, ed il presi-

dente di accordo col procurator generale, appunterà la causa entro altri tre giorni.

» Art. 14. La gran Corte criminale nel giorno stabilito sentirà rapporto del giudice commessario, e data lettura di carte interessanti, e udito il Ministero pubblico e l'avvocato officioso, si ritirerà nella Camera di consiglio per giudicare.

» Art. 15. La decisione sarà redatta e motivata in fatto ed in dritto sommariamente.

» Art. 16. La decisione non sarà suscettiva di ricorso; ma pubblicata e notificata diverrà esecutiva ».

N.° 17.

In continuazione dell' articolo 101.

Real rescritto de' 7 febbrajo 1835 da cui si ha, che ne' giudizj de' reati di bestemmie non vi è luogo ad elevar quistione intenzionale, e che l' ebbrezza ne' reati stessi non è cagione legale di scusa.

Questo rescritto è così concepito:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

Le leggi penali dispongono coll' articolo 101:

» La bestemmia o sia l'empia esecrazione del nome di Dio o de' Santi, profferita in Chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell' atto di sacre o

pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di prigionia. Senza dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia, o confino ».

» Il decreto de' 5 maggio 1827 ritenendo la definizione della bestemmia, ha portato cangiamento nella parte dell' articolo 101 relativa alla pena.

» Ne' giudizii de' bestemmiatori trovansi elevate quistioni non risolute con uniformità di parere dai Magistrati.

» Propriamente è quistione

» 1.° Se tra' caratteri costitutivi della bestemmia entri l' empio fine di far onta alla Religione Cattolica Apostolica Romana, ed all' effetto se debba nella decisione sul fatto trovarsi elevata e risoluta la quistione intenzionale sul concorso di tal empio fine.

» 2.° Nell' affermativa, se nell' esame della quistione intenzionale debba tenersi conto dell' ebbrietà addotta in sua difesa dal bestemmiatore.

» Le leggi penali che per alcuni de' reati contro il rispetto dovuto alla Religione esigono l' empio fine di far onta alla stessa, tralasciano di menzionarlo nel reato di bestemmie, che fa consistersi unicamente *nell' empia esecrazione* del nome di Dio e de' Santi. La parola *empia* (sinonimo d' irreligiosa), serve come aggettivo di *esecrazione*, a designarne la qualità *irreligiosa*, senza entrar punto nel pensiere di chi ha osato pronunziarla. La voce *empia* non può al certo equivalere all' intera espressione *di empio fine di far onta alla Religione* sino a designar sola il senso, che si ha nell' unione di tutte queste parole.

» Giudicar se in un' azione siavi reato, importa giudicar se abbiansi in essa i caratteri espressi dalla

legge nel determinarne la forma. Quindi essi soli debbono fare oggetto di discussione, senza vagarsi inutilmente su di altri, che non richiesti sono estranei alla esistenza del reato. È per ciò che nella giudiziaria quistione di fatto si nomina il reato nella forma stessa datagli dalla legge, e ne' suoi termini stessi riportasi nella dichiarazione di colpabilità. *L'empio fine di far onta alla Religione* non portato tra gli elementi costitutivi della bestemmia, non deve entrare nel suo giudizio, nè dar luogo a quistione intenzionale.

» L'articolo 274 delle leggi di procedura penale che determina il modo di elevar in giudizio la quistione di fatto, non vi comprende la quistione intenzionale: ciò per altro non importa trascurata la parte morale dell'azione, giacchè nel generale essa comprovasi dal fatto stesso materiale, che svela la reità dell' agente. Per l' uomo che non sia in demenza o in furore nel senso dell'articolo 61 delle leggi penali, è impossibile ch' egli creda lecito maledir la Divinità, ed i Santi, fino a pronunziar l'esecrazione de' loro nomi in tutta l' innocenza, e purità d' intenzione. Col variar la definizione legale della bestemmia si darebbe al divieto tanta limitazione da non comprendere la bestemmia profferita per licenza di mal costume. Favorito il bestemmiatore da siffatta limitazione, potrebbe impunemente anche ne' luoghi santi di adorazione, offendere il rispetto dovuto alla Divinità, contaminar la morale, ed indebolire lo spirito di Religione.

» L'ebbrezza poi non costitutiva di scusa legale ne' reati in generale, non può convertirsi in legal motivo di giustificazione nella bestemmia.

» In considerazione delle cose esposte, S. M. nel

Consiglio ordinario di Stato de' 26 gennajo scorso ha Sovranamente dichiarato, che ne' giudizii de' reati di bestemmie non siavi luogo ad elevar quistione intenzionale, e che l' ebbrezza ne' reati stessi non sia cagione legale di scusa.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie Loro per l' uso conveniente. — Napoli 7 febbrajo 1835. — Niccola Parisio ».

N.° 18.

In continuazione degli articoli 123, 129, 140 e 142.

Real decreto de' 6 agosto 1837, con cui vien prescritto essere reati di competenza delle Commessioni militari lo spargimento di sostanze velenose, ovvero le vociferazioni che si sparga veleno, tendenti a turbare la pubblica tranquillità.

Questo decreto è così concepito:

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Lo spargimento di sostanze velenose, ovvero le vociferazioni che si sparga veleno, diretto l' uno e l' altro da disegno di turbare l' interna sicurezza dello Stato, saranno reati di competenza delle Commessioni militari. Le Commessioni militari saranno convocate e procederanno a' termini del decreto de' 6 marzo 1834 (1).

---

(1) Il decreto de' 6 marzo 1834 trovasi riportato nella pag. 29 del tomo IV. Con Real rescritto de' 17 settembre 1837 è stato

» 2. I reati preveduti nell'articolo precedente saranno puniti colle regole espresse negli articoli 123, 129, 140 e 142 delle leggi penali ».

N.° 19.

In continuazione degli articoli 147, 154 e 159.

Nelle pagine 162 e seguenti del tomo I.°, 30 e seguenti del tomo IV.° si è ampiamente trattato delle disposizioni penali risguardanti le comitive, non che la violenza pubblica.

Il Real decreto de' 19 dicembre 1838 prescrisse di elevarsi i Consigli di guerra di guarnigione in Commissioni militari per lo giudizio de' misfatti di scorreria in comitiva armata per la campagna nelle provincie di Palermo, Girgenti e Trapani; ed eccone il tenore:

» Veduto il rapporto del nostro Ministro della polizia generale, col quale ci ha dato ragguaglio dello stato in cui, mercè gli efficaci ed energici provvedimenti adoperati nel tempo della nostra dimora in Sicilia, trovansi in essa ristabilite la sicurezza e la tranquillità pubblica, meno che nel circondario di Favara, provincia di Girgenti, ed in quelli di Alcamo e Partinico, provincie di Trapani e di Palermo.

» Volendo prima di allontanarci da questi Reali dominii provvedere o spegnere il residuo de' malviventi, e raffermare la tranquillità pubblica, primo

---

dichiarato, che ne' casi preveduti dal Real decreto de' 6 agosto 1837 le Commissioni militari sono autorizzate a procedere per la flagranza, e non flagranza.

de' beni sociali, col rendere stabilmente sicure le persone e le proprietà, e guarentire il commercio interno ed ogni traffico;

» Veduto il decreto de' 24 di maggio 1826 circa la competenza ed il procedimento pe' misfatti contro la pubblica sicurezza;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, e della polizia generale;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I Consigli di guerra di guarnigione delle provincie di Palermo, Girgenti e Trapani sono elevati in Commissioni militari, conforme agli articoli 5 e 6 del decreto de' 24 di maggio 1826 (1) pel giudizio de' misfatti di scorreria in comitiva armata per la campagna, di ricettazione, di ajuto, di favore, e di corrispondenza co' suoi componenti; pe' quali misfatti, giusta l' articolo primo dell' altro decreto della detta data, è applicata la pena di morte (2).

» 2. Ove il bisogno della prontezza e dello esempio il richiegga, la Commessione militare si recherà sopra luogo pel giudizio e per la esecuzione della condanna.

» 3. Pel procedimento contro i misfatti additati nel primo articolo, saranno osservate le norme stabilite coll' articolo 2 del citato decreto de' 24 di maggio 1826 (3).

---

(1) Il Real decreto de' 24 maggio 1826 è trascritto nelle pag. 134 e 135 del tomo I.°

(2) L' altro decreto della stessa data è riportato nella pag. 193 del tomo I.°

(3) L' articolo 2 dell' altro decreto della stessa data trovasi riportato nella pag. 194 del tomo I.°

» 4. Rimanendo fermi i premii di ducati duecento, cento, e cinquanta già fissati coll' articolo 9 del decreto de' 30 di agosto 1821 (1) per lo arresto ed esterminio de' fuorbanditi, saranno pagati immediatamente ducati quaranta a chiunque eseguirà, o con la sua opera farà eseguire lo arresto di uno de' malfattori additati nell' articolo primo; e ducati sessanta quando l'arrestato sia capo della comitiva o combriccola. Il quale pagamento sarà fatto eseguire per cura degl' Intendenti appena certificata l'esecuzione dello arresto, e verrà rimborsato su' fondi delle spese di giustizia alla richiesta che essi ne faranno con rapporto al nostro Luogotenente generale in Sicilia.

» 5. A conseguir pienamente lo scopo propostoci, oltre alle ordinarie autorità civili e militari incaricate della prevenzione de' reati, delle quali autorità eccitiamo in questo rincontro lo zèlo, di che sarà tenuto conto, affidiamo specialmente all' uopo per le dette provincie al Comandante generale delle armi in Sicilia tutti i poteri di polizia, compreso quello di rimettere alle Commissioni militari i giudicabili; destinando alla sua dipendenza, per ispedirlo alla opportunità qual sua voce, il maggiore *Ducarne* comandante la gendarmeria reale in Sicilia.

» 6. Il presente decreto avrà vigore per lo spazio di sei mesi a contar dal primo di gennajo 1839 (2).

---

(1) Parimenti l'articolo 9 del decreto de' 30 agosto 1821 leggesi nella pag. 179 del tomo I.°

(2) Questo decreto de' 19 dicembre 1838 fu seguìto dall'altro de' 15 maggio 1839, che estese la competenza de' Consigli di guerra di guarnigione elevati in Commissioni militari in Sicilia per lo giudizio e per la punizione di altri designati misfatti. Le sue disposizioni sono le seguenti :

» Veduto il decreto de' 19 di dicembre 1838, che attribui-

N.° 20.

In continuazione degli articoli 150, e 151.

§ I. *Reali rescritti con cui sono prorogate a tutto l'anno 1840 le disposizioni contenute nel Real decreto de' 4 febbrajo 1828 contro gli asportatori e detentori di armi vietate.*

---

sce a'Consigli di guerra di guarnigione delle provincie di Palermo, Girgenti e Trapani, elevati in Commissioni militari, conforme agli articoli 5 e 6 del decreto de' 24 di maggio 1826 il giudizio de' misfatti di scorreria in comitiva armata per la campagna, di ricettazione, di ajuto, di favore, e di corrispondenza co'suoi componenti, pe'quali misfatti è applicabile la pena di morte;

» A rendere più energiche la persecuzione e la punizione de' colpevoli;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo primo. I Consigli di guerra di guarnigione elevati in Commissioni militari per le provincie di Palermo, Girgenti e Trapani, oltre al giudizio sopra i misfatti indicati nel decreto de' 19 di dicembre 1838, procederanno:

» 1.° Ne' furti avvenuti sulle pubbliche strade, in qualsivoglia modo commessi;

» 2.° Nelle aggressioni a mano armata delle case abitate sì in campagna, che dentro i comuni, per oggetto di commettervi furti o altri misfatti;

» 3.° Nella evasione tanto da' luoghi di custodia, quanto da' luoghi di pena, a carico così degli evasori, come de' custodi conniventi o negligenti, e de' complici e fautori.

» Articolo 2. Pe' reati preveduti ne' numeri 1.° e 2.° del precedente articolo saranno profferite nel *massimo* del grado le pene che pe' medesimi trovansi stabilite dalle *leggi penali;*

§ II. *Determinazioni emergenti da' Reali decreti de' 13 maggio 1836, e 29 luglio 1838 sulle armi assegnate alle guardie di polizia.*

§ III. *Disposizioni contenute nel Real decreto de' 4 novembre 1838 sulla guardia urbana stabilita in Sicilia.*

§ IV. *Real decreto de' 15 maggio 1839 relativo alla punizione degli asportatori di armi vietate in Sicilia.*

§ I.

Nelle pagine 212 e 213 del tomo I.° vedesi enunciato il Real decreto de' 4 febbrajo 1828. Le sue di-

---

salva la sanzione del decreto de' 19 di dicembre 1838, ove i misfatti prendessero il carattere di quelli nello stesso preveduti.

» Articolo 3.° Per la fuga semplice de' condannati si applicherà sempre il quarto della pena che rimane ad espiarsi, tolte le limitazioni dell' articolo 253 delle leggi penali.

» Per la fuga da' luoghi di custodia e di pena, eseguita con violenza, o con frattura violenta, saranno applicate le pene stabilite dalle *leggi penali*, accresciute di un grado.

» I custodi, i complici, i fautori, i conniventi alla fuga de' detenuti o de' condannati saranno soggetti alle pene indicate negli articoli 254 e seguenti delle *leggi penali*, accresciute del pari di un grado.

» Pe' casi di violenze e vie di fatto contro i militari in sentinella rimangono salve le disposizioni della legge de' 12 di ottobre 1827 (pag. 228 e seg. del tomo I.°)

» Articolo 4.° Le disposizioni del presente decreto, e dell'altro de' 19 di dicembre 1838 avranno vigore sino al termine del corrente anno. »

Quindi con altro decreto della stessa data de' 15 maggio 1839 venne ordinato, che le disposizioni degli enunciati decreti de' 19 di dicembre 1838, e di quel medesimo giorno fossero eseguite anche nella provincia di Caltanissetta; e con posteriore decreto de' 26 dicembre 1839 fu stabilito che avessero vigore a tutto il dì 30 di giugno dell' anno 1840.

sposizioni sono state prorogate a tutto l'anno 1840, come risulta da' seguenti Reali rescritti.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Real rescritto de' 7 dicembre 1836.

Ai Procuratori generali criminali.

» Con sovrana risoluzione del dì 8 dicembre 1834 (pag. 47 del tom. IV.) fu prorogata per tutto il corrente anno 1836 la disposizione del decreto de' 4 febbrajo 1828 intorno ai giudizj per gli asportatori e detentori di armi vietate senza permesso in iscritto della polizia.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante ha ordinato, che sia prorogata per sei altri mesi la giurisdizione delle gran Corti criminali pe' giudizj di asportazione e detenzione di armi vietate, conformemente al decreto de' 4 febbrajo 1828 e secondo le norme ivi prescritte.

» Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l'adempimento — Napoli 7 dicembre 1836 — Niccola Parisio (1) ».

---

(1) Sotto la data de' 17 dicembre 1836 fu diretta la seguente circolare:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» L' asportazione di armi vietate, divenuta frequente ed incentivo di reati, richiamò del rigore nella persecuzione e

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Real rescritto de' 5 luglio 1837.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il giudizio de' reati di detenzione e di asportazione di armi vietate trovasi temporaneamente attribuito alle gran Corti criminali.

---

punizione de' colpevoli. Oltre la sanzione dell' articolo 151 delle leggi penali, che si estende fino al terzo grado di prigionia, non è dato agli arrestati per asportazione d' armi il beneficio dell' abilitazione fuori carcere, conceduta dall' articolo 132 delle leggi di procedura penale agl' imputati di altra specie di delitti. Finalmente il giudizio de' portatori d' armi, proprio della giurisdizione correzionale, è confidato con temporanea Sovrana determinazione alle gran Corti criminali.

» Intanto le infrazioni del divieto di armi son tuttavia frequenti; e le nozioni raccolte menano ad attribuirne la frequenza non già ad inefficacia delle misure destinate a prevenirle, e reprimerle; ma ad una certa debolezza nel loro esercizio. Delle contravvenzioni al divieto delle armi portate a giudizio da gennajo 1835 a tutto giugno ultimo, un terzo in circa son rimaste nell' impunità per decisioni di libertà provvisoria; e per le altre vi è stata condanna, che in alcune provincie si è limitata quasi sempre al minimo della pena sanzionata, come se in tanti casi diversi si fosse rinvenuta invariata l' imputabilità de' colpevoli. E pure ne' delitti di asportazioni di armi la imputabilità per combinazione di circostanze può aversi tanto variata, e tanta la distanza che ne divida il minimo e massimo estremo, che la legge non ha trovato in un grado solo di prigionia quantità di rigore che bastino per dare nei casi tutti una punizione proporzionata alla gravità de' delitti di cui è proposito.

» Volendo S. M. prolungare la loro giurisdizione per tali reati, ha nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 del corrente mese ordinato, che sieno pro-

---

» L'esame de' loro giudizii fa desiderare maggiore attenzione nella raccolta delle pruove. Inoltre è mestieri, che i giudici in generale usino dell' impassibile loro accorgimento nell' avvalersi della latitudine ad essi affidata. L' articolo 151 delle leggi penali, ed altri simili che mettono più pene alla scelta del giudice, esigono certamente che non si abbandoni questa scelta alla irriflessione, e molto meno all' arbitrio non regolato dal più severo criterio; nè si lasci l' indicazione della pena che si pronunzia senza l' esposizione de' motivi che faccian risolvere pel più o meno del tempo e del grado che si pensa di far subire.

» Faran Elleno note queste osservazioni alla gran Corte, senza mancare intanto di zelo nella parte che risguarda le SS. LL., affinchè sieno ben secondati i voti della legge nella persecuzione de' portatori di armi vietate. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

Una delle gran Corti criminali del Regno credè di non trovare imputabilità a carico d' individuo che aveva innoltrato domanda per licenza da caccia, e che venne sorpreso con lo schioppo senza tubetto con materia fulminante, e senza munizione. Ciò diè luogo ad una ministeriale della data de' 31 dicembre 1833 del tenor seguente:

« Il divieto d'armi comprende quelle da fuoco, tra le quali è indubitatamente lo schioppo.

» Nell' arma, con cui .. ... venne sorpreso, la perizia eseguita vi ammette le parti costitutive dello schioppo, e l' attitudine di offendere, che sono le qualità per l' applicazione della determinazione contenente il divieto.

» La circostanza di non essersi rinvenuto collo schioppo un tubetto con materia fulminante, e la munizione, non cangia la qualità dell'arma sorpresa; nè fa tacere il divieto per la sua asportazione senza licenza della polizia. Il contrario avviso in ultima analisi escluderebbe dal divieto il deposito di armi da fuoco, che fosse in potere anche di gente facinorosa, non

rogati i decreti vigenti sull'asportazione e detenzione di armi a tutto dicembre di questo anno.

» Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per lo adempimento. = Napoli 5 luglio 1837. = Niccola Parisio ».

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Real rescritto de' 20 gennajo 1838.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il giudizio de' reati di detenzione e di asportazione di armi vietate trovasi temporaneamente attribuito alle gran Corti criminali

» Volendo S. M. prolungare la loro giurisdizione per tali reati, nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 andante ha determinato che sieno prorogati i decreti vigenti sull'asportazione e detenzione di armi vietate a tutto dicembre del corrente anno 1838.

» Nel Real Nome lo partecipo alle SS. LL. per l'adempimento. — Napoli 20 gennajo 1838. = Niccola Parisio ».

---

che l'asportazione delle medesime, quantunque non disagevole a porle in azione per compiere progetti criminosi.

» Inoltre la domanda fatta per la licenza di caccia, non equivale alla licenza effettiva della polizia di asportar armi; nè la semplice iscrizione dell'imputato nel ruolo della guardia urbana non approvato, è valevole per ammetterlo rivestito della facoltà data a' suoi agenti. »

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Real rescritto de' 15 gennajo 1839.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il decreto de' 21 settembre 1827 (pag. 212 del tomo I.°) attribuì alle gran Corti criminali per tutto l' anno 1828 la competenza pe' reati di asportazione d' armi vietate, coll'ordine di applicar le pene per essi sanzionate nelle leggi penali. Tal competenza prolungata da tempo in tempo con determinazioni Sovrane, venne estesa sino a tutto dicembre dello scorso anno 1838.

» Nel Consiglio ordinario di Stato dei 31 dell' anzidetto mese S. M. ha ordinato, che le disposizioni dell'enunciato decreto dei 21 settembre 1827 sieno osservate sino a tutto dicembre del corrente anno 1839.

» Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l'adempimento. — Napoli 15 gennajo 1839. — Niccola Parisio ».

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Real rescritto de' 20 febbrajo 1839.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il decreto de' 4 febbrajo 1828 sanziona contro i detentori di armi vietate il primo al secondo grado di prigionia, e la confisca delle armi.

» Dispone inoltre che l'individuo arrestato per detenzione di armi vietate, venga escluso dal beneficio di ottenere nel corso del giudizio la libertà provvisoria.

» L' enunciate determinazioni prorogate fino a tutto l'anno 1838 sono state da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 andante prolungate per tutto l' anno 1839. — Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l'adempimento. — Napoli 20 febbrajo 1839. — Niccola Parisio ».

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Real rescritto de' 4 gennajo 1840.

Ai Procuratori generali criminali.

» I Sovrani rescritti de' 15 gennajo e 20 febbrajo 1839 prolungarono a tutto l'enunciato anno le disposizioni del decreto de' 4 febbrajo 1828 pei detentori d'armi proibite; e quelle del decreto de' 21 settembre 1827 per gli asportatori delle armi medesime.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 26 del caduto mese di dicembre ha prescritto, che le disposizioni degli enunciati decreti abbiano vigore a tutto l'anno 1840.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie Loro per l'adempimento. — Napoli 4 gennajo 1840. — Niccola Parisio ».

§ II.

Il Real decreto organico delle guardie di polizia del dì 13 maggio 1836 stabilisce nell' articolo 3 quanto segue:

» L' armamento delle guardie suddette (1) sarà una carabina per le pattuglie e servizj riteniuti, ed un *couteau de chasse*, o cangiarro, per giornaliero uso. Negli arresti ed altre esecuzioni, qualora si trovassero (perchè richiesto da adempimento di servizio) abbigliate da pagani, dovranno esse presentare, come è in uso nella gendarmeria, la *placca* su cui sarà scritto, come dal figurino, *polizia* attorno ad un giglio. Le medesime nelle pattuglie notturne seguiranno i gendarmi destinati ad accompagnare il funzionario di servizio ».

Parimenti il Real decreto de' 29 luglio 1838 portò l' organizzazione della polizia de' Reali dominii oltre il Faro; e sono rimarchevoli i seguenti due articoli:

» Art. 12. I così detti *condottieri*, *capi ronda*, *ed uomini di fiducia* addetti al servizio di polizia, prenderanno da oggi innanzi il nome di guardie di polizia, come si trova pe' Reali dominii continentali istituito.

» 14. L' armamento delle guardie suddette da servirsene per le pattuglie e servizii riuniti, sarà una

---

(1) In quanto alle armi, anche il Real decreto de' 30 maggio 1833, risguardante la formazione degli squadroni provinciali di guardie di onore, dispose nell' articolo 15. » L' armamento delle guardie di onore sarà somministrato dalla nostra Real sala d' armi. »

★

carabina ed un *couteau de chasse*, o cangiarro. Per l'uso giornaliero, il solo cangiarro ed un bastone. Negli arresti, ed altre esecuzioni, qualora si trovassero (perchè richiesto da adempimento di servizio) in abito pagano, dovranno presentare, secondo si pratica dalle guardie di polizia di Napoli, e com'è in uso nella gendarmeria, la placca su cui sarà scritto *polizia* attorno ad un giglio.

§ III.

Nelle pagine 214 e seg. del tomo I.°, 38 e seg. del tomo IV si è parlato dell'asportazione e detenzione d'armi, che competono alle guardie urbane in questa parte de'Reali dominii (1).

Col Real decreto de' 4 novembre 1838 fu abolita la forza de'sorvegliatori ne' Reali dominii oltre il Faro, e vi fu sostituita quella della guardia urbana. Le sue sanzioni, quanto al servizio ed alle armi, sono le seguenti:

» Veduto il nostro Real decreto de' 2 di giugno 1833, col quale fu istituita una forza pagana ne' nostri Reali dominii al di qua del Faro sotto la denominazione di *sorvegliatori*, coll'incarico della notturna perlustrazione nel recinto de'comuni;

---

(1) Con foglio del dì 20 luglio 1839 fu comunicato da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni il Real rescritto sull'approvazione impartita al regolamento concernente l'organizzazione, ammissione, obblighi e servizio de' filiati de' Reali stabilimenti di Mongiana, Ferdinandea, e loro dipendenze, e circa le armi l'articolo 22 di tal regolamento è così espresso:

« Pe' capi, sotto-capi di ogni classe, e per qualunque numero di artefici, e trasportatori che il direttore stimerà dover

» Veduta la necessità di sostituire alla succennata forza, altra che meglio organizzata, sia adatta a vegliare non solo la notte, ma di continuo e per ogni dove, in modo speciale al mantenimento della pubblica tranquillità;

» Considerando che le guardie urbane ne' nostri dominii continentali, istituite col decreto de' 24 di novembre 1827, han prestato e prestano tuttavia utili servizii, sia col coadiuvare le operazioni della gendarmeria reale, sia operando isolatamente a tutela dell' ordine e della sicurezza pubblica;

» Volendo che unica in tutto il regno sia la forza comunale, cui vengano affidati tali importanti incarichi, e nello stesso piede organizzata;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La forza de' sorvegliatori, istituita nei nostri Reali dominii al di qua del Faro col Real decreto de' 2 di giugno 1833, è abolita.

» 2. In rimpiazzo di tal forza sarà organizzata una *guardia urbana* in ogni comune separatamente, esclusi i capoluoghi di provincie, dove in generale non occorre, perchè o evvi la presenza di forza del Real esercito, o la gendarmeria vi è più numerosa e fissa, in modo da non esservene d'uopo; ben inteso che il nostro Ministro della poli-

---

essere durante l'anno adibiti ai diversi lavori degli stabilimenti, verrà dallo stesso richiesto il permesso d'armi, il quale sarà rilasciato *gratis* in seguito di regolare scrutinio fatto dalle autorità competenti. »

zia generale ne' casi di eccezione, e là dove ne fosse il bisogno, è facoltato a permetterne l'organizzazione.

» 7. Formeranno oggetto di servizio delle guardie urbane i seguenti disimpegni: 1.° Assisteranno giornalmente i giudici regii ne' capoluoghi di circondario, ed i sindaci o chi li rimpiazza negli altri comuni. 2.° Eseguiranno gli ordini di arresto rilasciabili in iscritto dalle additate autorità, ed ajuteranno la gendarmeria all'adempimento de' mandati di arresto, o gli adempiranno esse medesime ne' casi di assenza della prima, o che ne riceveranno la richiesta dalle autorità, eseguibili sempre nel tenimento di ciascun comune. 3.° Adempiranno ne' casi di bisogno alle disposizioni che le autorità stesse potranno loro ingiungere. 4.° Arresteranno e tradurranno subito all'autorità locale coloro che si trovassero nella flagranza di reati. 5.° Custodiranno i detenuti. 6.° Coadiuveranno le operazioni della gendarmeria Reale, laddove questa per disimpegni ne avesse d' uopo, sempre però nel territorio de' rispettivi comuni.

» 9. Le guardie urbane in servizio porteranno il fucile con la bajonetta corrispondente, ed il distintivo della coccarda rossa al cappello.

» Rimarrà in di loro arbitrio di vestire giacca bleu con collaretto rosso, e di cingere il cangiarro; come altresì sarà in arbitrio de' capi e sotto-capi di vestire abito bleu con collaretto rosso, nel quale vi sarà il distintivo di due gigli ricamati in oro pe' capi, e di uno pe' sotto-capi, e di far uso del cappello a tre punte con coccarda rossa.

» 10. È accordato alle guardie urbane il permesso di detenere un fucile, ed asportarlo anche fuori servizio, meno ne' casi seguenti:

1.° (1) dalle ore 24 fino allo spuntar del sole:
2.° nelle fiere;
3.° ne' luoghi di pubblici spettacoli:
4.° negli uditorii di giustizia:
5.° ne' luoghi di feste civili, nelle bettole, nelle cantine, ed in qualsivoglia altro luogo di pubblica unione.

» L'asportazione della bajonetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo e luogo.

» 15. I capi ed i sotto-capi urbani sono principalmente incaricati della conservazione della tranquillità pubblica ne' comuni e ne' rispettivi territorii. Veglieranno con particolarità alla sicurezza delle strade, onde impedire che sieno infestate da ladri, facinorosi, crassatori. E siccome ne' casi che presteranno utili servizii avranno essi dritto a domande di rimunerazioni, d'impieghi, e di decorazioni; così sono fatti essi capi e sotto-capi responsabili con la loro nomina di ogni alterazione all'ordine ed alla tranquillità de' proprii comuni e tenimento, dell'apparizione di ladri e facinorosi, e di ogni misfatto che commetter vi si possa, laddove i rei non venissero scoverti ed assicurati alla giustizia; e quindi saranno puniti con misure amministrative al caso adattate, poichè si tratta di pubblica utilità ».

§ IV.

Il Real decreto de' 15 maggio 1839 è così espresso
» Veduta la nostra Sovrana determinazione del 29 luglio 1837, con cui venne richiamato in vigore

(1) Su ciò giova tener presente l'articolo 57 delle istruzioni per la gendarmeria Reale, pag. 216 del tomo I.° alla nota.

oltre il Faro il decreto del dì 11 di settembre 1821, che sanzionò la pena di morte contro gli asportatori di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia, e ne attribuì il giudizio alle gran Corti speciali;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. L'asportazione di armi vietate nelle provincie oltre il Faro senza licenza per iscritto della polizia sarà punita con dodici anni di ferri.

» 2. Nelle provincie di Palermo, Trapani, Girgenti, e Caltanissetta procederanno contro gl'imputati di asportazione d'armi vietate i Consigli di guerra di guarnigione elevati a Commissioni militari.

» Nelle altre provincie saranno competenti le gran Corti speciali ».

N.° 21.

In continuazione dell'articolo 178.

Nelle pagine 225 e seguenti del tomo I.°, 50 e seguenti del tomo IV si è trattato di tutte le disposizioni relative a' reati contro gli agenti della forza pubblica. Nella terza parte di questo volume sarà enunciata la legge de' 3 ottobre 1836 sulle Reali riserve; ma non è in questo luogo da omettersi l'articolo 18 di tal legge, così espresso:

» Per resistenza, vie di fatto, attacco contro i
» guardaboschi Reali, le guardie delle Reali riserve,

» avvenuti in atto che agiscano per oggetti del ser-
» vizio cui sono addetti, i colpevoli verranno sotto-
» posti alle determinazioni della legge de' 9 di di-
» cembre 1825 (pagina 226 del tomo I.°) relative
» agli attentati contro gli agenti della forza pub-
» blica ».

N.° 22.

In continuazione degli articoli 196 e seguenti.

§ I. *Determinazioni contenute nel Real decreto de' 9 maggio 1838 sul divieto di esigersi alcuna somma nella bollazione delle manifatture che s' immettono dall' estero.*

§ II. *Real decreto de' 17 dicembre 1838 portante una riduzione al dazio sul macino in Sicilia, per la parte che risguarda la punizione del collettore qual concussionario in designati casi.*

§ III. *Divieto di esazione di alcun dritto, sotto pena di concussione, stabilito nelle istruzioni approvate con Real decreto de' 17 dicembre 1838 relativo alla rettifica del catasto fondiario della Sicilia.*

§ IV. *Elenco di disposizioni relative all' esazione de' dritti dovuti a taluni funzionarj.*

§ I.

In forza de' Reali decreti de' 27 febbrajo 1834, e 13 aprile 1835 sono assoggettate al bollo doganale designate manifatture, che s' immettono dall' estero, le quali n' erano esentate dalla legge doganale de' 19 giugno 1826. L' articolo 3 del cennato decreto de' 27 febbrajo è così espresso:

» Il dritto per l'apposizione del menzionato bollo sarà di sole grana due ».

Parimenti l'articolo 1 del citato decreto de' 13 aprile prescrive, che giusta il disposto del trascritto articolo, dev'essere riscosso il dritto di sole grana due pel bollo cui son soggette le fettucce di seta, ed altri generi ivi enunciati, che s'immettono dall'estero nel regno:

Con Real decreto poi de' 9 maggio 1838 fu esteso a' Reali domini oltre il Faro il sistema per la bollazione ordinata cogli anzidetti decreti di febbrajo 1834, ed aprile 1835; e per la parte penale sono marcabili i seguenti articoli:

» 12. La suindicata bollazione generale sarà eseguita senza che i proprietarj o possessori delle manifatture siano soggetti ad alcun pagamento, come si è detto nel menzionato articolo quarto del presente decreto.

» In conseguenza gli agenti de' dazii indiretti incaricati di siffatta bollazione generale, i quali esigessero alcuna somma sia per loro diete, sia per qualunque altra causa, saranno tradotti alla Corte criminale, o al giudizio correzionale per essere giudicati secondo la natura del reato.

» 13. La direzione generale de' dazj indiretti ne' dominii oltre il Faro destinerà gl'impiegati che dovranno eseguire la menzionata bollazione generale ».

§ II.

L'articolo 5 del Real decreto de' 17 dicembre 1838 è così concepito:

» È abolita altresì la *bolletta di transito*. Allorchè le farine, il pane, o le paste lavorate dovranno

passare pel tenimento di un comune, diverso da quello nel quale hanno già pagato il dazio, basterà a liberare da ogni molestia coloro che ne faranno il trasporto, il *visto* apposto alla *bolletta*, o *polizza* di *sgabello*, dal collettore del luogo pel quale sono obbligati a transitare. Il collettore sarà tenuto a prestarsi senza il menomo indugio all' apposizione di tal visto, sempre chè ne sarà richiesto: non dovrà esigere per tale oggetto, qualunque benchè menoma retribuzione; e sarà punito quale concussionario in ogni caso di trasgressione, a norma dell'articolo 196 delle leggi penali ».

§ III.

Nell'articolo 30 delle istruzioni annesse al Real decreto de' 17 dicembre 1838 trovasi scritto :

» Ogni dichiarante avrà il dritto di ritirare *gratis* dal cancelliere comunale per sua cautela l'estratto della partita che lo riguarda.

» È proibito sotto pena di concussione, di esigersi alcun dritto sia per le dichiarazioni, sia per gli estratti da rilasciarsene ».

§ IV.

Nelle pagine 238 e seguenti del tomo I.°, 60 e seguenti del tomo IV. trovansi enunciati i dritti dovuti a designati funzionarj. Qui aggiungeremo le disposizioni successivamente emanate sull' oggetto.

Con Real decreto del dì 16 marzo 1835, portante la trascrizione ipotecaria de' titoli costitutivi delle servitù prediali, fu stabilito nell'articolo 3.° « Per la

trascrizione di ciascuno de' titoli anzidetti sarà pagato il dritto fisso di un ducato ».

S. E. il Ministro Segretario di Stato delle finanze con circolare de' 15 aprile 1835 partecipò il seguente Real rescritto:

» I cancellieri comunali incaricati della bollazione delle manifatture indigene han domandato un compenso a titolo d'indennità per rinfrancarsi delle spese, e dell'incomodo. Avendo rassegnato al Re la domanda de' detti cancellieri, la M. S. nell'ordinario Consiglio di Stato del sette andante ha risoluto:

» 1.° Che cessando qualunque esazione autorizzata o non autorizzata, rimanga stabilito per punto generale, che sopra di ogni bollo si debba riscuotere un grano e tre calli, di cui un grano sarà incassato per conto del Governo, come ora si pratica in compenso del prezzo materiale del bollo, e tre calli a beneficio dei cancellieri.

» 2.° Che ad una tale indennità abbiano dritto i soli cancellieri comunali, e non già gl' impiegati de' dazj indiretti.

» Nel Real Nome le comunico (Signor Intendente) questa Sovrana risoluzione per l' uso conveniente. Napoli 15 aprile 1835. — Marchese d'Andrea ».

L'articolo 3 del Real decreto de' 2 ottobre 1837 risguardante la bollazione delle manifatture indigene confondibili colle straniere, da eseguirsi a richiesta volontaria delle parti, è così espresso:

» A cura e spese dell'amministrazione generale de' dazii indiretti saranno costruite le macchine a pressione, le quali verranno stabilite in quelle officine che si stimerà opportuno per la bollazione delle manifatture indigene di cui si tratta: e per ogni bollo che verrà apposto, sarà da' possessori de'

generi pagato un grano a favore dell'amministrazione pel prezzo materiale del medesimo (1). »

Nel Real decreto de' 13 novembre 1837 si fa menzione delle indennità dovute a' supplenti comunali e loro cancellieri, per l'apposizione e rimozione de' suggelli.

Questo decreto è del tenor seguente:

» Veduto il decreto del dì 9 di aprile di questo anno, col quale ne' comuni non capo-luoghi di circondario in questi Reali dominj trovasi delegato a' supplenti comunali di procedere all'apposizione ed alla rimozione de' suggelli, ne' casi e nel modo prescritto dalle leggi in vigore (2).

---

(1) Le disposizioni del citato Real decreto furono estese nei Reali dominii al di là del Faro con Real decreto de' 16 settembre 1838.

(2) Il Real decreto de' 9 aprile 1837 è come segue :

» Veduto l'articolo 28 della legge de' 29 di maggio 1817 sull' ordinamento giudiziario in questi Reali dominii , così concepito:

» Apparterrà a' giudici di circondario di apporre , di rico-
» noscere , e di levare i suggelli ne' casi determinati dalla leg-
» ge. Ma la cognizione delle vertenze che potranno insorgere
» o dopo l' apposizione, o nell' atto della ricognizione de' sug-
» gelli , sarà esclusivamente del Tribunale civile della pro-
» vincia. »

» Veduti gli articoli 984 e seguenti delle leggi di procedura civile sul correlativo procedimento de' giudici di circondario;

» Veduti i decreti de' 16 di novembre 1819 e de' 17 di ottobre e de' 13 di novembre 1821 sullo stabilimento e sulle attribuzioni de' supplenti a' giudici di circondario ne' comuni non capo-luoghi ;

» Veduti i decreti de' 4 di aprile 1831, e 30 di marzo 1833 per l'apposizione e per la rimozione de' suggelli sulle schede notariali ne' comuni non capo-luoghi da' supplenti giudiziarj quivi residenti ;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I supplenti comunali ne' casi di assenza, mancanza, o altro legale impedimento, saranno rimpiazzati nel disimpegno delle funzioni loro accordate per l'apposizione e rimozione de' suggelli da quelle autorità comunali che, secondo i regolamenti in vigore, trovansi destinate a fare le veci

---

» Considerando che secondo i chiarimenti raccolti, utile sia riuscita l'opera di cotesti supplenti, nella esecuzione de' decreti anzidetti de' 4 di aprile 1831, e de' 30 di marzo 1833; (pag. 60 e 61 del tomo IV.°)

» Considerando che i giudici di circondario a ragione delle loro diverse attribuzioni non possono sempre prestare con facilità il loro ministero fuori il comune capo-luogo;

» Considerando che l' apposizione e la rimozione de' suggelli, la prima di queste operazioni soprattutto, rientrando essenzialmente per la loro destinazione nella categoria di provvedimenti urgenti, è d' uopo che sieno adempiute colla maggiore sollecitudine;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo 1.° I giudici di circondario attenderanno ne' comuni capo-luoghi all'apposizione ed alla rimozione de' suggelli ne' casi e nel modo prescritto dalle leggi in vigore, direttamente, o per mezzo dei loro supplenti residenti ne' comuni anzidetti. Per gli altri comuni del circondario, l' apposizione e la rimozione di che trattasi, è affidata a' rispettivi supplenti comunali. »

de' medesimi supplenti nelle incumbenze della istruzione pe' giudizj penali (1).

» Art. 2. I supplenti comunali ed i loro cancellieri per gli atti a' quali dovranno procedere di apposizione o rimozione di suggelli, esigeranno la metà delle competenze attribuite dalla tariffa in vigore a' giudici di circondario ed a' loro cancellieri per gli atti stessi.

Col Real decreto de' 14 luglio 1838, relativo al rimborso delle spese e degli onorarii dovuti a' notai, fu disposto:

» Art. 1. Il notajo dovrà aggiugnere alla specifica di spese ed onorarii prescritta coll'art. 140 della legge de' 23 novembre 1819 (pag. 253 del tomo I.°) la quietanza delle somme che per le une o per gli altri avrà riscosso dalle parti.

» 2. L'azione del notajo contro la parte per lo

---

(1) Sotto la data de' 29 novembre 1837 fu comunicato il seguente Real rescritto.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori del Re presso le gran Corti criminali ed i Tribunali civili.

» In conseguenza del decreto segnato nel 9 aprile del cadente anno per facoltà ai supplenti comunali in fatto di apposizione e rimozione di suggelli, giusta le leggi in vigore, S. M. ha risoluto che i Procuratori del Re presso i Tribunali civili debbano partecipare alla proposizione per la scelta di cotesti supplenti.

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie Loro questa Sovrana determinazione per lo dovuto adempimento. — Napoli 29 novembre 1837. — Niccola Parisio. »

rimborso delle spese e degli onorarii sarà soggetta alla prescrizione di un biennio dalla data della iscrizione dell'atto originale o della copia nel repertorio del notajo. Sono applicabili a' notai gli articoli 2180 e 2181 delle leggi civili. »

N.° 23.

Sugli articoli 213 e seg., ossia sulla malversazione de' funzionarj pubblici.

Con Real decreto de' 30 giugno 1838 fu approvato un regolamento per la fondazione ed amministrazione de' Monti de' pegni nel secondo Abruzzo ulteriore. Quindi si previde il caso di malversazione del cassiere; e nel cennato regolamento leggesi al proposito quanto segue:

» Art. 45. Coerentemente all'articolo 132 delle istruzioni de' 20 di maggio 1820, il direttore in ogni due mesi dee verificar la cassa del Monte; il che potrà esso ripetere in qualunque tempo, e sempre che lo giudichi conveniente. Nell'atto della verifica cifrerà i registri del cassiere: rinvenendovi vizj, si occuperà di correggerli, e ne farà subito rapporto al Consiglio degli ospizii.

» In caso di omissione, la risponsabilità del direttore si cumulerà con quella del cassiere, e contro ambedue potranno applicarsi le stesse misure di rigore.

» 46. Il decurionato locale ed il sottintendente del rispettivo distretto potranno anch'essi separatamente praticare straordinarie verificazioni della cassa de' Monti, quantevolte lo stimino necessario,

dando poi conoscenza della esecuzione e de' risultati al Consiglio degli ospizii per quelle disposizioni che possono convenire.

» 47. Nel caso che il cassiere si trovasse in *deficit* in qualunque delle menzionate verifiche, sarà tenuto di *malversazione*, e si procederà contro di lui ne' termini delle *leggi penali*; ed il sottintendente del distretto potrà immediatamente ordinarne l'arresto.

» 48. Negandosi il cassiere a qualunque adempimento di suo carico senza un giusto motivo, potrà esser coazionato coll'uso de' piantoni, come si pratica contro i debitori morosi de' luoghi di pubblica beneficenza. »

Parimenti nel Real decreto de' 17 dicembre 1838 relativo alla rettifica del catasto fondiario della Sicilia, leggesi:

» Art. 23. I sindaci ed i controlori resteranno responsabili delle *malversazioni* e degli abusi nelle spese. Gl'Intendenti, i direttori, e l'ispettor generale veglieranno con severità per la massima economia possibile. »

N.° 24.

In continuazione dell'articolo 237.

Nella pagina 259 del tomo I.° si trovano riferite le determinazioni contenute nella Reale ordinanza della gendarmeria su' casi ne' quali può essa usare la forza delle armi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Colla seguente circolare fu partecipato un Reale rescritto circa l'uso che possa farsi delle armi dalla forza doganale.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Circolare del dì 18 luglio 1838.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il Ministro Segretario di Stato delle finanze mi ha comunicato un Sovrano rescritto in data de' 9 di questo mese del tenor seguente:

» Frequenti aggressioni avvengono per parte dei
» controbandieri a mano armata contro la forza do-
» ganale, per aprirsi il varco al libero passaggio alle
» frodi. Queste violenze di fatti, che di giorno in
» giorno van divenendo sempre più audaci, non po-
» tendosi altrimenti respingere che coll' uso legale
» delle armi, S. M. mi ha ordinato dover rammen-
» tare, che la forza pubblica ne' casi di aggressione
» possa nei modi prescritti dalla legge far uso delle
» armi da fuoco e delle armi bianche, tra' limiti
» della imperiosa necessità e colle moderazioni ch' e-
» sige un' incolpata tutela.

» Partecipo alle Signorie Loro tali Reali ordini, perchè, nella parte che le riguarda, ne curino l'adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 25.

In continuazione degli articoli 244 e 245.

§ I. *Real decreto de' 26 novembre 1837 con cui fu stabilita una Commessione in ciascun comu-*

ne affin di provvedere alla omissione di moltissimi atti di morte ne' registri dello stato civile, avvenuta nelle vicende di salute pubblica.

§ II. *Real decreto del dì 11 marzo 1839 relativo a' vedovi ed alle vedove che contraggono matrimonio solo ecclesiasticamente.*

§ III. *Circolare ministeriale de' 18 maggio 1839 risguardante le determinazioni come supplirsi agli atti di nascita pe' requisiti al servizio militare, quando tali atti si trovino omessi ne' registri dello stato civile.*

§ IV. *Real decreto de' 17 novembre 1839 che risolve un dubbio circa la ripetizione dell' atto della solenne promessa di matrimonio.*

§ V. *Real rescritto comunicato con circolare de' 18 dicembre 1839 relativo al matrimonio tra un individuo svizzero ed una donna cattolica.*

§ I.

Nelle pagine 263 e seguenti del tomo I.° si fece menzione delle pene comminate contro gli ufiziali dello stato civile.

Essendovi stata omessione di atti di morte nelle vicende della salute pubblica, con Real decreto del dì 26 novembre 1837 fu stabilita una Commessione in ciascun comune affin di provvedere in questa interessante parte alla regolarità de' registri dello stato civile.

Tal decreto è del tenor seguente:

» Informati che ad occasione delle passate vicende di salute pubblica moltissimi atti di morte sieno stati omessi in parecchi comuni su' registri dello stato civile, e convenendo, per gl' importantissimi e con-

tinui effetti che risultano da questa specie di atti, per le successioni particolarmente, e pe' matrimonii, che sia a tale omissione provveduto colla maggiore sollecitudine;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, e degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo primo. In ciascun Comune, quando ne sia il caso, sarà stabilita una Commessione composta dal sindaco, dal giudice di circondario, o da un supplente, dal parroco, e da due tra' più anziani del comune, scelti da' tre primi. Questa Commessione sarà assistita dal cancelliere comunale.

» Art. 2. La Commessione formerà una lista indicativa delle morti avvenute nel periodo del cholera, e le quali non sieno registrate ne' libri dello stato civile. Per ciascuna di queste morti, oltre i nomi ed i cognomi degl' individui cui riguardano, saranno enunciate tutte le altre particolarità, a' termini e nel modo prescritto dall' articolo 84 delle *leggi civili*.

» Art. 3. La Commessione nel comporre le liste tirerà le notizie da' libri parrocchiali, dalle note dei direttori de' camposanti, da' registri e carte pubbliche, o di famiglia, da dichiarazioni de' parenti. Dalla combinazione di questi e di altri schiarimenti che la Commessione potrà raccogliere, essa dovrà acquistare quella certezza morale che è necessaria a garentire la esattezza delle liste.

» Art. 4. Le liste così formate rimarranno affisse, dopo l' emanazione de' bandi ne' luoghi consueti, per lo spazio di un mese tanto nella porta della casa comunale, quanto nella sala di udienza del tribunale

civile della provincia. Durante il tempo dell' affissione è permesso a chiunque di produrre opposizioni contro le liste. Le opposizioni dovranno essere presentate in iscritto innanzi alla Commessione, la quale, presi gli schiarimenti che giudicherà opportuni, dovrà discuterle e diffinirle anche in iscritto.

» Art. 5. Scorso il termine per le opposizioni, e queste discusse, qualora ne esistano, le liste verranno rimesse al Tribunale civile della provincia unitamente alle carte sulle opposizioni stesse. Il Tribunale, intesi il procuratore del Re e gli opponenti, se ne compariscano, pronunzierà diffinitivamente ed inappellabilmente sulle opposizioni prodotte, ed omologherà e dichiarerà esecutive le liste, le quali in seguito terranno luogo di registri suppletorii dello stato civile per gli atti di morte. Gli originali rimarranno depositati nell' archivio del Tribunale, e le copie autentiche colla firma del presidente, del procuratore del Re, e del cancelliere, munite del suggello del Tribunale, saranno depositate nello archivio comunale.

» Art. 6. Il Tribunale dovrà attendere alla spedizione di questi affari colla maggiore sollecitudine ».

§ II.

Nelle pagine 266 e seguenti del tomo I.° si veggono trascritte le determinazioni prese su' matrimonii clandestini e di coscienza. Come appendice alle medesime, evvi il Real decreto degli 11 marzo 1839, così espresso :

» Sorto il dubbio se un vedovo o una vedova contraendo matrimonio solo ecclesiasticamente possa conservare il godimento di que' dritti che per dispo-

sizione di legge, o per convenzioni, o per altro modo sono o possono essere conceduti allo stato vedovile;

» Veduti gli articoli 67, 150, 151, e 189 delle *leggi civili;*

» Veduta la Sovrana determinazione de' 30 di maggio 1823 relativamente a' matrimonii di coscienza che fossero celebrati sotto l'impero delle attuali *leggi civili;*

» Veduto il decreto de' 25 di settembre 1828;

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Considerando che i matrimonii celebrati in Regno senza l'adempimento degli atti dello stato civile, sotto qualsivoglia denominazione, non sono produttivi degli effetti civili tanto riguardo a' conjugi, che a' di loro figli;

» Considerando che questa mancanza di effetti costituendo una sanzione penale, non può mai tornare in vantaggio di coloro che v'incorrano, e servire così di mezzo, ed in pregiudizio altrui, al conseguimento o alla conservazione di alcun dritto o vantaggio;

» Considerando che la cagione determinante dei beneficii annessi allo stato vedovile per legge, per convenzione, o per altro modo, vien sempre meno ne' matrimonii che sieno, o pur no, celebrati con l'adempimento degli atti dello stato civile;

» Considerando che sia nella utilità generale dar luogo ad alcun provvedimento che rimuova il dubbio promosso;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I vedovi e le vedove che contraggono matrimonio solo ecclesiasticamente, non possono conservare il godimento di alcun dritto o vantaggio che per disposizione di legge, per convenzione qualunque, o per beneficenza del primo conjuge sia conceduto allo stato vedovile, e da quello condizionato (1) ».

---

(1) Il matrimonio puramente ecclesiastico fa decadere le vedove anche dal godimento della pensione, giusta il seguente Real rescritto:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE

Real rescritto del dì 11 marzo 1839.

Agl' Intendenti delle provincie.

« Nelle liquidazioni delle pensioni che il decreto de' 3 maggio 1816 accorda alle vedove ed ai figli orfani degl'impiegati, e nelle iscrizioni de' sussidj che per grazia Sovrana sogliónsi talvolta accordare, è tornato sovente in disamina il quesito se un matrimonio di coscienza, di cui senza inquirere o investigare, si venga in una maniera indubitata in cognizione, faccia dalla pensione o dal sussidio decadere la donzella o la vedova che se ne trova in possesso.

» Or questo quesito dopochè esaminato da magistrati diversi, a diverse opinioni avea dato luogo, ha ora per comando Sovrano formato oggetto di discussione della Consulta generale del Regno, la quale ha rassegnato al Re N. S. l' avviso, che un matrimonio ecclesiastico faccia decadere dal godimento della pensione la vedova che se ne trova in possesso.

» Ed a tale avviso della Consulta generale avendo S. M. (D. G.) impartita la Sovrana approvazione, nel Real Nome mi fo a manifestare ciò alle Signorie Loro per l'uso conveniente. — Napoli 11 marzo 1839. — D' Andrea. »

§ III.

La circolare ministeriale de' 18 maggio 1839 offre le seguenti determinazioni:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali e Procuratori del Re presso le gran Corti civili ed i Tribunali civili.

» È stato domandato del metodo a serbarsi per supplire la omissione sui registri dello stato civile di atto di nascita per individuo requisito al servizio militare. Alcuno avea pensato che potesse all'uopo convenire un atto di notorietà. Altri avea suggerito che potesse adottarsi l'espediente delle liste suppletorie, giusta il Real decreto de' 16 agosto 1815 (pagina 104 del tomo I.°). L'atto di notorietà non può ritenersi come legale nel caso sul quale versiamo; la sua forma è ammessa dalla legge esclusivamente ad occasione di solenne promessa di matrimonio per lo sposo il quale fosse nella impossibilità di procurarsi il suo atto di nascita. D'altronde pe' principii dell'articolo 48 delle leggi civili (pagina 103 del tomo I.°) non può altrimenti rimaner supplito un atto di nascita che per sentenza emessa dal tribunale. Ci si osservava pure che il caso della omessione di un atto dello stato civile, quando sia permesso di riparare a questa omessione, si risolve essenzialmente in dimanda di rettificazione dell'atto istesso. Nell'uno caso e nell'al-

tro per verità vuolsi giustificare lo stato di alcuno, e riportare l'atto al suo vero stato. Queste idee valgono anche ad escludere l'espediente delle liste suppletorie, giusta il decreto de' 16 agosto 1815. Conviene anzi aggiungere, che questo decreto costituisce un dritto di eccezione alla regola stabilita nell'articolo 48 delle leggi civili: che i provvedimenti di eccezione non possono estendersi da uno ad altro caso: che il decreto de' 16 agosto 1815, se avea stabilito forme specifiche, non l'avea altrimenti fatto che in grazia dell'esteso numero d'interessati, locchè non avviene nella proposta ipotesi. Laonde ritenuta per me la necessità di apposita sentenza del Tribunale civile, facea d'uopo determinare chi la potesse provocare. Quindi osservava che questa dimanda conviene alle parti interessate: che in fatto di leva militare trovasi interessata la società intiera, la università degl'individui: che in questo caso d'interesse generale l'azione presso l'autorità giudiziaria, pe' principii del vigente sistema legislativo non può appartenere che all'agente del pubblico Ministero. Per queste osservazioni io ho pensato, che non possa altrimenti supplirsi che per via di sentenza del tribunale civile l'atto di nascita del requisito al servizio militare, quando tale atto si trovi omesso ne' registri dello stato civile: e che per la correlativa dimanda i procuratori del Re debbano agire di uffizio in conseguenza di avviso, che loro fosse dato dagl'Intendenti della rispettiva provincia.

» Il Ministro degli affari interni, al quale ho comunicato queste idee, è concorso nelle medesime. Mi ha annunziato che avrebbe dato di sua parte le disposizioni corrispondenti agl'Intendenti.

» Comunico tuttociò alle Signorie Loro per l'uso conveniente, e per la intelligenza ancora de' rispettivi collegii — Interesso le Signorie Loro ad accusarmi la ricezione di questa circolare. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. = Niccola Parisio ».

§ IV.

Nella pagina 263 del tomo I.° trovansi riportate le disposizioni delle leggi civili sulle pene comminate contro gli ufiziali dello stato civile per designate infrazioni relative a' matrimonii — Il Real decreto de' 17 novembre 1839 stabilisce la pena della multa per altre contravvenzioni in ordine a' matrimonii, come segue:

» Veduti gli articoli 68, 77, 79, 80 e 166 delle *leggi civili*, relativi alle formalità per gli atti dello stato civile per matrimonio;

» Sul dubbio se non celebrandosi il matrimonio fra l'anno della scadenza del termine dell'affissione della notificazione, debba ripetersi l'atto della solenne promessa, giusta l'articolo 79, al pari della notificazione prescritta dall'articolo 68 delle dette *leggi;*

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1.° Allorchè si darà luogo alla rinnovazione della notificazione di che parla l'articolo 68 delle

leggi civili, dovrà del pari ripetersi l'atto di solenne promessa.

» Questi novelli atti dovranno adempirsi presso l'uffiziale dello stato civile del domicilio attuale delle parti, a' termini dell'articolo 76 delle *leggi* medesime.

» 2.° Ad occasione della rinnovazione della notificazione e della solenne promessa dovrà esibirsi novello atto di consenso degli ascendenti, o del Consiglio di famiglia, o le novelle notificazioni dell'atto rispettoso, giusta gli articoli 75, e 166 e seguenti delle stesse *leggi.*

» 3.° Rimane vietato agli uffiziali dello stato civile di notare al margine della solenne promessa la celebrazione del matrimonio, che fosse adempiuta dopo l'anno della scadenza del termine della notificazione.

» In caso di contravvenzione, l'uffiziale dello stato civile sarà punito con una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati venti.

» Pe' matrimonii però celebrati prima della pubblicazione del presente decreto, gli uffiziali dello stato civile noteranno in margine dell'atto di solenne promessa la celebrazione del matrimonio, ancorchè seguìta dopo l' anno dalla scadenza del termine per la notificazione.

» 4.° In piedi di ciascuna delle due copie dell'atto di solenne promessa, che dee rilasciarsi a' futuri sposi, giusta l'articolo 79 delle *leggi civili,* l'uffiziale dello stato civile dovrà scrivere, che » non » celebrandosi il matrimonio fra l'anno dalla sca- » denza del termine dell'affissione della notificazio- » ne, debba questa rinnovarsi nel modo, e nelle for- » me espresse nell'articolo 68 delle leggi civili. »

§ V.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni con circolare de' 18 dicembre 1839 partecipò agl'Intendenti delle provincie quanto segue:

» Dal Ministero di guerra mi si è diretto il seguente Real rescritto: » È volere di S. M. che in caso di matrimonio fra un individuo protestante de' reggimenti svizzeri ed una donna cattolica suddita della M. S., quantunque vi sieno i requisiti, e le condizioni volute dai regolamenti civili e militari, non si accordi il permesso militare, nè si esegua il matrimonio, se prima i contraenti non abbiano ottenuto la debita dispensa dal Sommo Pontefice. — Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni. — Niccola Santangelo. »

N.° 26.

In continuazione degli articoli 253 e seg., ossia sulla fuga da' luoghi di custodia e di pena.

Circolare de' 13 maggio 1835 sull' applicazione della pena a' detenuti per debito civile, che evadono con frattura violenta.

Questa circolare offre le seguenti dilucidazioni:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» A' termini dell' articolo 253 delle leggi penali, la fuga da' luoghi di custodia o di pena, eseguita

con violenza o con frattura violenta, è punita colla reclusione tanto ne' prigioni, che ne' condannati.

» Vi è stato dubbio se nella sanzione di questo articolo comprendasi il detenuto per debito civile che fugga dal luogo di custodia con frattura violenta. Una delle gran Corti criminali l' ha risoluto per la negativa a maggioranza di voti, come caso non preveduto dalla legge.

» Stimai d' inviar la decisione di quella gran Corte al Procuratore generale del Re presso la Corte suprema di giustizia, che ne ha profferito l'annullamento nell' interesse della legge.

» L'annullamento è fondato sulle considerazioni di non essere la evasione in esame sfuggita alla previdenza della legge, che per inviolabilità de' luoghi di detenzione vi vuole stabilita la custodia. Trattasi nell' articolo 253 di fuga con frattura violenta non solo de' condannati, ma ancora de' *prigioni*, ed in questa generale designazione entrano naturalmente pure i prigioni per debiti civili.

» Questa idea si esprime anche più chiaramente da' consecutivi articoli 254 e 255, che sanzionando pena a carico di custodi negligenti o conniventi, comprendono espressamente la negligenza o connivenza nella fuga così dell' imputato o condannato, come di chiunque altro si trovi legalmente prigione *per ogni altra causa.*

» La reclusione è stabilita dall' articolo 253, per la fuga dal carcere, avvenuta sia con frattura violenta, sia con violenza. Ammesso di non esservi incluso il prigione per debito civile, si ammetterebbe la sua impunità anche quando per la fuga fusse egli ricorso alle vie di fatto contro i custodi. In tale inconveniente i detenuti per misfatto avrebbero come

aprirsi impunemente la via alla fuga col favore dei compagni di carcere in arresto per cause civili.

» Ne daranno Elleno notizia alla gran Corte, e cureranno, che ne' giudizj di evasione si osservino le determinazioni delle leggi penali. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1). »

N.° 27.

Sull' articolo 261.

Real decreto de' 16 settembre 1839 diretto a preservare da ogni degradazione i monumenti antichi e di arte.

Nella pagina 76 del tomo IV. alla nota si tenne proposito del Real decreto de' 13 maggio 1822 sulle degradazioni commesse in antiche costruzioni di pubblici edifizj. Or il Real decreto de' 16 settembre 1839 prescrive quanto segue:

» Visti gli articoli primo e secondo del Real decreto de' 13 di maggio del 1822, i quali sono così concepiti:

» Articolo primo. Resta espressamente vietato di
» togliere dal loro sito attuale i quadri, le statue, i
» bassirilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici
» e di arte, che esistono tanto nelle Chiese e negli

(1) Sotto il n.° 19 del presente volume alla nota si è riportato il Real decreto de' 15 maggio 1839, che risguarda anche l'esasperazione di pena, e 'l procedimento in designate provincie della Sicilia contro gli evasori, i custodi conniventi o negligenti, i complici e fautori.

» edifizj pubblici, quanto nelle cappelle di padro-
» nato particolare.

» Art. 2. È vietato eziandio di demolire, o in
» qualsivoglia modo degradare, anche ne' fondi pri-
» vati, le antiche costruzioni di pubblici edifizii,
» come sono i tempii, le basiliche, i teatri, gli anfi-
» teatri, i ginnasii, del pari che le mura di città
» distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile ar-
» chitettura, ed altro ».

» Visto l' articolo 261 delle *leggi penali;*

» Volendo che siano adottate novelle ed efficaci misure per conseguir l' importante fine di preservare da ogni degradazione i pregevoli monumenti antichi e di arte, de' quali è a dovizia arricchito il nostro Regno ;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo primo. Ferme rimanendo le disposizioni del citato Real decreto, vogliamo che tutti i monumenti nel medesimo enunciati restino sotto la speciale ed immediata sorveglianza delle autorità amministrative nella dipendenza del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il quale è autorizzato a dare all' oggetto gli analoghi provvedimenti.

» Art. 2. Le autorità suddette cureranno che tali monumenti siano ben conservati a cura de' proprietarii, e non soffrano degradazione in verun modo. Vigileranno perchè non si alteri, nè si deturpi l' antico con lavori moderni, e non faranno eseguire restaurazioni senza il superiore permesso da ottenersi

per mezzo dello stesso Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed in seguito dello esame e parere della Real accademia di belle arti, e colle norme che la medesima dovrà indicare. Ogni contravvenzione sarà considerata come violazione de' monumenti pubblici, e come tale punita a tenore delle leggi penali.

» Art. 3. Qualora fra i monumenti designati nell'articolo primo ve ne sia alcuno che per la sua importanza meriti di essere in particolar modo conservato, affine di sottrarsi al deperimento cui trovasi esposto, o che la Reale accademia di belle arti riconosca di tal pregio da essere utile alla illustrazione della storia patria ed allo accrescimento de' mezzi di eccitare il genio della gioventù coll'esempio degli antichi maestri dell'arte, il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, presa volta per volta la nostra Sovrana autorizzazione, disporrà che sia trasportato nel Real Museo Borbonico, per esser quivi esposto alle osservazioni degli amatori e de' dotti; ed alla istruzione del Pubblico: e perchè non rimangano disadorni i luoghi da' quali i monumenti di tal fatta verranno tolti, lo stesso Ministro Segretario di Stato degli affari interni vi farà sostituire le copie, o eseguire altro ornamento a spese del Real Museo. I quadri che sono nelle chiese, ancorchè capidopera, rimarranno al loro posto; e per la esatta conservazione di essi sarà strettamente praticato quanto è prescritto nell'articolo secondo (1) ».

---

(1) Sembra quì convenevole di riferire il Real decreto del dì 11 marzo 1839 che estende a' Reali dominii oltre il Faro le vigenti disposizioni relative all'esportazione dal Regno di oggetti antichi o di arte. Esso è come segue:

N. 28.

In continuazione degli articoli 287 e seguenti su' reati di falsità.

Nelle istruzioni approvate col Real decreto de' 17 dicembre 1838 relativo alla rettifica del catasto fondiario della Sicilia, leggonsi le seguenti disposizioni:

Art. 42. I notai di ciascun comune presenteranno nel locale addetto alla Commessione rettificatrice i protocolli ed i repertorii del decennio da gennajo 1821 a tutto dicembre 1830.

» Il controloro assistito dal commessario paesano, e da un decurione interventore, sopra de' detti libri eseguirà lo spoglio delle contrattazioni, di-

---

» Visto il Real decreto de' 13 maggio 1822 sulla norma da serbarsi nella esportazione dal Regno di oggetti antichi o di arte;

» Visto l'altro Real decreto de' 14 maggio detto anno intorno alle ritualità necessarie per l'imprendimento degli scavi intesi alla ricerca di antichità; ed il Real rescritto de' 22 di settembre 1824 prescrivente l'assistenza agli scavi altresì di un agente di polizia;

» Volendo che simili norme sieno adottate per la Sicilia;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo 1.° Le disposizioni contenute ne' cennati Reali decreti de' 13 e de' 14 di maggio 1822, e nel citato Real rescritto de' 22 di settembre 1824, sono comuni a' nostri dominii oltre il Faro. »

vid▶dolo in tre rubriche, una de' quaderni pei fondi rustici, l'altra di quelli pe' fondi urbani, e la terza per gli oggetti fuori tariffa.

Art. 43. I notai non potranno ricusare a' controlori la esibizione de' predetti protocolli e repertorii, sia che ne fossero stati gli stipulatori, sia che se ne trovino conservatori. I notai che non avranno protocolli e repertorii nel decennio come sopra, dovranno darne il corrispondente certificato negativo; ed in caso di falsa dichiarazione, saranno perseguitati in giudizio *per misfatto di falsità* (1) ».

N.° 29.

In continuazione dell' articolo 313.

§ I. *Reale rescritto del dì 7 giugno 1837, che attribuisce alle autorità di polizia ed a quelle della pubblica istruzione la facoltà di accordare il permesso di darsi a stampa gli scritti che risguardino cause già decise, e non soggette a rimedio.*

§ II. *Real decreto de' 24 giugno 1839, prescrivente di osservarsi ne' Reali dominii oltre il Faro le disposizioni vigenti in quelli al di qua, in ordine alla stampa delle allegazioni in giurisprudenza.*

§ III. *Real decreto del dì 12 settembre 1839, con cui si approva un regolamento per l' agevolazione del cambio de' libri nazionali cogli stranieri.*

---

(1) Nella pag. 69 del tomo IV alla nota trovansi enunciate altre simili disposizioni.

§. I.

Il Real rescritto de' 7 giugno è così conceputo :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Vuole S. M. che in avvenire per darsi a stampa degli scritti, che risguardino cause già decise e non soggette a rimedio, non si dia più il permesso dalle SS. Loro (1), ma dalle autorità di polizia, o da quelle della pubblica istruzione.

» Nel Real Nome comunico alle Signorie Loro tal Sovrana volontà pel suo esatto adempimento. — Napoli 7 giugno 1837. — Niccola Parisio (2) ».

---

(1) Per la stampa delle allegazioni in giurisprudenza veniva accordato il permesso da' Procuratori generali, e Procuratori del Re delle rispettive Corti e Tribunali, giusta l'articolo 4 del Real decreto degli 8 novembre 1816, pag. 281 del tomo I.

(2) Sotto la data de' 29 aprile 1837 fu diramata la seguente circolare :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA
E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

« Il Ministro della polizia generale mi ha fatto parola di alcune allegazioni in giurisprudenza, le quali contengono espressioni che offendono l'altrui stima. Trova egli in questo

§ II.

Il Real decreto de'24 giugno 1839 prescrive quanto segue:

» Veduto l'articolo 4.° del Real decreto emesso in questi Reali dominii nel dì 8 di novembre 1816, così concepito:

» Per la stampa delle allegazioni in giurisprudenza sarà accordato il permesso da' Procuratori generali e regii delle rispettive Corti e tribunali »;

» Veduta la Sovrana determinazione de' 22 maggio 1837 per dubbio nella esecuzione di cotesto articolo, colla quale fu disposto che per darsi a stampa gli scritti che riguardino cause già decise e non soggette a gravame, non si desse il permesso dai Procuratori generali o regii, ma dalle autorità di polizia e da quelle della pubblica istruzione;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

---

modo di scrivere una sorgente di odj privati, proprj a far temere le conseguenze spiacevoli de' privati risentimenti. Stima quindi di convenire le disposizioni che sieno di freno a tanta licenza.

» Alla prevenzione dell'inconveniente è destinato il decreto del dì 8 novembre 1816, che per la stampa delle enunciate allegazioni esige il preventivo permesso delle SS. LL. Non rimane che badar con attenzione all'adempimento dell'incarico che hanno Elleno ricevuto; ed all'effetto impedire che in siffatte allegazioni si ritengano espressioni ingiuriose che, andando oltre la necessità della difesa, vi fossero inserite. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1.° Le disposizioni di sopra riferite dell'articolo 4.° del Real decreto degli 8 di novembre 1816, e della Sovrana determinazione de' 22 di maggio 1837, saranno osservate ne' Reali dominii oltre il Faro ».

§ III.

Nella pagina 70 del tomo IV.° trovasi enunciato il Real decreto de' 29 agosto 1830 per la revisione e censura de' libri provvenienti per mare. Il Real decreto de' 12 settembre 1839 è come segue:

» Volendo agevolare il cambio de' libri che si stampano ne' nostri dominii di qua e di là del Faro, con quelli che si stampano presso lo straniero, e favorire insiememente la tipografia nazionale;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Su i libri stranieri che col permesso della censura s' introdurranno ne' nostri Reali dominii in cambio di que' che se ne estrarranno, saranno rilasciate, a titolo di premio, due terze parti del dazio d'importazione.

» Art. 2. L' anzidetto premio non potrà altrimenti conseguirsi che coll' esatta osservanza delle formalità e delle prescrizioni contenute nel regolamento da Noi approvato, e che sarà annesso al presente decreto ».

Il regolamento è così espresso:

» Art. 1. I librai e tipografi del regno delle due Sicilie sono agevolati a far cambio de' libri stampati nelle rispettive tipografie con altri stampati nello straniero, qualunque sia il sesto degli uni e degli altri; accordandosi loro il rilascio di due terzi del dazio su' libri che immetteranno. I libri che si esportano dovranno essere opere scientifiche, o letterarie, o d'impegno (escluse le allegazioni forensi, gli opuscoli di meno interesse locale, o di obbietti frivoli e leggieri); regolandosi però in modo la immessione degli uni, e la estrazione degli altri, che l'ammontare del dazio che gravita su i primi abbia a corrispondere a quello di cui sarebbero suscettibili i secondi.

» Art. 2. Il detto cambio non potrà eseguirsi che per mezzo delle sole dogane di Napoli e Palermo.

» Per iniziare tali operazioni, i librai e tipografi del regno dovranno esibire alla rispettiva direzione generale de' dazii indiretti un notamento de' libri che vogliono estrarre, e di quelli che vogliono immettere, specificando per gli uni e gli altri in distinte categorie il titolo delle opere, il numero dei volumi di cui ciascuna si compone, e gli autori.

» Art. 3. Le direzioni generali di Napoli e Palermo, prese le dovute indagini sul merito de' libri da estrarsi, come di quelli da immettersi, accertata la relazione del dazio voluto fra gli uni e gli altri, ed ottenuto il favorevole giudizio ed il permesso della revisione, provocheranno la prima dal Ministro delle finanze, e la seconda dal Luogotenente la corrispondente autorizzazione.

» Art. 4. Approvato in tal modo il cambio richiesto, il librajo o tipografo presenterà alla gran

dogana di Napoli o di Palermo le opere da estrarsi. Esse verranno diligentemente verificate; e trovate conformi al notamento, verranno alla presenza degl' impiegati doganali riposte in colli separati e distinti, incordellati e marchiati con tutte le formalità di uso. I colli così condizionati, accompagnati da bolletta a cautela, e dal notamento de' libri che contiene, saranno a cura della direzione generale spediti allo indirizzo del regio console residente nel luogo di destinazione.

» Art. 5. Per ciascuna estrazione di libri, il librajo o tipografo darà l'obbligo di esibire alla dogana la fede d'immessione. Il Regio console nel dar fuori questo documento avrà cura d'indicare le opere ad una ad una in corrispondenza del notamento ricevuto. Se non si esibirà l'anzidetta fede non si avrà dritto a pretendere la diminuzione del dazio su i libri stranieri, che verranno in cambio di quelli già estratti.

» Art. 6. I libri da immettersi in cambio di quegli estratti dovranno egualmente essere riposti in colli separati e distinti da altri colli di libri che l'immittente potrà far venire per conto suo. Il librajo o tipografo nella dichiarazione in dettaglio che è tenuto a presentare a' termini della legge, dovrà specificare le opere in corrispondenza del notamento approvato, coll' avvertenza di esser quelle di cui fu autorizzata la immessione in cambio di quelle estratte.

» Art. 7. Se nella verifica i libri immessi saranno trovati identici al notamento superiormente approvato, e l'ammontare del dazio nella liquidazione sarà trovato corrispondente a quello presunto su i libri estratti; se d'altronde la fede d'immessione di questi ultimi non offre alcuna discrepanza; in tal caso l'im-

mittente sarà ammesso al godimento del rilascio di due terzi del dazio. Non corrispondendo i libri immessi al notamento approvato, o differendo lo ammontare del dazio da quello de' libri estratti, l'immittente sarà sottoposto allo intero dazio, e decaduto da ogni concessione ».

N.° 30.

In continuazione degli articoli 314 e 315.

Nelle pagine 285 e seguenti del tomo I.° si menzionarono le disposizioni relative a' libri proibiti.

Perchè nulla manchi di quanto è stabilito sulla materia, qui si enuncia, che nel regolamento approvato con Real decreto de' 31 dicembre 1838 risguardante il dettaglio pel servizio amministrativo, e per la contabilità del Real officio topografico, trovasi prescritto.

» Art. 219. § 8. Sarà vietato a chiunque il chiedere de' libri proibiti, a menochè non presenti al bibliotecario il permesso della Santa Sede. Avvertirà però il bibliotecario in tal caso di adempiere litteralmente alle restrizioni che potranno contenersi nel permesso ».

» 220. Le prescrizioni del precedente articolo debbono aver luogo ancora per la biblioteca militare di Palermo »...

N.° 31.

In continuazione degli articoli 348 e seguenti sugli omicidii volontarii.

§ I. *Circolare ministeriale del dì 18 marzo 1835 diretta ad evitare, che ne' giudizj di omicidio si confonda il reo principale co' complici.*
§ II. *Real decreto del dì 11 maggio 1835 che dichiara quali sieno i parenti degli offesi, dal domicilio de' quali dee rimaner lontano l' omicida, dopo di aver espiato la pena criminale temporanea.*
§ III. *Legge del dì 21 di luglio 1838 relativa ai duelli.*
§ IV. *Circolare ministeriale de' 10 ottobre 1838 sull' applicazione degli articoli 362 e 391 delle leggi penali.*

§ I.

La circolare de' 18 marzo 1835 è come segue :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Ne' giudizii di omicidio si confonde talora il reo principale co' complici, ed in questa confusione la Corte suprema di giustizia trova motivo di annullamento che ha profferito in più cause.
» Suole ciò verificarsi quando più individui ab-

bian dato colpi a persona, che per uno di essi sia rimasta uccisa. In questo caso alcune gran Corti criminali han dichiarato gli accusati tutti rei principali, tanto se conoscasi, quanto se rimanga occulto l' autore col colpo omicida.

» All' appoggio dell' annullamento la suprema Corte ha considerato, che essendo uno il colpo mortale non è possibile che sieno più gli autori materiali dell' omicidio, ma un solo; ed agli altri accusati per la parte avuta nel misfatto non può convenire che il carattere di complice di primo, o di secondo grado, a norma delle distinzioni stabilite dagli articoli 74 e 75 delle *leggi penali*.

» Da' fatti poi che ritenuti nella decisione palesano un solo per autore del colpo mortale; o che lascino ignorare la mano, da cui lo stesso è partito, discenderebbe male la dichiarazione di esser tutti autori principali dell' omicidio.

» Faranno Elleno note queste osservazioni alle gran Corti criminali, presso le quali esercitano il proprio ministero per l' uso di giustizia, e me ne paleseranno l' adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — Niccola Parisio ».

§ II.

Il Real decreto degli 11 maggio 1835 è del tenor seguente:

» Veduto il decreto de' 28 di marzo 1823, che dispone:

» Nelle decisioni di condanna per omicidio a pena
» criminale temporanea sarà aggiunto, che dopo
» l' espiazione della pena, l' omicida il quale non
» abbia ottenuto il contentamento degli *offesi*, deb-

» ha esser lontano dal loro domicilio nella distanza
» non minore di miglia trenta. »

» Atteso il dubbio sulla parola *offesi*, incontrato nel determinare i parenti della persona estinta, dal domicilio de' quali l'omicida deve essere lontano;

» Affinchè niun equivoco alteri l'esecuzione dell'enunciato decreto nel senso e nello scopo delle sue disposizioni;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Sotto il nome di *offesi*, menzionati nel decreto di cui è fatta parola, s'intendono i genitori dell'ucciso, o altri ascendenti, i figli o altri discendenti, i fratelli e le sorelle in secondo grado, i conjugi e gli affini negli stessi gradi, durante però il matrimonio quanto agli affini. »

§ III.

Nella pag. 327 del tomo I. trovasi riferita una circolare del dì 5 giugno 1816, portante ordini Sovrani per la punizione delle offese personali in duello. Ora evvi un'apposita legge della data de' 21 luglio 1838, come segue:

» I duelli non apportando il danno solo che viene dalle ferite e dagli omicidii che ne conseguitano, i quali reati cadevano per la loro natura sotto le pene delle leggi comuni, ma ciò ch'è più grave arrecando pure quel maggior danno che nasce dall'errore cui

fondansi i duelli, di tener la forza in luogo del dritto, e di elevare in faccia alle leggi ed alla pubblica autorità il principio della vendetta privata, stabilendo ciascuno di per sè la ragione di vendicarsi e la misura della vendetta, sino all' arbitrio sulla propria e sull' altrui vita, donde è poi tolto ad un tempo ogni mezzo di garantia e di sicurezza pubblica, e donde è aperta la occasione ad ogni modo d' insidia;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

» Art. 1. La disfida al duello di persona a persona, o col mezzo di persone interposte, o per via di spedizione di cartello, o in altro modo qualsivoglia, sia stata o no accettata, sarà punita col terzo grado di prigionia congiuntamente alla interdizione da' pubblici uffizii ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie pel tempo della prigionia, e di altri due a cinque anni seguenti.

» Sarà punito colla stessa pena colui che avrà accettato il duello.

» Art. 2. Le ingiurie, le minacce, le percosse, le ferite contro colui che abbia rifiutato la disfida, commesse dal disfidante direttamente o per intermezza persona, sia nell' atto, o per occasione del rifiuto, saranno punite colla pena maggiore tra le pene di tali reati, e della disfida accresciuta di un grado.

» La condanna alla relegazione porterà pure la interdizione patrimoniale durante la relegazione, e

la perdita delle pensioni pel tempo indicato nell'articolo 18 delle *leggi penali*.

» La condanna alla reclusione, del pari che la condanna a' ferri di qualunque grado, porterà altresì la perdita delle pensioni rimuneratorie.

» Le percosse e le ferite che producono fra quaranta giorni la morte, saranno punite colla morte.

» Art. 3. Quando coloro tra' quali sarà corsa una disfida abbiano scelto l'arma ed il campo, e sieno a fronte tra essi, comunque non avvenga il combattimento di corpo a corpo, saranno soggetti alla pena della relegazione, alla interdizione patrimoniale durante la relegazione, ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie per altrettanto tempo dopo espiata la pena per quanto dura la relegazione.

» Nondimeno se la cessazione del duello non avvenga spontaneamente, ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà de' colpevoli, la pena di corpo contro costoro sarà la reclusione congiuntamente alla perdita delle pensioni rimuneratorie.

» Art. 4. Il duello seguìto, nel quale non sieno avvenuti omicidii e ferite, si punirà colla perdita delle pensioni rimuneratorie, e col primo grado di ferri nel presidio, contro ciascuno de' due combattenti.

» Art. 5. Chiunque rimanga ferito, e che di sua parte non rechi una ferita all' avversario, sarà soggetto alle pene indicate nell'articolo precedente.

» Contro l'autore delle ferite che non portino storpio o mutilazione, sarà applicata la pena della perdita delle pensioni rimuneratorie, e del primo al secondo grado di ferri.

» Ne' casi di storpio o mutilazione la pena de' ferri sarà applicata nel secondo grado.

» Se le ferite abbiano prodotto la morte oltre i

quaranta giorni dall'avvenimento non per la sola natura delle ferite, ma per cause sopraggiunte, si applicherà il terzo grado de' ferri.

» Art. 6. L'omicidio in duello, e le ferite che portano per loro natura la morte, saranno puniti come omicidio premeditato. La pena medesima dell'omicidio premeditato sarà applicata anche nel caso che l'autor dell'omicidio o delle ferite sia uno di coloro i quali, senz'aver avuto parte nella contesa fra' due primi, escano a duello, o perchè vi sieno chiamati, o perchè vi si offrano volontariamente.

» Art. 7. I cadaveri di coloro che sieno morti in duello, o per le sole ferite ricevute in duello, saranno trasportati senz'alcuna pompa funebre e segni di onore in luogo profano, che sarà designato di volta in volta dagli agenti della polizia ordinaria.

» Si osserverà la regola stessa pe' cadaveri di coloro che subiranno la pena di morte per condanna sopra misfatto di duello.

» È vietato altresì di far rimanere in tal luogo alcuna memoria dell'avvenimento e della persona.

» Art. 8. Chiunque scientemente siasi fatto messo o portatore di disfida a voce o in iscritto, sarà punito colle pene stesse stabilite coll'articolo primo della presente legge.

» Art. 9. Quelli che avranno suggerito e spinto al duello, ed i padrini, i secondi, gli assistenti al duello saranno soggetti alle stesse pene degli autori principali, secondo le regole degli articoli 5, 4 e 6 della presente legge.

» Ne' casi previsti dall'articolo 5, la pena de' padrini, de' secondi, degli assistenti sarà eguale alla pena dell'autore delle ferite contemplate nell'articolo stesso.

» Art. 10. Fra' militari la disfida al duello assumerà in oltre il carattere d'insubordinazione, ne'casi dell'articolo 396 e seguenti dello *Statuto penale militare*. Delle pene applicabili in vigore della presente legge, e dello *Statuto penale militare* si pronunzierà la pena maggiore accresciuta di un grado. Nondimeno se l'aumento di questo grado porti alla morte, la pena di morte non sarà applicata.

» Art. 11. Le condanne alla relegazione ed alla reclusione, come le condanne a'ferri, quando abbiano fatto passaggio in cosa giudicata, faranno decadere di dritto i condannati dagli ordini cavallereschi e dagli onori di Corte; talchè il nome del condannato sarà cancellato di uffizio da'ruoli cui trovavasi inscritto.

» Art. 12. L'azione pel duello sarà esercitata di uffizio dal pubblico Ministero. Vi saranno competenti soltanto le gran Corti criminali. »

§ IV.

La circolare de' 10 ottobre 1838 è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRÁZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali de' reali dominii di qua e di là del Faro.

» L'articolo 362 delle leggi penali dispone: « Il
» colpevole di percossa o ferita volontaria, da cui
» segua fra quaranta giorni la morte per la natura
» di detta ferita o percossa, sarà punito qual omicida.

» Se la morte dell'offeso non sia accaduta per
» sola natura delle ferite o percosse, ma per cause
» sopravvenute, la pena discenderà di uno a due
» gradi. »

» Si è preveduto il caso di percossa e di ferita che sebbene non grave per l'uomo valido, porti l'uomo malsano a morte, sia coll'inasprire in lui un male preesistente alla ferita o percossa; sia con attivare nell'offeso una predisposizione al male che lo ha privato di vita.

» È quistione: 1.° Se la morte sia da riputarsi estranea alla ferita sol perchè essa non avrebbe portata la conseguenza medesima nell'uomo sano, ed all'effetto se nella specie la pena applicabile sia quella della ferita non grave, o l'altra di omicidio, a norma dell'enunciato articolo 362. 2.° Se ammessa l'applicazione di questo articolo debba la morte attribuirsi alla natura delle ferite; ovvero a cause sopravvenute, come nella parte seconda dell'articolo medesimo.

» La morte di un individuo per ferita senza della quale sarebbe egli in vita, è attribuita alla natura della medesima; e produce che il feritore sia caduto, qual omicida, nella sanzione della parte prima dell'articolo 362.

» Si osserva al proposito che la ferita non è da guardarsi come oggetto di astrazione, isolata dalla persona offesa; ma la sua qualità è nel rapporto dello stato fisico del ferito nel tempo anteriore alla ferita, e lo stato suo nel tempo alla medesima posteriore. Qualunque sia il suo primo stato se non fosse egli morto senza la ferita, non può la morte aversi come alla ferita estranea. Nel caso di un uomo afflitto da ostruzione, che inasprita dalla

ferita lo ha menato a morte, si ha l'omicidio non per causa indipendente dalla ferita, e molto meno per causa sopravvenuta, giacchè *preesistente* era l'ostruzione, ed esacerbata, è divenuta mortale.

» Lo stato dell'offeso debole per età, o per malsanìa, non allevia la colpa dell'offensore, anzi l'accresce. L'uomo che insensibile alla debolezza, ed alla infermità, rivolge il colpo omicida avverso le persone deboli ed inferme, non può elevare a motivo di scusa la propria insensibilità, e mancanza de' riguardi dovuti alla sventura, all'età. Il principio contrario sarebbe ben funesto a' fanciulli, ai vecchi, agl' infermi.

» Se il feritore avesse ignorato lo stato debole o malsano del suo avversario, e l'ignoranza fosse tale che non previde, nè poteva affatto prevedere le conseguenze del colpo dato, allora sarebbe il caso dell'applicazione dell'articolo 391 delle leggi penali, ed in conseguenza della diminuzione della pena dal medesimo stabilita.

» La giurisprudenza della Corte suprema di giustizia ritiene gli esposti principj in rapporto al senso ed all' applicazione dell'articolo 362, di cui è fatta parola.

» Lo comunico alle Signorie Loro, perchè ne dieno conoscenza al collegio. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 32.

In continuazione degli articoli 356 e seguenti sulle ferite e percosse volontarie (1).

(1) Nella legge relativa al duello, trascritta al §. III.° del

§ I. *Real decreto de' 19 giugno 1837 portante delle disposizioni per le reclute di leva che si mutilino per non marciare.*
§ II. *Circolare ministeriale de' 3 gennajo 1838 con cui si manifesta, che la perdita di due denti incisori per effetto di percossa, costituisce lo storpio.*
§ III. *Real decreto de' 5 gennajo 1840 con cui si spiega, che sotto le parole di storpio e mutilazione in seguito di percossa o ferita, si comprende anche lo* sfregio.

§ I.

Il Real decreto de' 19 giugno 1837 è come segue :

» Veduto il decreto de' 9 di settembre 1823 così concepito :

» Ogni individuo soggetto alla leva, che prima o dopo il sorteggio per fatto proprio siasi reso inabile a servire per mezzo di mutilazione, o coll'applicazione di caustici, o facendosi strappare i denti o procurandosi delle infermità, o in qualunque altro modo, sarà punito col *minimum* del terzo grado di prigionia correzionale ».

» Veduto il Real rescritto de' 13 di maggio ultimo che nel bisogno di maggiore efficacia nella misura preventiva di tal reato, dispone che le reclute di leva, tuttochè divenute per fatto proprio inutili al servizio militare, sieno obbligate a mar-

---

numero antecedente, si contemplano anche le ferite e percosse; e se ne stabilisce la pena.

ciare, con dover essere destinate a servire nella compagnia ausiliaria nell' isola di Capri (1);

(1) Il Real rescritto de' 13 maggio 1837 fu comunicato agli Intendenti delle provincie sotto la data de' 17 di quel mese; ed è come segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DEGLI AFFARI INTERNI

« Un'abbominevole depravazione in pochi comuni del Regno ha fatto verificare, che le reclute per esimersi dal marciare si rendevano per fatto proprio inutili al mestiere delle armi.

» Questo eccesso alla di cui repressione eransi conosciute insufficienti le prescrizioni del Real decreto de' 9 settembre 1823; questo eccesso che offendeva nel tempo stesso i doveri della propria conservazione, i dritti che hanno il Trono e lo Stato alla difesa; e quelli de' terzi che erano indubitatamente chiamati a rimpiazzare siffatti mutilati: tutto ciò non poteva non richiamare l' attenzione del Re N. S.

» Ed in effetti conscia la M. S. nell'alta sua sapienza, che le pene più efficaci sono quelle che eludono le passioni motrici de' delitti; si è degnata risolvere in data de' 13 andante, che le reclute per fatto proprio mutilate, sieno ciò non pertanto obbligate a marciare, e destinate a servire nella compagnia, ausiliaria in Capri.

» Mi affretto a manifestare alle SS. LL. tali Sovrani voleri per intelligenza e governo. — Niccola Santangelo. »

Dallo stesso Ministero di Stato degli affari interni, sotto la data de' 19 agosto 1837, fu partecipato altro Real rescritto del tenor seguente:

« L'emanazione della Sovrana risoluzione, in virtù della quale le reclute che si rendono per fatto proprio inutili alla milizia, sono destinate a servire nella compagnia ausiliaria stabilita in Capri, ha dato luogo ai due seguenti dubbj.

» 1.° Se coloro che sieno stati condannati, per essersi mutilati ond'esimersi dal servizio militare, debbono essere inviati in detta compagnia, quando nelle leve riportino un numero che li obblighi a marciare.

» A far cessare il dubbio incontrato nell' applicazione delle esposte determinazioni ;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

Articolo primo. Ne' casi preveduti dagli enunciati decreto e Real rescritto avranno cumulativamente luogo le disposizioni in essi contenute ».

§ II.

La circolare de' 3 gennajo 1838 contiene quanto segue :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Tra le percosse e ferite si han quelle con mu-

» 2.° Se le reclute, che sono spedite anche alla compagnia medesima, debbono far parte dei contingenti dovuti dai comuni.

» Avendo rassegnato tali quesiti al Re N. S., S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 13 andante si è degnata risolvere, che il requisito, il quale si trovi condannato per delitto della mutilazione, se sia chiamato a marciare dalla presente o successiva leva, debba dopo espiata la pena, essere inviato a servire nella compagnia ausiliaria, ed andare in disconto della quota dovuta dal comune al quale appartiene.

» Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè Ella col Consiglio di ricezione ne curi l'esatto adempimento. »

tilazione e con istorpio, sottoposte alle sanzioni degli articoli 358 e 360 delle leggi penali.

» Vi è stata quistione, se la perdita di due denti incisori per effetto di percosse, costituisca storpio.

La quistione a maggioranza di voti fu risoluta da una gran Corte per la negativa con decisione non impugnata dal Ministero pubblico, ancorchè contraria alla sua domanda emessa come legale.

» La Corte suprema di giustizia, che ha trovato erronea la decisione, ne ha profferito nell'interesse della legge l'annullamento.

» Fondasi lo stesso sulle considerazioni che la mutilazione è nella perdita irreparabile di un membro; e lo storpio nel difetto permanente sia nel moto, sia nelle funzioni di un organo: che le funzioni di due denti incisori han rapporto alla masticazione ed alla loquela, le quali non restano nella perfezione naturale colla perdita de' medesimi.

» Con altre decisioni la Corte Suprema ha ritenuto la stessa massima.

» Ad impedire che in casi simili si riproduca l'annullamento, rendo le Signorie Loro consapevoli di quello già profferito, coll'incarico di passarne notizia alle gran Corti presso le quali esercitano il Ministero pubblico. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

§. III.

Il Real decreto del dì cinque gennajo 1840 è del tenor seguente:

» Veduti gli articoli 356 e 358 delle *leggi penali*, così concepiti:

» Art. 356. È percossa grave, o ferita grave quella

giudicata pericolosa di vita o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio, col primo al secondo ».

» Art. 358. Se la percossa grave, o la ferita grave abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio: se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone di cui si parla nell' articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado di ferri ».

» Attesochè le parole storpio, mutilazione, che trovansi impiegate nel senso ampio di *lesione* permanente prodotta con percossa o con ferita, comprendono lo *sfregio;*

» Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Le percosse e le ferite sono pure gravi, quando sieno giudicate pericolose di *sfregio* ».

N.° 33.

In continuazione dell' articolo 401.

Ordinanza del Protomedico generale del Regno del dì 22 novembre 1837, diretta ad eliminare gli abusi nello smercio de' medicinali.

Questa ordinanza è del tenor seguente:

» Regio uffizio del Protomedicato generale del Regno di Napoli.

» Interessando che lo smercio de' medicinali sia fatto regolarmente da essere al sicuro la pubblica salute, dopo consultate le diverse leggi e regolamenti relativi all' oggetto, da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono stati approvati per la dovuta esecuzione i seguenti articoli.

» 1.° Lo smercio de' medicinali non è permesso, se non a coloro che ne hanno avuta una legale autorizzazione.

» 2.° È vietato a' giovani, o ad altre persone, di fare spedizione senza la presenza de' principali autorizzati. Lo potranno dopo ottenutane l' autorizzazione.

» 3.° Ai droghieri ed ai semplicisti autorizzati è permesso lo smercio de' medicinali che a ciascuna classe, ai termini de' regolamenti, è propria: però senza apparecchio farmaceutico. Altri potranno smerciare dati medicinali, a seconda dell' autorizzazione ricevuta.

» 4.° Ai farmacisti privilegiati è permessa l' esecuzione de' prescritti e preparati medico-chirurgici, e di veterinaria.

» 5.° Qualora taluni medicinali, siano semplici, siano preparati, possono riuscire velenosi, non saranno dati che con assicurazione di persona conosciuta, e che ne risponda, dovendosi tenere esatto registro del giorno, della persona, degli usi, e delle quantità date, per presentarsi ad ogni richiesta a chi di dritto (1).

---

(1) Lo stesso è prescritto coll'articolo 8 del regolamento del 1.° luglio 1839, Sovranamente approvato, perchè la salute pubblica della Capitale fosse con più estensione vigilata nei diversi esercizii salutari, riportato nel giornale del regno delle due Sicilie sotto la data de' 29 dell'indicato mese.

» 6.° I segreti medicinali ed i preparati farmaceutici che vengono dall'estero, non potranno essere messi a pubblico smercio, senza che prima siano stati riconosciuti buoni ed autorizzati a potersi in dati luoghi e da determinate persone smaltire.

» 7.° Sono incaricati dell'esecuzione l'autorità Protomedicale, la quale a norma delle leggi e regolamenti, debbe riconoscere ed autorizzare e nelle occorrenze procedere alla verifica e flagranza, quella della polizia, e la municipale; dovendosi applicare il disposto dell'articolo 401 delle leggi penali, ed altro che per la punizione de' trasgressori e reati le leggi in vigore prescrivono. — Napoli 22 novembre 1837. — Il Protomedico generale. — Commendatore Salvatore M. Ronchi. — Il Segretario generale. — Dottore Achille Vergari ».

N.° 34.

Sugli articoli 407 e seguenti, ossia sui furti (1).

Legge del dì 6 dicembre 1835 risguardante la punizione de' furti, che nelle conseguenze compromettono fortemente la vita, o la proprietà altrui.

Eccone le sanzioni:

» Veduti gli articoli 417 e 425 delle leggi penali in materia di furti;

---

(1) Alla nota del n.° 19 di questo volume si è riportato il Real decreto de' 15 maggio 1839 sulla punizione de' furti avvenuti nelle pubbliche strade, e delle aggressioni a mano armata delle case abitate, per oggetto di commettervi furti, nella Sicilia.

» A provvedere con efficace misura alla prevenzione di alcune specie di tali reati, che nelle conseguenze compromettano fortemente la vita, e la proprietà altrui;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

» Art. 1. Il furto, che oltre il danno direttamente recato, abbia nelle sue conseguenze prevedibili dal colpevole, esposto a pericolo la vita, o a grave perdita la proprietà altrui, si punirà, a seconda de' casi, nel seguente modo.

» 1. Se il furto è semplice, la pena sarà del massimo del terzo grado di prigionia, cui potrà essere aggiunta la malleveria.

» 2. Se il furto è qualificato per circostanze prevedute nell'articolo 407 delle *leggi penali*, la sua pena si aumenterà di un grado. L'aumento però non potrà estendersi fino alla morte, o all'ergastolo.

» Art. 2. Al furto che nelle sue conseguenze abbia contro la persona, o la proprietà dell'offeso, portato danno costitutivo di reato maggiore del furto, non voluto dal delinquente, ma che egli avrebbe potuto prevedere, si applicherà la pena del reato maggiore.

» Questa pena sarà diminuita di uno a due gradi, quante volte il reato maggiore non avesse potuto prevedersi dal delinquente.

N.° 35.

Sull' articolo 419.

Real rescritto de' 14 febbraio 1835, con cui si dichiara, che il furto accompagnato da ferita o percossa grave per gli accidenti, è compreso nella sanzione della prima parte di questo articolo, e quindi punito col terzo grado de' ferri.

Esso è così espresso:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Le leggi penali dispongono coll' articolo 419 quanto segue:

» Il furto accompagnato da ferita grave, o grave percossa, è punito col terzo grado de'ferri.

» Il furto accompagnato da ferita lieve, o lieve percossa, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri. »

» Nella classificazione delle ferite e percosse volontarie, oltre le gravi per loro natura, e le lievi definite negli articoli 356 e 361 delle leggi medesime, si han le gravi per gli accidenti, designate nello articolo 359.

» Si è dubitato, se il concorso nel furto di queste ultime ferite e percosse, lo renda punibile col terzo grado de' ferri.

» Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del

dì 8 andante ha dichiarato, che il furto accompagnato da ferita, o percossa grave per gli accidenti, sia compreso nella proposizione generale segnata nella parte prima dell'enunciato articolo 419 delle leggi penali. Valuterà poi il giudice la qualità della ferita, e della percossa per usar della latitudine che la legge gli dà nell'applicazione di ogni grado di pena.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie Loro per l'adempimento. — Napoli 14 febbrajo 1835. — Niccola Parisio. »

N.° 36.

In continuazione dell'articolo 426 e seguenti.

§ I. *Determinazioni contenute ne' capitoli di concessione sulla strada di ferro, autorizzata con Real decreto de' 19 giugno 1836, circa l'occupazione de' terreni* (1).

§ II. *Real decreto de' 3 settembre 1838, che concede al signor Guglielmo Beck la facoltà di poter eseguire per la durata di anni dieci lo scavo delle miniere ne' fondi dello Stato, del demanio pubblico, e de' comuni posti in designati circondarii.*

§. I.

L'articolo 8 de' capitoli di concessione per la strada di ferro, approvati con Real decreto de' 19 giugno 1836, è così espresso:

---

(1) Di questo Real decreto si farà anche menzione in corrispondenza dello articolo 9 delle Leggi di procedura penale, sugli agenti assimilati a' guardiani urbani e rurali.

» L'intrapresa della strada di ferro essendo di pubblica utilità, il concessionario godrà di tutti i diritti che le leggi, i decreti ed i regolamenti accordano all' amministrazione pe' pubblici lavori. Egli potrà in conseguenza procurarsi cogli stessi mezzi, cioè a' termini dell' articolo 470 delle *leggi civili*, tanto i terreni de' privati, quanto quelli appartenenti allo Stato, alla Real Corona, a' siti Reali, a' comuni, ed a' pubblici stabilimenti, che dovranno essere occupati dalla strada di ferro e sue dipendenze, del pari che i materiali necessarii alla sua costruzione, per la estrazione e trasporto de' quali godrà dei privilegii accordati ad ogni altro intraprenditore di pubblici lavori (1). »

---

(1) Nel giornale del regno delle due Sicilie, sotto la data de' 12 novembre 1838, dopo l'enunciato articolo trovasi espresso quanto segue:

« A maggior chiarimento degl'interessati si fa conoscere che coll'articolo 2.° delle istruzioni approvare nel 17 aprile 1812 pe' lavori di ponti e strade, viene prescritto che l'apprezzo dei fondi privati da occuparsi per lavori pubblici dovrà esser fatto da tre periti, uno cioè per parte del proprietario, il secondo da destinarsi dall' Intendente della provincia, ed il terzo sarà l' ingegnere stesso che dirige l' opera. »

Giova qui rammentare il Real rescritto de'20 settembre 1823 (pagina 76 del volume IV.° alla nota) con cui fu dichiarato che non possono i giudici del contenzioso giudiziario e quelli del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza de' privati, e senza una preventiva autorizzazione superiore, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, e de' danni per esse a' medesimi cagionati.

Nè finalmente è inopportuno di riferire il seguente Real rescritto de' 4 febbrajo 1837 sugl'interessi da pagarsi per lo ritardo della indennizzazione dei danni cagionati nella costruzione di opere pubbliche comunali.

§ II.

Il Real decreto de' 3 settembre 1838 è del tenor seguente:

» Veduta la domanda a Noi rassegnata dal signor Guglielmo Beck nativo di Londra per la concessione di scavar miniere in alcuni circondarii del regno;

» Considerando che questa intrapresa può tornar utilissima alla pubblica ricchezza, ed al progresso dell' industria ne' nostri Reali dominii;

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DEGLI AFFARI INTERNI.

Agl' Intendenti delle provincie.

« Si è promosso il dubbio da qualche Intendente se sia produttivo dell' interesse del 5 per 100 il ritardo che si mette nel pagamento del compenso de' danni che si arrecano per le opere pubbliche comunali, in conformità di ciò che si pratica per le opere Regie, e provinciali.

» S. M. il Re (N. S.) a cui fu rassegnato l'affare, ordinò che la Consulta de' Reali dominj di quà del Faro avesse in proposito manifestato il suo parere, e la Consulta medesima adempiendo al Sovrano comando, è stata di avviso di potersi disporre che gl' interessi del 5 per 100 si debbano ai proprietarj che cedono i loro fondi, o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali dal dì dell' effettiva occupazione o del danno ricevuto, e ciò a risponsabilità degli amministratori.

» Essendosi nuovamente rassegnato l' affare alla M. S. nel Consiglio di Stato ordinario de' 26 dicembre ultimo, si è degnata di approvare l' avviso della Consulta suddetta.

» Nel Real Nome glielo partecipo, Signor Intendente per l' adempimento corrispondente. — Napoli 4 febbrajo 1837. — Niccola Santangelo. »

» Veduta la legge de' 17 di ottobre 1826, sulla ricerca e sullo scavo delle miniere;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Concediamo al signor Guglielmo Beck nativo di Londra la facoltà di poter eseguire per la durata di dieci anni ne' fondi dello Stato, del demanio pubblico e de' comuni lo scavo delle miniere, tanto metalliche, che semi-metalliche, del pari che di carbon fossile, di bitumi, di allume, e di solfato a base metallica, ne' circondarii di S. Agata in Gallina, di Bova, di Gerace e di Grotteria nella prima Calabria ulteriore; Gasperina nella seconda Calabria ulteriore; e di Messina, di Alì, di Mistretta, di Savoca e di Novara nella valle di Messina, mercè estimazione e compenso come per opera pubblica.

» 2. Dispensiamo espressamente, e per questo solo caso, alla osservanza degli articoli 9, 11 e 12 della legge sulle miniere, ed all'articolo 8 circa il dover dimostrare preliminarmente la possibilità d'intraprendere e condurre i lavori. Vogliamo bensì che rimanga fermo ciò ch'è detto nel prosieguo dello stesso articolo 8 sull'obbligo di pagarsi le indennità a' possessori de' fondi contigui, quante volte venisse ad arrecarsi danno a' medesimi, colla norma stabilita nell' articolo precedente (1).

---

(1) I succitati articoli della legge de' 17 di ottobre 1826 sulla ricerca e sullo scavo delle miniere del regno, sono espressi ne' seguenti termini:

» 3. Ove ne' circondarii anzidetti per segni patenti, e secondo i principj della mineralogia apparisca di esservi una miniera di quelle enumerate nell'articolo 1.°, ma in fondi di proprietà privata, il possessore di tali fondi avrà per intraprenderne lo scavo sei mesi di tempo dalla intimazione che gli sarà fatta; scorso il quale intervallo senza ch'egli abbia adempito, resta al signor Guglielmo Beck la facoltà di eseguirne lo scavo, con l'ob-

---

« Articolo 8. Chiunque farà la domanda della concessione di una miniera, dovrà preliminarmente dimostrare di avere la facoltà ed i mezzi sufficienti per intraprendere e condurre i lavori, come pure di poter adempiere tutte le condizioni che saranno imposte nella concessione. Dovrà parimenti obbligarsi di pagare le indennità a' possessori de' fondi contigui, quante volte venisse ad arrecare danno a' medesimi.

» 9. Accompagnerà alla domanda una pianta del fondo in cui esiste la miniera. Questa sarà formata su di una scala di due once per trecento canne, e sarà verificata per mezzo di un ingegnere che sarà a ciò destinato.

» 11. Le dimande per ottenere una concessione di miniera saranno presentate al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ne' dominii di qua del Faro, ed al nostro Luogotenente generale ne' dominii di là del Faro. Tanto l'uno che l'altro per mezzo degl'Intendenti faranno emanare gli affissi nel capo-luogo della provincia o valle, nel capo-luogo del distretto e nel comune, nel di cui territorio esiste la miniera. Questi affissi dovranno rimanere per un mese, tra il quale chiunque avesse dritto o opposizione a fare, potrà presentarla all'Intendente, da cui sarà trasmessa al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, o al Luogotenente generale per essere a Noi presentata.

» 12. Ove richiami non si producano, o prodotti, sieno dichiarati insussistenti, sarà fatta da Noi la concessione, nella quale sarà espressa la qualità della miniera, il sito ove esiste, la durata della concessione, e tutte le altre condizioni che Noi stimeremo convenienti. »

bligo di dare al proprietario del fondo un compenso come per opera pubblica (1).

» 4. Le disposizioni contenute nel precedente articolo avranno anche effetto per le miniere che potranno essere ne' fondi de' luoghi pii e de' pubblici stabilimenti, ne' circondarii designati coll' articolo 1.°

» 5. Il concessionario potrà valersi de' boschi dello Stato, e de' boschi de' comuni ne' circondarii anzidetti, come si usa dagli stabilimenti metallurgici del Real governo, pagandone con la stessa norma l'importo, ed inteso il direttor generale delle acque e foreste.

» 6. Le rotaje e tutte le altre opere di ferro (eccettuate le macchine) inservienti agli scavi ed alle fusioni dovranno essere costruite nelle regie ferriere della Mongiana, con obbligarsi il cessionario a pagarne l'importo giusta le tariffe stabilite, o da stabilirsi a norma de' regolamenti.

» 7. Perchè gli anzidetti lavori di ferro sieno costruiti con la conveniente celerità, è imposto al concessionario l'obbligo, fra il corso di due anni a contar dalla comunicazione di questo decreto, di costruire nella Mongiana, oltre dell' alto fornello che ivi si trova, un secondo alto fornello a sue spese, e sotto la vigilanza di quel comandante, se ciò sarà creduto necessario dal direttore dello stabilimento suddetto.

---

(1) In correlazione di quanto si è di sopra riferito sull'indennizzazione de' danni per opere pubbliche, è convenevole qui trascrivere l'articolo 18 della suddivisata legge de' 17 di ottobre 1826.

« Le quistioni relative ad indennità pe' danni causati, ove le parti non convenissero tra loro, saranno arbitrate dal giudice. »

» 8. Per eccezione all'articolo 13 della legge sulle miniere (1), ed in questo solo caso vogliamo che ove il signor Guglielmo Beck nel corso di tre anni, dal giorno della comunicazione del Real decreto di concessione, non abbia in tutti i circondarii designati nell'articolo 1.° aperte le miniere, ed impresa la loro esplotazione, o abbia trascurato le opere e le macchine necessarie alla riduzione de' minerali, decada dalla concessione che gli viene col presente decreto, ed abbia a perdere il fornello costruito a sue spese nella Mongiana.

» 9. Le autorità competenti, ne' luoghi dove sarà per farsi lo scavo, provvederanno con ogni possibile diligenza così alla sicurezza de' lavoratori nelle miniere, come ad ovviare qualsivoglia inconveniente che potesse venirne alla pubblica salute; il tutto a spese del concessionario.

» 10. Gl' Intendenti delle provincie dove potranno avere effetto le ricerche e gli scavi delle miniere, veglieranno perchè il pagamento de' compensi sia con esattezza eseguito ».

(1) L'articolo 13 dell'anzidetta legge de' 17 di ottobre 1826 stabilisce:

« Se nel corso di anni due il concessionario non avrà incominciato i travagli, s'intenderà decaduto, salvo a Noi di fissare il termine di piena operazione mineralogica. ».

N.° 37.

In continuazione dell'articolo 430 e seguenti, ossia sulla frode.

Con Real decreto de' 4 agosto 1835 fu approvato un regolamento per istabilirsi un Monte di pegni nel comune di Melfi.

Nell' articolo 14 di tal regolamento si enuncia:

» L' amministratore avrà il dritto di eleggere un perito argentiere di conosciuta probità per adoperarlo nella verifica de' pegni di oro ed argento, e conoscerne lo stato ed il valore.

» Quindi nell' articolo 28 dello stesso regolamento leggesi:

» Sarà personalmente responsabile l' argentiere de' pegni falsi e di cattiva qualità, incorrendo *nelle pene di frode* a norma delle attuali vigenti *leggi penali* ».

N.° 38.

In continuazione dell' articolo 445.

Real decreto de' 7 maggio 1839, con cui si approva il regolamento relativo alla intangibilità delle erbe su' Regii tratturi.

Nelle pagine 73 e 74 del tomo IV. si fece menzione del regolamento annesso al Real decreto degli 8 agosto 1832 per la conservazione de' Regii tratturi del Tavoliere di Puglia, bracci di essi, e riposi laterali.

Or ecco il regolamento approvato con Real decreto de' 7 maggio 1839 per impedire il pascolo abusivo de' Regii tratturi, bracci di essi, e riposi laterali.

» Art. 1. Il pascolo dell'erba de' tratturi è proibito ad ogni sorta di animali. Esso debbe essere conservato intatto per uso delle greggi che scendono in Puglia nell' autunno di ciascun anno, e che ritornano nelle montagne nella primavera dell' anno seguente.

» 2. Non sono eccettuati da questo divieto neppure i censuarii de' saldi fiscali delle *poste* aderenti a' tratturi.

» 3. Quei censuarii che abbiano stipulato contratti di enfiteusi col fisco con la facoltà di servirsi del pascolo nel tratturo che intersecasse gli erbaggi censiti, o che vi confinasse; e quegli altri che credessero di avervi dritto assoluto per altre straordinarie imponenti cagioni, potranno far valere i loro dritti presso il Consiglio della Intendenza di Capitanata. Il quale a preferenza d' ogni altra cosa, e nel più breve tempo possibile, dichiarerà il proseguimento o la cessazione del preteso uso di pascolo, secondochè ne troverà sussistenti, o insussistenti le ragioni: e cotesta dichiarazione, poichè non dipenda da un formale giudizio, non potrà venire impugnata con rimedii legali, ma dovrà rimanere eseguita; salvo soltanto a ciascuna delle due parti interessate di ricorrere al Real Ministero delle finanze per una modificazione, qualora si riconoscesse indispensabile.

» 4. Resta ugualmente proibito qualunque scavo con zappe, vanghe, o altri strumenti per estrazione di radici di liquirizia, o per qualsivoglia altra cagione, senza il preventivo permesso scritto dall' autorità che presiede all'amministrazione del Tavolie-

re, da rilasciarsi dietro conoscenza della indispensabilità della eccezione al divieto.

» 5. Ogni possessore di animali, non esclusi i così detti *caprài*, o proprietarii di poche capre, sia o no, censuario di terreni saldi del Tavoliere, che sarà sorpreso di averli immessi, o fatti immettere sull'erba de' tratturi, de' bracci di essi, o de' riposi laterali, sarà condannato alla rifazione de' danni e delle spese, oltre ad una multa regolata sulle seguenti proporzioni.

» Per gli animali piccoli nel numero di dieci in sopra, e per gli animali grossi nel numero di due in sopra, la multa sarà da ducati dieci a trenta per la prima volta; e del doppio in caso di recidiva.

» Pe' majali, qualunque sia la loro età, nel numero di sei in sopra, la multa sarà da ducati venti a sessanta per la prima volta; e del doppio in caso di recidiva.

» 6. Non ostante la fissazione delle multe delle quali è parola nell'articolo 5.°, esse potranno essere maggiori, quante volte il numero degli animali immessi nel tratturo sia eccessivo; o quando il tempo del godimento del pascolo abbia oltrepassato i venti giorni; o in fine allorchè la estensione danneggiata giunga ad un carro di terreno, o l'oltrepassi.

» In ciascuno de' suddetti casi le multe da infliggersi a' contravventori non potranno essere minori del triplo delle quantità prescritte con l'articolo precedente, nè maggiori del quintuplo, avuto riguardo alle circostanze attenuanti o aggravanti della colpa, al minore o maggior danno inferito alle proprietà fiscali, ed al passaggio periodico delle greggi, del pari che al guadagno abusivamente ritrattone da' suddetti contravventori.

» 7. La cognizione degli abusi che si commettono sull' erba de' tratturi, de' bracci di essi, e de' riposi laterali, è del Consiglio d'Intendenza di Capitanata, precedente verifica del primo o secondo eletto del comune nel cui territorio la contravvenzione è avvenuta.

» 8. Contra gli autori di scavi sopra i tratturi, i bracci ed i riposi anzidetti, oltre alla rifazione dei danni e delle spese, *sarà applicabile lo sperimento dell'azione penale* davanti le autorità giudiziarie, secondo le disposizioni che potrà dare l'Intendente di Capitanata come per legge.

» 9. Il brigadiere Giuseppe Campanella, e gli altri guardiani addetti al servizio dell'amministrazione del Tavoliere sono incaricati di vegliare alla conservazione de' tratturi nel tenimento di Foggia e ne' limitrofi. Negli altri comuni di Capitanata e delle altre provincie nelle quali sono siti i tratturi, i bracci di essi ed i riposi laterali, la vigilanza stessa sarà praticata da' guardiani comunali.

» 10. Ogni guardiano, sia del Tavoliere, sia del comune, secondo le circoscrizioni espresse nell' articolo precedente, è nell'obbligo di sorprendere gli animali nella flagranza, o gli autori degli scavi, formarne processo verbale in doppia spedizione, e presentarne una al 1.° o al 2.° eletto del comune nel cui tenimento è avvenuta la contravvenzione, e l'altra nella direzione del Tavoliere personalmente pel tenimento di Foggia e suoi limitrofi, e per mezzo dei sindaci per gli altri comuni di Capitanata e delle altre provincie.

» 11. In tutti i casi ne' quali l'amministrazione del Tavoliere osserverà uno abbandono nell' esatto adempimento d'un tale servizio, sia per oscitanza

de' guardiani comunali, che de' funzionarii municipali di sopra espressi, potrà estendersi la facoltà dei guardiani del Tavoliere a sorprendere nella flagranza gli animali immessi ne' tratturi de' comuni di Capitanata e delle altre provincie, previa però speciale autorizzazione dell'Intendente di Capitanata e del direttore del ramo.

» 12. Il processo verbale del guardiano e la verifica del primo e del secondo eletto comunale saranno trasmessi al direttore del Tavoliere in Foggia, a cura e responsabilità del sindaco di ciascun comune nel corso della settimana che segue alla redazione di dette carte, per passarsi al Consiglio d'Intendenza di Capitanata.

» 13. Fra giorni dieci dall'arrivo delle carte il Consiglio d'Intendenza di Capitanata le rivederà di uffizio e senza alcuna formalità, e pronunzierà la sua decisione.

» 14. L'imputato potrà presentare a detto Consiglio le sue difese per mezzo di memorie; ed egualmente potrà fare nello interesse del fisco il direttore del Tavoliere.

» 15. Pronunziata la decisione, il direttore del Tavoliere ne farà levare la corrispondente spedizione, e formerà il carico della multa e delle spese, il quale dopo vidimato dall'Intendente di Capitanata, sarà passato al ricevitore del Tavoliere onde prepararsene, ed indi eseguirsene la esazione per mezzo degli agenti delle contribuzioni dirette con gli stessi mezzi e privilegii stabiliti per la riscossione delle dette contribuzioni. Sarà in tale esazione serbato il metodo contabile proposto dalla tesoreria generale, ed approvato con ministeriale delle finanze de' 25 di ottobre 1828 per la riscossione delle multe inflitte nella reintegra de' tratturi.

» 16. Nella fine di ciascun anno sarà dall' Intendente di Capitanata formato un quadro del risultamento delle multe incassate per le contravvenzioni in parola, e saranno dallo stesso proposte le gratificazioni che si crederanno opportune a favore del brigadiere e de' guardiani del Tavoliere e delle amministrazioni comunali.

» 17. I verbali de' quali è fatta menzione negli articoli precedenti non potranno avere corso legale, se non quando vi sono intervenuti almeno due testimonii estranei, che confermino la verità della contravvenzione, la sorpresa fattane in flagranza, e tutte le altre circostanze di essa ».

N.° 39.

In continuazione dell' articolo 461.

Sul numero 30 di questo articolo riportammo nelle pagine 350 del tomo I.°, ed 83 del tomo IV. le disposizioni relative alle monete che han corso legale nel Regno.

Ora non è da omettersi, che con Real decreto dei 31 maggio 1836 fu prescritta la coniazione delle monete di mezzo carlino in argento.

L' articolo 1. di tal decreto è così espresso:

» Alle quattro monete di argento prescritte colla legge de' 20 di aprile 1818 verrà aggiunta una quinta del valore di grana cinque, o sia di mezzo carlino ».

Fine della prima parte.

PARTE SECONDA.

DISPOSIZIONI

CHE HANNO RAPPORTO

COLLA PROCEDURA PENALE.

N.° 40.

In continuazione dell' articolo 8.

Circolare ministeriale de' 10 settembre 1836, con cui s' ingiunge di darsi conoscenza a' giudici Regii degl' individui che rendonsi colpevoli di reati, fuori del circondario nel quale hanno domicilio.

Questa circolare è come segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il Ministro della polizia generale fa osservare di avvenir sovente che individui rendonsi colpevoli di misfatti fuori del loro circondario, e che i giudici istruttori avocano ad essi le istruzioni, lasciando ignorare ai giudici Regii i fatti criminosi, ed il risultamento delle pruove acquistate.

» Da ciò accade (soggiunge quel Ministro) che questi ultimi accordano talvolta delle carte di passaggio ad imputati contro cui esistono mandati di arresto o di deposito, e somministrano loro le opportunità di sottrarsi alle ricerche della forza pubblica.

» Ad ovviar tale inconveniente, incarico le SS. LL. di disporre che in caso d' imputazione di alcuno fuori del circondario nel quale ha domicilio,

se ne renda consapevole il giudice del medesimo, dandogli riservatamente conoscenza di ogni mandato di arresto o di deposito che a carico di lui si fosse spedito, affin d'impedire che se ne allontani, e facilitare così i mezzi di assicurarlo alla giustizia. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

N.° 41.

In continuazione dell'articolo 9.

§ I. *Circolare ministeriale de' 7 maggio 1836, con cui si prescrive di redigersi da' cancellieri comunali gli atti de' servienti comunali illetterati, adoperati da' supplenti giudiziarii per la istruzione de' processi penali.*

§ II. *Determinazione contenuta ne' capitoli di concessione sulla strada di ferro, approvati con Real decreto de' 19 giugno 1836 circa gli agenti assimilati a' guardiani urbani e rurali de' comuni.*

§ III. *Circolare ministeriale de' 30 agosto 1837, perchè negli atti del supplente si precisi il motivo pel quale assume le funzioni del giudice del circondario.*

§ IV. *Circolare ministeriale de' 22 agosto 1838, con cui fu risoluto per la negativa il dubbio, se i supplenti giudiziarii potessero essere chiamati al disimpegno di cariche amministrative.*

§ V. *Real rescritto del dì 11 gennajo 1840, in forza del quale è destinato altro giudice a supplire quello del capo-luogo di distretto nelle funzioni di giudice istruttore pel tempo della di lui assenza, mancanza o impedimento.*

§. I.

Nella pag. 28 del tomo II.° venne riportato il Real decreto de' 16 novembre 1819, risguardante i supplenti giudiziarii ne' comuni non capo-luoghi di circondario. Ivi è detto, che le funzioni di usciere presso di essi sono esercitate dal serviente comunale. Nella pag. 29 dello stesso tomo alla nota trovasi anche riferita la Sovrana determinazione, contenuta nella circolare de' 18 marzo 1820, sulle indennità dovute a questi funzionarj. Or la circolare de' 7 maggio 1836 dispone quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Di accordo col Ministro delle Finanze si è stabilito di farsi redigere da' cancellieri comunali gli atti de' servienti comunali illetterati, adoperati da' supplenti giudiziarj ne' comuni per la istruzione de' processi penali, e farsi precisamente redigere i pezzi giustificativi per potersi tassare, e pagare loro le correlative indennità. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1).

---

(1) L'articolo 11 della legge sul contenzioso amministrativo del dì 25 marzo 1817 è così conceputo:

« Gli atti di notifica, di citazione e di procedura in generale saranno fatti da'servienti del comune. Ove questi non sappiano scrivere, il loro detto sarà certificato dal cancelliere a piè dell'atto, cui il medesimo ha rapporto. »

§ II.

Nella pag. 20 e seg. del tomo II.° si fe' menzione de' guardiani urbani e rurali stabiliti colla legge de' 12 dicembre 1816.

Con Real decreto de' 19 giugno 1836 fu autorizzata l'esecuzione di una strada di ferro da Napoli a Nocera, con un ramo per Castellammare, con facoltà di prolungarla verso Salerno, Avellino, ed altri siti; e fu dichiarata opera di pubblica utilità. Or coll'articolo 20 de'capitoli di concessione, approvati coll'anzidetto decreto, si enuncia: » Gli agenti e guardie che il concessionario stabilirà, così per la esazione de'dritti, come per la vigilanza e polizia sulla strada ed opere che ne dipendono, saranno assimilati a' guardiani urbani e rurali de' comuni, in quanto alla facoltà di redigere i processi verbali delle contravvenzioni, ed alla fede che meritano in giudizio. A tal uopo saranno presentati dal concessionario e patentati, a norma dell'articolo 285 e seguenti della legge de' 12 di dicembre 1816. »

§ III.

La circolare de' 30 agosto 1837 è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il supplente del giudice di circondario non può assumere le funzioni di costui che ne'casi dalla legge

determinati. Affinchè negli atti del supplente si mostri la legalità per ragion di competenza, è mestieri che vi sia precisato il motivo pel quale è egli entrato a funzionar da giudice; vale a dire che si esprima se vi proceda per commessa, ovvero per assenza, mancanza, o per altro impedimento del giudice.

» Daranno Elleno le disposizioni per l'adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio.

§ IV.

La circolare de' 22 agosto 1838 è così conceputa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Era stato dimandato se i supplenti giudiziarii istituiti col decreto de' 16 novembre 1819, potessero essere chiamati al disimpegno di cariche amministrative, specialmente a quella di sindaco. Io ho osservato. — Che per l'articolo 79 della legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile (pag. 116 del tomo II alla nota) sono essenzialmente incompatibili con quelle dell'ordine giudiziario. — Che coerentemente a questo principio l'articolo 211 della legge de' 29 maggio 1817 (pagina 117 del tomo II.° alla nota) dichiara di essere proibite a' giudici le funzioni di sindaco, di primo e di secondo eletto. — Che, il decreto de' 16 novembre 1819, stabilisce cotesti supplenti essere uffiziali di polizia

giudiziaria, giudici delle contravvenzioni di polizia, ed in taluni casi giudici ancora di delitti. — Che le loro attribuzioni trovansi benanco aumentate coi successivi decreti de' 4 aprile 1831, e de' 30 marzo 1833 (1). — Che così non potendo dubitarsi appartenere i supplenti anzidetti alla categoria de' giudici, la loro incompatibilità con le cariche amministrative è chiara nella lettera degli articoli 97 e 211 poc' anzi ricordati. — Che d' altronde questa incompatibilità essendo nelle regole di dritto pubblico su la divisione de' poteri, è esclusa ogni interpetrazione estensiva. — Che nella opposta ipotesi sarebbero riunite molte e diverse facoltà in un solo individuo, locchè nei piccoli paesi specialmente conviene evitare, onde altro impero non sia riconosciuto, se non quello che deriva dalle leggi e dalla volontà del Re (N. S.)

» In conseguenza di queste osservazioni ho pensato che negativamente avesse a risolversi il proposto dubbio. Il Ministro degli affari interni al quale diressi analogo uffizio, è concorso nelle mie osservazioni.

» Partecipo tutto ciò alle Signorie Loro per intelligenza e regolamento. Aggiungo avere interessato lo stesso Ministro a praticare le corrispondenti avvertenze agl' Intendenti.

---

(1) Di questi due decreti trovasi fatta menzione nelle pagine 60 e 61 del tomo IV relativi all' apposizione, e rimozione de' suggelli sulle schede notariali ne' comuni non capo-luoghi da' supplenti giudiziarii quivi residenti. Evvi pure altro Real decreto de' 9 aprile 1837, riportato alla nota pagina 61 del presente volume, che stabilisce di appartenere agli anzidetti supplenti l' apposizione e rimozione de' suggelli ne' casi e nel modo prescritto dalle leggi in vigore.

» Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1) ».

§ V.

Il Real rescritto del dì 11 gennajo 1840 dispone quanto segue:

» Il giudice di circondario capoluogo di distretto che ha le funzioni di giudice istruttore è talvolta assente e legittimamente impedito. Occorre allora che pel tempo di assenza, mancanza o impedimento di lui, si conferisca l'esercizio di queste funzioni ad altro giudice Regio.

» Nel Consiglio ordinario di Stato de' 5 andante S. M. si è benignata disporre, che il Ministro di grazia e giustizia provvegga nel caso proposto alla destinazione del giudice di circondario che dovrà esercitare le enunciate funzioni di giudice istruttore.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie Loro per l'adempimento. All'effetto, nel caso di che trattasi, dovranno Elleno dirigermi rapporto per la destinazione del Regio giudice supplente. — Napoli 11 gennajo 1840. — Niccola Parisio ».

---

(1) Nell'articolo 14 del Real decreto de' 4 novembre 1838 sull'organizzazione della guardia urbana nella Sicilia, trovasi determinato: « Le loro funzioni (di capi e sotto-capi urbani) sono incompatibili con le cariche di sindaco, e di eletto, di esattore comunale, di *supplente giudiziario* e di cancelliere comunale. »

N.º 42.

In continuazione dell' articolo 13.

Circolare ministeriale del dì 16 luglio 1836, perchè i giudici istruttori si occupino delle istruzioni per soli affari gravi, e non abbandonino senza necessità la residenza, onde non distrarsi dalle altre loro cure.

Delle istruzioni per misfatto, come delle loro commesse da' giudici istruttori, e della delegazione per la raccolta delle pruove, o di un atto istruttorio, si tenne proposito nella pagina 73 e seguente del tomo I, 98 e 99 del tomo IV.

La circolare de' 16 luglio 1836 prescrive quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il giudice istruttore ha non poche cure a compiere per invigilare e ben dirigere nel distretto l'amministrazione penale. Tra esse è il dovere di esaminare attentamente le processure giuntegli da'giudici di circondario, di curarne nel bisogno la rettifica, il compimento, affinchè giungano alle Signorie Loro nello stato che nulla lascino a desiderare.

» Ad impedire che il giudice istruttore sia distratto da queste cure, il regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie stabilisce che ne' soli

affari gravi egli riservi a sè il proseguimento delle istruzioni, e limiti ai casi d'importanza l'uscita dalla residenza, dove giungono da' circondarj diversi i rapporti e le carte di cui il giudice istruttore deve far l'esame.

» È a mia notizia che queste determinazioni sono violate da alcuni di quei funzionarj, che troppo facilmente riserban loro le istruzioni, e quel che è peggio escono spesso dalla residenza, dove sogliono rimanere incurate le carte giuntevi da' giudici di circondario, sino al ritorno de' medesimi più o meno ritardato. Distratti così dalle ordinarie occupazioni rimane indebolita la vigilanza sull'andamento dell'amministrazione penale, e sulle pratiche de'suoi agenti, e nelle processure che pervengono alla gran Corte sogliono trovarsi inesattezze spesso inemendabili. Voglio attribuire ad eccesso di zelo la enunciata condotta, ma non posso dispensarmi dall'incaricare le Signorie Loro di richiamarli all'osservanza delle disposizioni regolamentarie, e di esigere specialmente il rapporto ordinato dall'articolo 480 del regolamento pei giudici istruttori che escono dalla residenza.

» In fine di ciascun mese mi faranno Elleno conoscere, se alcuno di quei magistrati se ne sia allontanato. Nell'affermativa mi comunicheranno le notizie volute dall'enunciato articolo 480, insieme colla designazione del tempo dell' assenza del giudice istruttore colle osservazioni delle Signorie Loro sull' oggetto — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. = Niccola Parisio ».

★

N.° 43.

In continuazione dell' articolo 47.

Real decreto del dì 7 luglio 1835 con cui si dichiara che in caso di comprovata povertà del querelante e dell' imputato, la rinunzia all' istanza privata non possa rifiutarsi.

Questo decreto è relativo a quello de' 17 maggio 1830, riportato nel tom. II.° p. 64 alla nota 261, e 461. Eccone il tenore:

» Veduto l'articolo 6 del decreto del dì 17 maggio 1830 che in materia di spese di giustizia ne' giudizj de' delitti dispone quanto segue:

» La rinuncia all' istanza privata non sarà ammessa nè dichiarata efficace, se prima o dal querelante, o dall' imputato stesso non sia indennizzata l'amministrazione del registro di tutte le spese anticipate. A tale effetto il giudice farà la liquidazione sulle specifiche de' mandati rilasciati, onde se ne versi lo importo presso il ricevitore del carico, la di cui quietanza sarà alligata al processo ».

» Volendo Noi che questo articolo riceva generalmente l'applicazione uniforme alla sua intelligenza;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, delle finanze, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Quando così il querelante, come l'imputato non possano indennizzare l'amministrazione del registro delle spese anticipate, perchè in istato di comprovata povertà, la rinunzia all'istanza privata non potrà rifiutarsi ».

N.° 44.

Sull'articolo 54 e seguenti, ossia sulla pruova generica e di fatto permanente.

Circolare de' 18 dicembre 1839, con cui si dispone di custodirsi in un volume separato le carte originali su cui è fondata la causa, soprattutto quando faccian esse oggetto di perizia.

Questa circolare è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Le carte originali su cui in affari penali è fondata la causa, soprattutto quando faccian esse oggetto di perizia, come le scritture attaccate di falso, verranno custodite in un volume separato dagli altri della processura. In luogo di tali carte si porranno nella processura le copie delle medesime, collazionate e vidimate dall'autorità che nella istruzione delle pruove le avrà ricevute. Sarà questo adempimento a cura del Presidente, e del Ministero pubblico presso la gran Corte criminale, ove le carte di che trattasi vengano nella stessa prodotte. Anche

quando l'invio delle processure facciasi alla Corte suprema di giustizia, non si spedirà con esse il volume delle carte originali che rimarrà sempre sotto la cura particolare, e la risponsabilità del cancelliere.

» Ove però si tratti di registri, di protocolli, e di processure intere attaccate di falso, e per altro oggetto presentate in cancelleria, l'atto d'invio dovrà particolarizzarlo, indicandone con precisione non solo i fogli e le parole per esteso de' primi versi del primo foglio, e degli ultimi dell'ultimo foglio, ma ancora lo stato, cifrandosi pagina per pagina dal Presidente e dal giudice commessario della causa, e dal Procuratore generale del Re.

» Baderanno Elleno allo adempimento di queste disposizioni, ed intanto mi faranno noto l'arrivo della presente. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1).

---

(1) Sotto la data de' 7 settembre 1839 fu diramata l'altra seguente circolare :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Signori Procuratori generali criminali.

« L'invio delle processure a questo Ministero si accompagnerà con un rapporto che precisi il numero de' volumi che le compongono, ed il numero delle carte scritte di ciascun volume.

» Mi faranno Elleno nota la pervenienza di questa mia. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

N.° 45.

Sull'articolo 88.

Circolare de' 4 novembre 1835, perchè non si trascuri di far esprimere dal testimone la causa della scienza per ogni fatto che depone.

Questa circolare è così conceputa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» L'articolo 88 delle leggi di procedura penale vuole che il testimonio per ogni fatto che depone, debba esprimere la causa della scienza, o sia il modo come ne ha la notizia.

» Nell'intimo nesso tra la causa e la scienza, di cui è parola, contribuisce la nozione della prima ad avvalorare, o indebolire la testimonianza, e giunge fino ad escludervi il vero, ove i mezzi, ed il modo, co' quali il fatto portasi conosciuto, si trovassero nell'assoluta incapacità di menare alla sua cognizione: quindi la necessità di non trascurarli nella istruzione delle pruove, specialmente nel caso di misfatti, di cui si fa consapevole il testimonio per averne intesi o veduti i particolari, ed i rei in certa distanza dal punto di esecuzione. Con assicurare nei primi momenti del reato dove si è delinquito, dove il testimonio ne fu spettatore, qual sia in tempo dell'avvenimento la posizione dello spazio, che tra

gli enunciati luoghi intercede, con ricevere, ove occorra, dal testimonio stesso spiegazioni, ed elevare anche in caso di necessità una pianta topografica, si toglie al testimonio l'arbitrio di variare impunemente le località, i fatti, e cedere in danno della giustizia alla influenza di seduzioni.

» Comunicheranno Elleno agli uffiziali di polizia giudiziaria le disposizioni, che troveranno all'uopo opportune, e ne invigileranno l'adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 46.

In continuazione dell'articolo 100.

La seconda parte di questo articolo risguarda l'invio delle note ed istruzioni per l'esame anche de' testimoni dimoranti fuori della provincia o valle. Non fia perciò strano di qui riferire alcune disposizioni concernenti la corrispondenza postale.

Secondo le Sovrane prescrizioni emanate per modo di regola, l'invio delle carte alla Sicilia doveva aver luogo per mezzo del Ministero. Ciò fu rammentato con ministeriale diretta in Salerno a' 7 marzo 1829.

Ma dopo la pubblicazione della legge de' 31 ottobre 1837 relativa alla promiscuità degl' impieghi nelle due parti del Regno (1) fu partecipato il seguente Real rescritto.

---

(1) Questa legge è come segue:
« Veduto l'articolo primo della legge degli 11 di dicembre

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Real rescritto de' 27 dicembre 1837.

Ai Procuratori generali criminali.

» I Procuratori del Re potendo in alcuni casi

1816, colla quale fu vietata la promiscuità degl'impieghi nelle due parti de' nostri Reali dominii;

» Veduto parimente il decreto del dì 19 di gennajo 1833, col quale si portò eccezione a questa promiscuità nella provvista delle grandi cariche;

» Considerando che il divieto di siffatta promiscuità si renda dannevole al bene del nostro Real servizio, e che per l'opposto possa la medesima riuscire utile, influendo alla diffusione de' sistemi amministrativi e di pubblica economia, non che alla esatta amministrazione della giustizia;

» Volendo vie più stringere intorno al Trono la gran famiglia de' popoli dalla Provvidenza affidata al nostro governo, e ravvivare in essi i sentimenti di reciproca amorevolezza;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

» Articolo primo. Le cariche, e gl'impieghi civili ed ecclesiastici, che dovranno provvedersi nell'una e nell'altra parte de' nostri Reali dominii, potranno essere indistintamente e promiscuamente conferiti a' sudditi di ambo le parti.

» Onde questa disposizione sia soggetta ad una determinata regola, dichiariamo che i nostri amati sudditi de' dominii al di là del Faro occuperanno in questa parte de' nostri Reali dominii ugual numero d' impieghi di quello che occuperanno i Napolitani in Sicilia.

» Articolo 2. Sono eccettuate da questa disposizione le ca-

corrispondere tra loro per affari di servizio, S. M. nel fine di provvedere sempre più al celere andamento della giustizia, ha risoluto che la corrispondenza possa aver luogo tra i suoi Procuratori presso i Tribunali o gran Corti in questi Reali dominii, e quelli presso i Tribunali o gran Corti ne' Reali dominii oltre il Faro e viceversa, debba seguire direttamente ed immediatamente, escluso ogni metodo che finora è potuto praticarsi.

» Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana determinazione per lo dovuto adempimento, aggiungendo che comunicazione della medesima è già seguita alle autorità giudiziarie ne' Reali dominii oltre il Faro. — Napoli 27 dicembre 1837. — Niccola Parisio. »

Posteriormente fu diramata la seguente circolare:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Circolare de' 15 maggio 1839.

Ai Procuratori generali criminali.

» Non ha guari fu comunicata alle SS. LL. la ri-

---

riche di Consiglieri Ministri di Stato, di Consiglieri di Stato, di Ministri Segretarii di Stato, e di Direttori delle Segreterie, per le quali si serberanno le prescrizioni ordinate col decreto de' 19 di gennajo 1833.

» Articolo 3. Sono parimente eccettuate le cariche de' componenti la Consulta generale del regno, per le quali resteranno in vigore le regole stabilite nella organizzazione di quel Corpo.

» Articolo 4. Le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge rimangono derogate. »

soluzione Sovrana colla quale fu disposto che la corrispondenza per affari di servizio trá i Procuratori del Re presso i Tribunali e gran Corti ne' Reali dominii oltre il Faro, e quelli presso i Tribunali e gran Corti in questi Reali dominii e viceversa, dovesse seguire direttamente, escluso ogni altro metodo che avesse potuto essere in pratica. I Procuratori del Re presso i Tribunali civili non essendo ammessi, pe' regolamenti di posta in vigore, a corrispondere in franchigia tra esso loro, secondochè ha luogo pe' Procuratori generali presso le gran Corti criminali o civili, ho avuto cura d'interporre gli analoghi miei ufizii presso il Ministero e Real Segreteria di Stato delle Reali finanze, affinchè in fatto di corrispondenza fosse eguagliata la condizione degli uni e degli altri Magistrati. Così di accordo col Ministero istesso è stato stabilito quanto segue:

» 1.° La corrispondenza de' Procuratori del Re presso i Tribunali civili tra esso loro dovrà essere messa sotto fascia, contrassegnata di proprio carattere da' medesimi.

» 2.° L'invio alla posta sarà fatto con doppio borderò, un esemplare del quale sarà firmato da' Procuratori del Re, e rimarrà alla posta, e l'altro con la firma del Direttore verrà rilasciato all' immittente.

» 3.° Rimangono salve agl' impiegati postali le facoltà che loro competono per l'articolo II.° del regolamento de' 10 agosto 1818 per qualche abuso che potesse mai commettersi, e che i Procuratori del Re non avranno potuto avvertire.

» Il Ministro delle Reali finanze ha emesso di sua parte le disposizioni corrispondenti. Partecipo tutto ciò alle Signorie Loro per l'uso di regolamento. Elleno mi accuseranno la ricezione di que-

sta circolare. Per essa, com'è chiaro, dovendo avere luogo la diretta corrispondenza tra i Procuratori del Re presso i Tribunali civili, rimane rivocata la circolare de' 5 agosto 1835 su la corrispondenza de' Procuratori del Re presso i Tribunali civili per mezzo de' Procuratori generali presso le gran Corti criminali. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 47.

In continuazione degli articoli 101 e seguenti.

§ I. *Determinazione contenuta nella legge de' 30 settembre 1839, sul divieto dell' arresto di persone in Chiesa, senza prescritte formalità, sulla cattura e detenzione degli ecclesiastici.*

§ II. *Circolare ministeriale de' 30 aprile 1836 sull' interrogatorio da darsi immediatamente all' imputato caduto in potere della giustizia, i cui detti sono da rischiararsi per quanto conducono all' accerto del vero.*

§ I.

Nella pagina 121 del tomo IV.° venne trascritta la circolare sulla norma da serbarsi nell' arresto dei delinquenti nelle Chiese. Or la legge de' 30 settembre 1839, di cui si è fatta menzione nella pagina 7 del presente volume, ha sanzionato quanto segue:

» Art. 1. In avvenire gli ecclesiastici ed i religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di not-

te, o in legno, e coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

» Art. 2. Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno le località; ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli.

» Art. 3. Non si faranno mai arresti nelle chiese durante il servizio Divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della chiesa nella quale si fosse rifugiata la persona colpevole ».

§ II.

La circolare de' 30 aprile 1836 è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» All' imputato caduto in potere della giustizia dovrà darsi immediatamente l' interrogatorio, e nel corso della istruzione le circostanze a carico o discolpa espresse dall' imputato dovranno essere rischiarate, per quanto conducano all'accerto del vero, uniformemente agli articoli 101 e 109 delle leggi di procedura penale.

» Si è altra volta raccomandata l' esecuzione di questi articoli tendenti a facilitare lo scovrimento del vero, in cui la giustizia de' giudicati è tanto interessata. Le premure non veggonsi generalmente secondate, in modo che l' inadempimento ha più

volte formato oggetto di censura nelle decisioni della suprema Corte di giustizia.

» È ne' doveri delle Signorie Loro curare che l'omissione non si riproduca per l'avvenire. All'effetto comunicheranno le disposizioni convenevoli alle autorità di loro dipendenza, ed invigileranno all'adempimento delle medesime. Intanto daranno di questa mia, notizia alle gran Corti, presso le quali esercitano Elleno il Ministero pubblico. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 48.

Sull' articolo 124.

Circolare ministeriale de' 23 dicembre 1837, perchè nello sciogliersi l' imputato dal modo di custodia, si pronunzii ancora di cancellarsi la iscrizione ipotecaria.

Questa circolare prescrive quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» L' imputato di misfatto vien sottoposto talora ad un modo di custodia fuori del carcere con malleveria per una somma determinata. In questo caso è nelle facoltà del Ministero Pubblico, della parte civile e degli agenti dell' amministrazione del registro e bollo prendere la iscrizione ipotecaria uni-

formemente all'articolo 124 delle leggi di procedura penale (1).

» Quante volte la gran Corte criminale decida in seguito di sciogliersi l'imputato dal modo di custodia, cessando allora con esso la malleveria, avrà la parte obbligata il dritto di far cancellare la iscrizione presa.

» Ad agevolare l'esercizio di questo dritto, la gran Corte che pronunzia lo scioglimento dell'imputato dal modo di custodia, ed in conseguenza dalla malleveria, pronunzierà colla decisione medesima che si cancelli la iscrizione ipotecaria, di cui si preciserà la somma per la quale si è presa, l'epoca così della iscrizione, come della conservazione, della provincia, ed il numero sotto il quale la iscrizione è stata presa. Divenuta la decisione esecutiva, l'estratto legale della medesima servirà di

---

(1) Evvi divieto di riceversi per cauzione i biglietti di società anonime, giusta il Real rescritto comunicato da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni agl'Intendenti delle provincie con circolare de' 7 novembre 1835, del tenor seguente:

« Surto il dubbio se conveniva o pur no alle pubbliche amministrazioni di accettare per cauzioni i biglietti di deposito delle società anonime, S. M. ordinò di sentirsi il parere della Consulta del regno:

» La Consulta generale dopo matura discussione all'unanimità ha manifestato l'avviso, che non sieno da preferirsi a quelli de' negozianti i biglietti di deposito delle società anonime, nè conveniente sia all'interesse delle pubbliche amministrazioni e dello Stato l'accettarsi cosiffatti biglietti.

» Essendosi da me rassegnato al Re un tale affare, la M. S. nell'ordinario Consiglio di Stato de' 19 del passato mese di ottobre, si è degnata di approvare l'avviso della Consulta. Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni. — Niccola Santangelo. »

titolo per ottenere dal conservatore delle ipoteche la cancellazione della iscrizione ipotecaria. L'estratto di cui è parola dovrà essere in carta bollata e adempito di registro, uniformemente all'articolo 11, numero 5 della legge de' 21 giugno 1819, ed all'articolo 27, numero 14 della legge de' 2 gennajo 1820.

» Lo comunico alle Signorie Loro per l'adempimento, colla prevenzione che il Ministro Segretario di Stato delle finanze ha diramato ai funzionarii di sua dipendenza le analoghe disposizioni. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.— Niccola Parisio (1) ».

---

(1) Nelle pagine 107 e 108 del tomo II si trovano riportate le disposizioni per esentare dalle formalità del registro e bollo gli atti di mandato, di consegna, e di cauzione. Parimenti nel tomo IV pagina 130 alla nota sono trascritte le circolari sull'adempimento di queste formalità in designati casi. Ora è convenevole di riferire la circolare del dì 15 gennajo 1836 di S. E. il Ministro Segretario di Stato delle finanze, diretta agl'Intendenti delle provincie, espressa ne' seguenti termini:

« Ho dichiarato all'amministrazione generale del registro e bollo, che gli estratti del catasto diretti a comprovare la possidenza de' mallevadori degl'imputati ne' giudizii penali debbono essere esenti dalla formalità del bollo e del registro, purchè nel rilasciarsi tali estratti vi sia apposta la formola *da valere per solo uso della giustizia penale*.

« Lo partecipo alle SS. LL. perchè ne rendano imformati i cancellieri comunali, ed avvertano loro che se rilascino i detti estratti di catasto in carta libera e senza registro, omettendo di apporvi la cennata formola, andranno soggetti alle correlative multe per le contravvenzioni alle leggi del bollo e del registro. »

N.° 49.

In continuazione dell'articolo 130.

§ I. *Real rescritto de' 4 ottobre 1837 con cui si dichiara che pel militare giudicabile dall' autorità ordinaria, ha luogo l'articolo 71 dello statuto penale militare, anche nel caso che per imputazione di misfatto portante a pena minore del quarto grado de' ferri, faccia domanda di presentarsi fuori carcere, a norma dell'articolo 130 della procedura penale.*

§ II. *Determinazioni contenute nelle istruzioni de' 31 agosto 1838, per prevenire i disordini derivanti da' congedi degl' imputati sottoposti a modo di custodia.*

§ I.

Il Real rescritto de' 4 ottobre 1837 è del tenor seguente.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Ai termini degli articoli 130 e 131 delle leggi di procedura penale ne' misfatti portanti a pene minori del quarto grado de' ferri, l' imputato che si presenta spontaneamente in giudizio è da rilasciarsi sotto mandato per la residenza della gran Corte criminale, ovvero sotto consegna o cauzione. È lo stesso

arrestato di dritto in forza di mandato di arresto della gran Corte, o di mandato di deposito del Procuratore generale; nell' atto istesso che questo Magistrato fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione ad accusa.

» Si è dubitato se il beneficio conceduto all' imputato per la sua spontanea presentazione in giudizio competa al militare in attività di servizio, il quale giudicabile per imputazione di reato pagano dalla gran Corte criminale, si offre di presentarsi alla medesima spontaneamente colla domanda di essere ammesso in alcuno degli enunciati modi di custodia fuori carcere.

» In considerazione delle determinazioni vigenti analoghe alla disciplina, al servizio, ed allo stato militare, Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 28 settembre ultimo ha Sovranamente dichiarato, che l'articolo 71 dello statuto penale militare relativo alla custodia del militare giudicabile dall' autorità ordinaria (pagina 140 del tomo II.°), ha luogo anche nel caso che per l'incolpazione di misfatto portante a pena minore del quarto grado dei ferri, l'incolpato militare faccia domanda per la presentazione a norma dell' articolo 130 delle leggi di procedura penale.

» Nel Real Nome lo partecio alle SS. LL. per l'adempimento. — Napoli 4 ottobre 1837. — Niccola Parisio ».

§ II.

Nelle istruzioni de' 31 agosto 1838 sull' amministrazione della giustizia penale trovasi espresso:

» Art. 125. Il ritorno degl' imputati nel luogo

del misfatto, e nella dimora de' testimonii suole non andare scompagnato da inconvenienti. Si baderà ad allontanare il bisogno de' congedi con accelerare il giudizio degl' imputati sottoposti all' enunciato modo di custodia. Ma se urgenti motivi esigessero di rallentar il rigore della regola, dovrebbero allora nell' accordare il congedo non omettersi le precauzioni valevoli a prevenire disordini.

» 126. La facoltà di accordare congedi è confidata alla gran Corte criminale, che all' uopo emetterà una deliberazione fondata sulla urgenza de' motivi. Copia della deliberazione, in cui vi saranno espresse le precauzioni prese, si manderà al Ministero di grazia e giustizia (1) ».

---

(1) Simili determinazioni leggonsi anche in altri atti ministeriali, pagine 130 e 131 del tomo II.°, 133, e 134 del tomo IV.° alla nota. Evvi inoltre la seguente circolare:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Circolare de' 31 maggio 1837.

Ai Procuratori generali criminali.

« La visita mensile pei detenuti sarà per lo avvenire estesa agl' incolpati sottoposti al mandato per la residenza della gran Corte. All' effetto il processo verbale destinato a presentare l'esito della visita, e le disposizioni emesse, comprenderà coi detenuti la classe de' sottoposti a mandato.

» Ne cureranno le SS. LL. lo adempimento. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

★

N.° 50.

In continuazione dell'articolo 131.

Circolare ministeriale de' 14 settembre 1839, da cui risulta che la presentazione della requisitoria di sottoposizione all'accusa, porta di necessità che sia ristretto in carcere l'imputato sotto mandato, consegna o cauzione.

Questa circolare offre le seguenti dilucidazioni:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» A' termini dell'articolo 131 delle leggi di procedura penale «rilasciato un imputato di misfatto » sotto mandato, consegna o cauzione, egli è *arrestato di dritto* in forza di mandato di arresto della » gran Corte o di mandato di deposito del Procuratore generale, nell'atto stesso che questo Magistrato fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione » ad accusa ».

» Si è creduto che la presentazione della requisitoria di accusa non porti di necessità nella gran Corte il dovere di ordinar l'arresto dell'accusato; ma che sia nelle sue facoltà disporlo, ove il trovi convenire agli elementi raccolti.

» Non corrisponde questa opinione nè alle parole, nè al senso dell'enunciato articolo 131. Se di dritto è l'arresto dopo la requisitoria per sottoposizione ad

accusa, di dritto non meno esser dee l'esercizio dei mezzi di esecuzione, tra' quali è il mandato della gran Corte criminale.

» Sull' oggetto medesimo è bene aggiungere che nel generale il mandato di deposito del Ministero pubblico non giunge a legittimare la restrizione dell' imputato in carcere, che quando dalla gran Corte sia convertito in mandato di arresto, uniformemente all' articolo 114 delle leggi di procedura penale; ma questa conversione non ricercasi nel caso dell' articolo 131, in cui l' arresto portasi come conseguenza della requisitoria per sottoposizione ad accusa, salvo a poterlo in seguito rivocare.

» A prevenire che si riproduca l' equivoco nell' applicazione dell' enunciato articolo, comunico alle SS. LL. le considerazioni di sopra esposte. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 51.

In continuazione dell' articolo 136.

Nelle pagine 116 e seguenti del tomo II. si ebbe cura di enunciare le disposizioni sulla divisione de' poteri giudiziario ed amministrativo.

All' uopo giovava prospettare quali infrazioni di legge sono punibili da' funzionarii di quest' ultimo ramo. Così fu praticato anche nel tomo IV. pag. 137 e seg. Ora conviene aggiungere quanto segue;

§ I. *Determinazione contenuta nelle istruzioni Sovranamente approvate a' 10 novembre 1834*

sulla facoltà del primo eletto di ritenere in prigione da uno a tre giorni l'operajo, che lasciasse smorzati i lampioni nelle Regie strade.

§ II. *Obblighi ingiunti a' primi eletti con Real rescritto de' 13 aprile 1835, sulla verifica e punizione degli autori di degradazioni delle strade comunali.*

§ III. *Disposizioni contenute nel Real decreto de' 22 marzo 1839 che istituì nella Città di Napoli una Giunta speciale col nome di Consiglio edilizio, abolendo la Giunta di fortificazione e la Commessione delle acque.*

§ IV. *Real decreto de' 17 maggio 1838 prescrivente di eseguirsi ne' Reali dominii oltre il Faro la legge organica del dì 12 di dicembre 1816 sull' amministrazione civile, e quelle dei 21 e 25 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e sulla procedura che ne risguarda i giudizii.*

§ V. *Real decreto de' 13 aprile 1839 col quale si ordina di osservarsi ne' Reali dominii oltre il Faro le disposizioni comprese in quello de' 28 gennajo 1824, per le contravvenzioni a' dazii di consumo in questa parte del regno.*

§ I.

Sotto la data de' 21 ottobre 1834 furono emesse dal Direttore generale di ponti e strade, acque, foreste e caccia le istruzioni approvate da S. M. (D. G.) nell' ordinario Consiglio di Stato de' 10 novembre 1834 per lo esatto adempimento degli ordini Sovrani comunicati con Real decreto de' 14 ottobre 1834, di rattopparsi giornalmente le Regie strade

consolari, tanto se sieno in brecciame, quanto se sieno lastricate.

Sono rimarchevoli i seguenti articoli:

» Art. 13. Nei progetti di costruzione dei basolati si terrà conto da oggi innanzi della spesa della covertura o scovertura, del mantenimento del comodo passaggio, per mezzo di operai stazionarj da regolarsi dall' ingegnere secondo il bisogno nelle diverse stagioni, degli steccati da farsi e del numero de' lampioni da mantenersi accesi durante la notte per evitare ogni pericolo.

» 14. Gli operai stazionarj che ne sono incaricati debbono durante la intera notte mantenere accesi i lampioni. Questa disposizione è riguardata come regolamento di polizia amministrativa, a' termini degli articoli 278 e 282 della legge de' 12 dicembre 1816 (pag. 124 del tomo II), ed in ogni comune il primo eletto, che per l'articolo 58 della legge stessa (pag. 121 del tomo II) è incaricato della polizia urbana e rurale, è obbligato a vegliare per la esatta esecuzione di essa.

» Nel caso che si lasciassero smorzati i lampioni, il primo eletto farà arrestare l' operajo contravventore, ed il riterrà in prigione da uno fino a tre giorni per effetto delle disposizioni degli articoli 57 e 282 della legge mentovata (pag. 120 del tomo II).

» Questa disposizione sarà aggiunta ai regolamenti di polizia amministrativa di ciascun comune e farà parte di essi, siccome è disposto nel capitolo IV della legge de' 12 dicembre 1816. »

§ II.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, sotto la data de' 6 giugno 1835, fu comunicato a ciascun Intendente il seguente Real rescritto:

» Il Consiglio provinciale del 2.° Abruzzo ulteriore nella sessione di maggio 1834, portò la sua attenzione sullo stato delle strade comunali. Osservò che mentre dapertutto si cerca di costruire delle nuove, *niuna cura si ha di conservare le esistenti.* Attribuì la degradazione di esse al guasto che loro arrecano in varie guise i proprietarj de' fondi laterali, alla indolenza de' primi eletti nel verificare e punire simili attentati, ed alla mancanza di un fondo assegnato negli stati discussi dei comuni, per supplire alle spese del mantenimento. Per ovviare quindi a sì grave inconveniente propose:

» 1.° Obbligarsi i primi eletti a verificare dentro un definito tempo lo stato delle strade, e provocare la punizione degli autori della loro degradazione, ed a rimettere all' Intendente un elenco delle contravvenzioni verificate, e dei risultati de' giudizj pronunciati, onde quest' ultimo possa vegliare all' esecuzione de' giudicati.

» 2.° Ammettersi negli stati di variazione di ciascun comune un fondo pel mantenimento delle strade.

» Avendo io rassegnato questi voti a S. M. nel Consiglio di Stato ordinario del 13 aprile ultimo, si è degnata approvarli non solo pel 2.° Abruzzo ulteriore, ma benanche per tutte le altre provincie del regno, e vuole che ciascun Intendente si occupi energicamente della loro esecuzione, prendendo stretto

conto ne' suoi giri dello stato delle strade, e dei mezzi, onde provvedere alla loro conservazione ed integrità.

» Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente. — Napoli 6 giugno 1835. = N. Santangelo. »

§ III.

In quanto alla punizione delle contravvenzioni risguardanti l'occupazione di suolo pubblico, e l'allineamento nella costruzione di edifizii, il Real decreto de' 22 marzo 1839 stabilisce quanto segue:

» Art. 8. È trasferita del pari dal Corpo municipale nel Consiglio edilizio la giurisdizione di portolania, che sarà esercitata dal Consiglio con le norme prescritte dal nostro decreto de' 10 di gennajo 1832 (pag. 139 del tomo IV). L'autorità municipale dovrà impedire ogni occupazione di suolo pubblico, a' termini dell'articolo 5 di detto decreto; dovrà compilare il processo verbale di ogni contravvenzione; far rimettere amministrativamente le cose nello stato in cui prima si trovavano; e quindi trasmetterà le carte al Consiglio edilizio, che pronunzierà l'applicazione delle multe e la condanna alla rifazione de' danni ed interessi.

» In ordine alle licenze, alla preventiva ricognizione, alla direzione nella esecuzione per le opere de' privati ne' loro edifizii posti a fronte, o a confine delle pubbliche strade, ed alle concessioni del suolo pubblico, il Consiglio edilizio si uniformerà al detto nostro decreto de' 10 di gennaio 1832 ed al regolamento al medesimo annesso.

». Art. 11. A cominciare dalla istallazione del

Consiglio edilizio, che verrà annunziata al pubblico a cura dell'Intendente, sarà sottomesso all'esame ed all'approvazione del detto Consiglio ogni disegno di ricostruzione, o di costruzione di edifizio, così pubblico, come privato, posto a fronte di strada. Il Consiglio si occuperà della regolarità, della decenza, della convenienza, della solidità, e di tutta la forma esterna architettonica degli edifizii, egualmente che della salubrità di quella parte di essi che dovrà essere addetta ad uso di abitazioni. Niun lavoro potrà essere intrapreso prima che ne sia approvato dal Consiglio il disegno. I contravventori potranno esser condannati dallo stesso Consiglio edilizio alla demolizione delle fabbriche, ed alla multa.

» L'esame e l'approvazione prescritta nel presente articolo non dovrà cagionare veruna spesa ai particolari, nè ritardare le loro operazioni oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

» Art. 14. Il Consiglio edilizio per delegazione speciale è esclusivamente chiamato a definire tutte le quistioni nascenti dall'allineamento e dalla esecuzione della pianta della città, ed a regolare tra l'amministrazione ed i particolari le indennità cui siffatte operazioni potranno dar luogo. Statuirà similmente sulle contravvenzioni all'allineamento ed a' disegni da esso approvati, le quali saranno riparate a spese e pericolo de' contravventori, a' termini del precedente articolo 11.

» I provvedimenti del Consiglio edilizio nelle enunciate materie, come in quelle riguardanti la giurisdizione di portolania enunciate nel precedente articolo 7, saranno esecutivi, e verranno mandati

ad effetto col braccio dell'amministrazione. Avverso tali provvedimenti sarà aperto soltanto il reclamo cui van soggetti gli atti amministrativi, a' termini dell'art. 10 della legge de' 12 di dicembre 1816 (1).

§ IV.

Il Real decreto de' 17 maggio 1838 è del tenor seguente:

» Veduta la legge del dì 12 di dicembre 1816 sull'amministrazione civile, e quelle del dì 21 e del dì 25 di marzo sul contenzioso amministrativo;

» Veduto il Real decreto transitorio degli 11 di ottobre 1817, del pari che le successive istruzioni date fuori per la esecuzione di esso ne' nostri Reali dominii oltre il Faro;

» Considerando aver le norme onde si regge l'amministrazione civile, base e fondamento della pubblica prosperità e di tutte le amministrazioni dello Stato, potentemente influito all'incremento della floridezza di questi Reali dominii;

» Considerando esser già tempo pe' nostri Reali dominii oltre il Faro, di farsi luogo dal decreto suddetto degli 11 di ottobre 1817 alle disposizioni diffinitive contenute nelle cennate leggi;

» Volendo Noi consultare alla uniformità di prin-

---

(1) Questo articolo della legge de' 12 dicembre 1816 è così espresso:

» 10. I comuni, gli stabilimenti pubblici ed i particolari, i quali si credessero lesi, ciascuno per ciò che tocca il proprio interesse, da' provvedimenti presi dall' Intendente a' termini dell'articolo 8, e non ne avessero potuto ottenere la riforma, avranno il dritto di reclamare a quello tra i nostri Ministri, cui l'affare appartiene, per le convenienti disposizioni di giustizia.»

cipii, d'onde discorrono l'ordine, la economia e la speditezza nell'azione governativa, e nelle disposizioni amministrative;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. A datare dalla pubblicazione del presente nostro decreto, avranno forza di legge ne' nostri Reali dominii oltre il Faro, e vi saranno osservate le disposizioni contenute nella legge organica amministrativa del dì 12 di dicembre 1816, e quelle sul contenzioso amministrativo e sulla procedura che ne risguarda i giudizii, contemplate nelle leggi del dì 21 e del dì 25 di marzo 1817, ogni altra disposizione preesistente abolita.

» 2. In conformità di quanto trovasi disposto col titolo III, cap. VI della legge del dì 12 di dicembre 1816 per l'amministrazione della città di Napoli, quella della città di Palermo, Messina e Catania, escluso il ramo della polizia, è affidata ad un corpo di città che conserverà il titolo di *Senato*, sotto la dipendenza del rispettivo Intendente.

» 3. Ciascun Corpo amministrativo delle dette città sarà composto di un sindaco, e di sei eletti corrispondenti alle sei sezioni, in cui ciascuna di esse coi suoi borghi e casali è attualmente divisa. Il sindaco di Palermo riterrà il titolo di *Pretore*, e di *Patrizio* quello di Catania.

» 4. Le disposizioni particolari per l'amministrazione del comune di Napoli contenute nel cap. VI del titolo III della legge del dì 12 di dicembre 1816

saranno da oggi innanzi applicabili ad ognuno dei suddetti tre comuni di Palermo, Messina e Catania, del pari che alle rispettive sezioni di essi ».

§ V.

Il Real decreto de' 13 di aprile 1839 è come segue:

» Veduto il decreto de' 28 di gennajo 1824 così conceputo:

» Art. 1. Per le contravvenzioni a' dazii di consumo che i comuni s' impongono a' termini della legge de' 12 di dicembre 1816, sono applicabili le disposizioni dell' articolo 36 e seguenti delle leggi penali.

» Art. 2. I giudici di circondario su i processi verbali delle autorità amministrative, che contestano le contravvenzioni, sono le autorità competenti per l' applicazione delle pene.

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Le disposizioni dell' enunciato decreto vigente in questa parte del regno, avranno del pari osservanza ne' nostri Reali dominii oltre il Faro ».

N.° 52.

In continuazione dell' articolo 137.

§ I. *Circolare ministeriale del dì 30 sett. 1837, perchè non s' incorra in equivoco nella dichia-*

razione di competenza pe' giudizii de' reati commessi da' gendarmi.

§ II. *Circolare ministeriale del dì 8 nov. 1837 contenente la Sovrana risoluzione, che le guardie di onore debbono essere considerate ne' giudizii come tutti gli altri militari.*

§ III. *Determinazioni contenute ne' regolamenti di luglio e settembre 1839 sulla competenza per le trasgressioni che si commettono da' filiati addetti alle fabbriche Reali di Mongiana, Ferdinandea e Torre dell' Annunziata.*

§ IV. *Altre determinazioni contenute nel regolamento annesso al Real decreto de' 4 dicembre 1839 relativo alla formazione, alle riunioni periodiche, alla istruzione ed alla disciplina della riserva del Real esercito.*

§ I.

Nelle pagine 142 e seguenti del tomo II.° si veggono trascritte le disposizioni concernenti la competenza pe' reati de' gendarmi. Ora è convenevole di non omettere la seguente circolare de' 30 settembre 1837.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» L' articolo 62 numero 2 dello statuto penale militare attribuì alla giurisdizione ordinaria il giudizio de' reati de' gendarmi. Coi decreti de' 29 marzo, 21 giugno, e del dì 8 agosto 1826 si diede

alla regola una eccezione; ma limitata espressamente a' reati commessi in atto di servizio, e per oggetti relativi allo stesso servizio.

» Ancorchè preciso il modo come la eccezione è stabilita, ed agevole in conseguenza la sua applicazione, pure non è raro nelle gran Corti criminali l'equivoco di estendere la eccezione oltre i confini assegnatile, inviando le cause a' Consigli di guerra, che han talora emendato l'equivoco con dichiarare la loro incompetenza.

» Richiamo all'oggetto l'attenzione delle Signorie Loro, e delle gran Corti, affinchè ben inteso il senso della legge se ne curi l'adempimento, e non si turbi l'ordine legale di giurisdizione. = Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. = Niccola Parisio ».

§ II.

La circolare del dì 8 novembre 1837 contiene quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» In vigore de' decreti de' 30 maggio 1833 e 10 maggio 1834 si sono formati in questa parte del Regno gli squadroni provinciali delle Guardie di onore. È surto il dubbio se i reati che loro s'imputano sieno della competenza della giurisdizione militare.

» Il Direttore del Ministero della guerra e marina mi partecipa di essersi richiamata l'attenzione di Sua Maestà sull'enunciato dubbio, e che la Maestà Sua

ha risoluto in data de' 27 del caduto ottobre: » Che » le Guardie di onore debbano essere considerate » ne' giudizii come tutti gli altri militari. »

» Rendo le Signorie Loro consapevoli di tali Reali ordini, affinchè nella parte che le risguarda ne curino l'esatto adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

§. III.

Nel regolamento pe' filiati Sovranamente approvato, di cui si è fatto cenno nella pag. 52 del presente volume alla nota, leggesi quanto segue:

» Art. 1. L'andamento del servizio dei Reali stabilimenti di Mongiana, Ferdinandea e loro dipendenze esige, che venga eseguito da un personale di diversa classe d'artefici pagani, che saranno denominati *filiati*.

» 5. I filiati in servizio saranno soggetti alla disciplina militare egualmente che i soldati, e come essi puniti dagli ufiziali facoltativi per le contravvenzioni, e pe' reati militari. Pei delitti o misfatti saranno rimessi nel termine di 24 ore a' tribunali ordinarii con la notizia uffiziale corrispondente. »

Parimenti con Sovrana risoluzione dei sette settembre 1839 fu approvato un regolamento su' filiati alla Real fabbrica della Torre Annunziata; e l'articolo 3 di questo regolamento prescrive quanto segue:

» I filiati che si appartano dalla Real fabbrica senza permesso, se si presentano volontariamente, per la prima volta riceveranno un castigo economico da proporzionarsi dal direttore dello stabilimento, tenuta presente la condotta del filiato, per la seconda volta un mese di prigionia nelle carceri del

comune di Torre Annunziata, ed alla terza volta saranno di dritto soldati del Real esercito, com'è detto nel precedente articolo. Se poi sia la prima volta che si siano allontanati abusivamente dalla manifattura, e si presentino invece dopo il primo avviso, soffriranno un mese di prigionia nelle carceri di Torre Annunziata, due mesi se sia il secondo arbitrario allontanamento, e marceranno come reclute del Real esercito, qualora sia la terza recidiva. »

§ IV.

Del regolamento approvato con Real decreto de' 4 dicembre 1839 sono rimarchevoli i seguenti articoli:

» Art. 1. I sotto-uffiziali ed i soldati, i quali, compiuto il quinquennio di loro servizio militare ne' corpi, dovranno in esecuzione del Real decreto pel reclutamento dell'esercito de' 19 marzo 1834 rimaner per altri cinque anni pronti a ritornare ne' corpi, formeranno durante il secondo periodo di loro servizio militare la *Riserva dell' esercito.*

» 4. I sotto-uffiziali ed i soldati che passar debbono dall' attività alla riserva riceveranno un congedo provvisorio in carta rossa...

» 7. Ogn' individuo che abbia ricevuto il congedo provvisorio dovrà recarsi al luogo di suo domicilio in un tempo non maggiore del doppio numero di tappe militari frapposte tra la stazione del corpo d'onde parte ed il domicilio stesso. Un ritardo maggiore, se non giustificato da ragioni imponenti, sarà punito nel modo che si dirà appresso.

» 16. I castighi militari da infliggersi si ridurranno alla prigionia che si espierà nelle carceri or-

dinarie, ove i detenuti riceveranno dal comune la sussistenza, al pari degli altri detenuti.

» La mancanza agli esercizii sarà punita la prima volta con una riprensione, la seconda con tre o cinque giorni di prigionia, e la terza col ritorno al corpo.

» L'abuso di permesso sarà punito colla prigionia, giusta la Reale ordinanza di piazza: ma oltrepassato il periodo di venti giorni l'individuo sarà considerato come disertore, ed arrestato, sarà inviato al corpo cui apparteneva per servirvi cinque anni. Coloro che non si presenteranno al domicilio nel termine prescritto al n.° 7.° saranno puniti colla prigionia; e se oltrepassino il termine di venti giorni, saranno rimandati al corpo. Quelli che abbandoneranno il domicilio senza permesso e senza restituirvisi tra venti giorni, ritorneranno ai corpi per servirvi un quinquennio.

» Gli uomini di riserva che mancassero ad una riunione, sia annuale, sia improvvisa, dovranno ricominciare i cinque anni di servizio al corpo, purchè si presentino tra i venti giorni: se verranno arrestati prima, o oltre questo termine, saranno inviati a' corpi per servirvi otto anni, e se in tempo di guerra saranno calcolati come disertori.

» Tutte siffatte punizioni non avranno luogo qualora le varie assenze sieno legittimamente giustificate».

N.° 53.

Sull' articolo 145.

Circolare ministeriale de' 27 settembre 1837 sull' obbligo di motivare le decisioni che dan fine alla causa, benchè non emesse in seguito della discussione pubblica.

Questa circolare offre quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Le sentenze e le decisioni debbon esser motivate nel fatto e nel dritto, a norma dell' articolo 219 della legge organica giudiziaria, e dell' articolo 293 delle leggi di procedura penale. La motivazione con presentar le deliberazioni fondate su' fatti comprovati e sul testo della legge, assicura la giustizia dei giudicati, e richiama in essi il rispetto pubblico.

» Ancorchè ben intesa la importanza della motivazione in esame, pure si hanno decisioni non poche, in cui la medesima o manca od è inesatta. Dipendono in gran parte le irregolarità dal divisamento che la motivazione si ricerchi nelle sole decisioni consecutive alla discussione pubblica, come se non si avesse ragione di assicurare anche nelle altre la giustizia del giudicato. La mancanza di motivazione può tollerarsi in qualche preparatoria o interlocutoria, la ragion della quale sta spesso nel titolo della

sentenza o della decisione; ma in tutte le altre, ed in particolare in quelle che dan fine alla causa coll'assoluzione, o col dichiarare l'azione penale abolita, o perenta, la motivazione è per voler della legge necessaria.

» Comunicheranno Elleno questa mia alla gran Corte, affinchè non più s'incontri la omissione, e la inesattezza, di cui è parola, ed all'effetto si eseguano le disposizioni comunicate alle Signorie Loro con altre mie, e specialmente con quella de' 22 febbrajo 1834 (1). — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 54.

In continuazione dell'articolo 155.

Circolare ministeriale de' 3 luglio 1839, perchè ne' giudizii di accusa si porti il maggiore accorgimento possibile, e nel bisogno si profitti de' lumi della discussione pubblica.

Le sue prescrizioni sono le seguenti:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Avviene talora che la gran Corte criminale, la

(1) La circolare de' 22 febbrajo 1834 trovasi riportata alla pag. 177 del volume IV.°, ed è precisamente diretta ad allontanare ogni confusione nella risoluzione delle quistioni di fatto e di dritto.

quale riconosce nell' azione dell' incolpato un misfatto allorchè ne dispone l' arresto, esclude tal qualità nel giudizio di accusa per soverchia facilità, nel dar come non abbastanza determinata l'intenzione del delinquente ne' suoi eccessi. In vece di ricercar chiarimenti, e nel bisogno profittar de' lumi, che sogliono aversi nella istruzione orale, e nella discussione con votanti in numero maggiore di quei richiesti nel giudizio di accusa, si azzardano decisioni, che nella precipitanza vanno a scambiare in colpe lievi i gravi reati, e spesso ad escludere misfatti di falso. Risultamenti di tal natura fan desiderare che nei giudizii di accusa si porti il maggiore accorgimento possibile, che io attendo da tutte le gran Corti criminali.

» Le SS. LL. intanto, incaricate di vigilare sull' andamento dei giudizii penali, non lasceranno nel bisogno di richiamare la mia attenzione sull' adempimento delle disposizioni emesse per la maturità ne' giudizii di accusa. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 55.

Sull' articolo 159.

§ I. *Circolare ministeriale del dì 1 luglio 1835 con cui si stabilisce nelle cancellerie delle gran Corti criminali un registro destinato ad indicare i reati tutti, commessi in diverse provincie, a carico del giudicabile.*

§ II. *Altra circolare degli 8 agosto 1838, perchè si abbiano nelle dette cancellerie le notizie*

d' incolpazioni e condanne riportate da individui soggetti al giudizio delle Commessioni supreme, e Commessioni militari.

§ I.

La circolare del dì 1 luglio 1835 determina quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» L' individuo, che abbia incolpazione di più reati accaduti in giurisdizioni diverse dovrà per tutti sottoporsi al giudizio dell' autorità competente, secondo le norme stabilite dagli articoli 159, e 495 delle leggi di procedura penale.

» A compier questa determinazione abbisogna la notizia de' reati tutti, che sono a carico del giudicabile, ed il bisogno stesso incontrasi per la reiterazione, e per la recidiva ne' medesimi.

» Potrà agevolmente aversi tal notizia sul conto dell' individuo, che abbia delinquito in più luoghi di una stessa provincia, giacchè riunite le sue incolpazioni nei registri della cancelleria della gran Corte, che vi è stabilita. Ma pel delinquente in provincie diverse non si avrà simile facilità, finchè non abbiasi in un luogo solo il deposito di notizie sulle incolpazioni, che lo stesso individuo ha in più luoghi di diverse provincie.

» Ad ottenere lo stesso vantaggio nel secondo dei casi enunciati, è stabilito quanto segue:

» I.° Nella cancelleria della gran Corte criminale di ciascuna provincia si avrà un registro de' reati, che fuori della medesima s'incolpano ad individui che vi han patria, o domicilio se esteri.

» II.° Le notizie de' reati da iscriversi in tale registro saran date sollecitamente dal Procurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia in cui si è delinquito con rapporto che sveli l'incolpato, la patria, ed il suo domicilio.

» È a cura del funzionario medesimo far noto l'esito che avrà il procedimento, affinchè se ne prenda nota nel registro medesimo.

» III.° Nella processura, che si compilerà a carico dell'individuo che non appartenga alla provincia, in cui si è delinquito, si allighera sollecitamente il certificato di perquisizione da chiedersi al cancelliere della gran Corte criminale della provincia, dov'è la patria, ed il domicilio dell'imputato.

» IV.° La corrispondenza per la comunicazione, e ricerca delle notizie, di cui è parola ne' precedenti numeri, si regolerà secondo le norme dell' articolo 78 delle leggi di procedura penale.

» Cureran le Signorie Loro l'adempimento dell'enunciate determinazioni, e mi faran nota intanto la pervenienza della presente. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

---

§ II.

La circolare del dì 8 agosto 1838 è così conceputa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Affinchè ne' certificati di perquisizione che si rilasciano dai cancellieri delle gran Corti criminali delle provincie e valli, possano essere anche indicate le incolpazioni e le condanne riportate da individui giudicati dalle Commessioni supreme pe' reati di Stato, e dalle Commissioni militari, ho comunicato ai Procuratori generali del Re presso l'enunciate Commessioni supreme, ed ai Comandanti militari delle provincie e valli le disposizioni, perchè le imputazioni e le condanne profferite da que' Tribunali di eccezione si manifestino al Procurator generale del Re presso le gran Corti della provincia o valle, in cui il condannato ha patria o domicilio (1).

» Allorchè riceveranno Elleno tale notizia *disporrano che se ne prenda* notamento nei registri della cancelleria della gran Corte.

» Intanto avran cura di farmi noto l'arrivo di questa mia.— Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

---

(1) Vedi l'articolo 73 dello Statuto penale militare, pagina 140 del tomo II.°, e la circolare de' 7 maggio 1823, pag. 424 del tomo medesimo.

N.° 56.

In continuazione degli articoli 162 e 165.

Nella pagina 163 del tomo II.° fu riferito l'articolo 199 del regolamento de' 20 maggio 1808 sugli effetti della liberazione dell'imputato dopo il biennio, cui davasi fede di perquisizione negativa.

Si fe' conoscere nelle pagine 152 e seguente del tomo IV, che il Real rescritto de' 10 marzo 1832 portò cangiamento all'enunciata disposizione;

(1) Si trascrisse eziandio la circolare ministeriale

---

(1) Con ministeriale de' 27 settembre 1824, fu inviata in Catanzaro copia del parere della Commissione consultiva di giustizia circa la formazione delle fedi di perquisizione chieste dopo il biennio dagl' imputati abilitati provvisoriamente. Si legge in tal parere:

« Se scorso il termine di due anni, non essendosi raccolte altre pruove, si ottiene dall'imputato la libertà assoluta, non se ne può desumere che sia dichiarato innocente, e giammai imputato: solo si preclude la strada all'acquisto di pruove novelle, onde non rendere eterne le procedure. Rilasciar dunque le fedi negative, sarebbe lo stesso che accordare un certificato contro la verità.

» Non può dirsi che le nuove leggi non riguardino la materia in quistione, quando su di essa precisamente si versano, come apparisce dagli articoli 165, 281, e 282 del rito penale.

» Essendo dunque compresa siffatta materia nelle disposizioni delle nuove leggi, non sono rimasti in osservanza gli articoli del passato regolamento del 1808. Se allora fu disposto il rilascio delle fedi negative, era questa una finzione di dritto col quale si supponeva, che l' imputato non avesse avuta imputazione. Le finzioni di dritto debbono essere l' opera del le-

de' 16 giugno 1832 sull'intelligenza di tal rescritto; e fu riportata inoltre la decisione della Corte suprema del dì 7 gennajo 1833 contenente la massima di doversi rilasciare la fede di perquisizione negativa se non esiste reato, e siasi deciso di non esservi luogo a procedimento penale a carico del querelato.

Ora a maggiore sviluppo della materia, e precisamente degli effetti delle decisioni di conservazione d'atti in archivio, stimiamo di trascrivere una ministeriale diretta in Catanzaro sotto la data de' 27 novembre 1833, nè seguenti suoi passi: « Bruno Rotella di Tiriolo ebbe l'imputazione di complicità in omicidio premeditato, e cotesta gran Corte nel dì 6 ottobre 1830 decise la conservazione degli atti in archivio. Nel dì 10 di luglio ultimo poi sulla considerazione di essere la conservazione degli atti in archivio fino alla pervenienza di nuovi lumi, equiparata alla libertà provvisoria, e di essere scorso il biennio da che fu disposta l'enunciata conservazione d'atti, decise a maggioranza di due voti sopra uno, di non esservi luogo ad ulteriore procedimento a carico dell'imputato. La decisione uniforme alla requisitoria del Ministero pubblico mirasi riprodotta anche in altri giudizj di misfatti.

---

gislatore. Or non essendo nelle nuove leggi ritenute tali finzioni, non possono certamente i Magistrati introdurla.

» Oltrechè il rilascio delle fedi negative, di cui è parola, offrirebbe il modo di fare inganno all'autorità nella scelta di coloro, cui possono darsi i permessi d'armi, o conferire delle cariche, soprattutto ne' varj rami delle finanze. Si potrebbe anche ingannare i privati nel governo delle loro sostanze, ed essere indotti ad una sconsigliata fiducia. E dalla stessa mentita apparenza possono derivare effetti sinistri ne' giudizj civili, e criminali. »

» Dopo la loro esecuzione non sempre si giunge a scovrire sollecitamente i colpevoli, e per que' colpiti da' sospetti non sempre si offrono le tracce conducenti alla pruova della loro reità. In ciascuno di questi casi, non potendosi progredire nel giudizio, è forza ritenere la processura in attenzione de' lumi, che sogliono aversi da non attese eventualità. In questi casi non rimane per la conservazione della processura abolita l'azione penale nascente da misfatti accaduti. L'elasso del tempo in cui rimane oziosa la processura, non arresta l'esercizio dell'enunciata azione, che ne' casi di prescrizione, la quale ne' misfatti si verifica nell'elasso di venti, o di dieci anni a seconda della loro qualità.

» Questa regola non riceve eccezione che ne' casi preveduti dagli articoli 162, 165, 280, 281 e 282 delle leggi di procedura penale. Riguardano i primi due l'imputato che messo in arresto dopo la istruzione delle pruove, e tradotto nel giudizio di accusa, si ordini sul suo conto nel corso del medesimo la libertà provvisoria. In questo caso, ove nel biennio non si abbiano nuovi elementi per tradurlo a giudizio, dovrà disporsi la libertà assoluta. Risguardano i rimanenti articoli l'individuo sottoposto ad accusa, tradotto alla discussioue pubblica, dopo la quale si ordini la libertà provvisoria. Anche in questo caso per la non provvenienza di pruove ulteriori dovrà dopo del biennio decidersi la libertà assoluta.

» I motivi di siffatta determinazione sono nel principio, che dopo la restrizione più o meno prolungata dell'individuo; dopo la inutilità di replicati esperimenti giudiziarj; e dopo l'elasso di due anni consecutivi alla decisione di libertà provvi-

soria, non convenga portare ulteriormente la persecuzione, per dare un limite al rigore della giustizia.

» Or questi motivi non concorrono quando il giudizio non è innoltrato al di là del primo stadio: nè può confondersi l'imputato che dopo gli esperimenti tutti giudiziarj è messo in libertà provvisoria nel giudizio di accusa, o in esito di pubblica discussione, coll'imputato esente dal rigore della giustizia, e sul conto del quale mancano gli enunciati sperimenti. Non potrebbe, senza accordare immenso favore alla impunità, riprodursi una massima, che a forza di confondere casi tanto variati, ed ammettere per uno la determinazione ristretta all'altro ben diverso ».

N.° 57.

In continuazione dell'articolo 191.

§ I. *Real decreto de' 13 aprile 1839 prescrivente che negli esperimenti di fatto le parti del pubblico Ministero sieno affidate al giudice Regio.*

§ II. *Circolare ministeriale de' 18 maggio 1839, perchè la scelta del giudice per l'esecuzione dell'esperimento di fatto si faccia cadere sopra magistrati di accorgimento e fermezza, ed abbia nel bisogno analoghe norme.*

§ I.

Il Real decreto de' 13 aprile 1839 è così conceputo:

» Veduti gli articoli 191 e 193 delle leggi di procedura penale in materia di esperimento di fatto ne' giudizii penali;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Nello sperimento di fatto, che uniformemente all'enunciato articolo 193 la gran Corte delegherà al giudice istruttore, o ad alcuno de' giudici di circondario, le parti del Ministero pubblico verranno esercitate dal giudice Regio che la stessa gran Corte, inteso il nostro Procurator generale, destinerà tra que' de' circondarii vicini al sito ove lo sperimento è da eseguirsi ».

§ II.

La circolare de' 18 maggio 1839 è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Negli sperimenti di fatto delegati al giudice istruttore o ad un giudice di circondario, eserciterà le funzioni di Ministero pubblico il giudice Regio che la gran Corte destinerà a norma del Real decreto de' 13 aprile ultimo, che ora le invio. Nell'aver luogo tali delegazioni si baderà che per la esecuzione facciasi cadere la scelta sopra magistrati

di accorgimento e fermezza nell' esercizio di funzioni penali. Oltre la decisione che precisi le operazioni, e lo scopo dell'esperimento, non si ometteranno, ove occorra, le norme proprie a ben regolarne l'esecuzione, non ultime fra gli oggetti di vigilanza sugli uffiziali di polizia giudiziaria.

» Alla cura di eseguir con diligenza gli esperimenti unirà l'esperto inquisitore l'impegno di renderne raro il bisogno, allorchè si occupa della istruzione delle pruove. All'effetto con diligenza, che non sarà mai soverchia, verserà su' particolari dell'avvenimento, e soprattutto sulle circostanze dei luoghi, l'ispezione de' quali occorresse, onde assicurarsi se il testimone poteva vedere la cosa dichiarata (1).

» Nel far noto a' giudici istruttori, ed a' giudici di circondario il decreto de' 13 aprile scorso, li ecciteranno alla maggiore attenzione possibile, così nell'esecuzione degli esperimenti, come nelle istruzioni delle pruove per l'oggetto di cui è fatta parola.

» Mi paleseranno intanto la pervenienza di questa mia. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (2) ».

---

(1) Su quest' oggetto si è riportata altra circolare alla pagina 135 del presente volume.

(2) Altre disposizioni concernenti gli esperimenti di fatto veggonsi trascritte nelle pagine 176 e seg. del tomo II.°, 158 e seg. del tomo IV.°

N.° 58.

In continuazione dell'articolo 195.

§ I. *Circolare ministeriale del dì 8 luglio 1837 da cui risulta che sono a carico dell'accusato non povero le indennità dovute per l'esame de' testimoni a discarico, che impediti a presentarsi, si sentono nel loro domicilio.*

§ II. *Circolare ministeriale de' 6 novembre 1839 perchè ne' processi non manchino le fedi di possidenza o povertà degl' inquisiti.*

§ I.

La circolare degli 8 luglio 1837 offre quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Ai termini dell'articolo 26 del decreto de' 13 gennajo 1817 l'accusato non povero è tenuto a soddisfare l'indennità dovuta a coloro, che avrà egli chiamato in testimonianza. Talvolta per impedimento de' testimoni è necessario che il giudice si conduca al loro domicilio onde riceverne la dichiarazione. Si è domandato se in questo caso la indennità, che gli è dovuta, sia da pagarsi dall' accusato.

» Nel senso dell' enunciato articolo la spesa per

lo esame dell'individuo chiamato in testimonianza dall'accusato non povero è a carico di lui. Entra in questa spesa la indennità dovuta al giudice che per lo enunciato esame debbe necessariamente uscire dalla residenza e condursi al domicilio de' testimoni.

» Il Signor Ministro delle finanze è convenuto in questa risoluzione, che comunico alle Signorie Loro per l'adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

§ II.

La circolare de' 6 novembre 1839 è così espressa :

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Tra gli atti che ne' giudizii criminali precedono la discussione pubblica è l'ordinanza che, a norma dell'articolo 195 delle leggi di procedura penale, apre il termine delle ventiquattro ore nel quale l'accusato presenta le sue posizioni a discolpa e la nota de' testimoni.

» A' termini dell' articolo 26 del decreto de' 13 gennajo 1817, e del Sovrano rescritto de' 14 marzo 1832 (pag. 169 del tomo IV) è necessità che prima di spedire la citazione di tali testimoni l'accusato assicuri le indennità dovute loro. Vien egli dispensato da questo dovere ove abbiasi documento di sua povertà a norma della legge, giacchè in questo caso le indennità vengono soddisfatte dall'amministrazione del registro e bollo.

» L'adempimento di queste determinazioni, richiesto nell'interesse così della difesa dell'accusato, come dell'enunciata amministrazione, esige che uniformemente all'articolo 85 del detto decreto de'13 gennajo 1817, ogni giudice istruttore nel rimettere il processo compilato al Ministero pubblico inserisca nel medesimo lo stato di possidenza dell'inquisito, o il certificato della sua indigenza provata. Spiegasi poi dal decreto de'21 settembre 1818 il caso di povertà legale (1).

» Avranno Elleno cura che negli atti d'istruzione di pruove sia immanchevolmente inserito il documento, che a tempo palesi se l'accusato sia povero o possidente. Mi faranno conoscere intanto l'arrivo di questa mia. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 59.

In continuazione dell'articolo 199.

Circolare ministeriale de'13 novembre 1839 sulla formazione della lista de' testimonj.

Nelle pagine 179 e 180 del tomo II.° veggonsi riferite determinazioni analoghe alla formazione delle liste de'testimonj a carico.

La circolare de'13 novembre 1839 sullo stesso oggetto è così conceputa:

---

(1) Nelle circolari de'24 luglio 1822, e 7 novembre 1835 (pagine 85 del tomo I.°, e 26 del presente volume) sono designate le condizioni onde ammettere la povertà degli accusati.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» In vigor dell'articolo 195 delle leggi di procedura penale, il Ministero pubblico dee dare nel termine delle ore ventiquattro la lista de' testimonj, che la istruzione scritta mostrerà convenire per la pruova della verità de' fatti in discussione pubblica. Mancar non dee nella formazione di questa lista diligenza, così per non omettere testimonj che dar possono utili chiarimenti alla giustizia, come per non segnarvi altri che non trovansi in tal caso, l'intervento de' quali senza giovare al giudizio, servirebbe a farne imbarazzante e ritardata la spedizione.

» Non veggo generale l'impegno di tenersi a questa regola, la cui inosservanza non è senza inquietitudine de' testimonj medesimi posti oziosamente negl'incomodi de' viaggi, ed allontanati da' proprj affari.

» Questa circostanza mi spinge ad impegnar le Signorie Loro di riserbare a' proprj lumi la formazione delle liste de' testimonj, come oggetto non ultimo del ministero che esercitano, e procedervi con accorgimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. = Niccola Parisio (1) ».

---

(1) Nella circolare de' 10 gennajo 1827 trovasi scritto :
« I Procuratori generali debbono essi medesimi con somma cura occuparsi della formazione delle liste de' testimonj a carico. Abbandonando questa cura a braccia subalterne sarebbe

N.° 60.

In continuazione dell' articolo 218.

Circolare ministeriale de' 4 dicembre 1833, con cui si raccomanda alle gran Corti criminali di procedere alle pubbliche discussioni con diligenza e contegno.

Essa è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» La importanza della discussione pubblica per la giustizia de' giudicati penali, richiede nei giudici il contegno che conviene alla magistratura, ed alla solennità dell' atto, non che un'attenzione energica nel corso intiero delle operazioni giudiziarie. Nel procedervi per l'apparecchio di lumi essenziali al retto giudizio, occorre non di rado emendar le inavvertenze de' testimonj, o sconcertare i piani combi-

---

mancare ad uno de'principali doveri della carica. Le gran Corti criminali debbono con somma cura occuparsi della riduzione de' testimonj a discarico. È questo un punto essenzialissimo. Ove sia ben diretto, si producono tre beni, e si evitano tre opposti danni; 1.° bene all' amministrazione che risparmia le spese per testimonj superflui; 2.° bene alla giustizia, rendendosi più brevi e facili le pubbliche discussioni; 3.° bene al pubblico, risparmiando a molti il disagio di viaggiare, ed i danni di abbandonare per più tempo le loro famiglie, le loro arti, i loro mestieri. »

nati contro la verità. Quindi il bisogno nei giudici di arrestarsi sopra ciascuno de' variati fonti di pruove; di rettificarne gli elementi co' mezzi della discussione orale; e tutti disporli raccolti nell' ordine, in cui si chiariscono a vicenda, e diano riuniti luce in grado da facilitar la decisione della causa.

» Perdonsi agevolmente i vantaggi dell' esame orale nelle distrazioni del giudice che lascino inavvertito il tenore delle testimonianze, il modo come si prestano, il contegno de' testimonj, e quanto altro nella discussione orale è posto in movimento per aprir le vie del vero. La rettitudine stessa del magistrato, che impaziente o alienato in occupazioni estranee al dibattimento, va poi a decidere, non basterebbe a salvarlo da un certo discredito, nè a preservare da prevenzioni sinistre il suo giudizio.

» Le notizie sull' andamento delle pubbliche discussioni mi spingono a raccomandare, che generalmente le gran Corti criminali vi procedano con diligenza, e contegno. Raccomando specialmente allo zelo de' signori Presidenti la cura di badar che vi si adempia. Le Signorie Loro dovranno del pari concorrervi, e nel bisogno non lasceranno di richiamare la mia attenzione su questo oggetto. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1). »

(1) Sotto la data de' 18 luglio 1838 fu diramata l'altra seguente circolare:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

« Gli stati delle cause, in parte decise, e quelli de' misfatt

N.° 61.

In continuazione degli articoli 280 a 282.

§ I. *Circolare ministeriale del dì 1 maggio 1839, sull'obbligo della parte istante di rimborsare le spese giudiziali, dopochè la libertà provvisoria siasi convertita in libertà assoluta.*

§ II. *Circolare ministeriale del dì 8 maggio 1839, con cui si dispone lo stabilimento di un registro delle sentenze e decisioni di non costa, e libertà provvisoria.*

§ III. *Circolare ministeriale de' 14 agosto 1839, contenente la soluzione de' dubbii incontrati nell' esecuzione dell' enunciato provvedimento.*

---

avvenuti, palesano che varia notabilmente per energia e successo nelle diverse provincie la persecuzione de' delinquenti, e varia con essi di efficacia la prevenzione di eccessi. Non è sperabile l'energica custodia della sicurezza pubblica dove per lente e mal dirette investigazioni non sieno pochi i colpevoli sconosciuti ed impuniti, e dove la repressione segua meno da illuminato calcolo di elementi da servire alla gradazione leale di reità, che da inconsiderato sistema di giudicare non favorevole alla giustizia. È desiderabile che per l' avvenire niuna delle gran Corti criminali manchi di diligenza e di accorgimento nell' esercizio delle proprie funzioni, ma che ne' loro giudicati abbiansi sempre pruove d' impassibile maturità. Ad ogni modo rammento alle Signorie Loro il dovere di richiamare la mia attenzione sui giudicati, che mal combinassero colle pruove raccolte, o colle regole di dritto. Esigo che si adempia con zelo a questo dovere, affinchè possano in tempo esser prese misure che convengono all' interesse dell' amministrazione penale. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

§ I.

La circolare del dì 1 maggio 1839 è come segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Ne' giudizii correzionali, in cui l'offeso non si costituisca parte civile, le spese sono anticipate dall'amministrazione del registro e bollo, alla quale l'articolo 2.° del decreto de' 17 maggio 1830 (pag. 262 del tomo II.°) dà il dritto di ricuperarle dalla parte istante non povera *allorchè sarà finito il giudizio.*

» Si è dubitato se dia fine al giudizio la dichiarazione di *non costa*, ed in conseguenza se con essa pongasi la parte istante non povera nell'obbligo di pagar le spese giudiziali dall'amministrazione anticipate.

» Il giudizio penale si compie colla sentenza o decisione, che diffinitivamente assolva o condanni l'imputato. Non può al certo farsi entrare in questa classe la dichiarazione di non costa, che senza porre termine al giudizio, lascia aperta la via di proseguirlo quando nel tempo legale sopraggiungano pruove novelle a carico dell'imputato. È al finir del medesimo che, non avendosi nuove pruove, la libertà provvisoria che accompagna di ordinario la dichiarazione di non costa, si converte in libertà assoluta, e la sentenza o decisione che la pronunzia, chiude diffinitivamente il giudizio. Potrà allora spe-

rimentarsi a carico della parte istante non povera il dritto pel rimborso delle spese giudiziali.

» Per l'esercizio di questo dritto è mestieri, che colla sentenza o decisione, con cui si converte la libertà provvisoria in libertà assoluta, si pronunzii a norma del decreto de' 17 maggio 1830, la condanna della parte istante non povera al pagamento delle spese giudiziali legalmente liquidate in favore dell'amministrazione del registro e bollo. L'estratto della condanna renduto, uniformemente alle disposizioni vigenti, esecutivo (pag. 260 del tomo II.°) si farà pervenire al direttore del registro e bollo, incaricato di procurar dell'enunciate spese il rimborso.

» Avranno Elleno cura di compierne l'adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

§ II.

La circolare del dì 8 maggio 1839 è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Son frequenti ne' giudizj penali le deliberazioni di *non costa*, e di libertà provvisoria, che lasciano aperta la via al proseguimento delle cause colla sopravvenienza di pruove novelle nel termine legale. Ove esse manchino nel corso di questo termine, sarà il caso di convertir la libertà provvisoria in libertà assoluta, e chiuder così diffinitivamente il giudizio.

» Nel sistema di conservar le deliberazioni di li-

bertà provvisoria cogli atti in archivio senza tenerne un particolar notamento, i giudizj nell' obblio sfuggono all'attenzione, che di esse aver si deve. Quindi il bisogno delle seguenti determinazioni:

» 1.° Ne' giudicati di circondario, e nelle cancellerie delle gran Corti criminali, verrà stabilito un registro delle sentenze e decisioni di *non costa*, e di libertà provvisoria, che dall'enunciate autorità trovansi rispettivamente profferite.

» 2.° Di questo registro si terrà conto da' giudici Regii nella visita mensile delle cancellerie de' giudicati di circondario, e dalle gran Corti nella visita mensile delle cause d' imputati non ristretti in carcere.

» 3.° La visita del registro, ed il suo risultamento verranno segnati ne' verbali, che a norma delle disposizioni regolamentarie s' inviano a questo Ministero. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

§ III.

La circolare de' 14 agosto 1839 offre le seguenti dilucidazioni:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Colla circolare del dì 8 maggio ultimo fu disposto lo stabilimento di un registro delle decisioni e sentenze di *non costa*, e di libertà provvisoria profferite dalle gran Corti criminali, e da' giudici di circondario.

» Per l'esecuzione di questo provvedimento, si sono incontrati i seguenti dubbii.

1.° Domandasi quali delle decisioni e sentenze di *non costa*, anteriori alla circolare, debbano figurare nel registro.

» A conseguir lo scopo pel quale ricercasi l'istituzione del registro, è mestieri che vi sieno inserite tutte le decisioni e sentenze di *non costa*, cui pel non compimento del biennio non sia seguita la deliberazione di libertà assoluta.

» 2.° Domandasi se i giudici di circondario debbano inviare al Procurator generale presso la gran Corte criminale le processure subito che si è profferito il *non costa*; e richiamarle quando nel corso del biennio sopraggiungano nuovi lumi.

» In vigor delle disposizioni vigenti l'invio degli atti correzionali al Procurator generale del Re presso la gran Corte criminale è da farsi quando la causa correzionale trovasi diffinitivamente decisa. È così ordinato dal regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie.

» Inoltre l'articolo 387 delle leggi di procedura penale, che ordina l'invio degli atti correzionali al Procurator generale del Re presso la gran Corte criminale fra dieci giorni dal dì della sentenza, risguarda cause correzionali diffinitivamente decise, come risulta dagli articoli anteriori, cui è il medesimo coordinato.

» 3.° Sull'assunto che la visita delle cancellerie de'giudicati di circondario sia da farsi in ogni trimestre, si è incontrato dubbio sull'esecuzione dell'articolo 2.° della circolare degli 8 maggio ultimo, che ingiunge il dovere di farsi in ogni mese la visita del registro delle deliberazioni di *non costa*.

» Dalla combinazione dell' articolo 920 del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie, dell' articolo 8 della circolare de' 19 febbrajo 1834 e dell' articolo 113 delle istruzioni de' 31 agosto dello scorso anno, risulta chiaramente che i giudici di circondario debbono eseguire in ogni mese la visita delle rispettive cancellerie; ed in ogni trimestre debbono inviare un verbale, che presenti il risultamento delle visite di ciascuno de' mesi compresi nel trimestre.

» Uniformemente a questa determinazione il registro delle sentenze di *non costa* ordinato colla menzionata circolare debb' essere esaminato nella visita di ogni mese, e dee in ogni trimestre farsi noto l' esito dell' esame mensile colle disposizioni forse emesse nel corso del trimestre.

» Rendano Elleno nota questa a' giudici di circondario, e ne curino l' esecuzione. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 62.

Sull' articolo 288.

§ I. *Circolare ministeriale de' 24 ottobre 1835, su' doveri de' pubblici Ministeri quando ne' giudizj penali sorgano quistioni intorno al senso del testo della legge.*
§ II. *Altri provvedimenti per l' uniformità della giurisprudenza.*

§ I.

La circolare de' 24 ottobre 1835 prescrive quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Avviene talvolta che discutendosi ne' giudizj penali le quistioni di dritto, sorgono sul testo della legge de' dubbii, che si risolvono anche a maggioranza di voti.

» Interessa conoscere le parti della legislazione, che esigono chiarimenti, onde facilitarne l' applicazione. Tutte le volte dunque che ne' giudizj penali s' incontrassero sul senso del testo della legge dubbii risoluti sia all' uniformità, sia a maggioranza di voti, dovranno Elleno rendermene consapevole, ed inviarmi copia della decisione profferita, e copia de' voti dissenzienti, ove non siasi deciso all' unanimità. —

Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

§ II.

Sotto la data de' 25 novembre dello stesso anno 1835 fu diramata l'altra seguente circolare.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Le decisioni con cui la Corte suprema di giustizia annulla quelle profferite dalle gran Corti, presso le quali esercitano le Signorie Loro il pubblico Ministero sono da essere inscritte in un registro, uniformemente all'articolo 130 della legge organica giudiziaria. Ad avere compiuta nozione della giurisprudenza della Corte suprema, è mestieri che per l'avvenire, oltre le decisioni di annullamento, vi sieno pure trascritte quelle di rigetto.

» Le decisioni della suprema Corte che in copie legali sono da me alle Signorie Loro spedite, dovranno far parte della processura delle cause in cui il supremo Collegio le ha profferite. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

L'articolo 130 precitato è così conceputo:

» Le decisioni della Corte suprema di giustizia saranno trascritte su' registri degli officj de' giudici di circondario, de' tribunali, o delle gran Corti, le di cui sentenze o decisioni saranno state annullate: esse verranno ancora stampate, e trasmesse a tutti i

tribunali ed a tutte le gran Corti de' nostri Reali dominii al di quà del Faro ».

» Leggesi quindi nel Real decreto de' 25 agôsto 1817 « non essere altro il fine delle disposizioni con-
» tenute nell' enunciato articolo fuor di quello di far
» propagare il più che è possibile la conoscenza delle
» decisioni della Corte suprema di giustizia, onde sia
» stabilita presso tutte le autorità giudiziarie l'uni-
» formità della giurisprudenza ».

Parimenti coll' articolo 752 del regolamento de' 15 novembre 1828 per la disciplina delle autorità giudiziarie, fu stabilito:

» Affin di conservare l' uniformità delle massime in giurisprudenza tra gli agenti del Ministero pubblico ne' diversi collegi giudiziarj, i Procuratori generali o procuratori del Re potranno corrispondere tra loro e manifestarsi le proprie opinioni sopra le quistioni di dritto o altri oggetti di loro attribuzione ».

Finalmente nelle istruzioni de' 31 agosto 1838 per l' esercizio della vigilanza gerarchica sull' amministrazione della giustizia penale, trovasi enunciato:

» Art. 68. A' lumi offerti dallo stato delle cause trattate con pubblica discussione, e dalla collettiva de' loro risultamenti, altri nel bisogno dovranno aggiungersi col rapporto d' invio, soprattutto per risoluzioni di quistioni relative al testo della legge, prese con divergenza di opinioni intorno al senso della medesima, e per l' opportunità di spiegazioni e provvedimenti superiori.

» 69. I giudici che non convengano nella decisione, segneranno co' motivi all' appoggio la propria opinione nel registro de' voti segreti, che si conserverà riservatamente dal Presidente della gran Corte cri-

minale, a norma del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie.

» 70. Tutte le volte che il divario cada sopra quistioni relative al senso della legge, si manderà al Ministero di grazia e giustizia insieme collo stato e colla collettiva, copia così della decisione, come de' voti dissenzienti colle osservazioni del Procurator generale del Re, ove ne abbia a fare ».

N.° 63.

In continuazione dell' articolo 296.

Nelle pagine 210 e seguenti del tomo II.°, 182 e seguenti del tomo IV si è a lungo parlato delle spese di giustizia. Precisamente nella pag. 190 del tomo IV si è riportato il Real decreto de' 15 agosto 1832 sulla iscrizione ipotecaria per dette spese. Or con circolare de' 13 maggio 1835 se n' è inculcata l' osservanza, ne' seguenti termini.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Le autorità giudiziarie nel periodo di otto giorni da che sono profferite le decisioni di condanna alle spese di giustizia in materia penale, debbono spedirne l' estratto immancabilmente al direttore del registro e bollo, cui è ingiunto il dovere di farne prendere iscrizione in tempo utile, a norma del decreto de' 15 agosto 1832.

» Un foglio del Ministro Segretario di Stato delle

finanze fa sentire il bisogno che questa determinazione sia generalmente eseguita. A qual effetto incarico le Signorie Loro, perchè ne curino l'esatto adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia: — Niccola Parisio ».

N.° 64.

Sull' articolo 310.

Real rescritto de' 19 maggio 1838 con cui si è determinato, che se l'ultimo de' tre giorni assegnati per presentare il ricorso sia festivo, non si computa in termine.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Le leggi di procedura penale che dan dritto al ricorso contro le decisioni diffinitive di gran Corte criminale dispongono coll'art. 310 quanto segue:

» Il termine a presentare il ricorso avverso la de-
» cisione diffinitiva è di tre giorni a contare da
» quello in cui la decisione diffinitiva è stata noti-
» ficata. In pendenza del termine non può essere
» eseguita.

» È preveduto il caso, che il giorno ultimo del termine sia festivo, e domandasi se nel termine debba essere computato tal giorno festivo, in modo che il ricorso prodotto nel dì al medesimo consecutivo, sia da dichiararsi irricettibile.

» L'enunciate leggi, che danno coll'articolo 310

il termine di giorni tre a produrre il ricorso, esigono (a pena di decadenza) coll' articolo 307 che il ricorso si presenti *nella cancelleria* della gran Corte criminale. Questa presentazione costitutiva dell' atto legittimo necessario all'esistenza, ed all'effetto legale del gravame, non dipende dal solo condannato e dal suo difensore, ma richiede il concorso del cancelliere in officio aperto al pubblico per l'esercizio di atti legali. In conseguenza se festivo l'ultimo giorno del termine, non potendo presentarsi ricorso in cancelleria per circostanza indipendente dal condannato, non conviene che la non presentazione sia rivolta a suo danno sino alla perdita di un dritto di tanto interesse alla difesa. La prescrizione per omissione di atti in un termine dato mal si ammette contro chi è interdetto ad agire.

» Altronde i giorni del termine debbono essere tutti utili. Facendosi entrar nella computazione del medesimo l'ultimo giorno festivo, si ridurrebbe contro il voto della legge a due il termine di tre giorni trovato necessario, onde determinare, disporre, e presentare il ricorso.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 andante ha determinato, che se nel triduo assegnato al ricorso avverso la decisione diffinitiva dall' articolo 310 delle leggi di procedura penale da correre dopo il giorno della notificazione della medesima, l'ultimo de' tre giorni sia festivo, non debba questo computarsi in termine, così che in conseguenza il ricorso presentato non sia da dichiararsi irricettibile.

» Nel real Nome lo comunico alle Signorie Loro per l'adempimento. — Napoli 19 maggio 1838. — Niccola Parisio. »

N.º 65.

Sull' articolo 342.

Circolare ministeriale de' 23 settembre 1837, con cui si riprova il sistema di non chiamare l'intervento del pubblico Ministero nelle sentenze profferite da' giudici di circondario senza pubblica discussione.

Questa circolare è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Mi giunge notizia che nelle cause correzionali, e nelle cause contravvenzionali alcuni giudici di circondario tengono il sistema di non chiamare l'intervento del Ministero pubblico che pe' soli atti, cui si procede nella pubblica discussione. In conseguenza di tal sistema le sentenze che precedono, son da essi profferite senza udire il pubblico Ministero, ancorchè dian fine alla causa con assolvere, con dichiarare estinta, abolita o perenta l'azione penale. Inoltre si omette di fargli la intimazione dell'enunciate sentenze, come se fossero estranee al suo ministero.

» Poichè essenzialmente pubblica è l'azione penale, ed esclusivamente commessa al pubblico Ministero, mostrasi abusivo il sistema di decidere sul merito della medesima senza udirlo; e di non inti-

margli la sentenza profferita. Non si avrebbe poi nella giustizia correzionale e contravvenzionale tutta la necessaria garentia, ove fosse sottratta alla vigilanza del Ministero pubblico. In più cause la Corte suprema ha per eccesso di potere annullate le sentenze profferite nel sistema di cui è parola, e coll' annullamento ne ha fatto giustamente censura.

» Dacchè al giudice di circondario è data l' esecuzione delle sentenze, non ne segue di potersi le medesime emettere sul merito dell' azion penale senza udir l' uffiziale, cui n' è attribuito l' esercizio.

» Faran le Signorie Loro note queste osservazioni ai giudici di circondario, ed invigileranno affinchè non più si riproduca l' abuso, di cui è fatta menzione. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio.

N.° 66.

Sull' articolo 345.

Real decreto de' 26 giugno 1821 che portò una modificazione a questo articolo.

Tal decreto (pag. 348 del 1.° semestre della collezione delle leggi del 1822) dispone nell' articolo 1.° quanto segue:

» Art. 1. La facoltà deferita coll' articolo 345 delle leggi di procedura ne' giudizj penali al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia per destinare uno de' decurioni de' comuni capoluoghi di circondario indistintamente per supplente del primo e secondo eletto nell' ufizio di pubblico Ministero nelle cause correzionali e di polizia, sarà da oggi innanzi eser-

citata pe' comuni della Sicilia dal nostro Luogotenente generale residente in quell'Isola. »

N.° 67.

Sull' articolo 367.

Real decreto de' 21 giugno 1838 portante delle variazioni nel rito correzionale, e nel rito contravvenzionale in vigore.

Eccone il tenore:

» Veduti i titoli IV e V del libro II delle *leggi di procedura ne' giudizj penali;*

» Atteso il bisogno di portare nel rito correzionale, e nel rito contravvenzionale in vigore le variazioni dall' esperienza suggerite nell' interesse della giustizia;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare,* e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Il gravame contro le sentenze di qualunque specie profferite nel corso de' giudizii di delitti, e di contravvenzioni in prima istanza, non sospenderà il procedimento, ma verrà unito all' appello che potrà essere prodotto avverso la sentenza diffinitiva.

» 2. La sentenza diffinitiva, sia di assoluzione, sia di condanna, profferita ne' giudizii di delitti, e

di contravvenzioni in prima istanza, potrà impugnarsi coll'appello alla gran Corte criminale.

» Contro la sentenza medesima non compete direttamente ricorso alla Corte suprema di giustizia.

» 3. L'appello non sospenderà il pagamento dell'ammenda di polizia.

» 4. Non si riceverà nella cancelleria del giudicato di circondario l'appello del condannato se nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione.

» La discussione della cauzione sarà fatta preliminarmente alla discussione dell'appello nella gran Corte criminale.

» Se la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data; nè si avrà dritto a darne una migliore.

» 5. In piè dell'istanza dell'appello attesterà il cancelliere se il condannato appellante si trovi sotto un modo di custodia, o abbia offerto cauzione.

» 6. Il condannato appellante che si sottopone a mandato, dovrà presentarsi di persona in ogni udienza del giudicato di circondario.

» Tal modo di custodia potrà dalla gran Corte criminale di appello essere convertito, a seconda delle circostanze, in mandato pel palazzo della medesima.

» 7. L'importar della cauzione verrà, secondo i casi, determinato nella sua prudenza dal giudice del circondario.

» Ove la condanna sia di ammenda, l'importare della cauzione non potrà eccedere il doppio della medesima.

» 8. La gran Corte criminale deciderà tra un mese sull'appello.

» Se l'imputato è in arresto, può domandare di essere condotto innanzi alla gran Corte per essere inteso; e la gran Corte può anche ordinarlo di uffizio. Se l'imputato è sotto mandato, può domandare che gli sia permesso di recarsi innanzi alla gran Corte stessa per esservi inteso; e la gran Corte può accordar la domanda a giorno fisso.

» Può l'imputato esservi anche rappresentato da un patrocinatore. Può la stessa gran Corte ordinare di uffizio la presentazione dell'imputato.

» 9. Se la gran Corte per giudicare l'appello non creda sufficiente l'istruzione che le è stata trasmessa, può ripetere la pubblica discussione.

» In questo caso, se l'imputato è in arresto, dee intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle pubbliche discussioni correzionali saranno tutte osservate.

» Se l'imputato è sotto mandato, dee interpellarsi ad intervenire nella discussione. Se interpellato non interviene, il giudizio non rimane sospeso.

» 10. Il presidente, d'accordo col Ministero pubblico presso la medesima, potrà, ove occorra per la spedizione celere delle cause correzionali e contravvenzionali in appello, dividere la gran Corte in due Commissioni, se composta di una Camera; di tre, se composta di due Camere.

» A compiere in ciascuna Commissione il numero legale de' votanti, verranno chiamati nella gran Corte i supplenti a norma della legge.

» Ne' giorni che il presidente d'accordo col pubblico Ministero destinerà, le Commissioni si occuperanno separatamente della spedizione de' giudizii in appello.

» 11. Contro la decisione in appello profferita così

per delitto, come per contravvenzione punibile colla detenzione, competerà il ricorso alla Corte suprema di giustizia.

» Nel caso però di condanna all'ammenda competerà il ricorso, ove la stessa sia maggiore di ducati 30.

» 12. Il ricorso del condannato non si riceverà nella cancelleria della gran Corte criminale se egli non si trovi, o non si costituisca in un modo legale di custodia, o non offra idonea cauzione.

» Sul modo di custodia, cui il condannato è sottoposto, si formerà dal cancelliere della gran Corte criminale un atto in piè del ricorso prodotto.

» 13. La Corte suprema di giustizia deciderà tra un mese su' ricorsi prodotti.

» Ove la quantità delle cause fosse di ostacolo alla loro spedizione nel termine indicato, il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia potrà, sul rapporto del presidente e del nostro procuratore generale presso la medesima, disporre che la Camera criminale si divida in due Commissioni, ciascuna delle quali composta di cinque votanti, oltre il Ministero pubblico.

» Ne' giorni che il presidente d'accordo col nostro procuratore generale destinerà, le Commissioni separatamente procederanno alla discussione degli enunciati ricorsi.

» La facoltà di dividere in due Commissioni la Camera criminale della Corte suprema di giustizia oltre il Faro è attribuita al nostro Luogotenente generale in quella parte del regno.

» L'anzidetta misura avrà la durata che, secondo il bisogno, si determinerà rispettivamente dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, e dal nostro Luogotenente generale in Sicilia.

» 14. La misura indicata nel precedente articolo non avrà luogo ne' casi in cui il Ministero pubblico presso la Corte suprema di giustizia promuova l'annullamento della decisione profferita in appello ne' giudizii correzionali, e ne' giudizii contravvenzionali, nell' interesse della legge.

» 15. Le determinazioni vigenti su tali giudizii non contrarii a questo decreto, rimangono in osservanza. »

N.° 68.

In continuazione dell'articolo 378.

Circolare ministeriale de' 4 luglio 1835 contenente varie determinazioni dirette a prevenire ogni eccesso di spese, che ne' giudizj correzionali e ne' giudizj contravvenzionali sono a carico della parte civile.

Siffatta circolare è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Procuratori generali criminali.

» A prevenire ogni eccesso di spese, che nei giudizj correzionali, e ne' giudizj contravvenzionali sono a carico della parte civile, si osserveranno le determinazioni seguenti:

» I.° I cancellieri de' giudicati di circondario non potranno per indennità in tali giudizj esigere dalla parte civile che le spese legalmente liquidate e tassate.

» II.° Niuna esazione potrà farsi da' cancellieri senza rilasciare alla parte civile documento che palesi la somma introitata, e gli atti pe' quali si è fatto il pagamento.

» Un duplicato del documento munito del visto del giudice del circondario si alligherà alla processura.

» III.° Si alligherà alla processura medesima il notamento delle spese legalmente liquidate e tassate, uniformemente all'articolo 10 del Real decreto de' 13 gennajo 1817.

» IV.° Nella cancelleria del giudicato del circondario si terrà affissa copia di queste determinazioni, di cui il giudice darà notizia al querelante nel momento che si costituisce parte civile.

» V.° A carico de' cancellieri in contravvenzione saran prese le convenienti misure, a norma de' regolamenti, e delle leggi in vigore.

» VI.° È a cura delle Signorie Loro invigilare attentamente per la osservanza di queste determinazioni. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 69.

In continuazione dell' articolo 379.

Nelle istruzioni del dì 31 agosto 1838 per l'esercizio della vigilanza gerarchica sull' amministrazione della giustizia penale, trovasi espresso:

» Art. 39. I condannati a pene di semplice correzione non sogliono darsi facilmente a volontario

esilio, che spesso diverrebbe anche più tormentoso della pena applicata. Quindi l'inadempimento dell'arresto potrà essere effetto di negligenza o di favore, che non dovrà sfuggire alla vigilanza, poichè oggetto di non lieve interesse è la esecuzione de' giudicati ».

N.° 70.

Sull' articolo 380.

Gli articoli 2 e 3 del Real decreto de' 21 giugno 1838, riportato alla pagina 195 del presente volume, han modificato l'articolo 380 precennato.

N.° 71.

Sull' articolo 383.

Nell' articolo 4 dell' anzidetto Real decreto de' 21 giugno 1838 trovasi designato in quali casi non si riceve nella cancelleria del giudicato di circondario l'appello del condannato.

N.° 72.

In continuazione dell' articolo 386.

Nello stesso articolo 4 del Real decreto de' 21 giugno 1838 è ripetuto il precetto relativo alla discussione della cauzione.

N.° 73.

In continuazione dell'articolo 390.

Nelle pagine 264 e 265 del tomo II fu riportata la circolare de' 6 marzo 1824, da cui emerge che nella discussione dell'appello l'imputato può farsi rappresentare da un difensore.

Sul proposito ora evvi l'articolo 8 del Real decreto de' 21 giugno 1838 testè menzionato.

N.° 74.

Sull' articolo 391.

L'articolo 9 del Real decreto de' 21 giugno 1838 racchiude disposizioni uniformi al 391. Vi si enuncia inoltre, che se l'imputato è sotto mandato, dev' essere interpellato ad intervenire nella discussione, e se non v' interviene, il giudizio non rimane sospeso.

N.° 75.

Sugli articoli 396 e 397.

Non compete ricorso nel caso di condanna all'ammenda per somma minore di ducati trenta. Non si riceve nella cancelleria della gran Corte criminale il ricorso del condannato se egli non si trovi, o non si costituisca in un

modo legale di custodia, o non offra idonea cauzione. V. gli articoli 11 e 12 dell' anzidetto Real decreto de' 21 giugno 1838.

N.° 76.

Sull' articolo 419.

Può impugnarsi coll' appello ogni sentenza diffinitiva: articolo 2 del menzionato Real decreto de' 21 giugno 1838.

N.° 77.

Sull' articolo 420.

Anche l' articolo 3 dello stesso Real decreto dei 21 giugno 1838 prescrive, che l' appello non sospende il pagamento dell' ammenda di polizia.

N.° 78.

Sugli articoli 423 e 424.

Fa d' uopo tener presenti le disposizioni del Real decreto de' 21 giugno 1338 (pag. 195 del presente volume).

N.° 79.

In continuazione dell' articolo 426.

Per un attentato con percosse e ferite cagionate in persona del Presidente della gran Corte

civile di Napoli nel locale della medesima, e per l'occasione dello esercizio delle sue funzioni, fu prescritto con Real decreto del dì 23 febbrajo 1838 di procedersi dalla gran Corte speciale.

N.° 80.

In continuazione dell' articolo 428.

Real decreto de' 13 maggio 1838, che provvede al modo di compiersi in caso di assoluta necessità il numero de' votanti nelle gran Corti criminali, o speciali, de' Reali dominii oltre il Faro.

Esso è così conceputo:

» Veduti gli articoli 197 e 198 della legge de' 7 di giugno 1819 sulla organizzazione dell' ordinamento giudiziario al di là del Faro, che a compiere i votanti nelle gran Corti criminali dispongono l' intervento nelle medesime de' supplenti presi dal tribunale civile nel numero di due in giudizio con rito ordinario, ed il numero di tre in giudizio con rito speciale;

» Informati Noi, che sovente non si giunge coi supplenti destinati dalla legge a compiere il numero de' votanti nelle gran Corti criminali de' nostri dominii oltre il Faro;

» Affinchè nell' attuale composizione di quelle gran Corti abbiasi come agevolar la spedizione dei loro giudizii;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Qualora in alcuna delle gran Corti criminali oltre il Faro abbiansi casi di assoluta necessità, riconosciuta dal presidente della medesima, nei quali sia impossibile il compiere al rigore della legge il numero de' votanti richiesto nelle gran Corti criminali o speciali, il procurator del Re ed il presidente del Tribunale civile chiamati nell'ordine dalla legge stessa prescritto, sono considerati come giudici naturali del collegio decidente ».

N.° 81.

In continuazione dell' articolo 434.

§ I. *Real rescritto del 1.° aprile 1837 sull' intelligenza ed applicazione di questo articolo.*

§ II. *Real rescritto de' 16 maggio 1838 con cui si dichiara, quando in causa individua il ricorso di un condannato con rito speciale sospende a beneficio dell' altro l'esecuzione della decisione.*

§ I.

Il Real rescritto del primo aprile 1837 offre i seguenti schiarimenti.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Le leggi di procedura penale dispongono negli articoli 433, 434 e 438 quanto segue:

» Art. 433. Nel caso che nella pubblica discussione svanisca il misfatto di competenza speciale, o svanisca la circostanza che aveva dato luogo a tal procedimento, sarà ciò non ostante decisa la causa da tutti gli otto giudici, che hanno assistito alla pubblica discussione.

» Art. 434. Alle decisioni pronunziate a' termini dell' articolo precedente, egualmente che a quelle per condanne a morte, o a pene perpetue profferite dalle gran Corti speciali a sola maggioranza, e senza il concorso di sei fra gli otto votanti, è aperto l'adito al ricorso presso la Corte suprema di giustizia.

» Il ricorso non competerà in quest'ultimo caso che per la sola parte che riguarda l'applicazione della legge, quante volte questa sia stata fatta colla sola discrepanza indicata nel detto articolo.

» Nel caso poi dell'articolo precedente non può essere elevata a nullità la mancanza delle forme, dalle quali dispensa la legge nel rito speciale.

» Art. 438. I processi di competenza delle gran Corti speciali saranno istruiti e giudicati a preferenza degli altri. Le regole per la pubblica discussione, e per le decisioni delle cause criminali sono applicabili alle cause speciali ».

» Sulla intelligenza ed applicazione di detti articoli son surte le seguenti quistioni:

» 1.° Se per l'inappellabilità della decisione di gran Corte speciale si esiga dall'articolo 434 delle leggi di procedura penale il concorso del numero di sei voti uniformi nella risoluzione delle sole quistioni, che han rapporto all'applicazione della pena di morte o di pena perpetua: ovvero se si esiga pure nella risoluzione della quistione di competenza, in modo che dichiarandosi la competenza speciale senza il concorso di sei voti uniformi, debba darsi luogo al ricorso alla Corte suprema di giustizia.

» 2.° Se aperto l'adito al ricorso, perchè non risoluta, uniformemente all'articolo 434, col numero almeno di sei voti la quistione, debba la Corte suprema limitarne la discussione alla sola parte risguardante l'applicazione della pena, ovvero estenderla sulla competenza, come pure sulla legalità di atti, ordinanze, deliberazioni anteriori alla decisione diffinitiva.

» 3.° Se la revisione di ufizio delle decisioni di condanna a morte o a pena perpetua, che gli articoli 91 e 137 della legge organica giudiziaria attribuirono alla Corte suprema, sia rimasta in vigore dopo l'emanazione dell'articolo 434 delle leggi di procedura penale.

» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 del prossimo scorso marzo ha Sovranamente dichiarato:

» 1.° Che per la sola applicazione di pena di morte o di pena perpetua si richiegga nelle gran Corti speciali il concorso del numero di sei voti uniformi, per non dare adito al ricorso alla suprema Corte di giustizia; ma che nella dichiarazione di competenza speciale, un tal numero non si richiegga, e

basti la sola maggioranza per togliere il dritto a qualunque ricorso.

» 2.° Che sulla semplice applicazione della legge, ossia della pena, debba versare il ricorso, e conseguentemente la decisione della suprema Corte, quantevolte la condanna sia avvenuta con numero minore di sei voti.

» 3.° Che per l'articolo 434 delle leggi della procedura penale la revisione di uffizio delle decisioni di condanna a morte o a pena perpetua, che gli articoli 91 e 137 della legge organica giudiziaria attribuivano alla Corte suprema, non debba considerarsi rimasta in vigore.

» Nel Real nome lo comunico alle Signorie Loro per l'adempimento. — Napoli 1 aprile 1837. — Niccola Parisio ».

§ II.

» L'altro Real rescritto de' 16 maggio 1838 è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» A' termini dell'articolo 434 delle leggi di procedura penale, e del Real rescritto de' 27 marzo 1837 contro la decisione di condanna a morte, od a pena perpetua profferita dalla gran Corte speciale senza il concorso di sei fra gli otto voti, è dato il ricorso presso la Corte suprema di giustizia.

» Può avvenire che sul conto de' giudicati nella

stessa causa la condanna a morte o all' ergastolo sia profferita per uno col concorso di sei o più voti, e per l' altro senza tal concorso. È quistione se in questo caso, il ricorso del secondo sospenda anche a favore del primo l' esecuzione della condanna.

» L'individuità della loro causa, ed i risultamenti possibili del novello giudizio dan ragione a far comune il beneficio di uno all' altro condannato.

» Avendo io rassegnato l' affare a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 andante, la M. S. ha Sovranamente dichiarato, che se in uno stesso giudizio di più accusati taluno sia condannato da gran Corte speciale a pena di morte o di ergastolo col concorso di sei o più voti, ed altro senza tal concorso, il ricorso di costui vale a sospendere l' esecuzione della decisione a beneficio del primo, salvo che questi, se sia condannato a pena perpetua, acquietandosi alla condanna, a tal benefizio non dissenta.

» Nel Real nome lo comunico alle Signorie Loro per lo adempimento. — Napoli 16 maggio 1838. — Niccola Parisio ».

N.° 82.

In continuazione dell'articolo 435 § 2.°

Circolare ministeriale del dì 12 marzo 1836 sull'obbligo del pubblico Ministero d'inviar copia delle decisioni diffinitive profferite dalla gran Corte speciale.

Questa circolare è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Tutte le volte che le gran Corti speciali, presso le quali Elleno eserciteranno il Ministero pubblico, profferiranno decisione diffinitiva, non lasceranno di spedirne copia, uniformemente alle disposizioni regolamentarie vigenti. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 83.

In continuazione degli articoli 459 e seguenti, sui giudizii contumaciali.

§ I. *Ministeriale del dì 4 settembre 1833 contenente lo scioglimento di quistioni surte sulle forme de' giudizii per misfatti in contumacia.*

§ II. *Real rescritto del dì 20 maggio 1835 con cui si dichiara che il contumace deve presentarsi sempre in carcere.*

§ I.

La ministeriale de' 4 settembre 1833 contiene le seguenti dilucidazioni:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Al Procuratore generale criminale in Catanzaro.

» Sulle forme de' giudizii di misfatti in contumacia sono surte in cotesta gran Corte quistioni, nello scioglimento delle quali non sono convenuti i suoi componenti. Affinchè non siavi più contrasto di opinioni sull'oggetto, vengo a farle note le considerazioni conducenti allo scioglimento dell' enunciate quistioni.

» Si è primieramente dubitato, se la discussione in pubblica udienza, di cui è parola nell' artic. 470 delle leggi di procedura penale, debba farsi col numero pari di sei giudici.

» Deve prevalere la opinione che nelle cause di competenza criminale la discussione in udienza pubblica debba farsi col numero ordinario di sei giudici, e nel caso di competenza speciale con numero di otto giudici (1).

» Questo avviso ha l'appoggio nella considerazio-

(1) Nella pagina 291 del tomo II.° trovasi riportato il Real decreto de' 21 giugno 1826, il quale stabilisce che i misfatti designati dalla legge di competenza delle gran Corti speciali, lo sono sempre o che l' imputato sia presente, o che sia contumace.

ne, che mentre le leggi della procedura penale esigono coll'articolo 464 nel giudizio di accusa il numero dispari de' votanti, non istabiliscono pel procedimento contumaciale in pubblica discussione un particolar numero di votanti; rientrando l'affare nella regola generale di rito, il numero de' votanti deve essere quello determinato secondo la competenza negli articoli 80 ed 87 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817.

» Si è dubitato inoltre se nella discussione in udienza pubblica, in cui si procede per disposizione dell'articolo 470 delle leggi di procedura penale, debba darsi lettura di tutti gli atti, non escluse le dichiarazioni de' testimonj, sulle quali è fondata l'accusa.

» Basta a giustificare la negativa la semplice lettura dell'articolo 472 delle citate leggi di procedura penale. A norma di questo articolo l'escusatore dell'accusato, intervenuto nella pubblica udienza, non può aver comunicazione che del solo volume di atti contumaciali separato dagli altri.

» Rimarrebbe indubitatamente violata tale determinazione, quantevolte degli altri atti fosse data lettura nell'udienza pubblica.

» A scanso di equivoco però giova avvertire, che il Presidente dopo la discussione in udienza pubblica entrando co' giudici nella camera delle deliberazioni, e riassumendo le cose, deve dare a' medesimi comunicazione del processo scritto non ancora pubblicato; altrimenti nè egli avrà gli elementi, onde proporre le quistioni di fatto e di dritto, nè i giudici onde risolverle.

» Finalmente si è dubitato, se nelle discussioni contumaciali debba proporsi la quistione di fatto

nelle forme stabilite dall'articolo 273 delle leggi di procedura penale pe' giudizj col reo presente, e quindi deliberarsi sulla pena. È da rispondersi al dubbio affermativamente, giacchè gli articoli 273, 274, 293 e 294 delle leggi medesime dispongono in termini generali, che ne' giudizj di misfatto le decisioni delle gran Corti criminali debbono contenere le quistioni di fatto, e le quistioni sull'applicazione della legge. Nè la legge ha determinata una formola particolare per le decisioni, che le medesime gran Corti criminali profferiscono ne' giudizj contumaciali di misfatti.

» Altronde essendo la pena conseguenza di un fatto qualunque elevato a reato, deve precedere essenzialmente alla quistione sulla medesima la risoluzione dell'altra relativa alla sussistenza del fatto.

» Comunicherà Ella questa mia alla gran Corte, affinchè cessino le discettazioni sulle forme de' giudizj contumaciali per misfatti. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1). »

---

(1) Sotto la data de' 14 agosto 1833 fu diretta in Catanzaro altra ministeriale, in cui trovasi espresso:

» Ne' giudizii contumaciali tanto la decisione di accusa richiesta dall'articolo 464, quanto la decisione consecutiva alla discussione della causa, ordinata dall'articolo 470 delle leggi di procedura penale, son profferite sugli atti stessi d'istruzione di pruove. La prima dell'enunciate decisioni esige il concorso di reato, e di pruove di reità. Or se dopo profferita la decisione di accusa si dichiari sugli atti stessi coll'altra decisione il *non costa*, che importa mancanze di pruove di reità, le due decisioni si mostreranno in una contraddizione inconciliabile sul valor delle pruove, di maniera che non potran trovarsi simultaneamente ambedue legali. Non è già che in esito della enunciata discussione della causa non possa la gran Corte

§. II.

Il Real rescritto de' 20 maggio 1835 è così conceputo:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il procedimento contumaciale per misfatto regolato dagli articoli 459 a 474 delle leggi di procedura penale comincia da un mandato con cui si ordina all' imputato assente di presentarsi *in carcere*, e passa al giudizio di accusa e ad altri atti, che per misfatto portante a pena non maggiore del terzo grado de' ferri, si arrestano all' iscrizione dell' accusato nell' albo de' rei assenti, e per misfatto portante a pena più forte, s' innoltrano fino alla condanna, ed ove sia di morte finiscono col dichiarare il condannato *pubblico inimico.*

» Alla serie degli atti contumaciali segue l' articolo 475 delle leggi medesime, con cui è disposto, che *il contumace anche dichiarato pubblico inimico*, ove pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto. Egli

---

criminale dichiarare il non costa; ma dandosi per giusta questa dichiarazione, dovrà riputarsi precipitata l'anteriore decisione di accusa, attesa l' impossibilità, che gli atti medesimi d' istruzione valgano in un tempo a giustificare l'ammissione dell' accusa, che suppone l' esistenza di pruove di reità, e la dichiarazione di non costa, che suppone mancanza di pruove. »

verrà subito interrogato, e si procederà al giudizio nelle forme o di rito ordinario, o di rito speciale, secondo la diversità della competenza.

» Si è dubitato se il modo di custodia dell'imputato che presentasi nel corso del giudizio contumaciale debba essere sempre il carcere, ovvero debba esserlo nell'unico caso di misfatto portante a pena non minore del quarto grado de' ferri, com'è stabilito dall'articolo 130 delle stesse leggi di procedura penale.

» Il giudizio contumaciale, soggetto degli articoli 455 a 475, è regolato da forme particolari distinte da quelle che regolano la procedura a carico del non contumace. La varietà è specialmente nel modo di custodia dell'imputato, che presentasi, mentre pel non contumace l'articolo 130 delle leggi medesime esige il carcere, se il misfatto porti a pena non minore del quarto grado de' ferri, ed esige altro modo di custodia ove sia più mite la pena applicabile; gli articoli 459 e 460 non ritengono questa distinzione, ma *qualunque sia la natura del misfatto* non ammettono pel contumace che il solo carcere, prescrivendo all'uopo che nel mandato della sua chiamata a giudizio si ordini di presentarsi *in carcere*.

» Ora nella esecuzione di ordini tanto precisi non potrà esservi un modo diverso di custodia per l'imputato, che sollecitamente si presenti, e molto meno potrà esservi se la presentazione avvenga in seguito di atti ulteriori, quando è più prolungata la disubbidienza, che non dà certamente titolo ad un più benigno trattamento (1).

---

(1) Nelle istruzioni de' 31 agosto 1838 sull'amministrazione della giustizia penale leggesi :

» Niuna alterazione gli stessi articoli 459 e 460 ricevono dall'articolo 475, che ordinando di aversi come non fatto il *giudizio del contumace* che pervenga nelle mani della giustizia, si limita a designare l'effetto legale della presentazione, non a regolare il modo di eseguirla. A produrre tale effetto, dovendo la presentazione avere il carattere di legalità, è mestieri che sia come la legge la esige negli enunciati articoli 459 e 460, vale a dire che sia in carcere.

» Nell'avviso opposto la presentazione medesima che a' termini di questi articoli dev'essere in carcere nel principio del procedimento contumaciale, quando non vi è a carico del contumace che la sola istruzione delle pruove sarebbe in una più benigna custodia, quando oltre tale istruzione siavi decisione di accusa e di condanna insieme, vale a dire quando il carcere è il modo di custodia necessario anche pel non contumace.

» S. M., cui ho rassegnato l'affare, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 11 andante, ha dichiarato che il contumace, il quale non trovasi arrestato per opera della forza pubblica, debba presentarsi sempre in carcere per godere delle disposizioni dell'articolo 475 delle leggi di procedura penale.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie Loro per l'adempimento. — Napoli 20 maggio 1835. — Niccola Parisio. »

« Articolo 91. La fuga non deve far l'impunità del delinquente. Affinchè il rigor della giustizia in parte lo raggiunga, ed in parte senta egli le conseguenze del proprio misfatto; affinchè se ne arresti la prescrizione, verrà aperto a suo carico il procedimento contumaciale, a norma degli articoli 459 e seguenti delle leggi di procedura penale. »

N.° 84.

In continuazione dell'articolo 497.

Real rescritto de' 27 giugno 1838 sulla quistione se con quest'articolo sia rimasto abolito l'articolo 118 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817.

Nella pag. 249 del tomo II trovasi riferito il Real rescritto de' 20 giugno 1818, con cui fissandosi l'intelligenza dell'articolo 118 della legge organica de' 29 maggio 1817, fu Sovranamente ordinato, che nel caso di annullamento di una decisione o sentenza debba la Corte suprema, anche ne' giudizii di competenza, rimettere sempre la causa ad un giudice di egual grado, il quale pronunzierà nuovamente sulla quistione di competenza, e riterrà per sè la causa ove si creda competente, o la rimetterà ad altro giudice per essere decisa nel merito: ma se la Corte suprema risolvendo un conflitto giurisdizionale, rimette la causa al giudice che essa crede competente, in questo solo caso il giudice, al quale si è fatto il rinvio, dee pronunziare sul merito, senza poter nuovamente discutere la competenza (1).

Quindi con circolare degli 11 luglio 1838 fu rimessa a' Procuratori generali criminali copia di un

(1) Nella pagina 250 dello stesso tomo II fu riportato altro Real rescritto anche della data de' 20 giugno 1818 prescrivente, che la Corte suprema di giustizia è dispensata dal rinvio della causa ad altro giudice nel solo caso che l'annullamento della decisione o sentenza è seguito per interesse della legge.

Sovrano rescritto de' 27 giugno 1838 sulla quistione, se l'articolo 118 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817, di cui l'enunciato Real rescritto de' 20 giugno 1818 dichiarò il senso, abbia ricevuto cangiamento dall'articolo 497 delle leggi di procedura ne' giudizii penali.

Questo rescritto de' 27 giugno 1838 è del tenor seguente:

» La legge organica dell'ordinamento giudiziario de' 29 maggio 1817 dispone coll'articolo 118 quanto segue:

» In qualunque caso la Corte suprema annullerà » una sentenza o decisione di un Tribunale o di una » gran Corte, sia in materia civile, sia in materia » penale, dovrà inviare la *cognizione delle cause* » ad un Tribunale, o ad una gran Corte di egual » grado, salvo ciò che sarà detto nell'articolo seguente.

» Nelle cause di competenza rinvierà la causa al » Tribunale, che la stessa Corte suprema giudicherà » competente.

» Si dubitò se l'espressione generica, *nelle cause di competenza* comprenda le cause tutte, in cui trattasi di quistioni di competenza, ovvero quelle sole dove tal quistione sorga da conflitto giurisdizionale. Il Sovrano rescritto de' 20 giugno 1818 confinò la disposizione alla parte seconda dell'alternativa: all'effetto rimase escluso il rinvio della causa ad autorità diversa da quella che avea profferito, nel caso unico di decisione sul conflitto giurisdizionale; e si ritenne per ogni altra decisione annullata, compresavi quella di competenza.

» Il dubbio si è riprodotto per l'articolo 497 delle leggi di procedura penale, che dispone:

» Tutte le cause di competenza, incluse quelle
» della gran Corte speciale, e tutti i conflitti giu-
» risdizionali nella suprema Corte di giustizia, sa-
» ranno trattate in linea di regolamento di giudici,
» inteso il pubblico Ministero. »

» Domandasi se con questa disposizione siasi abolito l'articolo 118 della legge organica giudiziaria, e siasi dato alla suprema Corte il potere di far suo il giudizio della competenza, senza obbligo di rinviarlo ad altra autorità uguale in grado a quella, che ha profferito la decisione annullata.

» L'opinione che non ammette nella Corte suprema questo potere, riportasi alla sua istituzione, ed a varie disposizioni legislative.

» Osservasi primieramente, che la Corte suprema, come *Tribunale regolatore*, ha un potere ben distinto da quello della gran Corte criminale, come *Tribunale di cognizione*.

» Risolvere in giudizio particolare quistioni di fatto, di dritto, è proprio del Tribunale di cognizione.

» Il Tribunale regolatore che, istituito nell'interesse della legge, non discende all'individualità della specie, interviene per decidere non sulla quistione già risoluta dall'autorità inferiore; ma sulla regolarità della risoluzione emessa. Quantevolte l'annulli come illegale, la quistione sulla specie risorge per essere nuovamente discussa e risoluta. Per la ragione esposta la risoluzione non potrà essere della Corte suprema, e molto meno dell'autorità inferiore che ha profferito la decisione annullata, giacchè non più indifferente nella causa. Quindi la necessità del suo rinvio ad altra autorità di egual grado; nel che sta massimamente la istituzione della Corte suprema.

» Questa regola ch' è nell' essenza del vigente sistema giudiziario, come necessaria alla confinazione ed all' ordine de' poteri giurisdizionali, non varia per quistioni di competenza. Tali quistioni si riferiscono pure all' individualità della specie, e nulla si offre, onde metterla fuori regola, sino a scambiare per esse il Tribunale regolatore in Tribunale di cognizione. Su queste considerazioni si è ritenuta la necessità del rinvio della causa dopo l' annullamento della decisione di competenza in vigor del Real rescritto de' 20 giugno 1818, dell' articolo 127 della legge organica dell' ordinamento giudiziario de' 7 giugno 1819 per l' altra parte del Regno, e del decreto de' 31 agosto 1831 emesso in occasione dell' affare di D. Giacinto Aloè. Nei conflitti stessi di giurisdizione interviene la Corte suprema colla qualità di Tribunale regolatore.

» Elevato il conflitto, allorchè per un fatto medesimo più autorità han dichiarato la propria competenza, la suprema Corte chiamata a dirimerlo, discute quale delle due dichiarazioni sia uniforme alla legge. Riprovandone una per illegale, lascia libera l' esecuzione dell' altra. In questo modo essa giudica non della competenza direttamente, ma della legalità delle decisioni, che sulla competenza trovansi già pronunziate dalle autorità di cognizione.

» La necessità del rinvio dopo l' annullamento di una decisione qualunque, ancorchè di competenza, è ritenuta del pari nelle leggi di procedura penale. Nell' articolo 334 dispongono esse che « annullata » una decisione, e *rimesso* ad altra gran Corte il » giudizio, sia di *competenza*, sia di decisione de» finitiva, la decisione della Corte suprema sarà in» timata al reo ».

» Non è poi avverso a questa disposizione il consecutivo articolo 497, e sfugge l'idea di contraddizione tra le vicine parti della legge medesima.

» Esige l'articolo 497, che le cause di competenza, e le cause di conflitti giurisdizionali nella Corte suprema di giustizia sieno trattate in linea di regolamento de' giudici: ma queste parole riportansi non al potere della suprema Corte; bensì alle forme di spedizione delle cause. L'articolo in esame coordinato all'articolo precedente 183, esige che il supremo Collegio pronunzii nella causa in preferenza di ogni altro affare. L'espressione medesima *saranno trattate* trovasi anche impiegata come relativa a *forme di procedura* in diversi articoli delle stesse leggi di procedura penale, e specialmente negli articoli 136, 137, 351, 360, 456 ec:

» Ho rassegnato l'affare a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 11 andante; e la M. S., veduto il parere della Consulta generale del Regno, ha Sovranamente dichiarato, che la Corte suprema nei giudizii di competenza accogliendo il ricorso contro la decisione di competenza, non può direttamente ed irrevocabilmente decidere della competenza; ed è stretta a rinviar la quistione ad altra gran Corte criminale diversa da quella, di cui la decisione si è annullata.

» Nel Real Nome lo partecipo a Lei per l'adempimento. — Napoli 27 giugno 1838. — Niccola Parisio».

N.° 85.

In continuazione degli articoli 498 e seguenti, sui giudizii di ricusa (1).

---

(1) Come i motivi legali di ricusa sono quelli preveduti

§ I. *Real rescritto de' 13 aprile 1836 con cui si determina quando deve astenersi il giudice, e*

---

dalle leggi della procedura ne'giudizii civili (articolo 498 § 2.° del codice di rito penale) così non sembra disadatto di riportare il Real decreto de' 26 dicembre 1836, col quale si dichiara che in materia di apposizione di sigilli la ricusazione del giudice adito non è di ostacolo al medesimo per eseguire l'apposizione stessa.

Tal decreto è così conceputo:

« Vedute le leggi de'29 di maggio 1817, e de'7 giugno 1819 sull'ordinamento giudiziario ne'nostri Reali dominii di qua e di là del Faro;

» Veduto il Real decreto de' 13 di novembre 1821 sulla giurisdizione de' supplenti comunali ne' Reali dominii oltre il Faro;

» Veduti gli articoli 147 e seguenti, e 986 e seguenti delle leggi di procedura ne'giudizii civili;

« Sul dubbio se in materia di apposizione di sigilli la ricu-
» sazione del giudice adito sia di ostacolo al medesimo per tale
» procedura, finchè non venga pronunziato sulla ricusazione
» stessa; »

» Considerando che limitando la facoltà del giudice alla sola apposizione de' sigilli, si provvede alla pronta assicurazione degli effetti, cui ha voluto mirarsi; e salvo ancora rimane alle parti il provvedere nei modi legali alla tutela de' rispettivi interessi;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

» Articolo 1.° La ricusazione contro il giudice adito per l'apposizione de'sigilli non sarà di ostacolo al medesimo per l'atto soltanto di apporre i sigilli, giusta gli articoli 989 a 992 delle leggi di procedura nei giudizj civili, e per eseguire, qualora ne sia il caso, ciò che prescrive l'articolo 998 delle leggi stesse. »

quando il patrocinatore e l' avvocato dal prender parte ne' giudizii penali.

§ II. *Disposizione emergente dalle istruzioni dei 31 agosto 1838 sull' incarico de' pubblici Ministeri d' inviare copie delle decisioni colle osservazioni sulle ricuse.*

§ III. *Massima della Corte suprema di giustizia, contenuta nella decisione del dì 19 aprile 1839, da cui si ha che la decisione di mandato di arresto non importa conoscenza della causa, e non produce ricusa nel senso della legge.*

§ I.

Il Real rescritto de' 13 aprile 1836 è così espresso (1).

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Quante volte un congiunto, o affine, sino al quarto grado inclusivamente, di alcuno de' giudici di gran Corte criminale v' intervenisse qual difensore di cause, sarebbe il suo intervento non indifferente al servizio giudiziario. Primieramente si metterebbe per tali cause il giudice nell' inazione: ed oltre l' imputato che nelle sue mire trovasse vantaggioso di non averlo in giudizio, troverebbe a soddisfare agevolmente il suo disegno col nominare alla difesa un congiunto, od affine di quel magistrato.

---

(1) È uniforme a questo rescritto la circolare del dì 8 maggio 1833, pag. 223 del tomo IV.°

» A prevenir l'inconveniente ha ordinato S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante, che ne' giudizj penali si debbano astener sempre dal prendervi parte il patrocinatore o avvocato, congiunti o affini, ne' gradi proibiti dalla legge, ad uno de' giudici, se questi all'epoca del commesso reato faceva parte del collegio, che per legge doveva giudicare, o se vi sia sopravvenuto anche dopo del reato; ma prima di essere affidata la difesa a quel patrocinatore o avvocato.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie Loro per l' adempimento. — Napoli 13 aprile 1836. — Niccola Parisio (1) ».

---

(1) È utile di quì riferire quanto si enuncia nel Real rescritto de' 24 maggio 1838 sulla classe degli avvocati.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Agli agenti del pubblico Ministero presso i Tribunali civili, le gran Corti civili e criminali, e le Corti supreme di giustizia.

« Le leggi sull'andamento giudiziario avevano prescritto che presso i collegii giudiziarii vi fosse un albo nel quale vi fossero iscritti tutti gli avvocati. Or si è domandato se un avvocato per la iscrizione del suo nome nell'albo degli avvocati presso alcun collegio, debba avere la sua residenza abituale nel comune ove risiede il collegio istesso.

» Ad occasione di questo dubbio è stato osservato: che gli avvocati non appartengono alla classe degli uffiziali ministeriali: che niuna disposizione impone loro l'obbligo della residenza: che il ministero degli avvocati risguarda la difesa o sviluppo di mezzi legali, e ciò in iscritto ed alla udienza, la istruzione del processo essendo tutta de' patrocinatori: che l'avvocato è, e debb'essere l'uomo della fiducia del cliente: che

§ II.

Nelle istruzioni de' 31 agosto 1838 sull'amministrazione della giustizia penale, leggesi quanto segue:

---

la vigilanza sugli avvocati può bene esercitarsi senza l'obbligo in essi della residenza: che le funzioni alle quali possono essi essere chiamati nell'esercizio del loro ministero, come di consulto, affari di minori, od altro, richieggono soltanto una residenza temporanea, e possono anche essere esercitate fuori del capoluogo: che una considerazione deve aversi per uomini che consacrano la loro vita nella difesa degl'individui, sono al contatto con tutti gli ordini dello Stato, ed i depositarii della pubblica opinione: che la formazione dell'albo degli avvocati è nella garantia di coloro che avessero ad invocare il loro patrocinio, onde conoscere gli uomini di legge che siano stati riconosciuti dall'autorità pubblica per idonei all'avvocheria nei rapporti d'istruzione, e di probità: che se l'obbligo della residenza fosse imposto agli avvocati, le parti contendenti non solo sarebbero private della facoltà di prescegliere avvocati di loro fiducia, ma sarebbero pure collocate nella necessità di far cadere talvolta la scelta fra limitato numero di avvocati: che così sarebbe favorito il principio di riunire in poche mani una massa imponente di affari, lo che costituirebbe una specie di monopolio pregiudizievole alle parti contendenti ed alla giustizia: che così pure le parti sarebbero private del beneficio di affidare le cause presso i diversi gradi della giurisdizione allo stesso avvocato, lo che, com'è facile ad intendere, agevola la spedizione delle cause, e minora l'esito per la difesa delle medesime.

» In conseguenza di queste osservazioni, ed uniformemente all'avviso della Consulta generale, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 di questo mese di maggio si è degnata dichiarare, che per l'iscrizione nell'albo degli avvocati presso i collegii giudiziarii non sia necessario avere domicilio, o stabile residenza ne' luoghi ove sono le sedi de' collegii medesimi.

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie Loro questa Sovrana determinazione per lo dovuto adempimento. — Napoli 24 maggio 1838. — Niccola Parisio. »

» Art. 127. Può la ricusa fondarsi sopra motivi, nella nozione de' quali potrà essere interessata la vigilanza sul personale de' magistrati. Alla cura di discutere con maturità e decidere sul merito della ricusa, è aggiunto l'incarico d'inviar copie al Ministero di grazia e giustizia colle osservazioni del Procuratore generale del Re, ove ne avesse a fare pe' chiarimenti migliori (1) ».

§. III.

La decisione de' 19 aprile 1839 offre quanto segue:

Annullata dalla Corte suprema di giustizia con arresto del dì 4 aprile 1838 una decisione di condanna a morte profferita contro Pietro Marino come colpevole di omicidio premeditato in persona della propria moglie, all' apertura del termine delle ore ventiquattro un giudice della novella gran Corte si ricusò volontariamente, su' motivi che all'epoca del primo giudizio egli, in qualità di commessario, aveva fatto parte della decisione per la quale erasi spedito mandato di arresto contro il suddetto Marino.

Il pubblico Ministero osservando, tra gli altri motivi, che la decisione di mandato di arresto importasse in persona di quel giudice conoscenza della causa, dimandò di accogliersi la ricusa volontaria.

---

(1) L'articolo 760 del regolamento de' 15 novembre 1838 sulla disciplina delle autorità giudiziarie prescrive:

« I Procuratori generali o Procuratori del Re rimetteranno al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, copia di tutte le deliberazioni, sentenze o decisioni che saranno pronunciate da' rispettivi collegii in giudizii di ricusa. »

La prefata gran Corte considerò, non essere stata colpita di annullamento la decisione che ordinò arrestarsi il Marino; trovarsi per ciò il mentovato giudice nello stato, in cui sono tutt' i giudici che da quel primo atto progrediscono agli altri due stadii de' giudizii penali diffinitivi; ed a maggioranza di quattro voti sopra uno, dichiarò inammissibile lo scrupolo.

Vi fu ricorso del pubblico Ministero, sostenuto da' motivi che seguono:

» L'articolo 118 della legge organica, e gli articoli 326 e 329 delle leggi di rito penale, autenticamente interpetrati pel Real rescritto de' 29 di ottobre 1834 (pag. 213 del tomo IV) stabiliscono, che annullata dalla Corte suprema una decisione debba rimettersene la causa ad altra gran Corte di grado eguale, affinchè si evitino giudizii contraddittorii, ed i giudici novelli sieno esenti da ogni sospezione; anzi estingue la giurisdizione di quella gran Corte, di cui la decisione è annullata.

» Da questi principii la conseguenza di dover essere affatto nuovi i giudici che profferiscono in linea di rinvio. Quindi se il suddetto giudice fece parte del primo giudizio col votare nella decisione che ordinò spedirsi mandato di arresto contro Pietro Marino, non può dirsi il giudice interamente nuovo nel giudizio di cui si tratta. Perciò violati i citati articoli e Real rescritto ».

La Corte suprema facendo dritto alle conclusioni del pubblico Ministero, avvocato generale Nicolini, con decisione de' 19 aprile 1839 considerò:

Che nella specie trattavasi di volontaria ricusa; che i motivi che l'autorizzano sono contenuti nell'articolo 470 delle leggi di rito civile (pag. 304

del tomo II); e che nel caso doveva esaminarsi, a' termini del numero 8 del citato articolo, se il giudice, a senso della legge, aveva preso cognizione nella causa da discutersi in grado di rinvio.

Che volevasi desumere tale cognizione dall'aver egli preso soltanto parte nella decisione profferita dalla prima Corte, per la quale si ordinò spedirsi mandato di arresto contro il suddetto Pietro Marino.

Che tale atto non era stato compreso nell'annullamento pronunziato dalla Corte suprema.

Che queste idee ritenute, la quistione doveva esaminarsi sotto doppio aspetto, cioè cognizione di causa, impedimento nascente da' principii che regolano il giudizio di rinvio.

Che, in rapporto al primo, la spedizione di un mandato di arresto, giusta la economia del rito penale, non è che un atto che prepara il giudizio; che la conoscenza della causa è riposta essenzialmente nel solenne esperimento della pubblica discussione; e che di quì la conseguenza necessaria di non potersi sostenere di avere quel giudice conosciuto della causa.

Che perciò era alla specie inapplicabile il numero 8 del suddetto articolo 470.

Che, sul secondo aspetto, rimasto fermo e legale l'atto che ordinò il mandato di arresto, il mentovato giudice trovavasi nello stato di qualunque altro, chiamato dalla legge ad intervenire e progredire nelle linee che menano alla solenne, alla vera cognizione della causa, vale a dire, al dibattimento, ed alla decisione definitiva.

Che se i principii che regolano i giudizii di rinvio vogliono giudici novelli, ciò deve intendersi nel

senso di non aver giudicato ; e che quel giudice trovavasi appunto in questo stato.

Che per conseguente gli articoli invocati non erano applicabili al caso in disame.

E per tali motivi rigettò il ricorso.

N.° 86.

In continuazione degli articoli 520 e seg.

CAPO PRIMO

§ I. *Real rescritto de' 26 novembre 1836, con cui si dichiara che non vi è luogo ad atto di accusa dopo l'autorizzazione, a' termini dell'articolo 532 della procedura penale ; e che dev' essere intimata all' imputato la decisione sopra la quale è intervenuta l' autorizzazione al giudizio.*

§ II. *Circolare ministeriale de' 25 ottobre 1837, sul dovere del Ministero pubblico di presentare alla gran Corte domande motivate, anche a norma dell' enunciato Sovrano rescritto.*

§ III. *Circolare ministeriale de' 7 dicembre 1838, perchè la garentia non si estenda oltre i casi fissati dalla legge.*

§ IV. *Circolare ministeriale de' 30 ottobre 1839, sul parere con cui i pubblici Ministeri debbono accompagnare il rapporto e le carte per imputazioni di reati in officio, a carico di funzionarii giudiziarii.*

§ I.

Il Real rescritto de' 26 novembre 1836 è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Gli articoli 520 a 542 delle leggi di procedura penale istituiscono, come è noto, forme particolari pel procedimento contro i funzionarii dell'ordine giudiziario incolpati di reati in officio. Le indagini e le istruzioni raccolte, e le giustificazioni dall' imputato ricevute, se i carichi non rimangono esclusi, è autorizzata la sottoposizione del funzionario al giudizio.

Quest' autorizzazione, siccome è espresso nell'articolo 532, equivarrà nelle cause di misfatto al giudizio di sottoposizione all'accusa.

» Nondimeno si è dubitato, se l' autorizzazione data, si esige ancora, che il pubblico Ministero formi e produca innanzi al collegio l' atto di accusa, secondo le regole degli articoli 138 e 139 della procedura penale, e che il collegio deliberi sopra tale atto, conformemente alla procedura ne' giudizii ordinarii, ovvero se dopo l' autorizzazione, il giudizio continui colle forme indicate negli articoli 166 e seguenti delle leggi stesse.

» Or intorno a tal dubbio è stato osservato:

» 1. Il significato proprio delle parole dell' articolo 532, che dà all' autorizzazione Sovrana il valore stesso, e gli effetti del giudizio di accusa.

» 2. Gli articoli che precedono il 532 contengono tutti gli estremi che costituiscono il giudizio di accusa ne' reati comuni, il che si fa manifesto dal paragone degli articoli 526 e 531 con gli articoli 138 e seguenti. Quel che è la istruzione e l'interrogatorio ne' reati comuni, sono del pari la istruzione, la comunicazione de' carichi, e le giustificazioni scritte che son richieste pe' reati in officio. E come il pubblico Ministero dà l'atto di accusa nell'un caso, se creda doversi dichiarare l'imputato in legittimo stato di accusa, così appartiene al pubblico Ministero domandare che il funzionario imputato si abbandoni, o no, ad un procedimento regolare; perciocchè niun incarico, e niuna specie di giurisdizione, ch'è affidata alla gran Corte, può procedere senza che vi tenga le sue parti il Procurator generale per l'interesse della legge.

» La gran Corte delibera che rimanga in legittimo stato di accusa l'imputato di reati ordinarii, e la gran Corte dà l'avviso di esservi luogo a procedimento penale pe' funzionarii, i cui atti prendono natura di reato in officio, la qual varietà di forme di deliberazione della gran Corte dipende, come è noto, dal benefizio di garentia che è concesso agl' impiegati Regii. Un giudizio adunque compiuto con solennità tutte sue presso all'autorità ordinaria, propone di aprirsi l'accusa pria d'intervenire l'autorizzazione superiore, ed a questo giudizio lascia libero il corso di giustizia l'autorizzazione che s'interponga; di manierachè sta tra gli atti dell'autorità giudiziaria l'accusa de' funzionarii, atto soltanto sospeso finchè si permetta che continui il procedimento, e si tolga l'ostacolo della garentia che li ricovre.

» 3. Anche un'altra idea: la domanda del pubblico Ministero, e la deliberazione della gran Corte che intervengono per le cose dette ne' casi degl'imputati in officio, non hanno altri elementi che la istruzione, ed i discarichi degl'imputati.

» Le cose ritenute come le ha indicate la gran Corte, e sulle quali ha essa fondato il parere pel procedimento penale, è data l'autorizzazione. Nella serie degli atti che prescrive la procedura penale per somiglianti reati, niun'altra regola vi è che tratti di novella istruzione, dopo il parere della gran Corte, che l'autorizzazione ha renduto esecutivo. E rimane solo che si vada alla discussione pubblica, dalla quale può attendersi che si rischiari, o si cangi il primo giudizio della gran Corte, la quale discussione pubblica, come è noto, porta alla decisione definitiva. Or manca così l'occasione e l'utilità di stabilire, che dopo l'autorizzazione si pronunzii una seconda deliberazione dalla gran Corte, che sopra nuovo atto di accusa dichiari l'imputato soggetto ad un giudizio penale; perciocchè senza aversi mezzo di variar la prima deliberazione ogni atto ridurrebbesi ad una vana forma di ripetizione di ciò che poco innanzi erasi già manifestato. La quale superfluità di atto sa ognuno quanto sia lontana dallo spirito della presente procedura.

» Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 7 settembre scorso, Sua Maestà ha dichiarato, che dopo l'autorizzazione, ai termini dell'articolo 532 delle leggi di procedura penale, non siavi luogo ad atto di accusa, ed a formale giudizio di sottoposizione ad accusa; ma che debbansi continuare gli atti seguenti alla precisa lettera dell'articolo stesso. Ha dichiarato inoltre Sua Maestà che la decisione, so-

pra la quale è intervenuta l'autorizzazione al giudizio, debba essere intimata all'imputato.

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie Loro per l'adempimento. — Napoli 26 novembre 1836.— Niccola Parisio ».

§ II.

La circolare de' 25 ottobre 1837 è come segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Quante volte un funzionario dell'ordine giudiziario, imputato di reati in uffizio, non escluda colle sue giustificazioni i carichi attribuitigli, si affida per parere all'autorità competente l'esame, se sia il caso e se convenga abbandonare l'imputato ad un regolare giudizio, a norma dell'art. 528 delle leggi di procedura penale.

» Confidato questo incarico ad una gran Corte criminale, dovrà avervi parte il Ministero pubblico presso la medesima, come quegli che nell'interesse della giustizia interviene nella direzione e discussione degli affari, che vi sono trattati. All'effetto è nei suoi doveri di presentare al collegio, pel parere che troverà legale, una domanda motivata, anche a norma del Sovrano rescritto de' 26 novembre 1836.

» L'esame delle decisioni, che in seguito dell'enunciato incarico han profferite alcune gran Corti criminali, mi determina a ricordar l'adempimen-

to dell'enunciato dovere messo a cura delle Signorie Loro. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

§ III.

La circolare ministeriale de' 7 dicembre 1838, è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» L'esercizio dell'azione penale aperto per imputazione di reati in generale rimane sul conto dei funzionarj pubblici sospeso, fin che non se ne ottenga l'autorizzazione superiore, ma la sospensione è dalla legge de' 19 ottobre 1818 limitata al caso unico, in cui la imputazione del pubblico funzionario sia di reati in ufizio.

» La legge medesima coll'articolo 5 ha così definiti questi reati: « Sotto il nome di reati in uficio » sono unicamente compresi que' fatti che il funzio- » nario commette violando i doveri che dalle leggi » sono stati particolarmente alla sua carica annessi » » per la regolare amministrazione del pubblico ser- » vizio alle sue cure affidato ».

» È questa definizione fondata sulle considerazioni, che il pubblico funzionario è sottoposto a doppii doveri: a' doveri generali comuni a tutti i cittadini: a' doveri particolari, cui lo sottopone l'esercizio del pubblico potere: che se egli manca ai doveri generali, è il privato che delinque, e non

vi è ragione per sottrarlo alle norme ordinarie stabilite per la punizione de' reati comuni: che se poi egli manca a' doveri particolari, allora soltanto il governo trattiene il corso della giustizia per assicurarsi che il fatto imputatogli costituisce una vera trasgressione di tali doveri.

» Che quel fatto dunque che è un reato comune, il quale potrebbe commettersi anche da un privato, e che per avvenire non ha bisogno del concorso del potere pubblico; un tal fatto, sebbene abbia avuto occasione dall' esercizio delle funzioni pubbliche, non deve arrestare il corso ordinario del procedimento penale.

» Ancorchè *i reati in officio*, oggetto unico della garentia, si trovano con somma precisione definiti, pure suole non di rado esserne scambiato il senso, fino a confonderli co' reati comuni, sol perchè *avvenuti in occasione* dell' esercizio di pubbliche funzioni. L'equivoco non solito mi spinge a ricordare le determinazioni della legge de' 19 ottobre 1818, ed i principj su'quali trovansi esse emanate. Rimane che le Signorie Loro, e la gran Corte presso la quale esercitano Elleno il Ministero pubblico, badino che la garentia non si estenda oltre i casi, cui nell'interesse della giustizia trovasi espressamente confinata. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

§ IV.

La circolare ministeriale de' 30 ottobre 1839 prescrive quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Tutte le volte che per imputazioni di reati in officio a carico de' funzionarii dell' ordine giudiziario Elleno mi faranno rapporto, e mi spediranno carte, dovranno accompagnarne l' invio col loro parere sulla imputazione e sulle disposizioni da emettersi. = Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1) ».

---

(1) Sotto la data de' 28 ottobre 1835 fu diramata la seguente circolare:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

A' Procuratori generali criminali.

« A norma delle disposizioni regolamentarie in vigore, dovrà tenersi nella cancelleria della gran Corte criminale un registro per le incolpazioni de' funzionarii pubblici, ed in ogni due mesi dovrà essermi inviato uno stato che palesi l' andamento delle cause a loro carico.

» Gli stati giuntimi fan desiderare maggiore attività in tali cause, affinchè nel caso d' incolpazioni insussistenti si cancelli al più presto possibile qualunque prevenzione sinistra sul conto del funzionario, e nel caso d' incolpazione sussistente, gli

CAPO II.

§ I. *Real rescritto de' 7 giugno 1837, con cui si dichiara che non vi è luogo al beneficio della garentia pe' componenti le camere notariali.*

§ II. *Circolare ministeriale de' 29 dicembre 1838, contenente la comunicazione della Sovrana determinazione sullo stabilimento delle commessioni provinciali, le quali versino sulla condotta degl' impiegati de' dazii indiretti.*

§ I.

Nella pagina 318 del tomo II venne riportata la legge de' 19 ottobre 1818, pe' reati in officio commessi da' pubblici funzionarii; e dall' artic. 4 della stessa legge rilevasi che non debbono considerarsi funzionarii pubblici i notai; nè le norme fissate negli articoli 520 e seguenti della procedura penale sono applicabili a' giudizii contro i medesimi, giusta la Sovrana determinazione de' 22 marzo 1820, pagina 330 del tomo II.

Or il Real rescritto de' 7 giugno 1837, risguardante i componenti le camere notariali, detta quanto segue:

---

si tolga sollecitamente l'esercizio della carica, che non starebbe più buona nelle sue mani.

» Quindi dovranno Elleno porre le cause in esame tra quelle da ultimarsi in preferenza, ed ove alcun ritardo vi fosse, dovrà esprimersene il motivo. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Ci è stato chiesto se i componenti le camere notariali godano, o pur no, il beneficio della garentia pei reati che fossero commessi nell' esercizio delle loro funzioni.

» Per la risoluzione di questo dubbio è stato osservato. Che due sono i principj fondamentali della garentia pe' funzionarj pubblici: che l'uno di essi sia diretto ad impedire, che i medesimi sieno turbati nella esecuzione delle loro funzioni, le quali tendano all'ordine pubblico: che l'altro principio sia nel fine di non far materia di esame nell' interesse dei privati di ogni atto che può derivare da superiori disposizioni governative: che le camere notariali sono subordinate alle autorità giudiziarie, e le loro attribuzioni, comunque assai pregevoli, sono però di mera vigilanza su' notai: che le camere istesse nulla hanno di comune colle dipendenze amministrative: che così per esse non può mostrarsi l'applicazione di alcuno de' mentovati principj fondamentali.

» In conseguenza di queste osservazioni, Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 del caduto mese, uniformemente ancora all' avviso della Consulta generale, si è degnata dichiarare, che non vi sia luogo pe' componenti le camere notariali al beneficio della garentia, giusta la legge de' 19 ottobre 1818.

» Nel Real Nome partecipo alle Signorie Loro questa Sovrana determinazione per lo dovuto adempimento. — Napoli 7 giugno 1837. — Niccola Parisio ».

§ II.

Della garentia degl' impiegati doganali fu fatta menzione nelle pagine 342 e 343 del tomo II.°

Non è ora da omettersi di riportare la seguente circolare de' 29 dicembre 1838, diretta a' Procuratori generali criminali.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

» Il Ministro Segretario di Stato delle finanze mi ha comunicato ciò che segue:

» Questo Ministero di Stato considerando che per quanto energica e sostenuta essere possa la vigilanza, che dalla sede centrale dell' amministrazione agisce sulla condotta degl' impiegati che ne dipendono e che servono nelle provincie, non può produrre i suoi effetti a causa della lontananza; che per lo contrario la influenza de' primarii funzionarii sopra luogo può mantenere il vigor della disciplina, ed in suggezione gl' impiegati, col proporre misure opportune e frequenti di premii e pene, reputava utile al bene del Real servizio lo stabilimento in ciascuna provincia del Regno di una commessione la quale versasse sulla condotta degl' impiegati dei dazii indiretti in quel modo che le commessioni censorie operano per gl' impiegati dell' ordine giudiziario. Ne avanzò perciò analoga rappresentanza al Re N. S., proponendo:

» 1.° che ogni commessione dee comporsi dallo Intendente, dal direttore de' dazi diretti, dal direttore dei dazi indiretti, intervenendovi il Procuratore generale del Re presso la gran Corte criminale, ov-

vero quel magistrato che all' uopo sarà destinato dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia:

» 2.° che la commessione deve riunirsi ogni tre mesi, o più frequentemente a suo giudizio:

» 3.° che la commessione deve rivolgere le sue cure ed il suo esame tanto sul personale, quanto sui metodi di servizio del ramo dei dazi indiretti, proponendo al Ministro delle finanze premii e pene per gl' impiegati, e suggerendo norme opportune pel migliore andamento del servizio:

» 4.° che la corrispondenza per questi affari deve essere degl' Intendenti:

» 5.° che la corrispondenza sarà esclusivamente col Ministero delle finanze.

» Nel Consiglio ordinario di Stato del 25 dello scorso mese di novembre in Palermo, Sua Maestà si è degnata sanzionare le dette proposizioni, autorizzando il Ministero delle finanze ad emettere tutte quelle istruzioni che si stimeranno necessarie per rendere proficui e far corrispondere allo scopo i lavori delle sopraccennate commessioni.

» Nel Real Nome comunico all' E. V. tal Sovrana determinazione per di lei intelligenza e governo ».

» Ho prevenuto gl' Intendenti di farne intesi i Procuratori generali, aggiungendo che essi debbono attendere le regolari autorizzazioni da V. E.: per lo che la prego degnarsi di passare loro al più presto gli ordini opportuni per l' esatta esecuzione della risoluzione Sovrana ».

» Destino, signor Procuratore generale, la di lei persona ad intervenire nella menzionata commessione per l' adempimento de' Reali ordini nella parte che la riguarda. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

N.° 87.

In continuazione degli articoli 567 e seguenti, sugli oggetti che pervengono presso gli atti ne' giudizii penali.

Circolare ministeriale de' 3 febbrajo 1838 concernente le misure dirette a prevenire ogn' inconveniente sulla custodia e sull' uso degli oggetti pervenuti in giudizio.

Siffatta circolare dispone quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Le leggi di procedura penale che provveggono cogli articoli 567 a 588 alla custodia ed all' uso degli oggetti che pervengono ne' giudizj penali, stabiliscono coll' articolo 571 che sieno essi custoditi dai cancellieri, e siane fatta esatta descrizione in un registro di cancelleria.

» Inoltre la custodia ed il registro di cui è parola, in vigor degli articoli 917 e 918 del regolamento della disciplina delle autorità giudiziarie dei 15 novembre 1828, son tra gli oggetti di vigilanza sul servizio delle cancellerie, confidata rispettivamente ai giudici di circondario, ai giudici istruttori, e per le cancellerie delle gran Corti criminali alle Signorie Loro ed ai Presidenti delle medesime.

» L' inosservanza dell' enunciate determinazioni in

qualche provincia ha portato ad inconvenienti. Ad impedire che si riproducano, son prese le misure che seguono.

» 1.° I giudici di circondario ed i giudici istruttori colle regole stabilite dalle vigenti disposizioni regolamentarie, visiteran prontamente, le cancellerie onde assicurarsi della custodia e del registro degli oggetti pervenuti in giudizio.

» 2.° I risultamenti della visita saranno inseriti in processi verbali, dove sarà il notamento di tali oggetti, colla distinzione tra quelli che appartengono ai giudizii criminali e gli altri che appartengono ai giudizii correzionali o contravvenzionali. Ove dei primi abbiasi alcuno non mandato alla gran Corte, ancorchè non più necessario per la istruzione delle pruove, si dirà il motivo della ritardata spedizione, e si baderà ch' essa non sia ulteriormente differita (1). Per gli oggetti poi di cui sia cessato il bisogno nei giudizj correzionali o contravvenzionali, si avrà cura di farsene l' uso voluto dalla legge.

» 3.° Un duplicato de' processi verbali compilati, in vigore delle precedenti determinazioni, sarà spedito a questo Ministero. Nel rapporto d' invio si esprimeranno le disposizioni che le Signorie Loro avran sull' oggetto comunicate ai giudici di circondario, ed ai giudici istruttori.

» 4.° I funzionari medesimi, che in forza della circolare dei 2 aprile 1831 debbono esprimere nei rapporti trimestrali i risultamenti della loro vigilanza sul servizio della giustizia penale (2), disegne-

(1) Nella pagina 378 del tomo II.° trovasi iscritta la circolare de' 15 ottobre 1817 relativa alle spese occorrenti pel trasporto degli oggetti di convizione.

(2) Tali funzionarii sono, giusta la prefata circolare, i giu-

ranno con precisione le cose verificate in rapporto alla custodia ed al registro degli oggetti in esame. Vi aggiungeranno il notamento dei medesimi colla distinzione tra gli oggetti che appartengono ai giudizii criminali, e gli altri che appartengono ai giudizii correzionali.

» 5.° Insieme col Presidente della gran Corte faranno Elleno una visita nella cancelleria della medesima, sulla custodia e sul registro degli oggetti in esame. Nel processo verbale sui risultamenti della visita s'iscriverà il notamento di tali oggetti. Di quelli poi che non servano al giudizio, si farà l'uso voluto dalla legge. Ove se ne trovasse mancanza, si procederà alle pronte indagini per le misure di rigore a carico di chiunque la mancanza risulterà imputabile.

» 6.° Nelle visite bimestrali che insieme col Presidente eseguiranno Elleno nelle cancellerie, a norma delle vigenti disposizioni regolamentarie, si terrà conto particolare della custodia e del registro degli oggetti, de' quali s'inscriverà il notamento insieme coll'esito delle visite nel processo verbale.

» Cureranno Elleno l'adempimento di queste determinazioni; ed intanto mi faran conoscere la pervenienza di questa mia. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

---

dici di circondario, i giudici istruttori, ed i Procuratori generali.

N.° 88.

In continuazione degli articoli 589 a 591.

§ I. *Real decreto de' 14 luglio 1838 col quale si dà la facoltà a' genitori di potere per giusti motivi chiedere che la figlia non maritata, anche dopo la maggiorità, passi a dimorare in alcun conservatorio.*

§ II. *Determinazione contenuta nella legge de' 30 settembre 1839 sulle prigioni per gli ecclesiastici.*

§ III. *Disposizioni emergenti dal Real decreto de' 14 ottobre 1839 sulla carcerazione de' debitori civili.*

§ I.

Nelle pag. 382 e 383 del tomo II.° veggonsi riferite le disposizioni delle leggi civili, in quanto al carcere cui è soggetto il figlio, che si allontana dal rispetto e dalla venerazione dovuta verso i proprii genitori.

Non fia strano di riportar ora il seguente Real decreto de' 14 luglio 1838, così espresso:

» Veduto l'articolo 290 delle leggi civili, col quale è stabilito che la figlia non può abbandonare la casa paterna, se non quando vada a marito, o in conseguenza di autorizzazione del giudice;

» Considerando che per questa disposizione la figlia maggiorenne rimane nella vigilanza del padre;

» Considerando che conceduta una facoltà, o imposto un dovere, non possono pe' principii generali del dritto essere ricusati i mezzi opportuni a rendere efficace od operativa l'una o l'altro;

» Considerando che il precetto compreso nell'articolo 290 delle *leggi civili* è nel rispetto dovuto all'autorità paterna, e conseguentemente nella garentia della pubblica e della privata morale;

» Considerando che per le leggi in vigore appartiene esclusivamente all' autorità giudiziaria pronunziare come di ragione su' dritti o doveri che tengono allo stato di padre o di figlio.

» Considerando che a questi motivi riportansi le *leggi civili* nelle loro prescrizioni, su' mezzi dati al padre per le misure di correzione contra il figlio;

» Volendo rimuovere i dubbi promossi, sul modo col quale abbiansi ad intendere ed applicare tali disposizioni nel caso di figlia nubile e maggiorenne;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Anche dopo la maggiorità della figlia, il padre potrà per giusti motivi chiedere che la medesima passi a dimorare in alcun conservatorio. Il tempo della dimora sarà determinato dalla prudenza del magistrato.

» 2. La madre sopravvivente al padre e non rimaritata potrà esercitare lo stesso dritto. Occorrerà però l'avviso di due de'più prossimi parenti paterni; ed in loro mancanza, di due amici.

» 3. Le forme, secondo le quali dovrà procedersi, e le autorità che dovranno emettere gli ordini corrispondenti, sono quelle indicate negli articoli 304, 305 e 309 delle *leggi civili* (1).

---

(1) Nel regolamento per l'interna amministrazione dell'or-

§ II.

Nelle pagine 384 e seg. del tomo II.° riportammo i Reali rescritti de' 15 settembre, e 9 luglio 1819 su' luoghi di custodia destinati da' Vescovi per la restrizione degli ecclesiastici sottoposti a misure disciplinari; il Real decreto con regolamento de' 14 febbrajo 1827 risguardante la custodia disciplinare de' religiosi; ed il Real rescritto de' 31 marzo 1828 prescrivente che gli ecclesiastici sotto giudizio o condannati, sieno assolutamente separati nel carcere da altri detenuti.

Or la legge de' 30 settembre 1839 determina nell' art. 4 quanto segue:

» Ogni Vescovo potrà avere nel suo episcopio una prigione o camera di correzione per gli ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare e punire (1).

---

fanotrofio e conservatorio civico di Cosenza, approvato con Real decreto del dì 8 giugno 1839, si leggono le seguenti disposizioni:

« Articolo 1. La casa sarà divisa come segue:

» 13. Una piccola stanza con porta ben ferma, e con finestrino nell' alto di uno de' muri laterali, munito di cancelli, da servire per correzione.

» 188. I mezzi da adoperarsi per castigare le alunne che mancano a qualche dovere, sono:

» 5.° La reclusione per un tempo non maggiore di giorni tre.

» 190. Nel caso che la direttrice creda non bastare per qualche colpa la reclusione per soli tre giorni, ne farà richiesta per mezzo della Commessione al Consiglio degli ospizii, perchè l'autorizzi a prolungarne la durata. »

(1) Con Real decreto de' 31 gennajo 1839 fu prescritto di darsi adempimento alle ordinazioni per lo ristabilimento della disciplina nell'ordine de' Cappuccini nella provincia monastica

§. III.

Nella pagina 242 del tomo IV fu riferito il Real decreto del dì 8 giugno 1831, che stabilisce un locale distinto per la custodia de' nobili da rimanere in arresto per causa di obbligazioni civili o commerciali. È ora convenevole di enunciare le disposizioni contenute nel Real decreto de' 14 di ottobre 1839 sugli arresti per causa civile:

» Art. 1. Dal dì della pubblicazione del presente decreto l'atto di carcerazione, in caso di arresto per causa civile, giusta l'articolo 873 delle leggi di procedura civile, dovrà formarsi esclusivamente dall'usciere esecutore dell'arresto.

» 2. Nel caso degli articoli 869 e 871 delle leggi di procedura sopra trascritti (1) o di trasporto del-

---

di Napoli. In queste ordinazioni disciplinari Sovranamente approvate, leggesi sotto l'articolo 7 *del modo di amministrare le limosine* quanto segue:

« X.° I cercatori che saranno sperimentati infedeli nelle questue, ritenendosi porzione delle limosine, qualunque ne sia il pretesto, *siano messi in custodia*, ed il padre provinciale farà loro il processo come proprietarii. Se poi fossero terziarii, siano subito spogliati e mandati a casa loro, senza speranza di poter essere riammessi all'Ordine. Comandiamo inoltre espressamente che sia tolto per sempre il condannato abuso di patteggiare le mesate i superiori co' cercatori. Tutto ciò che ci danno i benefattori si dovrà portare in convento, sia poco, sia molto; nè sarà lecito a' cercatori di vendere alcuna cosa, sotto pena di essere puniti, come proprietarii. »

(1) Tali articoli sono così conceputi:

« 869. Se il debitore domanda di essere sentito avanti l'arresto, sarà condotto immediatamente innanzi al presidente del Tribunale civile, ed esso deciderà dietro una sommaria esposizione.

l'arrestato per causa civile da carcere criminale in prigione civile, per lo che occorra lungo il viaggio fare riposo, l'usciere o il capo della scorta dovrà depositare l'arrestato nella prigione, ed in mancanza, nel corpo di guardia della forza pubblica che esista nel comune di posa; e vi sarà ricevuto dal custode sulla esibizione del documento, in virtù del quale è seguito l'arresto, o è avvenuto il trasporto. Questo documento sarà notato sul registro della prigione.

» 3. Qualora nel luogo di posa non esista prigione nè corpo di guardia, l'usciere o il conduttore dell'arrestato dovrà custodirlo in convenevole stanza, facendone inteso il sindaco del comune, sempre che la stazione non avvenga nella campagna. In quel caso il sindaco visterà il documento.

» 4. Non potranno essere prescelti all'uffizio di custodi delle prigioni, se non le persone che abbiano il requisito di saper leggere e scrivere.

» 5. I nostri procuratori presso i tribunali civili eserciteranno la loro vigilanza sulla buona tenuta

---

» Se sarà arrestato per sentenza di un giudice di circondario in affari di sua competenza, sarà condotto avanti al giudice di circondario del luogo dell'arresto, il quale deciderà anche dietro una sommaria esposizione.

» Qualora l'arresto sia fatto fuori delle ore destinate alle udienze, il debitore sarà condotto nella casa del presidente o del giudice del circondario, come sopra.

» 871. Se il debitore non fa istanza per essere sentito, o se nel caso di esposizione sommaria il presidente o il giudice di circondario ordina che abbia luogo l'arresto, il debitore sarà condotto nelle carceri del luogo; e se non ve ne sono, nelle carceri del luogo più vicino. L'usciere e tutti gli altri i quali condurranno, riceveranno o riterranno il debitore in un luogo di arresto non designato legalmente come tale, saranno condannati come colpevoli di arbitraria detenzione. »

delle prigioni de' detenuti per causa civile, e per l'esatta osservanza, da parte de' custodi, de' doveri loro imposti dalla legge. »

N.° 89.

In continuazione dell' articolo 599.

Determinazione contenuta nelle istruzioni de' 31 agosto 1838, perchè i detenuti giudicabili dalla gran Corte sieno inviati senza ritardo al carcere centrale.

Su ciò, nella pag. 399 del tomo II.° alla nota, fu riportata la circolare de' 15 luglio 1818.

Ora l'articolo 46 delle precennate istruzioni prescrive quanto segue:

» I detenuti per misfatti si terranno nelle prigioni circondariali fin che occorrano, per la istruzione delle pruove. Cessato questo bisogno, ne sarà fatto senza ritardo l'invio al carcere della gran Corte, che deve giudicarli. »

N.° 90.

In continuazione degli articoli 606 e 607.

§ I. *Circolare ministeriale de' 14 febbrajo 1835, sulle misure da prendersi pe' detenuti, che s' infermano nelle prigioni circondariali, lontane dagli ospedali.*

§ II. *Determinazioni contenute nella circolare ministeriale de' 14 ottobre 1835, perchè sia preservato da abusi l' ordine delle prigioni, e sia garentita la sicura custodia.*

§ III. *Altre determinazioni sullo stesso oggetto, emergenti dalle istruzioni de' 31 agosto 1838, sull' amministrazione della giustizia penale.*

§ IV. *Real rescritto comunicato con circolare ministeriale de' 4 marzo 1837, diretto a far cessare l' abuso de' detenuti poveri di vendersi il vestiario.*

§ V. *Real rescritto de' 20 dicembre 1838, sul servizio e sull' amministrazione delle prigioni nella Sicilia.*

§ I.

La circolare de' 14 febbrajo 1835 è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il detenuto per espiazione di prigionia nel carcere locale nel caso d' infermità da non potersi curare nel luogo stesso di restrizione, dovrà tenersi custodito nell' ospedale. Ove però mancasse, così nel circondario, che in alcuni de' circondarj finitimi, dovrebbe allora prendersi una misura, che nel tempo stesso provveda alla salute del detenuto, ed all' interesse della giustizia.

» Nel caso di cui è parola, il detenuto potrà essere abilitato a ricevere medela in casa, data malleveria di restituirsi in carcere, subito che la malattia sarà cessata. Non potrà il giudice del circondario, sotto la propria responsabilità, dar luogo all' abili-

tazione che dopo comprovata la infermità, la circostanza di non potersi curare nel locale del carcere, e la mancanza di ospedale.

» Subito dopo disposta l'abilitazione de' detenuti infermi, i giudici di circondario hanno il dovere di farne alle Signorie Loro rapporto, accompagnato da documenti all'appoggio.

» In oltre in ogni dieci giorni dovran riferire lo stato di salute de' detenuti abilitati, ed inviare gli attestati de' professori in medicina, ed in chirurgia: badando che niun favore renda elusorie siffatte precauzioni.

» Non sarà poi mai soverchia la vigilanza delle Signorie Loro, onde prevenir l'abuso della enunciata misura. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio (1).

§ II.

La circolare de' 14 ottobre 1835 determina quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» La Commessione creata in ogni provincia dal decreto de' 22 ottobre 1817, e l'altra stabilita in vigor delle leggi di procedura penale, e di disposizioni regolamentarie (pag. 401 e seg. del tomo II.°)

---

(1) È uniforme a questa circolare l'altra de' 18 giugno 1814, pagina 408 del tomo II.° alla nota.

hanno incarichi interessanti a compiere, onde provvedere all'ordine delle prigioni, ed alla sorte de' detenuti. Sento il dovere di rinnovar le premure, affinchè si curi col maggiore zelo possibile l'adempimento delle seguenti determinazioni.

» 1. Uniformemente agli articoli 15 e 18 del regolamento de' 18 dicembre 1817, dovrà farsi visita sulla qualità del trattamento giornaliero che prestasi a' detenuti poveri, e dovrà abitualmente invigilarsi sulla condotta de' custodi, e degli altri impiegati delle prigioni, ad oggetto di provocare la sospensione, o destituzione, ove rendasi tal misura necessaria.

» 2. Non si lascerà al custode delle prigioni centrali l'arbitrio di destinare il locale dove son da tenersi gl'individui che vi son tradotti. Per quei che pervengono a disposizione della gran Corte criminale, la destinazione sarà a cura delle Signorie Loro, che la regoleranno, avuto riguardo alla natura de' loro carichi, all'età, e loro condizione, non che ad ogni altra circostanza che si trovasse valutabile all'oggetto.

» 3. Si prenderà di siffatta determinazione notamento, che presenti individualmente i detenuti da custodirsi in ciascun de' locali, di cui son composte le prigioni centrali.

» 4. Riman vietato espressamente al custode delle prigioni variar la destinazione de' detenuti. Ma ove abbiasi motivo a farlo per alcun di essi, dovrà dirigersi alle Signorie Loro, cui è riserbato emettere le convenienti disposizioni.

» 5. Nella visita mensile delle prigioni, la Commessione terrà conto del notamento de' detenuti in ciascun locale, per assicurarsi dell'osservanza delle

precedenti disposizioni, e ne farà menzione nel processo verbale su' risultamenti della visita.

» 6. È nelle facoltà della Commessione variare, ove il creda, la destinazione de' detenuti a sua disposizione.

» 7. A meglio vedere se nelle prigioni si abbiano abusi da proscriversi, e da reprimersi, convengono le visite estemporanee delle medesime. Gioverà inoltre che si sentano i detenuti che sono posti in libertà. Sciolti i medesimi dalla influenza de' custodi, sono al caso di far senza timore utili manifestazioni.

» Concorreranno le Signorie Loro con zelo alla osservanza delle misure tendenti a preservar da abusi l'ordine delle prigioni e la sorte de' detenuti, ed a garentire la sicura custodia. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio.

§ III.

Parimenti nelle istruzioni de' 31 agosto 1838 sull'amministrazione della giustizia penale trovasi prescritto.

» Art. 78. Oltre la visita ordinaria delle prigioni e de' detenuti, saran fatte dal Presidente, e dal Procuratore generale del Re presso la gran Corte insieme, od isolatamente, visite straordinarie, onde meglio accertarsi della disciplina, e dell'ordine che nelle prigioni conservansi. Anche di queste visite i risultamenti si esprimeranno in processi verbali da mandarsi al Ministero di grazia e giustizia (1).

(1) Sullo stesso oggetto non omettiamo la seguente ministeriale de' 21 giugno 1837, diretta al procuratore generale criminale in Catanzaro.

§ IV.

La circolare de' 4 marzo 1837 contiene la comunicazione del seguente Real rescritto:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il Ministro della polizia generale mi ha manifestato che a far cessare l'abuso de' detenuti poveri

---

« Ho ricevuto gli stati della visita eseguita per maggio ultimo in coteste prigioni centrali.

» In vigor del regolamento de' 15 novembre 1828 per la disciplina delle autorità giudiziarie, nel giorno ultimo di ogni mese è da eseguirsi la visita delle prigioni centrali.

» Perchè noto il giorno di tal operazione, si ha l'opportunità di apparecchiar quanto bisogna, onde nascondere gl'inconvenienti che potrebbero esservi, e rendere così inutile questa misura di vigilanza.

» Ciò esige che, oltre la visita di cui è parola, ve ne sieno delle straordinarie, come quelle che inattese, vagliano a presentare inalterato lo stato delle prigioni e de' detenuti, non che la condotta de' custodi.

» Si metterà Ella di accordo col Presidente della gran Corte per queste visite straordinarie, di cui dovrà esservene una almeno in ciascun mese. Con siffatta determinazione non s'impedisce a Lei, Signor Procurator generale, d'eseguire Ella sola delle altre, ove lo stimi opportuno. In fine del mese avrà cura di palesarmi il risultamento delle visite straordinarie, e le disposizioni emesse nel bisogno.

» A misura che i detenuti verran posti in libertà, chiederà Ella ad essi notizie circa l'ordine serbato nelle prigioni, ed il trattamento che vi ricevono i detenuti. Sottratti allora i mede-

nelle prigioni centrali, i quali vendonsi il vestiario che loro si somministra dalla Commessione delle prigioni, S. M. ha ordinato:

» 1. Di proibirsi la compra-vendita del vestiario in parola, fissandosi la sanzion penale nella perdita degli oggetti a coloro che li han comprati.

» 2. Di sospendersi d'impiego i custodi e sottocustodi per mancante vigilanza, e destituirsi in caso di connivenza nella distrazione del vestiario.

» 3. Di affiggersi un'apposita ordinanza in ciascuna prigione.

» Lo comunico alle Signorie Loro perchè curino l'adempimento di questi Sovrani ordini. Me ne faranno Elleno intanto conoscere la pervenienza. = Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

§ V.

Nel giornale del Regno delle due Sicilie sotto la data de' 3 gennajo 1839 trovasi inserito il seguente Real rescritto:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.

» Dovendo il servizio e l'amministrazione delle prigioni essere regolato dalle stesse leggi come ne' dominj al di là del Faro, si è compiaciuto il Re N. S.,

---

simi dalla dipendenza altrui, potranno svelar cose, che nel timore avranno stimato tener nel segreto allorchè viveano in carcere. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. Niccola Parisio. »

nel Consiglio de' 17 corrente mese, di risolvere quanto segue:

» 1. Da oggi innanzi il servizio delle prigioni in questa città è affidato ad una Soprintendenza colle stesse norme di quella della città di Napoli, ed in conseguenza essa sarà composta dall' Intendente colla qualità di Soprintendente e da due Amministratori.

» 2. Ad oggetto che possa detta soprintendenza adempiere al suo officio resteranno provvisoriamente addetti presso la medesima tutti gl' impiegati di Segreteria e Contabilità, e di qualsiasi altra natura, insieme a tutti i fondi che erano presso la Deputazione di Visitacarceri.

» 3. S. M. nomina ad Amministratori delle prigioni suddette, giusta l'articolo 1 della presente determinazione, il signor barone di S. Lorenzo, ed il signor marchese Spitalotto.

» Volendo inoltre la M. S. sempre più assicurare la buona condizione degl' infelici carcerati, ha determinato che la detta Deputazione di Visitacarceri sia conservata come stabilimento di Carità, affinchè, esclusa la parte dell' amministrazione, possa assistere, soccorrere, vigilare, e praticare verso i carcerati medesimi tanto sani che infermi, tutti gliufficj di pietà e di filantropia; badando al vitto, al vestiario, ed al ben essere degli stessi, e trovando inconvenienti possa farli presenti al Governo.

» Nel Real Nome partecipo ciò a Lei per inserirlo nel giornale. — Palermo 20 dicembre 1838. — N. Santangelo. »

N.° 91.

In continuazione dell'articolo 608.

Nelle pagine 415 a 421 del tomo II., 245 e 246 del tomo IV. veggonsi riferite le Sovrane determinazioni dirette a reprimere le eccedenze de' detenuti nelle prigioni centrali e distrettuali.

Tali determinazioni prorogate con più Reali rescritti, dovevano aver vigore a tutto l'anno 1835. Altre proroghe vennero disposte con nuovi rescritti comunicati con circolari de' 5 gennajo e 24 dicembre 1836, 27 dicembre 1837, 11 gennajo e 18 dicembre 1839.

Quest'ultima circolare è così conceputa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il Ministro della polizia generale con foglio de' 7 del corrente dicembre mi ha partecipato, di aver Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del 1.° del mese medesimo ordinato, che continuassero ad aver vigore per tutto il nuovo anno 1840 le Commessioni per le eccedenze de' detenuti nelle prigioni.

» Lo comunico alle Signorie Loro per l'adempimento. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

N.° 92.

In continuazione dell'articolo 635.

Serie di Reali decreti, atti Sovrani, e Reali rescritti relativi ad indulti.

§ I.

Con Real rescritto comunicato con circolare de'27 novembre 1835 fu approvato il provvedimento di emanarsi ordinanze pel rinsaldimento, e rimboschimento di tutti i terreni dissodati o disboscati senza superiore permissione, pe'quali il Real decreto del primo dicembre 1832 abolì l'azion penale a pro de' contravventori.

Tal rescritto è come segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE.

Agl' Intendenti delle Provincie.

» Per le benefiche disposizioni del Real decreto del 1.° dicembre 1832 (pag. 254 del tomo IV) rimase abolita l'azion penale nascente da contravvenzioni e delitti anteriori a quel tempo. Fra' contravventori in materia di boschi annoveransi parecchi individui tradotti in giudizio per dissodazioni di terreni fatte senza permessi.

» Abolita per cotestoro l'azion penale, non ne veniva in conseguenza che i proprietarii dei terreni dissodati in contravvenzione s'intendessero dispen-

sati dall'obbligo di rinsaldir le terre, qualora la coltura apportasse danno ai sottoposti terreni.

» Laonde questa Real Segreteria applicando a tal caso le norme indicate nell'articolo 95 della legge de' 21 agosto 1826 (pag. 234 del tomo III), dichiarò al Direttore generale dei ponti e strade che il risarcimento dovuto alle terre disboscate fosse quello di restituirle allo stato primiero, secondo le regole forestali, e dispose che senza darsi luogo ad altri procedimenti, la direzione generale dirigesse ufizj agl' Intendenti delle provincie, affin di emettersi ordinanze di rinsaldimento o rimboschimento per quelle terre dissodate o disboscate di qualunque natura che fossero, i cui processi verbali, per le disposizioni dell' enunciato Real decreto del 1.° dicembre 1832, aveva menato all'assoluzione dei contravventori dalla pena cui eran soggetti, senza però esonerarli dall' obbligo del risarcimento de' danni.

» E S. M. (D. G.) a cui è stato dato conto dei suddetti provvedimenti, si è degnata di restarne intesa con approvazione. — Napoli 27 novembre 1835. Marchese d'Andrea. »

§ II.

L'atto Sovrano del dì 16 gennajo 1836 portò la concessione di diverse grazie nel faustissimo avvenimento della nascita del Duca di Calabria Principe ereditario del Regno; ed è del tenor seguente:

» Nell'avvenimento faustissimo di aver la Regina nostra Augusta Consorte dato alla luce il Successore al Trono, cui la Provvidenza Divina ci ha destinato, volendo che sieno partecipi della pubblica gioja anche i colpevoli de' reati di qualunque natura;

*

» Abbiamo risoluto di *determinare*, e *determiniamo* quanto segue:

» Art. 1. L'azione penale per contravvenzioni e per delitti fin oggi avvenuti, è abolita.

» 2. Non sono compresi nell'abolizione i reati giudicabili dalle gran Corti criminali in vigor dell'articolo 148 delle *leggi di procedura penale*.

» 3. Le pene di semplice polizia, e le pene di prigionia, di confino, di esilio correzionale, e di ammenda correzionale, applicate con deliberazioni che trovansi ora divenute esecutive, sono condonate.

» 4. Sono diminuite di anni quattro la pena della relegazione; di anni tre la pena della reclusione; e di anni due la pena de' ferri, così ne' bagni, come nel presidio, a favore de' condannati che attualmente trovansi ad espiarle.

» 5. La diminuzione conceduta col precedente articolo non si estende a' giudicati con forme sommarie e con diminuzione di pena, nè a' giudicati col metodo abbreviativo *de mandato*. Per essi la diminuzione della pena sarà di anni tre se condannati alla relegazione, di anni due se condannati alla reclusione, e di un anno se condannati a' ferri ne' bagni, o nel presidio.

» 6. Sono inclusi nella indulgenza i condannati che avendo impugnato la condanna con gravame non ancora risoluto, ne producano la rinuncia nel termine di giorni quindici, a contare dall'epoca di questo atto Sovrano.

» 7. La indulgenza non altera la determinazione de' 28 di marzo 1823 relativa allo allontanamento del condannato per omicidio dal domicilio de' parenti dell'ucciso.

» 8. Nella condonazione e nella diminuzione delle

pene menzionate ne' precedenti articoli non sono inclusi i condannati per calunnia, per falsa testimonianza, o per subornazione di testimonj; i condannati per falsità di monete, di carte bancali, o di scritture autentiche; i condannati per furto qualificato, o per sciente ricettazione di oggetti con tal misfatto involati, purchè non si tratti di furti modici di commestibili, commessi senza violenza; i condannati per resistenza o vie di fatto contro gli agenti di pubblica autorità, o della forza pubblica; i condannati recidivi ne' misfatti.

» 9. Le condanne di morte, che trovansi ora passate in giudicato, rimangono sospese. Ci riserbiamo di commutare a favore de' colpevoli la pena di morte in altre pene che determineremo secondo la gravità de' misfatti pe' quali le condanne sono state profferite.

§. III.

L'altro atto Sovrano della stessa data de' 16 gennajo 1836, che abilitò alcuni esuli a ripatriare, è così conceputo:

» Volendo che la maggior parte di coloro, che dopo le diverse abilitazioni restano ancora per le politiche passate vicende fuori de'nostri Reali dominj, non sia privata della gioja universale che ci hanno mostrata in questi giorni i nostri sudditi, ordiniamo:

» Art. 1. Quei fra' nostri sudditi de' dominj di qua e di là del Faro che per effetto de' passati sconvolgimenti politici trovansi in epoche diverse esiliati o usciti dal Regno, ed i quali sono descritti in apposito notamento rimesso al nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale, rimangono abilitati a ripatriare ».

§ IV.

Col Reale rescritto de' 18 marzo 1836 fu ordinato, che nella indulgente misura dell' articolo 6 dell' atto Sovrano de' 16 gennajo 1836 entrassero del pari tutte le cause capitali decise colle definitive condanne di morte prima de' 16 gennajo, ad onta che ne pendeva il ricorso alla Corte suprema.

Questo rescritto è così espresso:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» In forza dell'articolo 6 dell'atto Sovrano de' 16 gennajo ultimo furono inclusi nella indulgenza i condannati, che trovandosi di avere impugnata la condanna con gravame non risoluto in quell'epoca, ne avessero prodotta la rinunzia nel termine di giorni quindici a contare dall' epoca dello stesso atto Sovrano.

» Nel consecutivo articolo 9 poi è ordinata la sospensione delle condanne di morte, che trovansi passate in giudicato; riserbandosi S. M. di commutare a favore de' colpevoli la pena di morte in altre pene da determinarsi secondo la gravità de' misfatti, pe' quali le condanne si erano profferite.

» Benignandosi la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 andante ampliare la sua Reale clemenza, si è degnata ordinare, che nella indulgente misura dell'enunciato articolo 6 dell' atto Sovrano entrino del pari tutte le cause capitali decise colle

definitive condanne di morte prima de' 16 gennajo, ad onta che ne penda il ricorso alla Corte suprema.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie Loro per l'adempimento: all'effetto cureranno Elleno che abbiano sollecitamente notizia della Reale determinazione i condannati, che vi sono inclusi. — Napoli 18 marzo 1836. — Niccola Parisio ».

§ V.

Con l'atto Sovrano del dì 26 gennajo 1837 furono concedute varie grazie a'condannati ne' Reali dominj al di qua del Faro nella lieta circostanza del matrimonio di S. M. il Re N. S.

Eccone il tenore:

» Nella fausta circostanza del nostro matrimonio coll' Arciduchessa Maria Teresa d'Austria volendo Noi far degni di nostra Sovrana clemenza i colpevoli di reati di qualunque natura;

» Abbiamo risoluto di *determinare*, e *determiniamo* quanto segue:

» Art. 1. L'azione penale per contravvenzioni e per delitti anteriori a questo atto Sovrano, è abolita.

» 2. Nella classe de' delitti menzionati nell'articolo precedente non entrano i fatti, che, sebbene punibili correzionalmente per motivi attenuanti, o perchè involontarj, pure costituendo per loro natura misfatti, sono giudicabili dalla gran Corte criminale, uniformemente all' articolo 148 delle leggi di procedura ne' giudizj penali.

» 3. Le pene di semplice polizia, e le pene correzionali di prigionia, di confino, di esilio correzionale, e di ammende, applicate con delibera-

zioni, che trovansi ora divenute esecutive, sono condonate (1).

---

(1) Sull'applicazione de' primi tre articoli di questa Sovrana indulgenza, fu comunicata, a scanso di equivoci, la seguente circolare;

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Circolare de' 18 marzo 1837.

Ai Procuratori generali criminali.

« Nei primi tre articoli dell'atto Sovrano d'indulgenza dei 26 gennajo ultimo mostrasi evidente la distinzione fatta tra quei, che in tal epoca erano giudicabili per delitti, e per contravvenzioni, e gli altri che, giudicati precedentemente, avevan riportata condanna a pene correzionali con deliberazioni *divenute esecutive*. Mostrasi non meno evidente condonate le pene a' giudicati, ed abolita l'azion penale pe' giudicabili; eccettuati però tra essi coloro, che per natura del reato erano sottoposti, in vigore dell'articolo 148 delle leggi di procedura penale, al giudizio con rito criminale di gran Corte criminale.

» Una decisione della Corte suprema di giustizia offre il caso di un individuo, che dopo il dì 26 gennajo scorso (epoca dell'atto Sovrano) fu tradotto al giudizio criminale per effetto dell'enunciato articolo 148, e fu condannato a prigionia. A favore di quell'individuo non vi era abolizione dell'azion penale, giacchè incluso nell'eccezione stabilita nell'articolo 2 dell'atto Sovrano: molto meno aver potevasi condonazione di pena, giacchè in tempo dell'emanazione dell'atto Sovrano era egli nella classe dei giudicabili, non già nell'altra de' condannati a pena correzionale divenuta esecutiva. E pure la gran Corte giudicatrice decise la libertà del condannato come incluso nella Reale indulgenza. La suprema Corte censurando giustamente la decisione, ne ha profferito l'annullamento.

» Sebbene il caso esposto non abbia dell'ordinario, e sfugga il pensiere che in tanta chiara precisione di legge possa la

» 4. Le pene di reclusione e di relegazione inflitte ad individui che trovansi nell'epoca di questo atto Sovrano ad espiarle, saranno diminuite di anni tre quando non siansi pronunciate ne' giudizj con forme sommarie e con diminuzione di pena, ovvero col metodo abbreviativo *de mandato*. In questi ultimi casi le pene enunciate saranno diminuite di un anno.

» 5. La pena de' ferri sia ne' bagni, sia nel presidio è diminuita di due anni.

» 6. Sono compresi ne' precedenti articoli 4 e 5 i condannati che hanno impugnata la condanna, sul cui ricorso non si trovi nell'epoca di questo decreto deciso dalla Corte suprema di giustizia, purchè però essi rinuncino al ricorso.

» 7. Non entreranno nella indulgenza gl' incolpati ed i condannati per furto qualificato e ricettazione di oggetti con esso involati, purchè non si tratti di furti modici di commestibili commessi senza violenza; per falsità di monete, di carte bancali, o di scritture autentiche; per calunnia, per falsa testimonianza, o per subornazione di testimonj; per resistenza o vie di fatto contro gl' individui della forza pubblica, e contro gli agenti della pubblica autorità; per reati militari; per misfatti capitali, la cui pena si trovi cangiata in temporanea in forza di grazia; per recidiva ne' reati portanti a pena criminale (1) ».

---

gran Corte censurata avere altra Corte che l' imiti; pure stimo di far noto alle Signorie Loro l'inesatto equivoco. Certamente non ometteranno Elleno curar co' mezzi del proprio ministero che non sia in verun modo turbata l'esecuzione della Sovrana indulgenza. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

(1) Il Real decreto de' 26 gennajo 1837 portò condonazione

§ VI.

Col Real rescritto de' 2 novembre 1837 furono emanate per gl' indulti de' 16 gennajo 1836, e 26

---

di multe ed ammende dovute al Regio erario, ed altri atti di Sovrana munificenza, come segue:

» Nella lieta circostanza del nostro matrimonio coll' Arciduchessa d'Austria Maria Teresa Isabella, volendo segnalare un tale avvenimento con tratti di nostra Sovrana benevolenza;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo primo. Sono condonate tutte le multe ed ammende di qualunque specie, non maggiori di ducati venti, dovute alle casse finanziere per condanne emesse, o per carichi scritturati sino al presente giorno.

» 2. Sono inoltre rilasciati tutti i crediti non maggiori di ducati dieci, di già esigibili in forza di liquidazioni diffinitive, condanne, o altri titoli, rappresentati dalla nostra tesoreria generale, e da qualsivoglia amministrazione finanziera, tranne quelli nascenti da contribuzione fondiaria, dalla imposta del macino, dal ventesimo comunale, da malversazione, da canoni enfiteutici, da affitti non ancora terminati, e da dazj indiretti.

» 3. Sono eccettuati dal beneficio de'due precedenti articoli.

« 1.° le multe, ammende e crediti, che, comunque non eccedano attualmente le indicate somme, trovansi così ridotti per effetto di transazioni di somme maggiori, o di rilascio; ovvero cumulati colle spese ed interessi sorpassino le somme suddette;

» 2.° le multe ed ammende dovute da uno stesso individuo, se, cumulate insieme, eccedano i ducati venti, quantunque ciascuna di esse sia minore di tale somma;

» 3.° i crediti derivanti da significatorie per causa diversa da malversazione, sempreché essendo essi varii a carico dello stesso individuo, superino nello insieme la somma di ducati venti.

» 4. Saranno messi in libertà coloro che trovansi imprigionati per crediti del ramo finanziero in linea civile, non ecce-

gennajo 1837 le stesse disposizioni contenute nella Sovrana determinazione de' 27 novembre 1835, già sopra riferita.

Il suo tenore è come segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DELLE FINANZE.

Agl' Intendenti delle Provincie.

» Con rescritto de' 27 novembre 1835 fu comunicato alle Signorie Loro il provvedimento approvato dal Re N. S. di emanarsi, cioè, ordinanze pel rinsaldimento, e rimboschimento di tutti i terreni dissodati, o disboscati senza superior permissione, pe' quali le disposizioni del Real decreto del primo dicembre 1832 aveano assoluto i contravventori dalla pena a cui sarebbero stati soggetti, senza esonerarli nondimeno dall' obbligo del risarcimento dei danni.

» Ora avendo ad eguale assoluzione menato i posteriori Reali indulti de' 16 gennajo 1836, e 26 gennajo 1837, S. M. (D. G.) uniformemente alle considerazioni, ed all'avviso alla Maestà Sua rassegnati, ha Sovranamente risoluto che per gl' indulti posteriori a quello del primo dicembre 1832 debbano gl' Intendenti delle provincie nell' interesse dell' economia silvana, le loro ordinanze egualmente emanare pel rinsaldimento, o rimboschimento delle ter-

---

denti la somma di ducati dugento, e purchè il di loro arresto non sia per malversazione; ferma rimanendo l'azione su' beni, laddove non siano compresi nelle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto. »

re, le quali senza superior permissione sono state dissodate, o disboscate.

» Nel Real Nome comunico alle Signorie Loro tal Sovrana risoluzione per l'uso conveniente. — Napoli 2 novembre 1837. — Marchese d'Andrea. »

§ VII.

Con l'atto Sovrano de' 16 maggio 1838 venne concesso pieno perdono agl' imputati degli sconvolgimenti politici avvenuti ne' Reali dominii oltre il Faro; rimanendo disciolte le commissioni militari a tal uopo stabilite.

Questo atto Sovrano è così espresso:

» Considerando che la tranquillità rassicurata ne' nostri dominii oltre il Faro da Noi non ha guari visitati, ci lascia secondare gl'impulsi della nostra Real clemenza verso gl' implicati ne' disordini che vi ebbero luogo;

» Veduto il nostro decreto del dì 6 di marzo 1834;

» Abbiamo *determinato*, e *determiniamo* quanto segue:

» Art. 1. Concediamo pieno perdono agl' imputati de' politici sconvolgimenti avvenuti ne' nostri Reali dominii oltre il Faro.

» Non sono compresi in questo perdono i promotori ed i capi di tali sconvolgimenti politici, non che di misfatti comuni che ad essi han servito, e che vi sono connessi: quantevolte però questi misfatti comuni per loro natura portassero a pena non minore del secondo grado de' ferri, sia ne' bagni, sia nel presidio.

» 2. I giudicabili compresi nel perdono, se tro-

vansi in carcere, saranno messi subito in libertà; se latitanti, potranno riedere sicuri alle loro famiglie.

» 3. Le Commessioni militari che trovansi stabilite pe' cennati sconvolgimenti politici, restano disciolte a datare dalla pubblicazione del presente atto Sovrano.

» 4. Gl' imputati non compresi nel perdono per la disposizione contenuta nella parte seconda del precedente articolo primo, saranno giudicati dalla Commessione suprema pe' reati di Stato. Ove sia pronunziata condanna di morte, ne sarà sospesa la esecuzione per farsene a Noi rapporto.

» 5. Le pene inflitte a tutto il giorno della pubblicazione del presente atto Sovrano pe' reati espressi nel precedente articolo primo, saranno diminuite di due gradi pe' condannati divenuti presenti in giudizio per arresto, e di tre gradi pe' condannati che si presentarono.

» In siffatte diminuzioni si discenderà al minimo del grado, cui la pena è ridotta. »

§ VIII.

L' atto Sovrano del 1.° agosto 1838 portò un indulto per gl' imputati, e pe' condannati che trovavansi espiando la loro pena.

Eccone le determinazioni:

» Nella fausta occasione del felicissimo parto di S. M. la *Regina* nostra augusta Consorte, volendo Noi far uso di nostra Real clemenza per imputati e condannati che trovansi ad espiar la pena;

» Abbiamo risoluto di *determinare*, e *determiniamo* quanto segue:

» Art. 1. L' azione penale per contravvenzioni

e per delitti anteriori a questo atto Sovrano, è abolita

» 2. Nella determinazione del precedente articolo non entrano i fatti, che sebbene punibili correzionalmente per motivi attenuanti, o perchè involontarii, pure sono giudicabili dalla gran Corte criminale, uniformemente all'articolo 148 delle *leggi di procedura ne' giudizj penali.*

» 3. Le pene di semplice polizia, e le pene correzionali di prigionia, di confino, di esilio correzionale, e di ammenda, applicate con sentenza o decisione che nell'epoca di questo atto Sovrano trovisi divenuta esecutiva, sono condonate.

» 4. Le pene di reclusione e di relegazione inflitte ad individui che ora si trovino a subirle, vengono diminuite di anni tre. La diminuzione sarà di un anno se profferite queste pene ne' giudizii con forme sommarie e con diminuzione di pene, ovvero col metodo abbreviativo *de mandato.*

» 5. La pena de' ferri così ne' bagni come nel presidio pe' condannati che ora sono ad espiarla, è diminuita di anni due.

» La diminuzione sarà di un anno quante volte la pena siasi applicata ne' giudizii con forme sommarie e con minorazione di pene, ovvero ne' giudizii col metodo abbreviativo *de mandato.*

» 6. Verranno compresi ne' precedenti articoli 4 e 5 i condannati alle pene che vi sono espresse, quantevolte avendo essi impugnata la condanna con ricorso non discusso ancora dalla Corte suprema di giustizia, vi rinunciino nel termine di quaranta giorni a contar dall'epoca di questo atto Sovrano.

» 7. Sono esclusi dall'indulgenza gl' incolpati ed i condannati per furto qualificato e per ricettazione

di oggetti dal medesimo pervenuti, purchè però non si tratti di furto modico di commestibili non accompagnato da violenza; per falsità di monete, di carte bancali, di cedole, di decisioni delle autorità, di scritture autentiche in generale, di suggelli e bolli dello Stato; del pari che per uso sciente di monete, carte ed oggetti falsificati; per calunnia; per falsa testimonianza; per subornazione di testimonii; per oltraggi e vie di fatto contro i depositarii dell'autorità e della forza pubblica in atto dell'esercizio delle loro funzioni, o per occasione di tale esercizio (1); per reati militari; per misfatti capitali, la

(1) Fra' depositarii dell'autorità pubblica si annoverano gli ufiziali ministeriali; ed in questo senso furono esclusi dal beneficio della Sovrana indulgenza del 1.° agosto 1838 due individui, Francesco e Raffaele Ranieri, condannati anche in grado di appello alla prigionia come colpevoli di resistenza con violenza e per vie di fatto contro un usciere di circondario in atto che agiva per esecuzione di ordini della pubblica autorità. Eglino con più mezzi si provvidero di ricorso avverso la decisione che gli escluse dal godimento dell' indulto. Ma il supremo Collegio con arresto del dì 1.° ottobre 1838 ne pronunziò il rigetto sulle seguenti considerazioni:

« Attesochè tutti i mezzi del ricorso, non esclusi gli aggiunti, si riducono all'esame, se fra le eccezioni enumerate nell'articolo 7 dell'atto Sovrano del 1.° agosto scorso, si conti quella che concerne la condanna profferita contro i ricorrenti.

» Attesochè la condanna si fu perchè colpevoli di attacco e resistenza con violenza e per vie di fatto contro un usciere nell' atto che agiva per esecuzione di ordini della pubblica autorità;

» Attesochè una fra le eccezioni dell' articolo 7 anzidetto riflette i condannati per oltraggi e vie di fatto contro i depositarii dell' autorità e della forza pubblica;

» Attesochè la interpetrazione data dalla gran Corte alla suddetta eccezione trovasi conforme allo spirito ed alla lettera della legge stessa; perciocchè gli uffiziali ministeriali rientrano nell' una e nell' altra classe. »

cui pena di morte o a vita si trovi cangiata in temporanea per grazia; per reati in uffizio di persone in carica pubblica. Sono del pari esclusi dall'indulgenza coloro che condannati a pena criminale divenuta irrevocabile, siano incorsi in altro reato, e perciò punibili criminalmente. L'esclusione in questo caso è per l'uno e l'altro reato (1). »

§ IX.

Con l'atto Sovrano de' 17 settembre 1839 fu concessa indulgenza ad imputati e condannati di reati comuni che trovavansi ad espiare la pena.

» Volendo segnare con tratti di nostra clemenza verso gl'imputati ed i condannati di reati comuni che trovansi ad espiar la pena, questo dì in cui IDDIO si è degnato di concederci il nostro Figliuolo terzogenito Principe D. Alberto Maria;

» Abbiamo risoluto di *determinare*, e *determiniamo* quanto segue:

» Art. 1. L'azione penale per contravvenzioni e per delitti anteriori a questo atto Sovrano, è abolita.

---

(1) Questo atto Sovrano fu accompagnato dal seguente Real rescritto:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

« Uniformemente al Reale rescritto de' 29 aprile 1822 (pagina 157 del tomo I.°) che trovasi in piena osservanza, l'atto Sovrano del dì primo del corrente agosto, che Loro trasmetto, essendo applicabile colle regole del rescritto medesimo, nel Real nome lo partecipo alle Signorie Loro, perchè ne curino l'adempimento.—Napoli 11 agosto 1838.—Niccola Parisio. «

» 2. Nella determinazione del precedente articolo non entrano i fatti, che sebbene punibili correzionalmente per motivi attenuanti, o perchè involontarii, pure sono giudicabili dalla gran Corte criminale, uniformemente all'articolo 148 delle *leggi di procedura ne' giudizj penali.*

» 3. Le pene di semplice polizia, e le pene correzionali di prigionia, di confino, di esilio correzionale, e di ammenda, applicate con sentenza o decisione che nell'epoca di questo atto Sovrano trovisi divenuta esecutiva, sono condonate.

» 4. Le pene di reclusione e di relegazione inflitte ad individui che ora si trovino a subirle, vengono diminuite di anni tre. La diminuzione sarà di un anno, se profferite queste pene ne' giudizii con forme sommarie e con diminuzione di pene, ovvero col metodo abbreviativo *de mandato.*

» 5. La pena de' ferri così ne' bagni, come nel presidio, pe' condannati che ora sono ad espiarla, è diminuita di anni due.

» La diminuzione sarà di un anno quantevolte la pena siasi applicata ne' giudizii con forme sommarie e con minorazione di pene, ovvero ne' giudizii col metodo abbreviativo *de mandato.*

» 6. Verranno compresi ne' precedenti articoli 4 e 5 i condannati alle pene che vi sono espresse, quantevolte avendo essi impugnata la condanna con ricorso non discusso ancora dalla Corte suprema di giustizia, vi rinunciino nel termine di quaranta giorni a contar dall'epoca di questo atto Sovrano.

» 7. Sono esclusi dall'indulgenza gl' incolpati ed i condannati per furto qualificato e per ricettazione di oggetti dal medesimo pervenuti, purchè però non si tratti di furto modico di commestibili non accom-

pagnato da violenza; per falsità di monete, di carte bancali, di cedole, di decisioni delle autorità, di scritture autentiche in generale, di suggelli e bolli dello Stato; del pari che per uso sciente di monete, carte ed oggetti falsificati; per calunnia; per falsa testimonianza; per subornazione di testimonii; per oltraggi e vie di fatto contro i depositarii dell'autorità e della forza pubblica in atto dell'esercizio delle loro funzioni, o per occasione di tale esercizio; per reati militari; per misfatti capitali, la cui pena di morte o a vita si trovi cangiata in temporanea per grazia; per reati in uffizio di persone in carica pubblica. Sono del pari esclusi dall'indulgenza coloro che condannati a pena criminale divenuta irrevocabile, siano incorsi in altro reato, e perciò punibili criminalmente. L'esclusione in questo caso è per l'uno e l'altro reato. »

Fine della parte seconda.

PARTE TERZA.

DISPOSIZIONI

SULLE MATERIE NON REGOLATE

DALLE LEGGI PENALI.

*

N.° 93.

Disposizioni penali relative a' dazii indiretti.

DELLE DOGANE, E DE' GENERI DI PRIVATIVA (1).

§ I. *Real decreto de' 4 di agosto 1835 risguardante la punizione de' contrabbandi doganali.*

§ II. *Real decreto de' 3 di maggio 1836 concernente le pene correzionali per contrabbandi e per contravvenzioni in materia di generi di privativa.*

§ III. *Real rescritto de' 18 maggio 1836 con cui fu dichiarato che per designate trasgressioni alle leggi de' dazii indiretti siavi luogo a prigionia, ed in conseguenza a procedura correzionale.*

§ IV. *Circolare ministeriale degli 8 giugno 1836 perchè le spese pe' giudizii di contrabbandi in linea correzionale sieno anticipate dall' amministrazione del registro e bollo.*

§ V. *Circolare ministeriale de' 26 maggio 1838 con cui si ordina di eseguirsi nelle prigioni centrali frequenti sorprese, e di tenervisi esatta vigilanza, ad evitare le fabbricazioni delle carte da giuoco.*

---

(1) Come più disposizioni risguardano tanto le dogane, quanto i generi di privativa; così si è stimato convenevole di trattare delle une e degli altri congiuntamente.

§ VI. *Real decreto de' 17 agosto 1838 per la punizione di coloro che fraudolentemente e furtivamente immettano e disbarchino sulle spiagge del regno generi provvenienti dallo straniero.*

§ VII. *Circolare ministeriale de' 3 ottobre 1838 risguardante l'esatta esecuzione dell' enunciato decreto de' 17 agosto 1838.*

§ VIII. *Real decreto de' 20 di gennajo 1839 relativo alla punizione del reato di contrabbando di generi stranieri che fraudolentemente s' immettano per la via di terra ne' Reali dominii di qua del Faro.*

§ I.

Il Real decreto de' 4 agosto 1835, prescrive quanto segue:

» Considerando che i contrabbandi doganali possono grandemente compromettere la pubblica salute ora più che mai, che il cholera indiano infesta varj paesi nel mezzogiorno della Francia;

» Volendo per quanto è possibile con misure rigorose di precauzione allontanare da questo Regno quel flagello per la incolumità degli amatissimi nostri sudditi;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Ritenendosi le disposizioni de' titoli IV e V della legge de' 20 di dicembre 1826 sul conten-

zioso de' dazj indiretti (1), i contrabbandi doganali, o siano le immissioni fraudolenti e furtive dall'estero, saranno puniti colle pene ed ammende stabilite dalle leggi doganali, aggiungendosi sino a nuova disposizione, oltre della confisca de' generi, tutte le altre prescrizioni in vigore pe' contrabbandi de' generi di privativa (2).

§ II.

L'altro Real decreto de' 3 maggio 1836 è del tenor seguente:

» Veduto il nostro decreto del dì 4 di agosto 1835;

» Volendo rimuovere qualunque equivoco cui si potesse dar luogo nella esecuzione dello stesso (3);

---

(1) Le disposizioni contenute in questa legge trovansi riferite nelle pagine 104 e seguenti del tomo III.°

(2) Le prescrizioni in vigore pe' contrabbandi de' generi di privativa veggonsi riportate nelle pagine 27 e seguenti del tomo III.°, 272 e seguenti del tomo IV.°

Il Real decreto de' 16 agosto 1835 portò delle disposizioni per la più severa punizione de' contrabbandi doganali ne' dominj oltre il Faro, affin di preservare la pubblica salute dai mali cui poteva per essi andar soggetta. Quindi fu disposto:

« Articolo 1.° Ritenendosi le disposizioni de' titoli IV e V della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, i contrabbandi doganali, o sia le immissioni fraudolenti e furtive dall'estero, saranno puniti colle pene ed ammende stabilite dalle leggi doganali, aggiungendosi fino a nuova disposizione, oltre della confisca de' generi, la pena da uno a tre mesi di carcere, la multa da cinquanta a dugento ducati, e la confiscazione de' mezzi di trasporto. »

(3) Il Ministro Segretario di Stato delle finanze con circolare de' 13 maggio 1836 comunicò agl' Intendenti delle provincie il seguente Real rescritto:

« Dalla emanazione delle varie leggi pei generi di privati-

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Le pene correzionali in vigore pe' contrabbandi de' generi proibiti sono applicabili a' contrabbandi ed alle contravvenzioni di tutti i generi di privativa, e conseguentemente applicabili ancora alle immessioni fraudolenti e furtive dall'estero, di cui è parola nel detto nostro decreto del dì 4 di agosto del passato anno ».

---

va, come sali, tabacchi, e simili, i contrabbandieri ed i contravventori di tali generi, oltre alle prescrizioni speciali comminate colle dette leggi, sono andati colpiti colla pena correzionale della prigionia stabilita col decreto de' 26 gennajo 1810 pei contrabbandi e per le contravvenzioni de' generi proibiti (pagina 53 e seguenti del tomo III.°). Per ciò a tener lontano da' Reali dominii il flagello del cholera indiano dovendosi vie maggiormente impedire i contrabbandi doganali, ossiano le immissioni fraudolenti e furtive dall'estero, con Real decreto del 4 agosto 1835 alle pene ed ammende, alle quali andavano essi soggetti, furono aggiunte le altre tutte vigenti pei contrabbandi dei generi di privativa.

» Di recente in alcuni giudizj di questa specie sonosi elevati dubbii: s'erano agli stessi applicabili le pene in osservanza pei contrabbandi dei generi proibiti; per lo che questa Reale Segreteria di Stato, ad oggetto di evitare dei disordini che avrebbero potuto verificarsi nella esecuzione del cennato decreto dei 4 agosto 1835, si è trovata nel dovere di rassegnare nel Consiglio ordinario di Stato del 3 di questo mese analoga rappresentanza al Re N. S., e la M. S. ha prescritto che ai contrabbandi ed alle contravvenzioni di tutt' i generi di privativa sieno applicabili le pene in vigore pei contrabbandi dei generi proibiti, e conseguentemente applicabili ancora ai contrabbandi doganali summentovati ».

§ III.

Il Real rescritto de' 18 maggio 1836, contiene le seguenti spiegazioni:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» È surta quistione se per trasgressioni semplici degli articoli 33, 34 e 35 della legge de' 19 ottobre 1810 sulla privativa de' tabacchi (pag. 32 e 40 del tomo III), siavi luogo a prigionia; ed in conseguenza a procedura correzionale.

» Le trasgressioni in esame portano, in vigore di tali articoli, alla confiscazione, alla multa e ad altre pene stabilite dal decreto de' 26 gennajo 1810 che prevede specie diverse di contrabbandi, e ritiene la sanzione del decreto de' 13 marzo 1806 (pag. 54 del tomo III alla nota). Tra le pene diverse dalla confiscazione, e dalla multa, volute espressamente per trasgressioni in materia di tabacchi, e precisate ne' decreti de' 13 marzo 1806, e de' 26 gennajo 1810, vi è la prigionia di giorni quindici a tre mesi, salve le pene maggiori ne' casi in tali decreti preveduti.

» Non conviene alla parola, ed al senso della legge de' 19 ottobre 1810 limitare la repressione de' contrabbandi in materia di tabacchi alla confiscazione, ed alla multa, giacchè ad esse aggiunte espressamente altre pene, e giacchè non confusi nelle leggi de' dazii indiretti il contrabbando de' ge-

neri non proibiti, e l'altro de' generi di privativa, de' quali trovandosi riservate esclusivamente al Governo la fabbricazione e la vendita, son esse per ogni altro proibite.

» È coordinato alla legge ed a' decreti esposti quello del 12 aprile 1812 che pei contrabbandi semplici de' generi doganali proibiti, e de' generi di privativa, tra' quali è il tabacco, dà l'esercizio dell'azion civile, e dell'azione correzionale, per l'applicazione delle pene stabilite nel decreto de' 13 marzo 1806.

» Nel Consiglio ordinario di Stato de' 10 andante Sua Maestà spiegando il senso della legge de'19 ottobre 1810 sulla privativa de'tabacchi, ha Sovranamente dichiarato, che per le cennate trasgressioni, oltre la confiscazione e la multa, è pure applicabile la prigionia sanzionata dal decreto de' 13 marzo 1806. La Maestà Sua ha inoltre confermato quanto sull' oggetto trovasi pure ordinato per mezzo del Ministro delle finanze.

» Nel Real Nome lo partecipo alle Signorie Loro per l'adempimento, e nel tempo stesso invio copia del foglio, col quale il Ministro delle finanze mi ha comunicato i Reali ordini emanati sulla sua proposizione (1).—Napoli 18 Maggio 1836.—Niccola Parisio ».

---

(1) Questi ordini, nella comunicazione fattane a S. E. il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia furono espressi negli stessi termini del summentovato Sovrano rescritto partecipato agl' Intendenti delle provincie sotto la data de' 13 maggio 1836. Il foglio diretto alla prelodata E. S. termina come segue: « Nel Real Nome comunico all' E. V. tale Sovrana determinazione per di Lei intelligenza ed uso di risulta. In pari tempo la prego compiacersi accusarmene la ricezione. — Napoli 7 maggio 1836 — D' Andrea. »

§ IV.

La circolare del dì 8 giugno 1836 è così espressa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il Ministro delle finanze con ministeriale del 3 dello scorso maggio mi ha fatto conoscere di aver disposto, che le spese pe' giudizii de' contrabbandi in linea correzionale, le quali finora si sono pagate dall'amministrazione de' dazii indiretti come parte civile in tali giudizii, siano da ora in poi anticipate dall'amministrazione del registro e bollo, con le medesime garentie, e formalità stabilite per le spese in tutti gli altri giudizii penali; salvo alla fine di ogni anno il rimborso dall' una all' altra amministrazione.

» Lo comunico alle Signorie Loro per lo adempimento della parte che loro risguarda. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

§ V.

Nelle pagine 45 e seguenti del tomo III.° vennero riferite le disposizioni relative alla fabbricazione delle carte da giuoco.

La circolare de' 26 maggio 1838 è così conceputa:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» Il Ministro delle Reali finanze mi ha fatto conoscere, che frequenti ed abbondanti sono divenute le fabbricazioni delle carte da giuoco nelle prigioni centrali, e che di tali carte essendo alcune segnate, avviene che gli scaltri giocatori insidiano la buona fede dei semplici. Quindi ad ovviare tali inconvenienti, ed assicurare gl'interessi del Real tesoro per lo ramo delle privative, il Ministro medesimo ha provocato gli ordini, affinchè nelle prigioni su enunciate si eseguano frequenti visite di sorpresa, e vi si tenga esatta vigilanza.

» Manifesto ciò alle Signorie Loro per le disposizioni opportune all'oggetto. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio ».

§ VI.

Il Real decreto de' 17 agosto 1838 stabilisce quanto segue:

» Veduta la legge del dì 20 di dicembre 1826 sul contenzioso de' dazii indiretti, colla quale si ordina che i processi verbali di sorpresa o scoverta de' contrabbandi e delle contravvenzioni, redatti dagl' impiegati dell'amministrazione generale de' dazii indiretti, dopo essere stati ratificati con giuramento, facciano piena fede in giudizio fino alla loro iscrizione in falso;

» Considerando che il privilegio di pruova attac-

cato a' processi verbali colla citata legge ha avuto per oggetto non di restringere i mezzi legali d' istruzione, ma di facilitare la verifica de'contrabbandi e delle contravvenzioni, e di renderne più spediti i giudizii corrispondenti ne'casi ordinarii, cioè quando ha luogo la sorpresa del genere;

» Considerando che laddove si commettano immissioni furtive dall'estero sulle spiagge del mare, e per effetto de' mezzi fraudolenti di cui si fa uso, manchino assolutamente la sorpresa de' generi e la pruova spedita de' detti verbali, e che la utilità pubblica e l' interesse di una delle più importanti amministrazioni dello Stato imperiosamente esigono, che le azioni derivanti dal contrabbando sottratto con modi dolosi all' impero delle leggi doganali rimangano nel loro pieno vigore, adoperandosi per la scoverta del medesimo e de' colpevoli le regole generali comuni a tutti i reati;

» Considerando che le regole qui appresso stabilite onde iniziare l'esercizio dell' azione penale in questa specie di contrabbando, influiscono efficacemente per la celere scoverta de'colpevoli di un reato alla cui frequenza è stimolo il maggior lucro fraudolento che ne deriva e ne favorisce la impunità;

» Volendo ancora in grazia della privata tranquillità coordinare all' impero delle regole suddette la minor durata della persecuzione ne' casi più gravi e frequenti, escludendo i più tenui che offrono un profitto minore;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo primo. Il solo fatto della immissione o disbarco fraudolento e furtivo de' generi dallo straniero sulle spiagge del mare de' nostri Reali dominii di qua e di là del Faro, benchè manchi la sorpresa de' generi, costituendo reato di contrabbando, sarà punibile a' termini de' decreti del dì 4 di agosto 1835, e de' 3 di maggio 1836 in vigore (1).

---

(1) Sembra convenevole di qui riferire il Real decreto dei 7 luglio 1835 portante il divieto della immessione de' tessuti esteri rinchiusi in casse di latta, o in altri indicati recipienti:

« Essendo pervenuto a nostra cognizione che molti contrabbandi di tessuti esteri sono stati sorpresi in casse di latta, e che i contrabbandieri si avvalgono di tal sorta d'imballaggio per eludere la vigilanza degli agenti de' dazj indiretti sulle coste, sommergendo que' recipienti nel mare per ritirarneli dove e quando loro torni più opportuno;

» Considerando che tale abuso è di pregiudizio non solo all' interesse delle reali finanze, ma a quello ancora degli onesti commercianti, ed è pericoloso altresì per la pubblica salute;

» Volendo allontanare ogni possibile occasione di frodi e di disastri ne' nostri Reali dominj;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato delle finanze, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo 1.° Dopo l'elasso di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto rimane vietata ne' nostri dominii di qua e di là del Faro la introduzione de' tessuti esteri di ogni genere rinchiusi in casse di latta, o in altri recipienti di metallo, o di terra cotta, come creta, terraglia ec.

» 2.° In conseguenza le dette mercanzie che, elasso l'enunciato termine, si troveranno a tal modo condizionate o imballate, saranno considerate come contrabbando, e come tali confiscate.

» 3.° Fra' recipienti de' quali è parola nell' articolo primo

» La istruzione per l'ingenere suppletorio e per la pruova specifica, e per tutt'altro occorrente sarà fatta a norma delle leggi vigenti pe' reati comuni.

» Art. 2. Il regio giudice del contenzioso de' dazii indiretti, e successivamente le altre competenti autorità giudiziarie procederanno contro gli autori e complici di questo reato, sul rapporto che sarà diretto da una o più fra le persone appresso designate:

» 1.° gl'impiegati de' dazii indiretti;

» 2.° gl'individui della forza pubblica autorizzati a sorprendere ed arrestare il contrabbando, a scovrire le frodi e le contravvenzioni alle leggi, a' decreti ed a' regolamenti de' dazii indiretti, a' termini dell'articolo 8 della legge del dì 20 di dicembre 1826 (pagina 106 del volume III.°);

» 3.° ogni altro agente della pubblica autorità.

» Art. 3. Il compilatore del rapporto dovrà in esso indicare:

» 1.° la data della formazione del rapporto;

» 2.° il suo nome, cognome, e qualità;

» 3.° le circostanze del fatto costitutivo del reato, che gli sono note;

» 4.° il tempo, il luogo in cui è accaduto;

» 5.° i testimoni, o altre pruove per documenti se ve ne sono;

» 6. il valore approssimativo del contrabbando.

» Art. 4. L'amministrazione generale de' dazii indiretti potrà, secondo le circostanze, costituirsi parte civile nel giudizio per lo ricupero de' danni, inte-

---

non sono comprese le casse di legno foderate di latta, che servono ordinariamente per lo trasporto de' velluti, e de' tessuti di valore; come pure non sono compresi i tubi di latta ad uso de' recipienti de' *tulli* di cotone e merletti. »

ressi, e di tutto ciò che le leggi in vigore le attribuiscono; al quale effetto restano in pieno vigore tutte le disposizioni dell'enunciata legge del dì 20 di dicembre 1826.

» Art. 5. L'azione penale per lo contrabbando preveduto nell' articolo primo si prescrive in quindici giorni dal dì in cui è stato commesso.

» Art. 6. Non potrà aver luogo il procedimento penale a' termini del presente decreto, se il genere dolosamente immesso dall'estero sulle spiagge del mare sia di un valore minore di ducati venti. »

§ VII.

Questo decreto fu accompagnato dalla seguente circolare diretta a ciascun Intendente nelle provincie:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE.

Circolare de' 3 ottobre 1838.

» All' oggetto di dare un corso celere e spedito alle cause di contrabbando, la legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazii indiretti riavvalorando gli statuti di procedura raccomandati dai reggimenti daziarii, elevò i processi verbali di sorpresa o di scoverta di frodi al grado di pruova privilegiata da fare piena fede in giudizio fino all' iscrizione in falso. Era questa una eccezione di favore, ma con ciò intendere non si dovea l' amministrazione de' dazii indiretti privata di giovarsi degli altri mezzi indicati dalle leggi comuni per lo scovrimento e la punizione di que' delitti che offendono l' ordine della

pubblica riscossione e ne derubano i prodotti. Intanto una pratica erasi introdotta che se un verbale non si compilava per difetto di sorpresa, i contrabbandi andar dovessero assoluti, e colla loro impunità non castigata insieme rimaner dovesse l'infedeltà, e le altre colpevoli azioni degl'impiegati e de' fraudolenti speculatori, che le leggi colle regole del comun dritto van perseguitando per le condegne punizioni. Funeste riuscivano le conseguenze di tale pratica che tacer facea le leggi, e che gl'interessi de' frodatori collegati con taluni principj di una fallace economia ammantavano di rispetto e di autorità. In cotal maniera una misura di eccezione privilegiata ch'era stata dettata dalla necessità di vieppiù tutelare i preziosi interessi dello Stato e della Nazione erasi rivolta a di loro danno compromettendo la finanza, la pubblica salute, le industrie di ogni maniera, la lealtà dell'onesto commerciare, le buone direzioni dell'operosità nazionale, la morale pubblica ed in ispezialità quella degl'impiegati.

» A frastornare l'impeto rovinoso ed immorale, il Re N. S. nella saggezza del suo consiglio ha emanato in data del 17 dello scorso mese di agosto i suoi ordini nel decreto che pubblicato in Napoli nel dì 18 p. p. mese, in piè della presente trovasi trascritto. Con esso si è dichiarato che il solo fatto della immessione o disbarco fraudolento e furtivo de' generi dallo straniero su le spiagge del mare costituisce reato di contrabbando procedendosi nelle vie regolari, non ostante che manchi la sorpresa o la fede del verbale sul rapporto degl'impiegati de' dazii indiretti, o degl'individui della forza pubblica, o di altri agenti della pubblica autorità: rapporto che non potrà aver luogo che in fra i quindici giorni dal dì in cui

è stato il contrabbando commesso, e ne'casi di quelle dolose immessioni de'generi che hanno un valore da ducati venti in sopra. E queste limitazioni che pria non esistevano, perchè non allogate nelle regole del dritto comune, sono state ora dettate dalla clemenza di S. M. il Re N. S. in grazia della privata tranquillità e della garentia delle proprietà mobiliari.

» Ella ben vede che colla dichiarazione contenuta nell'enunciato decreto se da una parte si offre il mezzo agl'impiegati di perseguitare il contrabbando, che con pubblica iattura si rifugiava nelle sottili e cavillose controversie e nelle perplessità forensi, dall'altra si mettono in un salutare eccitamento i doveri di loro, affin di rendere efficiente quella responsabilità che spesso rimane in un mero suono articolato. Deggiono essi perciò raddoppiare le loro sollecitudini per la sorpresa de'contrabbandi, affinchè non perda la pubblica amministrazione il vantaggio del procedimento privilegiato rimasto in tutta la sua forza, come lo era per lo innanzi per tutt'i contrabbandi qualsiane il valore, e con ispecialità di quelli che non oltrepassano i ducati venti, rimanendo il decreto ora emanato come di ultimo presidio per la persecuzione dei rei di vistosi contrabbandi che fraudolentemente si sottraggono dalla sorpresa in flagranza nelle furtive immessioni de'generi dallo straniero su le spiagge, e lungo il littorale del Regno.

» Ella quindi farà intendere ai suoi subordinati, che ogni negligenza potrà dar luogo ad un procedimento ordinario sul rapporto degli agenti del Governo verso i contrabbandieri, e gl'impiegati infedeli o oscitanti che siensi renduti colpevoli, sia per-

chè non abbiano sorpreso il contrabbando, sia perchè abbiano trasandato di rapportarlo alla legittima autorità. E qui giova avvertire, e anche una volta ripetere, che esenti non ponno dirsi da colpa quei fra gl'impiegati che formando nella catena gerarchica gli anelli più prossimi a quei che sorprender doveano o denunziar la frode, abbiano trascurato di far rapporto. Nè oziosa cosa si è il rammentare che se trascorrerà il tempo utile di quindici giorni senza che la frode fosse denunziata al magistrato, in questo caso tutti gl'impiegati a seconda della natura delle loro attribuzioni o de' gradi della loro morale colpabilità si renderanno responsabili in faccia al Governo nella linea amministrativa di tutte le dannose conseguenze della prescrizione delle azioni attribuite coll'annesso decreto all'amministrazione de' dazii indiretti. Ella farà ai medesimi ben capire che le loro colpe nei grossi contrabbandi non rimarranno più nè inosservate, nè impunite, e ne' minuti contrabbandi verranno inesorabilmente colpite dalla vigilanza amministrativa.

» Io mi lusingo ch' Ella penetrandosi dello spirito che anima l'infrascritto decreto, saprà colle convenienti istruzioni che darà ai suoi dipendenti eccitare lo zelo di costoro in maniera, che l'anzidetto atto Sovrano sortisca i suoi buoni effetti, che la percezione sia sensibilmente migliorata, e che mano mano sia invigorita la vigile lealtà negl'impiegati doganali, e repressa la immoralità de' destri e sagaci contrabbandieri, tanto contraria agli onesti commercianti e pericolosissima alla salute pubblica. — Il Ministro Segretario di Stato delle finanze. — Marchese d'Andrea.

*

§ VIII.

Il Real decreto de' 20 di gennajo 1839 è come segue:

» Veduto il nostro decreto de' 17 di agosto 1838 intorno al reato de' contrabbandi de' generi stranieri che furtivamente si disbarcano sulle spiagge di mare;

» Considerando che il contrabbando de' generi stranieri sia egualmente da perseguitarsi, tanto se si commette per la via di mare, che per la via di terra;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Tutte le prescrizioni contenute nel decreto de' 17 di agosto 1838, su i contrabbandi, saranno applicabili ne' casi delle immessioni furtive e fraudolenti de' generi dalla frontiera di terra de' nostri dominii al di qua del Faro. »

N.° 94.

Della navigazione.

§ I. *Real decreto del dì 20 aprile 1835, intorno all' atto di riconoscimento di cui debbono provvedersi i padroni delle barche di ventisei palmi o meno.*

§ II. *Determinazione contenuta nel Real decreto de' 17 maggio 1836 sulle armi di cui potranno essere forniti i pacchetti a vapore.*

§ III. *Disposizioni emergenti dal regolamento*

de' 9 agosto 1838 sugli avvisi che pervengono da' telegrafi per la scoverta di legni sospetti di contrabbando.

§ IV. *Legge de' 17 agosto 1838 concernente l'abolizione della tratta de' negri.*

§ V. *Altra legge de' 14 ottobre 1839, sulla prevenzione e repressione de' reati relativi alla tratta de' negri.*

§. I.

Nelle pagine 17 e seg. del tomo III.° furono riportati gli articoli della legge di navigazione di commercio de' 25 febbrajo 1836, che fissano sanzioni penali.

Ora non tralasciamo di trascrivere il Real decreto de' 20 aprile 1835, che vi ha correlazione.

» Considerando che la compilazione de' documenti richiesti dall'articolo 13 § 2.° della legge di navigazione de' 25 febbrajo 1826 per ottenere l'atto di riconoscimento arreca del dispendio al di là delle proprie forze a' proprietarj delle barche di ventisei palmi o meno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I proprietarj delle barche di ventisei palmi o meno per ottenere l'atto di riconoscimento, a' termini dell'articolo 13 della legge de' 25 di febbrajo 1826, esibiranno un certificato del costruttore, vistato *gratis* dal sindaco e dal decurionato de' comuni a cui appartengono.

» Il sindaco ed il decurionato dichiareranno in piè del detto certificato, che il proprietario della barca sia colui che domanda le carte di navigazione, e che il medesimo sia suddito del Regno delle due Sicilie.

» Art. 2. I giudici di circondario attesteranno *gratis* in piè dello stesso certificato la legittimità e validità del medesimo, in vista del quale le Commissioni marittime rilasceranno le carte di navigazione (1). »

§. II.

Col Real decreto de' 17 maggio 1836 fu stabilita in Napoli una Delegazione Reale di pacchetti a vapore. Sono quindi rimarchevoli i seguenti articoli:

---

(1) Relativamente alla navigazione, sono notabili:
Il Real decreto de' 9 ottobre 1835 approvante una tariffa che stabilisce i prezzi pel nolo de' diversi generi che per mezzo de' pacchetti a vele della Real marina spedisconsi da Napoli a Palermo, o viceversa.

Il Real decreto de' 29 novembre 1835 che stabilisce un premio pe' costruttori di bastimenti foderati di rame o di zinco.

Il Real decreto de' 15 giugno 1838 che accordò un premio a coloro che nel golfo di Napoli costruissero paranzelli di determinata lunghezza e forma.

Il Real rescritto comunicato da S. E. il Ministro delle finanze agl'Intendenti delle provincie con circolare del dì 22 maggio 1839, con cui fu annunziato che S. M. il Re N. S. conoscendo che l'Imperiale Real Governo di Austria andava a contromandare gli ordini di riscuotersi sopra i legni coverti di Real bandiera la sopratassa del dritto di tonnellaggio imposta nel 1833 ne' porti Austriaci, si degnò ordinare con Sovrano rescritto partecipato dal Ministero degli affari esteri in data degli 11 aprile 1839 di rivocarsi la misura del doppio dazio imposto sulle merci e produzioni di origine Austriaca. »

» Art. 6. Sarà creato un Consiglio composto di tre principali funzionarj dello Stato, da Noi eletti, per dirigere tutto quello che concerne l'andamento della *Delegazione Reale de' pacchetti a vapore*.

» 9. Ove il bisogno lo esigesse, dietro l'avviso del Consiglio, sarà cura del nostro Governo fornire su' pacchetti sì di nostra pertinenza, che di conto de' particolari, sottoposti alla Reale Delegazione, quelle armi, artiglierie, munizioni, e que' cannoni che fossero giudicati necessarj (1). »

---

(1) Il Real decreto del dì 15 di maggio 1839, relativo alla libera navigazione de' battelli a vapore, è così espresso:

« Veduti i nostri Reali decreti de' 2 di dicembre 1823 e dei 17 di maggio 1836, diretti al successivo incremento della navigazione a vapore;

» Volendo ora maggiormente favorirla;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Articolo 1. A contare dalla pubblicazione del presente nostro Real decreto è accordato a' nostri sudditi, ed agli esteri stabiliti ne' nostri Reali dominii di trasportare per mare generi o passeggieri da luogo a luogo de' medesimi con battelli a vapore di loro proprietà, sia che fossero costruiti ne' cantieri del regno, sia in quelli di stranieri paesi, purchè provveduti del corrispondente atto di nazionalità e di riconoscimento, a' termini delle leggi vigenti, e quindi coverti della nostra Real bandiera.

» 2. Per favorire sempre più questo ramo d'industria commerciale, accordiamo, a datare dalla pubblicazione del presente nostro decreto per tutto maggio 1841, a qualunque dei nostri sudditi, o estero stabilito nel regno, che costruirà nei cantieri del medesimo, o v' introdurrà dallo straniero un battello a vapore per destinarlo, a' termini dell' articolo precedente, e colle formalità ordinate dal medesimo, alla marine-

§. III.

Con Real decreto de' 6 febbrajo 1838, fu approvata l'organizzazione del Corpo telegrafico. Si annunziò nell'articolo 11 di tal decreto:

» Col regolamento che sarà da Noi approvato verranno definite quali autorità in provincia, ed in quali direzioni potrà farsi uso di segnalazioni telegrafiche. »

» Il regolamento di cui trattasi, fu Sovranamente approvato a' 9 agosto 1838; e l'articolo 6 è così conceputo:

» I rapporti semaforici saranno partecipati alla sola rispettiva autorità primaria del luogo, e debbono contenere le scoverte o altri avvisi che pervengono dai telegrafi situati nel perimetro della propria giurisdizione.

» Le suddette autorità primarie, se lo credono necessario, potranno dare conoscenza di tali rapporti e particolarmente di quelli che riguardano le scoverte de' legni sospetti di contrabbando alle altre da loro dipendenti per le opportune disposizioni. »

§ IV.

Nella legge de' 17 di agosto 1838 trovasi scritto: « A dimostrare vie più il nostro abborrimento

---

ria mercantile de' nostri Reali dominii, una diminuzione di grana due a tonnellata sul dritto di tonnellaggio; e questo pei viaggi da porto a porto del regno.

3. Tutte le disposizioni contrarie al contenuto nel presente decreto rimangono rivocate. »

per l'inumano traffico de' negri, ci siamo determinati di accedere alla seguente convenzione stipulata tra le Reali Corti di Francia e d'Inghilterra».

Sono quindi rimarchevoli i seguenti articoli della convenzione ratificata a Napoli il 14 febbrajo 1838.

» Art. 1. S. M. il Re del Regno delle due Sicilie accede alle convenzioni conchiuse e firmate il 30 novembre 1831 ed il 22 marzo 1833 tra S. M. il Re de' Francesi ed il defunto Re del Regno unito della Gran Brettagna e d'Irlanda relativamente all'abolizione della *tratta de' negri*, egualmente che allo annesso della seconda convenzione, contenente le istruzioni per gl'incrociatori; salvo le riserve e le modificazioni espresse negli articoli 2, 3 e 4, i quali saranno considerati come addizionali alle dette convenzioni ed all'annesso succennato, e salvo le differenze che risultano necessariamente dalla situazione di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie, come parte accedente alle convenzioni di che è parola dopo la loro conchiusione.

» 2. È convenuto relativamente all'articolo 3 della convenzione de' 30 novembre 1831 di sopra trascritta (1) che S. M. il Re del Regno delle due Sicilie fisserà, secondo la sua convenienza, il numero de' bastimenti di crociera delle due Sicilie, che dovranno essere destinati al servizio indicato

(1) L'articolo 3 è così espresso: « Il numero de' bastimenti da investirsi di questo dritto (cioè di visitare i bastimenti di commercio) sarà fissato ciascun anno per mezzo di una convenzione speciale: potrà non essere lo stesso per l'una o l'altra nazione; ma in niun caso il numero degl'incrociatori dell'una dovrà essere più del doppio di quello degl'incrociatori dell'altra. »

in detto articolo, e le stazioni ove essi dovranno stabilire le loro crociere.

» 3. Il Governo di S. M. il Re del regno delle due Sicilie farà conoscere a' governi di Francia e della Gran Brettagna, conformemente all'articolo 4 della convenzione de' 30 novembre 1831 (1) i bastimenti da guerra delle due Sicilie che dovranno essere destinati alla repressione della tratta, affinchè sieno spediti a' loro comandanti i mandati necessarii.

» I mandati che dovranno essere spediti dal Governo delle due Sicilie, saranno rimessi dopo che gli sarà stata fatta la notificazione del numero dei bastimenti di crociera francesi ed inglesi destinati ad essere adoperati.

» Ma se il Governo di S. M. il Re del regno delle due Sicilie non trovasse conveniente d'inviare de' bastimenti di crociera con bandiera delle due Sicilie per la repressione della *tratta de' negri*, esso s'impegna nulladimeno a dare a' comandanti dei bastimenti di crociera francesi ed inglesi che debbono essere adoperati a questo servizio, i mandati necessarii, subito che i nomi e la destinazione di questi bastimenti di crociera saranno ad essi officialmente notificati, come si è stabilito di sopra.

» 4. Egli è convenuto, per ciò che concerne il quinto paragrafo delle istruzioni annesse alla convenzione supplimentaria del 22 marzo 1833 (2),

(1) L'articolo 4 è del tenor seguente: « I nomi de' bastimenti e quelli de' loro comandanti saranno comunicati da ciascuno de' Governi contrattanti all'altro, e sarà dato reciprocamente avviso di tutte le mutazioni che potranno sopravvenire fra gl' incrociatori.

(2) Nel quinto paragrafo delle cennate istruzioni è designato

che tutti i bastimenti delle due Sicilie, o portanti la bandiera delle due Sicilie, ed apparenti dalle loro carte appartenere alle due Sicilie, che potranno essere arrestati, in esecuzione delle convenzioni sopra trascritte, da' bastimenti di crociera di S. M. il Re de' francesi o di S. M. la Regina del Regno unito della Gran Brettagna e d' Irlanda, destinati nelle stazioni di America, di Africa, o di Madagascar, saranno condotti o inviati nel porto di Napoli.

» 5. Atteso che lo sbarco nel porto di Napoli de' negri che si troverebbero a bordo de' bastimenti portanti la bandiera delle due Sicilie, ed apparenti dalle loro carte appartenere alle due Sicilie, potrebbe cagionare de' gravi inconvenienti, rimane convenuto che i negri trovati a bordo di un simile bastimento arrestato da uno di crociera francese o britannica, saranno precedentemente sbarcati nel porto, o nel luogo il più prossimo, sia francese o britannico, nel quale un bastimento che esercita il traffico de' negri con bandiera di una di queste due nazioni trovato ed arrestato in simili circostanze, sarebbe in forza delle dette convenzioni rimesso o condotto. Saranno considerati come rispettivamente designati a quest' oggetto, per le crociere francesi e britanniche di Africa, delle Indie occidentali, di Madagascar, e del Brasile, i porti francesi della Gorea, della Martinicca, di Borbone, e di Cajenna, egualmente che i porti britannici di Bathurst nel Gambia, Porto Reale alla Giamaica, il Capo di Buona Speranza, e Demerary ».

---

in quali giurisdizioni debbono essere condotti e rimessi i bastimenti francesi o britannici, che saranno arrestati da' bastimenti di crociera.

Ratificata questa convenzione, fu sanzionata la succennata legge de' 17 agosto 1838, come segue:

» Avendo Noi formalmente acceduto alla soprascritta convenzione, della quale si sono di già cambiate le corrispondenti ratifiche, ed essendo nostra Sovrana volontà che la medesima abbia il suo pieno effetto;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

» Art. 1. Tutti gli articoli della soprascritta convenzione saranno esattamente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti ».

§ V.

L'altra legge de' 14 di ottobre 1839 è del tenor seguente:

» Volendo Noi sanzionare misure conducenti alla prevenzione e repressione de' reati relativi al traffico abbominevole, cui si è dato il nome di *Tratta de' Negri*, dopo di aver Noi accordato la nostra adesione a' trattati de' 30 di novembre 1831, e de' 22 di marzo 1833 fra S. M. il Re de' Francesi, e S. M. il defunto Re del regno-unito della Gran Brettagna ed Irlanda;

» Veduto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

» Art. 1. L'armamento di una nave ne' nostri Reali dominii per farla servire alla *Tratta de' Negri* si punirà col secondo al terzo grado di prigionia se la nave sia presa prima della partenza nel sito dell'armamento.

» 2. La pena sarà di reclusione se la nave sia presa posteriormente in mare, senza che alcun fatto di *Tratta de' Negri* sia avvenuto.

» 3. Non si darà luogo a procedura ne' casi dei precedenti articoli, che quando a bordo della nave trovinsi oggetti che la mostrino destinata alla *Tratta de' Negri.*

» Questa destinazione si presumerà quante volte nella nave si rinvengano alcuni degli oggetti inscritti nell'articolo 6 del trattato de' 22 di marzo 1833, salvo la pruova in contrario uniformemente allo stesso articolo (1).

---

(1) L'articolo 6 del trattato de' 22 di marzo 1833 è così conceputo:

« Ogni bastimento di commercio delle due Nazioni visitato ed arrestato in virtù della convenzione de' 30 novembre 1831 e delle disposizioni quì sopra enunciate, sarà riputato di pieno dritto, tranne una pruova contraria, essersi dato alla tratta de' negri, o essere stato armato per questo traffico, se nella istallazione, nell' armamento, o a bordo del detto bastimento si trovi uno degli oggetti quì appresso specificati, cioè:

« 1.° Boccaporti in cancelli e non in tavole intere, come gli hanno ordinariamente i bastimenti di commercio.

» 2.° Un numero di divisioni sopra o sotto coverta maggiore di quello che si usa ne' bastimenti mercantili.

» 3.° Tavole in serbo attualmente disposte a questo oggetto o atte a stabilire subito un doppio ponte, o un ponte volante, o un ponte detto *a schiavi*.

» 4.° Catene, collari di ferro, e manette.

» 5.° Una provvigione d'acqua maggiore di quella che può bisognare all'equipaggio d'un bastimento mercantile.

» 4. Se alcun fatto di *Tratta de' Negri* abbia avuto luogo con nave del nostro regno, la pena sarà del primo grado de' ferri.

» 5. Le pene sanzionate co' precedenti articoli 1, 2 e 4 contro le persone di equipaggio della nave, e contro ogni altro che abbia avuto parte ne' fatti che vi sono rispettivamente espressi, non si applicheranno nel minimo del grado, così per gli uffiziali del legno, come pel proprietario, per l'assicuratore del medesimo, che scientemente sieno concorsi nell'armamento, e pel prestatore di capitali nella scienza di servire all'oggetto.

» Le pene stesse si accresceranno di un grado per l'armatore, pel capitano, pel sopraccarico della nave armata, e per chiunque altro vi abbia esercitato le loro funzioni, ancorchè non portato come tale nei ruoli di equipaggio.

» 6. Oltre le pene sanzionate ne' precedenti arti-

» 6.° Una quantità superflua di botti o altri recipienti atti a contenere acqua, a meno che il capitano non esibisca un certificato della dogana del luogo dond' è partito, comprovante che gli armatori han dato guarentigie bastanti che questi barili o botti sieno unicamente riempiti di olio di palma, o adoperati a qualunque altro commercio lecito.

» 7.° Un numero di gamelle o di barili per trasportar vino, maggiore di quello che non ne esiga l'uso dell'equipaggio di un bastimento mercantile.

» 8.° Due o più caldaje di rame, o pure una sola evidentemente più grande di quella che ne bisogni all'equipaggio di un bastimento mercantile.

» 9.° Finalmente una quantità di riso, di farina, di manioco del Brasile o di cassada, di miglio o di grano d'India, al di là del bisogno probabile dell'equipaggio, e che non fosse segnata sul manifesto come formante parte del carico commerciale del bastimento. »

coli, si pronunzierà la confiscazione del bastimento e del carico.

» Quando non sieno essi caduti in potere dell'autorità pubblica, si pronunzierà in luogo della confiscazione un'ammenda eguale al valore di tali oggetti contro il proprietario, l'assicuratore, ed il prestatore de' capitali.

» 7. Verranno esentate dalle pene di cui è fatta parola le persone dell' equipaggio che prima del procedimento loro noto, o nel termine di giorni quindici consecutivi al loro disbarco nel regno, o nell' estero, abbiano de' fatti relativi alla *Tratta dei Negri* dato notizia all' autorità pubblica ne' nostri Reali dominii, a' nostri agenti nell' estero, ed in loro mancanza alle autorità locali.

» Avrà il beneficio stesso l'individuo non appartenente all' equipaggio, il quale implicato ne' reati medesimi, ne faccia il rivelamento alle pubbliche autorità prima che la procedura siasi cominciata.

» 8. Sono esclusi dal beneficio di che parlasi l'armatore, il capitano, gli ufiziali, il sopraccarico, il proprietario, l'assicuratore della nave, ed il prestatore de' capitali.

» 9. Quante volte ad alcuno de' *Negri* compresi nella *tratta* si rechi maltrattamento costitutivo di misfatto o delitto, il colpevole si punirà uniformemente alle *leggi penali* in vigore.

» 10. La fabbricazione, la compra, la vendita dei ferri specialmente impiegati nella *Tratta de' Negri*, si puniranno col primo al secondo grado di prigionia, e colla confiscazione de' ferri.

» La pena sarà del primo grado di prigionia contro il possessore di tali specie di ferri nella pubblicazione di questa legge, il quale ometta di farne la dichiara-

zione all'autorità pubblica nel termine di giorni quindici, e di sformarli nel termine di tre mesi.

» 11. Se ne' reati in materia di *Tratta de' Negri* incorrano uffiziali pubblici o impiegati, la pena loro applicabile per la parte che vi han presa, si accrescerà di un grado uniformemente all'articolo 246 delle *leggi penali*.

» 12. Ne' reati in materia di *Tratta de' Negri* preveduti negli articoli 1 e 2 di questa legge procederà la gran Corte criminale della provincia dov'è il luogo del seguito armamento, allorchè la nave armata prendasi nel territorio giuridizionale del Regno. In ogni altro caso la competenza è della gran Corte criminale in Napoli, dove sarà condotto il legno in vigore dell'articolo 4 della convenzione avuta luogo tra Noi ed il Re de' Francesi, ed il Re della Gran Brettagna del dì 14 di febbrajo 1838.

» 13. La gran Corte profferirà la liberazione dei *Negri* compresi nella *tratta ;* salvi i provvedimenti governativi che si troveranno convenire al destino de' medesimi.

» Si darà loro gratuitamente copia legale della decisione di libertà.

» 14. I proventi della vendita del legno e del carico confiscati, o l'ammenda in luogo de' medesimi applicata, a norma dell'articolo 6 di questa legge, serviranno all'uso determinato dall'articolo 5 del trattato de' 22 di marzo 1833 (1).

---

(1) L'articolo 5 del trattato de' 22 di marzo 1833 stabilisce quanto segue:

« In caso di confisca, una porzione del prodotto netto della vendita de' suddetti bastimenti e de' loro carichi sarà messa a disposizione del Governo del paese al quale apparterrà il bastimento catturatore, ond'essere per le sue cure distribuito allo

» 15. Le decisioni di condanna, oltre la pubblicazione uniformemente all' articolo 20 delle *leggi penali*, si riporteranno per estratto nel giornale ufiziale de' nostri Reali dominii ».

N.° 95.

Della garentia sulle materie d'oro e di argento.

§ I. *Real decreto de' 20 aprile 1835 contenente le disposizioni per migliorare l' industria di fondere e raffinare i metalli preziosi.*

§ II. *Disposizioni contenute nel Real decreto del dì 8 giugno 1835 dirette ad assicurare la percezione de' dritti sulla immessione de' lavori esteri d' oro e d' argento.*

§ III. *Real decreto de' 14 novembre 1836 concernente la fusione ed il raffinamento de' metalli preziosi in Sicilia.*

§ IV. *Real decreto de' 4 marzo 1839 che ordina la formazione di un particolar bollo di garentia per la bollazione de' vasi sacri.*

§ V. *Real decreto de' 27 ottobre 1839 concernente i lavori d' oro e di argento che potranno essere sorpresi sforniti di bollo nelle case di coloro che ne facciano negozio.*

§ I.

Il Real decreto de' 20 aprile 1835 è del tenor seguente :

---

stato maggiore ed all'equipaggio di questo bastimento. Questa porzione, infinattantochè la base indicata quì appresso potrà conciliarsi colla legislazione de'due Stati, sarà del 65 per cento del prodotto netto della vendita. »

» Considerando che le disposizioni in vigore relativamente all' arte di fondere e raffinare i metalli preziosi non eliminano tutti gl' inconvenienti che l' esperienza ha mostrato di opporsi al miglioramento ed al commercio de' lavori di galloni, lustrini, frange, ed altre opere di argento, e di argento dorato filato;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Qualunque disposizione relativa alla industria di fondere e raffinare i metalli preziosi, contenuta nelle antiche prammatiche sotto il titolo *de monetis*, e ne' dispacci riguardanti lo stesso oggetto, del pari che in tutte le altre precedenti leggi e decreti, rimane annullata.

» 2. Chiunque vorrà separare ed affinare l' oro e l' argento per industria, e per proprio uso, a contare dalla data del presente decreto, sarà obbligato a farne dichiarazione nell' amministrazione generale delle monete, dalla quale gliene verrà rilasciata la corrispondente autorizzazione.

» 3. I raffinatori e fonditori autorizzati giusta l'articolo precedente, potranno ricevere per raffinare, fondere é separare tutte quelle materie preziose che saranno presentate per raffinarsi. Essi saranno tenuti di rilasciare a coloro che porteranno le suddette materie, una ricevuta che ne indicherà il peso ed il titolo.

» 4. Saranno inoltre obbligati a scolpire i loro nomi senza cifra ed alla distesa sulla superficie più grande delle verghe che avranno raffinate, le quali dovranno essere presentate nell'officina di garentia per essere

saggiate e marcate, e perchè sia riscosso il dritto imposto su questa industria di grana venti per ogni libbra di argento.

» 5. Le verghe raffinate che saranno esibite alla officina di garentia, non potranno essere bollate, che quando conterranno non meno di millesimi 984 di *fino;* e risultando di titolo inferiore, saranno restituite al fonditore per raffinarle nuovamente, e portarle al titolo prescritto. Esse saranno bollate con bollo della Partenope di profilo, a' termini dell'artic. 4 del Real decreto de' 15 di dicembre 1823 (pagina 89 del tomo III.°), moltiplicandosene le impressioni per modo che una delle superficie della verga ne sia interamente coperta.

» 6. Dal raffinatore verranno pagati al saggiatore della garentia, a' termini dell' articolo 1 del Real decreto de' 22 di settembre 1823 (pagina 86 del tomo III.°), grani venti per suo dritto e per le spese del saggio su di ogni verga, ed al ricevitore della garentia il dazio di grana venti col decimo per ogni libbra di argento.

» 7. Le verghe di argento raffinato, riconosciute dalla officina di garentia di giusto titolo, a' termini dell'art. 4 del presente decreto, saranno consegnate al proprietario insieme alla bolletta del pagamento del dazio su di esse eseguito, per essere a suo piacimento presentate per isgrossarsi e tirarsi fino al diametro di una linea nell' officina degli argani e mangani stabilita nella Regia zecca. Gli artefici di questa officina saranno prescelti dall' amministrazione generale delle monete tra coloro che attualmente esercitano quest' arte, e che riuniscono i requisiti d' idoneità e di buona morale. Avranno essi dalla stessa amministrazione generale una patente, nella quale sarà partico-

larmente dichiarato di essere l'individuo di mestiere tiratore o arganaro addetto all'officina degli argani e mangani della Regia zecca.

» 8. Le foglie d'oro da applicarsi sull'argento raffinato pe'lavori de'galloni, ed altre simili opere debbono essere del titolo non minore di millesimi 992.

» 9. Tutti coloro che vorranno esercitare l'arte di tiratore di argento, e di argento dorato in fili sottili, dovranno essere muniti di una patente che dall'amministrazione generale delle monete verrà loro nei modi soliti rilasciata. Potranno essi però adoperare soltanto le trafile di una linea in sotto.

» 10. La stessa patente verrà rilasciata dall'amministrazione generale delle monete a tutti i fabbricanti e commercianti di opere di galloni, lustrini, frange, ed altre simili.

» 11. È in piena libertà de'fabbricanti e commercianti di lavori di lustrini, galloni, frange, spalline, fiocchi, ed altre manifatture, niuna eccettuata, di argento fino, e di argento fino dorato in fili, di poter commerciare contemporaneamente di simili opere false, o che siano in parte false ed in parte fine. Essi però avranno l'obbligo di consegnare al compratore, quante volte lo richiedesse, un bigliettino stampato in conformità del modello che riceveranno dall'amministrazione generale delle monete, nel quale dovranno descrivere la natura del lavoro, il *fino* che contiene, e l'importo che avrà pagato.

» 12. I contravventori agli articoli precedenti, ed i detentori di trafile al di sopra di una linea, o di altre macchine inservienti a questo uso, saranno assoggettati alla confisca delle materie e macchine trovate in frode al disposto nel presente decreto, e ad una multa di ducati dugento.

» 13. Le verghe di argento raffinato che si troveranno in commercio senza il bollo della officina di garentia prescritto coll' articolo 5 del presente decreto, saranno confiscate, ed il raffinatore e fonditore sarà condannato ad una multa di ducati dugento.

» 14. Trovandosi presso de' negozianti e manifatturieri lavori di lustrini, di galloni, ed altre opere di argento, e di argento dorato in fili, non de' titoli prescritti negli articoli 5 ed 8 del presente decreto, incorreranno in una penale, che per la prima volta sarà di ducati cinquanta, per la seconda di ducati cento, e per la terza di ducati trecento; e verrà loro interdetto di più commerciare di detti lavori, non che fabbricarli ».

§ II.

L' articolo 5 del Real decreto del dì 8 giugno 1835 è così espresso :

» Gli orologi, le *bijouteries*, e gli altri lavori di oro e di argento esteri nuovi, che saranno trovati senza le bollette doganali e di garentia presso gl' immittenti di tali lavori, e quelli che si rinverranno presso de' commercianti senza la cartella rilasciata dall' immittente, saranno confiscati, ed i detentori assoggettati alle multe e pene prescritte dalle leggi e decreti di garentia in vigore ».

§ III.

Il Real decreto de' 14 novembre 1836 contiene le seguenti disposizioni :

» Veduto il nostro decreto de' 20 di aprile 1835 emesso pe'Reali dominj di qua del Faro, e diretto ad eliminare gl' inconvenienti che la esperienza ha mo-

strato di opporsi al miglioramento ed al commercio de' lavori di galloni, lustrini, frange, ed altre opere d'argento, e di argento dorato filato;

» Volendo Noi le medesime disposizioni applicare a' nostri dominj di là del Faro in quelle parti che possano ad essi convenire, e con quelle modificazioni che le diverse circostanze locali richieggono;

» Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale ne' nostri Reali dominj oltre il Faro;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Tutti coloro che vogliono esercitare l'arte di tiratore d'argento, e d'argento dorato in fili sottili, debbono essere muniti di una patente che gratuitamente sarà rilasciata dalla direzione generale de' rami e dritti diversi, da cui dovranno del pari provvedersene tutti i fabbricanti e commercianti d'opere di galloni, lustrini, frange, ed altro simile in oro ed argento.

» 2. Gli attuali artefici, fabbricanti e commercianti indicati nel precedente articolo dovranno fornirsene nel termine di un mese per Palermo, e di due mesi per gli altri luoghi della Sicilia.

» 3. Le contravvenzioni a' due precedenti articoli saranno punite a norma dell' articolo 59 del Real decreto de' 14 aprile 1826 (1).

---

(1) Il Real decreto de' 14 aprile 1826 prescrisse lo stabilimento delle officine di garentia de' lavori d'oro e d'argento

» 4. Ogni verga de' detti preziosi metalli non potrà esser tirata in fili, nè potrà mettersi in commercio, senza che sia bollata da una delle officine di garentia, a norma del detto Real decreto.

» 5. I contravventori saranno puniti colla confisca delle verghe non bollate, e col pagamento di una multa di ducati dugento, salva ogni azione penale, ove il titolo non sia conforme a quello autorizzato.

» 6. Il titolo di *fino* ammessibile sarà non meno di millesimi 984.

» Al di sotto di questo titolo è proibito alle officine di garentia di apporre i bolli nelle dette verghe, ed è insieme vietato agli artefici, fabbricanti e commercianti de' lavori in parola di farne uso, punendosi le contravvenzioni da parte di costoro con una penale, che per la prima volta sarà di ducati cinquanta, per la seconda di ducati cento, e per la terza di ducati trecento; interdicendosi a' medesimi di più commerciare de' detti lavori, non che fabbricarli.

» 7. Le foglie d'oro da applicarsi all' argento del prescritto titolo pe' lavori di galloni, ed altri simili debbono essere del titolo non minore di millesimi 992.

» Quanto si è detto nel precedente articolo è applicabile alle foglie di cui è cenno.

---

ne' Reali dominii oltre il Faro. L' articolo 59 di tal decreto è così conceputo:

« I contravventori ad una delle disposizioni contenute nei cinque articoli precedenti saranno condannati per la prima volta ad una pena di once venti; per la seconda di once sessanta; la terza volta la pena sarà di once cento, e sarà loro interdetto di più trafficare di materie d'oro e di argento, sotto pena di confisca di tutti gli oggetti del loro commercio. »

» 8. Le impressioni de' bolli di garentia, che presenteranno la testa di Cerere e l'emblema del saggiatore, saranno moltiplicate per modo che una delle superficie della verga ne sia interamente coperta.

» 9. Il dritto da esigersi sarà riguardo al Real tesoro di grana venti col decimo per ogni libbra di argento, e riguardo al saggiatore di grana venti per ogni verga.

» 10. È in piena libertà de' fabbricanti e commercianti di lavori di lustrini, galloni, frange, spalline, fiocchi, ed altre manifatture, niuna eccettuata, d'argento fino, e d'argento fino dorato in fili, di poter commerciare contemporaneamente di simili opere false, o che siano in parte false, ed in parte fine: essi però avranno l'obbligo di consegnare al compratore, ove il richiede, un bigliettino che, a' termini dell'art. 58 del Real decreto de' 14 di aprile 1826 (1), conterrà l'indicazione della specie del lavoro, del titolo, del peso, e del prezzo soddisfattone.

» Tal biglietto verrà sottoscritto dall' artefice, fabbricante o commerciante che lo rilascerà.

» 11. Quelli che nelle suenunciate manifatture in fili d'oro e d'argento venderanno oro ed argento falso per fino, saranno assoggettati alla restituzione del prezzo, e ad una multa di ducati dugento, del pari che al rifacimento de' danni, spese, ed interessi.

» 12. È proibito tenere in unica vetrina gl' indicati lavori fini, e falsi; ma gli uni e gli altri debbono

---

(1) L' articolo 58 di questo decreto è così espresso:

« I fabbricanti e commercianti de' lavori d'oro e d'argento non potranno ricusarsi di consegnare a' compratori, de' bigliettini da essi firmati, enunciativi delle specie del titolo, del peso e del prezzo delle opere che avranno loro vendute. »

tenersi in separate vetrine coll' analoga indicazione *lavori fini; lavori falsi;* o *lavori misti*, o sia *falsi e fini.*

» 13. Ogni lavoro in filo d'oro, e d'argento che esisterà nelle botteghe de' detti artefici, fabbricanti e commercianti, dovrà essere senza eccezione alcuna presentato per le analoghe osservazioni a' competenti impiegati che saranno destinati per le visite.

» 14. Rimane fermo per gl' indicati lavori quanto trovasi prescritto nell'enunciato Real decreto de' 14 di aprile 1826 circa il saggio da subire le dette verghe, e circa i bolli di cui esser debbono munite.

» 15. Del pari rimangono fermi gli attuali sistemi intorno alla fusione ed al raffinamento de' metalli preziosi; restando in vigore presso i particolari l' uso degli argani e de' mangani destinati a tirarli in fili sottili ».

§ IV.

Il Real decreto de' 4 marzo 1839 prescrive quanto segue:

» Veduti i decreti ed i regolamenti diversi che sono in vigore intorno a' bolli su' lavori di oro e di argento;

» Non convenendo che a' vasi sacri, e ad altre suppellettili di oro e di argento, addetti al culto Divino si appongano gli stessi bolli di garantia con cui vengono segnati tutti gli altri lavori ordinarii di qualunque specie dello stesso prezioso metallo, ed in cui sono espressi emblemi favolosi e gentileschi;

» Considerando che un bollo unico e distinto stabilir si debba per tutte le specie di sacre suppellettili lavorate in oro o in argento, e che un tal bollo altro non debba contenere che la Croce, segno di nostra redenzione;

» Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali dominii di qua del Faro;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Sarà formato un piccolo bollo eguale agli altri che si usano nella officina di garantia della Regia zecca, nel quale verrà inciso il segno della santa Croce. Questo bollo sarà fatto in modo che di esso si renda, come negli altri, difficile ogni alterazione, o contraffazione.

» 2. Il bollo anzidetto verrà adoperato per bollare i vasi sacri ed altri oggetti addetti al culto Divino, e vi saranno aggiunti i numeri arabi corrispondenti a' rispettivi titoli dell' oro e dello argento impiegati ne' lavori anzidetti ».

§ V.

Il Real decreto de' 27 di ottobre 1839 è così espresso:

» Veduti i decreti de' 10 di agosto e de' 3 di settembre 1824, e de' 26 di gennajo 1832; (pagina 91, 92 e 93 del tomo III.°, e 280 del tomo IV.).

» Vedute le tariffe e la legge doganale in vigore:

» Considerando che se il bollo di garentia su' lavori di oro e di argento serve da un lato al fine di assicurare la quantità di *fino* ne' cennati lavori, compie dall' altro l' ufficio di mostrare lo avvenuto pagamento del dazio; e che quindi va compreso nel novero de' bolli doganali, la cui mancanza fa considerare gli oggetti che ne sono privi in opposizione agli stabilimenti de' dazii indiretti;

» Considerando che per gli articoli 96, 97 e 98 della legge de' 20 di dicembre 1826 (pag. 122 e 123 del tomo III.°) si permette nelle visite domiciliari l'apertura de' piccoli scrigni, e de' piccoli foderi, quante volte la perquisizione cada sopra oggetti e lavori preziosi sforniti di bollo; e solo pe' generi trovati nelle abitazioni de' particolari non negozianti si richiede il concorso delle circostanze di un dazio maggiore di ducati venti, onde è chiaro che per quelli sorpresi nelle case de' negozianti valga la regola generale, qualunque sia l'ammontare del dazio;

» Volendo fermare le prescrizioni relative al bollo di garentia, dirette ad assicurare non meno gl'interessi della finanza, che quelli più preziosi della fede pubblica;

» Visto il parere della Consulta generale del regno;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I lavori di oro e di argento che sforniti di bollo saranno sorpresi nelle case di coloro che ne fanno negozio, ancorchè non ne siano negozianti, saranno considerati in contravvenzione degli stabilimenti in vigore. »

N.° 96.

Sul contenzioso de' dazii indiretti.

§ I. *Circolare ministeriale de' 9 maggio 1835, perchè le visite domiciliari per lo scovrimento de' contrabbandi non si eseguano senza l'in-*

tervento de' Regii impiegati, salva l'eccezione contemplata dal Real decreto de' 16 luglio 1827.

§ II. *Real decreto de' 31 agosto 1835 che ripartisce tra due giudici di circondario gli affari contenziosi doganali del distretto di Teramo.*

§ III. *Real decreto de' 21 luglio 1838 che autorizza i forieri de' dazii indiretti ad eseguire le visite domiciliari, allorchè disimpegnino le funzioni di tenenti.*

§ IV. *Real decreto de' 5 gennajo 1840, che stabilisce in qual modo debba supplirsi il giudice del contenzioso doganale ne' casi di simultanea mancanza, o di legittimo impedimento del giudice e del suo supplente.*

§ I.

La circolare de' 9 maggio 1835 offre i seguenti schiarimenti:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» A' termini dell'articolo 93 della legge de' 20 dicembre 1826 (pag. 120 del tomo III.°) i funzionarj autorizzati ad eseguire, per lo scovrimento de' controbandi, le visite domiciliari, non potranno procedere senza l'accompagnamento degl' impiegati de' dazj indiretti.

» Il decreto de' 16 luglio 1827 (pag. 120 e 121 del tomo III.° alla nota) esclude la necessità di questo accompagnamento nel caso che le visite debbono

aver luogo in qualche comune interno ove non risseggano gl' impiegati di cui è parola.

» Il Ministro Segretario di Stato delle finanze con foglio de' 25 aprile ultimo mi ha fatto osservare che a prevenire ogni equivoco, convenga disporre che tranne l'unico caso della eccezione stabilita nell' enunciato decreto de' 16 luglio 1827, debba esservi sempre nelle visite domiciliari l'intervento degl' impiegati de' dazj indiretti, spiegando d' intendere parlare degl' impiegati del Real Governo, non già di quelli della Regìa, che nessuna osservazione possono fare da sè soli, ma sempre in compagnia de' Regj impiegati (1).

» Ne rendo consapevoli le Signorie Loro, affinchè curino l' osservanza della legge sull' oggetto nella parte che riguarda i magistrati. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

§ II.

Il Real decreto de' 31 agosto 1835 è così espresso:

» Veduto l' articolo 42 della legge de' 20 dicembre 1826, col quale si stabilisce la competenza de' giudici di prima istanza negli affari contenziosi de' dazj indiretti; (pag. 138 e seg. del tomo III.)

» Considerando che il Regio giudice del circondario di Giulia non può disimpegnare tutte le cause

---

(1) Nelle pagine 290 e 291 del tomo IV è trascritta la circolare de' 6 giugno 1832, da cui si ha, che gl' individui componenti la forza armata in servizio della Regìa, e muniti di patente del Direttor generale de' dazii indiretti, i quali ne vestano l' uniforme, sono abilitati a scovrire le frodi, non che a sorprendere ed arrestare i contrabbandi.

de' dazj indiretti dell' intero ed esteso distretto di Teramo;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato delle finanze, e di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Il Regio giudice del circondario di Nereto sarà competente in prima istanza per tutte le cause di contrabbando o di contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti in tutta quella estensione di territorio del distretto di Teramo che comprende le ricevitorie di Teramo, del Passo di Civitella, di S. Egidio e di Controguerra.

» Il Regio giudice del circondario di Giulia sarà competente in tutto il resto del terreno di quel distretto non attribuito al giudice di Nereto. »

§ III.

Il Real decreto de' 21 luglio 1838 prescrive quanto segue:

» Veduto l'articolo 91 della legge del dì 20 di dicembre 1826 (pag. 120 del tomo III.) sul contenzioso de' dazii indiretti, che prescrive di non potersi eseguire le visite domiciliari da impiegati doganali di un grado inferiore a quello di tenente;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. I forieri de' dazi indiretti che riempiono le funzioni di tenenti, sono autorizzati ad eseguire

le visite domiciliari ne' modi e ne' termini che le leggi lo permettono a' tenenti. »

§ IV.

Il Real decreto de' 5 gennajo 1840 stabilisce quanto segue:

» Veduto il decreto de' 16 di dicembre 1823, che il modo determina come supplire il giudice di un circondario ed il suo supplente, qualora manchino o sieno impediti contemporaneamente (pag. 31 del volume II.);

» Veduto l'articolo 42 della legge de' 20 di dicembre 1826 sulla procedura e competenza pel contenzioso doganale, col quale furono attribuiti a determinati giudici di circondario i giudizj per le contravvenzioni alle leggi su' dazj indiretti;

» Surto il dubbio in qual modo debba supplirsi il giudice del contenzioso doganale ne' casi di simultanea mancanza, o di legittimo impedimento del giudice e del suo supplente;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, e delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Qualora manchino, ovvero sieno legalmente impediti contemporaneamente il giudice di prima istanza del contenzioso de' dazj indiretti, ed il suo supplente, stabiliti coll'articolo 42 della legge de' 20 dicembre 1826, la cognizione degli affari di quel ramo sarà devoluta di diritto, per quelli stabiliti in Napoli, Palermo e Messina, al giudice del circondario nel quale risiede rispettivamente l'ammi-

nistrazione doganale; e per quelli delle altre dogane delle due parti de' Reali dominii, al giudice del circondario più vicino, a'termini del Real decreto de' 16 dicembre 1823. »

N.° 97.

Disposizioni penali circa la salute pubblica.

§ I. *Real decreto de' 4 agosto 1835 concernente la punizione de' misfatti sanitarj.*

§ II. *Real decreto della stessa data che per misure di pubblica salute estende temporaneamente il raggio della seconda linea doganale sulla frontiera di Terra di lavoro.*

§ III. *Real decreto de' 9 agosto 1835 col quale si dà una più lunga estensione al raggio della seconda linea doganale lungo la frontiera de' due Abruzzi ulteriori.*

§ IV. *Real decreto de' 9 agosto 1835, prescrivente che le facoltà attribuite agl' Intendenti in materia di salute pubblica, siano deferite a' Regj Commessarj in quelle provincie nelle quali ne saranno particolarmente destinati.*

§ V. *Real decreto de' 9 agosto 1835 per lo stabilimento di un cordone sanitario terrestre e marittimo.*

§ VI. *Real decreto degli 11 agosto 1835 portante la nomina di tre Regj Commessarj destinati pel cordone sanitario terrestre stabilito lungo la frontiera verso lo Stato pontificio.*

§ VII. *Real decreto de' 2 novembre 1835 che lasciò alla prudenza degl' Intendenti de' dominj di quà del Faro di estendere nelle rispet-*

tive provincie la seconda linea doganale, secondochè loro consigliava il bisogno di preservare la pubblica salute dal cholera indiano.

§ VIII. *Real decreto de' 22 agosto 1836, concernente la punizione de' misfatti che in materia di salute pubblica potranno essere commessi in contravvenzione agli ordini dati per lo stabilimento d'un cordone sanitario terrestre e marittimo.*

§ IX. *Real decreto della stessa data de' 22 agosto 1836, col quale si stabilisce un cordone sanitario di terra e di crociera lungo la frontiera de' Reali dominii cogli Stati pontificj, e le coste bagnate dall'Adriatico, accordandosi all'oggetto le facoltà dell'Alter-Ego agl' Intendenti di quattro provincie.*

§ X. *Real decreto de' 29 agosto 1836, col quale si conferisce agl' Intendenti di quattro provincie la facoltà dell' Alter-Ego per oggetti sanitarj.*

§ XI. *Real rescritto de' 19 novembre 1837, con cui fu dichiarato che essendosi aboliti i cordoni sanitarii, cessavano di aver vigore i decreti sulle infrazioni in materia di salute pubblica, le quali rimangono soggette allo statuto penale de' 13 marzo 1820.*

§ XII. *Real rescritto comunicato con circolare del dì 31 maggio 1837, sul divieto di fabbricarsi ne' fondi vicini al mare.*

§ XIII. *Real decreto de' 16 aprile 1838, con cui vien permesso che la deputazione di salute di Messina conservando le sue ordinarie attribuzioni possa in determinati casi deliberare sulle misure sanitarie, senza dipendere da alcun al-*

tro Magistrato supremo, tenendo sempre presente lo stato delle contumacie che le verrà annualmente inviato, munito della Sovrana approvazione.

§ I.

Il Real decreto de' 4 di agosto 1835 stabilì quanto segue:

» Veduto il decreto de' 5 di agosto 1831 (pag. 293 e seg. del tomo IV.) intorno alla repressione de' misfatti sanitarj, di cui l'articolo primo è così conceputo.

» Saranno puniti colla morte i misfatti :

» 1. di violazione del cordone che il bisogno
» farà stabilire sulle spiagge, coste, o altro luogo
» del regno;

» 2. di violazione di contumacie diverse stabi-
» lite da' regolamenti sanitarj;

» 3. d'immessione di generi di contrabbando
» sanitario, o di disbarco furtivo sia di generi, sia di
» persone, di cui per disposizioni sanitarie la co-
» municazione è interdetta, o sottoposta ad una
» straordinaria contumacia;

» 4. di falsificazione di patenti sanitarie;

» 5. di complicità in alcuno degli enunciati misfatti, del pari che di ricettazione scientemente e volontariamente data ad oggetti immessi dall'estero con infrazione di leggi e regolamenti sanitarj;

» 6. di resistenza commessa con armi contro i deputati e le guardie sanitarie per oggetti relativi al servizio;

» 7. di diserzione delle guardie sanitarie, e di qualunque guardia destinata alla custodia del cor-

done o della contumacia, e di ogni abbandono del proprio posto, purchè la diserzione e l'abbandono sieno commessi nell' atto del servizio ».

» Veduti in oltre sulla stessa materia i decreti de'22 di agosto e de'30 di dicembre 1831; (pagina 297 del tomo IV.);

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Ne' giudizj degli enunciati misfatti che sono puniti colla morte, in forza dell'articolo primo del decreto del dì 5 di agosto 1831 di sopra trascritto, procederanno colle forme del giudizio subitaneo, stabilite nel capitolo IX, titolo II, libro II, dello *Statuto penale militare*, i Consigli di guerra di guarnigione da elevarsi in Commessione militare. Ciascuno di essi deciderà col numero di sette votanti.

» 2. Gl'Intendenti delle provincie o valli assumeranno le funzioni di nostri Commissarj nelle materie sanitarie per tradurre gl' imputati a' Consigli di guerra di guarnigione, e per convocarli secondo il bisogno ne' luoghi diversi delle provincie o valli, dove sembrerà loro più opportuno per l'esempio e per la prontezza del giudizio.

» 3. Ne' Consigli di guerra di guarnigione eserciterà le funzioni di uomo di legge il nostro Procurator generale presso la gran Corte criminale della provincia o valle, se la convocazione de' medesimi avvenga nella residenza della gran Corte. Ove poi avvenga ne' circondarj capoluoghi di distretto,

o in altri circondarj, le funzioni medesime saranno esercitate dal giudice istruttore o dal giudice del circondario.

» 4. I giudicabili per misfatti sanitarj, che si presentino spontaneamente in prigione, godranno del benefizio conceduto dall'articolo 437 delle *leggi di procedura penale* ».

§ II.

Questo decreto fu seguito dall'altro della stessa data de'4 di agosto 1835 del tenor seguente:

» Considerando che per allontanare da' nostri Reali dominii il *morbo cholera* convenga adoperare ogni sforzo per impedire la immissione in frode de' generi esteri;

» Veduto il nostro decreto de'3 di novem. 1829, col quale stabilimmo la così detta *seconda linea doganale*, rappresentata da un raggio di quattro miglia di territorio; (pag. 125 e seguente del tomo III.)

» Considerando che sulla frontiera della Terra di lavoro per la sua topografica situazione tale raggio non è sufficiente a frenare il contrabbando;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Il raggio di quattro miglia che forma la *seconda linea doganale* sulla frontiera della provincia della Terra di lavoro, è esteso fino a novella nostra disposizione a tutto il territorio de'due distretti di Sora e di Gaeta;

» In conseguenza tutti que' generi noverati nel decreto de' 3 di novembre 1829, i quali si trovassero circolanti pel territorio de' due distretti senza le carte doganali prescritte dal decreto stesso, saranno considerati in contrabbando ».

§ III.

Parimenti, in data de' 9 agosto 1835, fu emanato l'altro seguente Real decreto:

» Considerando che la situazione topografica della linea che separa i due Abruzzi ulteriori dallo Stato Pontificio agevola il contrabbando, che nelle attuali circostanze deesi ad ogni patto allontanare dai nostri Reali dominj per preservarli dal *morbo-cholera*;

» Veduto il nostro decreto del dì 4 di questo stesso mese, col quale per la medesima considerazione si estese allo intero territorio de' due distretti di Gaeta e di Sora nella Terra di lavoro il raggio di quattro miglia che rappresentava la *seconda linea doganale* stabilita coll'altro nostro decreto de' 3 di novembre 1829;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Il raggio che rappresenta la *seconda linea doganale* lungo la frontiera de' due Abruzzi, sino a nuova disposizione rimane esteso allo intero territorio de' due distretti di Avezzano e Cittaducale nell' Abruzzo ulteriore secondo, e del distretto di Teramo nell' Abruzzo ulteriore primo.

» In conseguenza tutti que' generi noverati nello enunciato decreto de' 3 di novembre 1829, i quali si trovassero circolanti pel territorio degl' indicati tre distretti senza le carte doganali prescritte dal decreto medesimo, saranno considerati in contrabbando ».

§ IV.

Un altro Real decreto de' 9 agosto 1835 prescrisse quanto segue:

» Veduto il decreto de' 4 andante, che a preservare i nostri Reali dominj dal *cholera-morbus* provvede alla pronta ed esemplare punizione de' misfatti in materia di salute pubblica;

» Veduto l'articolo 2 del decreto medesimo che attribuisce agl' Intendenti delle provincie o valli le funzioni de' nostri Commessarj nelle materie sanitarie per compiere gli oggetti quivi designati;

» Volendo Noi che la vigilanza sia in continuata attività, specialmente dove più si teme il pericolo del contagio;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Nelle provincie in cui saranno particolarmente destinati i nostri Commessarj per provvedere alla osservanza di leggi e regolamenti sanitarj, apparterranno a costoro le facoltà di che sono stati investiti gl' Intendenti delle provincie coll' articolo 2 del decreto de' 4 del corrente agosto. »

§ V.

Sotto la stessa data de' 9 agosto 1835 fu emanato l'altro seguente Real decreto:

» Veduto il nostro decreto de' 4 del corrente mese, che stabilisce le pene contro i violatori delle leggi e de' regolamenti sanitarj;

» Vedute le deliberazioni del supremo Magistrato di salute de' dì 1, 4 e 7 corrente mese, che provveggono sulle misure reputate necessarie per preservare la salute pubblica de' nostri dominj;

» Tenuti presenti gli articoli 219 e 235 del regolamento generale di servizio sanitario del dì primo di gennajo 1820; (pag. 185 del tomo III.° alla nota).

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La frontiera cogli Stati Pontificj delle tre provincie de' nostri Reali dominii di qua del Faro, Terra di lavoro, Abruzzo ultra primo, ed Abruzzo ultra secondo, è messa sotto la custodia di un cordone sanitario di terra, affidato alla vigilanza di tre nostri Commessarj, che ci riserbiamo di nominare con altro nostro decreto.

» 2. È pure messo sotto la custodia di un cordone marittimo, da stabilirsi per mezzo di crociere di barche armate della nostra Real marina, il littorale de' detti nostri dominj. »

§ VI.

Col Real decreto degli 11 agosto 1835 furono nominati tre Regj Commessarj, come segue:

» Veduto il decreto de' 4 dell'andante mese che, a preservare i nostri Reali dominj dal *cholera-morbus*, provvede alla pronta ed esemplare punizione de' misfatti in materia di salute pubblica;

» Veduto l'articolo 2 del decreto medesimo che attribuisce agl' Intendenti delle provincie o valli le funzioni de' nostri Commessarj nelle materie sanitarie per compiere gli oggetti quivi designati;

» Volendo Noi che la vigilanza sia in continuata attività, specialmente dove più si teme il pericolo del contagio;

» Veduto in fine il nostro Real rescritto de' 9 andante preso per mezzo del nostro Ministero di Stato degli affari interni, e che risguarda gli oggetti medesimi;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. A fine di preservare i nostri Reali dominj, con tutti i mezzi possibili, dal contagio manifestatosi in alcuni paesi dell' Italia, sarà stabilito un cordone lungo tutta la frontiera del nostro Regno verso lo Stato Pontificio. Ed a tale oggetto nominiamo per nostri Commessarj il Maresciallo di campo D. Alessandro Lucchesi Palli per la frontiera della provincia di Terra di lavoro, il Brigadiere D. Demetrio Lecca per quella dell' Abruzzo ultra 1.°, ed il Colonnello D. Niccola Flugy per quella dell'Abruzzo ultra 2.° »

§ VII.

Il Real decreto de' 2 novembre 1835 è del tenor seguente:

» Considerando che le furtive immessioni de' generi esteri possono facilmente compromettere la pubblica salute, ora più che mai che il micidiale morbo asiatico infesta molte parti dell'Europa, e segnatamente della Francia e dell'Italia;

» Considerando che il littorale de' nostri Reali dominj al di qua del Faro bagnato dall'Adriatico è sommamente esposto al contagio per lo attivissimo commercio che esercitano quelle provincie col regno Lombardo-Veneto, e co' porti del littorale Illirico-Dalmato; per lo che richiama tutte le nostre sollecitudini per adottar provvedimenti atti ad eliminare il contrabbando;

» Veduto il decreto de' 3 di novembre 1829, col quale fu stabilita la *seconda linea doganale;*

» Volendo per quanto è possibile in Noi, mercè l'ajuto della Divina Onnipotenza, preservare gli amatissimi nostri sudditi dal flagello del *cholera indiano;*

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Durante il pericolo del contagio sono autorizzati gl' Intendenti nelle provincie tutte di questa parte de' Reali nostri dominj di estendere a di loro prudenza, quando lo credessero necessario, la *seconda linea doganale* nella rispettiva provin-

cia, più o meno, secondo consiglia la situazione topografica del luogo, mettendosi sempre di accordo col direttore de' dazj indiretti della provincia.

» 2. Le variazioni che saranno fatte dovranno rendersi colla massima pubblicità a tutti manifeste col mezzo di ordinanze che saranno emanate da ciascun Intendente, da inserirsi ancora ne' giornali delle Intendenze, nel giornale uffiziale del Regno, e nei giornali delle Intendenze delle provincie limitrofe.

» 3. Le suddette variazioni non altereranno quanto altro trovasi prescritto nel citato Real decreto de' 3 novembre 1829, il quale rimane in tutte le altre sue parti confermato. »

§ VIII.

Il Real decreto de' 22 agosto 1836 portò le seguenti disposizioni:

» Veduto il decreto de' 5 d'agosto 1831 intorno alla repressione de' misfatti sanitarj, di cui l'articolo 1.° è così concepito:

» Saran puniti colla morte i misfatti;

» 1. di violazione del cordone che il bisogno
» farà stabilire sulle spiagge, coste, o altro luogo
» del regno;

» 2. di violazione di contumacie diverse stabi-
» lite da' regolamenti sanitarj;

» 3. d'immessione di generi di contrabbando
» sanitario, o di disbarco furtivo, sia di generi, sia
» di persone, di cui per disposizioni sanitarie la co-
» municazione è interdetta, o sottoposta ad una
» straordinaria contumacia;

» 4. di falsificazione di patenti sanitarie;

» 5. di complicità in alcuno degli enunciati

» misfatti, del pari che di ricettazione scientemente
» e volontariamente data ad oggetti immessi dall'e-
» stero con infrazione di leggi e regolamenti sani-
» tarj;

» 6. di resistenza commessa con armi contro i
» deputati e le guardie sanitarie per oggetti relativi
» al servizio;

» 7. di diserzione delle guardie sanitarie e di
» qualunque guardia destinata alla custodia del cor-
» done o della contumacia, e di ogni abbandono del
» proprio posto, purchè la diserzione e l'abbandono
» sieno commessi nell'atto del servizio. »

» Veduti sulla stessa materia i decreti de' 22 ago-
sto, de' 30 dicembre 1831, e de' 4 agosto 1835;

» Volendo Noi aggiugnere agli enunciati decreti,
tuttavia in osservanza, altre disposizioni sulla ma-
teria;

» Veduto il nostro decreto di questa data, in
forza del quale la frontiera de' nostri Reali dominj
cogli Stati Pontificj, e le coste bagnate dall'Adriatico,
sono messe, fino a novella disposizione, sotto la cu-
stodia di un cordone sanitario di terra e di crociera;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segreta-
rio di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*
quanto segue:

» Art. 1. Ne' giudizj de' misfatti sanitarj, punibili
colla morte, in vigor del trascritto articolo primo
del decreto de' 5 agosto 1831, procederanno colle
forme del giudizio subitaneo stabilite nel capitolo IX,
titolo II, libro II, dello Statuto penale militare, i
Consigli di guerra di guarnigione da elevarsi in Com-
messione militare.

» Ciascuno di essi composto di otto votanti, deciderà col numero di sette, astenendosi dal votare il giudice di minor grado; purchè altri di grado maggiore non si trovi legalmente impedito.

» 2. La composizione de' Consigli di guerra, da elevarsi in Commessione militare, sarà per la condizione de' giudicabili regolata dalle norme del decreto de' 10 gennajo 1827 (pag. 195 del tomo I.)

» 3. Gl' Intendenti delle provincie, colle funzioni di nostri Commessarj nelle materie sanitarie, tradurranno gl' imputati a' Consigli di guerra di guarnigione, che, secondo il bisogno, saran convocati dagl' Intendenti stessi ne' luoghi diversi delle provincie, dove sembrerà loro più opportuno per l' esempio e per la prontezza del giudizio.

» 4. Ne' Consigli di guerra di guarnigione elevati in Commessione militare eserciterà le funzioni di uomo di legge il nostro Procurator generale presso la gran Corte criminale della provincia, se la convocazione de' medesimi avvenga nella residenza della gran Corte. Ove poi avvenga ne' circondarj capi-luoghi di distretto, o in altri circondarj, le funzioni medesime saranno esercitate dal giudice istruttore, o dal giudice del circondario.

» 5. I giudicabili per misfatti sanitarj che si presentino spontaneamente in prigione, godranno del beneficio conceduto dall' articolo 437 delle leggi di procedura penale. »

§ IX.

Il Real decreto della stessa data de' 22 agosto 1836 sul cordone sanitario di terra e di crociera, è come segue:

» Veduta la deliberazione del supremo Magistrato di salute de' 21 del corrente mese, che provvede sulle misure reputate necessarie per preservare la salute pubblica de' nostri Reali dominj (1);

» Tenuti presenti gli articoli 219 e 235 del regolamento generale di servizio sanitario del dì primo di gennajo 1820;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La frontiera de' nostri Reali dominj cogli Stati Pontifici, e le coste bagnate dall' Adriatico sono messe, sino a novella disposizione, sotto la custodia di un cordone sanitario di terra e di crociera, affidato alla vigilanza degl' Intendenti di Terra di lavoro, Abruzzo ultra primo, Abruzzo ultra secon-

---

(1) La deliberazione del supremo Magistrato di salute datata in Napoli a' 21 agosto 1836 è come segue:

« 1.° Che sieno provvisoriamente interrotte le comunicazioni per via di mare e di terra col limitrofo Stato Pontificio.

» 2.° Che per lo mezzo telegrafico si avvisino tutti gl'Intendenti della misura prescritta coll'articolo precedente, ed a quello di Teramo ed Aquila si prevenga di far muovere le truppe per lo confine al cennato oggetto.

» 3.° Che si rassegni a S. M. essere della massima urgenza di far subito partire le truppe per lo confine di Terra di lavoro, necessarie a stabilire un regolare cordone.

» 4.° Che si preghi S. E. il Ministro degli affari esterni per lo mezzo dell' Eccellentissimo Collega dell' interno di passare subito tali misure alla conoscenza del Regio Ministro in Roma, onde sino a novelle disposizioni non segni più visti a' passaporti di persone, che da colà volessero quì recarsi. »

do, ed Abruzzo citra, che nominiamo all'oggetto nostri Commessarj con l'*Alter-Ego* (1).

---

(1) Da S. E. il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, nel rimettersi esemplari di questo decreto, fu comunicata a' Procuratori generali criminali circolare del dì 27 agosto 1836, del tenor seguente:

« Con altra mia de'24 andante diressi alle Signorie Loro gli esemplari del decreto de'22 di questo mese stesso relativo al giudizio ed alla punizione de' trasgressori sanitarj. In esso è menzione de' decreti anteriori tuttavia in osservanza sulla materia, e specialmente del decreto de' 4 agosto 1835, che coll'articolo 2 attribuì agl'Intendenti delle provincie le facoltà « di assumere le funzioni di Commessarj del Re nelle materie » sanitarie per tradurre gl'imputati ai Consigli di guerra di » guarnigione, e per convocarli nel bisogno. »

« L'articolo 3 del decreto de' 22 di questo mese di sopra indicato ritenendo tali determinazioni ne prescrive: « Gl'In» tendenti delle provincie colle funzioni di nostri Commessarj » nelle materie sanitarie, tradurranno gl' imputati a' Consigli » di guerra di guarnigione, che, secondo il bisogno, saran » convocati dagl'Intendenti stessi ne' luoghi diversi....

» Altro decreto della stessa data de' 22 andante di cui invio alle Signorie Loro degli esemplari, stabilisce « che la frontiera » de' Reali dominj cogli Stati Pontificj e le coste bagnate dal» l'Adriatico, son messe sino a nuova disposizione sotto la cu» stodia di un cordone sanitario e crociera, affidato alla vigi» lanza degl'Intendenti di Terra di Lavoro e de' tre Abruzzi » nominati all'oggetto nostri Commessarj coll' *Alter-Ego*. »

» Dalla combinazione degli enunciati decreti de' 22 andante risulta, che a tutti gl'Intendenti al di qua del Faro indistintamente sono attribuite le funzioni di Commessarj del Re, ma che di queste funzioni coll' enunciate facoltà dell' *Alter-Ego* sono rivestiti i soli Intendenti delle provincie di Terra di Lavoro, e de' tre Abruzzi.

» Affinchè sia generalmente ben inteso l'articolo 3 del primo menzionato decreto de' 22 andante, stimo non disutile far noto alle Signorie Loro queste osservazioni. — Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

§ X.

Il Real decreto de' 29 agosto 1836, è così conceputo:

» Volendo provvedere alla vigilanza del cordone marittimo stabilito col nostro Real decreto de' 22 corrente per le coste dell' Adriatico;

» Sul rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Gl' Intendenti delle provincie di Molise, Capitanata, Terra di Bari, e Terra d' Otranto, ciascuno nel perimetro della rispettiva provincia, sono nominati nostri Commessarj coll' *Alter-Ego* per la vigilanza del cordone marittimo delle coste bagnate dall' Adriatico (1) ».

---

(1) Fuvvi una deliberazione del supremo Magistrato di salute della stessa data de' 29 agosto 1836, come risulta dalla seguente circolare:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Circolare de' 3 settembre 1836.

Ai Procuratori generali criminali.

« Il Ministro degli affari interni mi ha partecipato la seguente deliberazione del supremo Magistrato di salute, emessa a' 29 agosto scorso.

« Debbono restar ferme tutte le misure sanitarie precedentemente disposte, tranne quelle verso gli arrivi dai porti dello Stato Pontificio nel Tirreno, che con deliberazione di questa

§ XI.

Il Real rescritto de' 18 novembre 1837 è del tenor seguente:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali, e Comandanti militari delle provincie.

» Nel bisogno di misure efficaci a preservare la salute pubblica nel Regno dal contagio apparso in

---

stessa data sono state ammesse colla contumacia de' giorni 21 in Nisita. »

» Lo comunico alle Signorie Loro per l'uso conveniente. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. — Niccola Parisio. »

Parimenti dal Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari interni fu partecipato a ciascun Intendente delle provincie il seguente Real rescritto de' 19 ottobre 1836:

» Attese le favorevoli notizie che ha ricevute il supremo Magistrato di salute sullo stato sanitario degli Stati della Santa Sede, e particolarmente della città di Ancona che da un mese trovasi strettamente cordonata, ed attese ancora le disposizioni energiche adottate dal Governo Pontificio su tal proposito, ha in data de' 14 stante pronunziata una deliberazione, colla quale è stato di avviso di sciogliere il cordone militare lungo la frontiera del regno, restando alla cura degl' Intendenti di portare su'confini delle rispettive provincie la massima vigilanza.

» Avendo rassegnato a S. M. siffatto avviso del supremo Magistrato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato dei 17 andante di approvarlo.

» Nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza e regola. — Napoli 19 ottobre 1836. — Niccola Santangelo. »

alcune contrade d' Europa, si stabilirono i cordoni sanitarj, e co' decreti Reali de' 5 agosto, e 30 dicembre 1831, de' 4 agosto 1835, e de' 22 agosto 1836 si provvide alla pronta repressione de' misfatti in materia di pubblica salute. Dismessi col variar delle circostanze i cordoni sanitarj, si è domandato se i Reali decreti di cui è parola sieno tuttavia in osservanza.

» Nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 andante Sua Maestà in considerazione di essersi aboliti i cordoni sanitarj, ha Sovranamente dichiarato che i decreti enunciati cessino di aver vigore, e che le infrazioni alle leggi, ed ai regolamenti sanitarj rimangano soggette allo statuto penale de' 13 marzo 1820 (pag. 159 e seg. del tomo III.°).

» Nel Real Nome lo comunico alle Signorie Loro per lo adempimento.— Napoli 18 novembre 1837.— Niccola Parisio ».

§ XII.

Nella pagina 188 del volume III alla nota leggesi il Real decreto de' 12 di ottobre 1827 circa il divieto della costruzione de' magazzini a lido di mare senza la Sovrana autorizzazione, per evitare i gravi inconvenienti, che ne potrebbero risultare alle Reali finanze pe' contrabbandi, ed alla salute pubblica per l' asilo che potrebbe imprudentemente offrirsi alle barche ed a' navigli che approdano in contravvenzione delle leggi sanitarie.

Con Real decreto de' 13 marzo 1837 furono estese alla Sicilia le disposizioni contenute nell' enunciato decreto de' 12 ottobre 1827.

Esiste ancora una circolare di S. E. il Ministro delle finanze del dì 31 maggio 1837, con cui fu

partecipata agl' Intendenti delle provincie la seguente Sovrana risoluzione:

» Con Real decreto del 12 ottobre 1827 venne prescritto per vedute sanitarie e per impedire il contrabbando, che chiunque nei proprj fondi confinanti col mare fabbricar voglia magazzini, implorar debba il Real permesso. In seguito di un tal decreto da D. Giuseppe Montesano volendosi innalzare un edifizio nella marina di Fuscaldo si mossero varie quistioni sulla forma degli edifizj, e sulla competenza di procedere in questi affari. La controversia fu portata alla conoscenza della Camera del contenzioso della gran Corte de' conti, la quale osservò; 1.° che il divieto per lo duplice oggetto sanitario e finanziere non vada limitato ai soli locali, che per la loro forma possono dirsi magazzini nella proprietà stretta de' vocaboli, ma debba intendersi per tutti i nuovi fabbricati a lido di mare capaci a contener generi, e che potrebbero compromettere la salute pubblica, e la percezione daziaria: 2.° che con quel decreto il Sovrano avendo riserbato a sè il dritto di concedere o di negare ai particolari il permesso, segue da ciò che il procedimento per simili affari esser debba puramente amministrativo; e che per ciò l' Intendente della provincia sia l' autorità incaricata di vegliare all' osservanza del decreto, e d' impedire di fabbricarsi per modo che, intimato da lui il divieto, non possono conoscerne nè i giudici ordinarii, nè l' autorità del contenzioso amministrativo; e che il proprietario o chiunque intenda d' innalzar edifizj nelle vicinanze del mare debba provvedersi del Sovrano permesso.

» La M. S. essendosi degnata di approvare queste spiegazioni, io ne diedi comunicazione alla gran

Corte de' conti, ed alla generale Amministrazione dei dazj indiretti. Ed affinchè dagl' Intendenti che son le autorità chiamate dalle leggi all' osservanza del decreto in quistione, si tengano presenti questi principii, io mi fo una premura di partecipare con circolare le Sovrane risoluzioni perchè le servano di norma. — Il Ministro Segretario di Stato delle finanze.— Marchese d' Andrea ».

§ XIII.

Il Real decreto de' 16 aprile 1838 è come segue :

» Veduti gli articoli 6 e 16 della legge de' 20 di ottobre 1819; (pag. 151 e 153 del tomo III.°).

» Veduto il regolamento sanitario marittimo del 1.° gennajo 1820; (pag. 157 e seg. del tomo III.°).

» Tenendo presenti le istruzioni del 1786 pubblicate appositamente pel lazzeretto di Messina;

» Considerando di essere il porto di quella città per la sua comoda, sicura e felice posizione, il punto più adatto di fermata per la navigazione del levante;

» Considerando di essere la stessa provveduta per ora di un apposito lazzeretto semisporco stabilito sulle norme de' meglio organizzati in Europa per consiglio del nostro augusto proavo Carlo III di gloriosa rimembranza;

» Volendo consultare non meno alla speditezza negli affari sanitarj riguardanti quel porto-franco ed alla più celere trasmissione degli ordini, che alla floridezza della città suddetta, accordandole tutte quelle facilitazioni nel commercio che possono conciliarsi con la tutela della pubblica salute;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La deputazione sanitaria di Messina, che per gli articoli 15 e 16 della legge de' 20 di ottobre 1819 fu dichiarata di prima classe (1), ed a' cui deputati vennero accordati il rango e gli onori di deputati del supremo Magistrato dimorante in Palermo, conservando le sue ordinarie attribuzioni di deputazione di prima classe, potrà ciò non ostante, senza dipendere da alcuno altro Magistrato supremo, per tutt' i casi contemplati nell' articolo seguente, deliberare delle corrispondenti misure sanitarie; tenendo sempre presente lo stato generale delle contumacie che perverrà annualmente per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni munito della nostra Sovrana approvazione.

» 2. I casi pe' quali le accordiamo la facoltà di deliberare, sono:

» 1.° in tutt' i rifiuti, contumacie e riserve che di volta in volta potranno esigere le provvenienze di taluni luoghi, o le navigazioni di taluni mari, a norma di ciò che è preveduto nel regolamento del primo gennajo 1820;

» 2.° sul permesso di disbarco de' generi insuscettibili dal bordo di un bastimento a rifiuto, purchè non contenga in atto infezioni, nel modo e ne' termini dell' articolo 48 del detto regolamento;

» 3.° sulla durata delle contumacie che s' impongono a causa dell' alterazione rinvenuta nel nu-

(1) Con Real decreto de' 12 febbrajo 1837 fu elevata dalla seconda alla prima classe anche la deputazione sanitaria di Trapani.

mero, o nella identità, o nello stato di salute degl' individui di un legno, giusta l' articolo 52 del citato regolamento;

» 4.° sul trattamento cui vada sottoposta una imbarcazione per difetto d' identità ne' generi, a' termini dall' articolo 54 del regolamento medesimo;

» 5.° sulla dimanda degl' interessati, perchè taluni generi non restino danneggiati con gli espurghi di disinfettazione, o di separazione, e sieno piuttosto assoggettati a quelli di cimento, giusta l' articolo 93 del detto regolamento;

» 6.° sulle cautele da imporsi, in conformità dell' articolo 142 del menzionato regolamento, agli oggetti pertinenti ad un legno naufragato;

» 7.° sugl' incidenti che possono aver luogo in quel porto e lazzeretto nel corso delle contumacie ed espurghi, e sul prolungamento delle corrispondenti riserve, giusta l' articolo 45 del citato regolamento.

» 3. In tutti i suddetti casi contemplati nel precedente articolo essa sarà preseduta dall' Intendente; e v' interverrà con voto deliberativo l' uffiziale superiore della Real marina capo di quel dipartimento.

» 4. La deputazione suddetta a tal modo costituita, mentre pe' casi numerati nell' articolo 2 farà eseguire l' analoga deliberazione, della quale darà comunicazione per intelligenza a' Magistrati supremi di Napoli e Palermo, sarà nel tempo stesso tenuta di darne conto a Noi per organo del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, tanto col mezzo del telegrafo, che del corriere ordinario, per la nostra Sovrana approvazione ».

N.° 98.

Disposizioni riferibili al servizio sanitario interno.

§ I. *Real decreto de' 19 settembre 1836 relativo alla distanza delle risaje da' comuni in Sicilia.*

§ II. *Determinazione contenuta nel Real decreto de' 3 settembre 1838, con cui fu concessa al Signor Guglielmo Bech la facoltà di poter eseguire per la durata di anni dieci lo scavo delle miniere ne' fondi dello Stato, del demanio pubblico, e de' comuni posti in designati circondarj.*

§ III. *Regolamento vaccinico pe' Reali dominj al di qua del Faro, approvato con Real decreto del dì 11 settembre 1838.*

§ I.

Il Real decreto del dì 19 settembre 1836 stabilisce quanto segue:

» Veduto il Real decreto de' 7 di marzo 1820 con cui la distanza da' comuni per la coltivazione del riso fu stabilita a miglia tre (1);

» Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale ne' nostri Reali dominj oltre il Faro;

» Considerando che per gli esperimenti ed i principj della scienza vi ha un' altezza cui non giungono i miasmi che partono da una determinata distanza;

---

(1) V. l' articolo 6 del regolamento generale di servizio sanitario interno, pagina 199 del tomo III.

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. Quando un comune è situato a trecento canne di altezza da una risaja, la quale ne sia distante due miglia e canne quattrocentotrentatre, tale altezza supplisce al difetto della distanza rettilinea ».

§ II.

Nel Real decreto de' 3 settembre 1838 sulla concessione per lo scavo delle miniere trovasi determinato:

» Art. 9. Le autorità competenti ne' luoghi dove sarà per farsi lo scavo, provvederanno con ogni possibile diligenza così alla sicurezza de' lavoratori nelle miniere, come ad ovviare qualsivoglia inconveniente che potesse venirne alla pubblica salute; il tutto a spese del concessionario ».

§. III.

» Nella pagina 302 del tomo IV furono riferiti i provvedimenti da adottarsi in caso di sviluppo del vajuolo naturale, giusta l' articolo 55 dello statuto de' 27 gennajo 1831.

Col Real decreto del dì 11 settembre 1838 fu approvato il regolamento vaccinico pe' Reali dominii al di qua del Faro; e di questo regolamento sono rimarcabili i seguenti articoli:

» Art. 3. Le persone che periscono di vajuolo naturale saranno, come per lo passato, seppellite in

chiese poste fuori dell'abitato senza pompa funebre, e chiuse in un feretro per non diffondere il contagio fra gli abitanti.

» Art. 73. Nel caso che si sviluppasse il vajuolo naturale, la Giunta riunita straordinariamente disporrà di mettersi subito in esecuzione dal Sindaco la più rigorosa contumacia per l'individuo affetto, e le provvidenze opportune congrue pure alle circostanze ed alle qualità de' genitori, i cui figli si trovino sorpresi dal vajuolo naturale, per impedire la propagazione del male. Nel caso in cui il contagiato morisse, la Giunta curerà perchè si seppellisca di notte e senza pompa funebre, e di tutto terrà prontamente avvertita la rispettiva Commessione per mezzo di un rapporto straordinario.

» La Giunta medesima nel cennato caso di sviluppamento del vajuolo umano raddoppierà i suoi sforzi onde far vaccinare tutti i fanciulli, e non dar campo alla diffusione del morbo.

» Art. 97. Il vaccinatore approvato, ed ogni altro esercente dell'arte salutare nel comune, il quale chiamato a medicare un individuo affetto da vajuolo naturale non ne avrà dato parte alla Giunta vaccinica, dopo essere stato inteso ed ammonito, resterà sospeso dall'esercizio della professione per mesi due ».

N.° 99.

Disposizioni penali.

Sulle acque e foreste, sulla caccia e pesca.

CAPO PRIMO

SUL RAMO FORESTALE.

§ I. *Real rescritto comunicato con circolare ministeriale de' 17 giugno 1835, da cui si ha che i boschi de' luoghi pii laicali sono considerati come quelli di privata proprietà.*

§ II. *Real decreto de' 7 luglio 1835 con cui si stabilisce la pena pe' reati che commettonsi con attruppamento di persone contro alle leggi ed a' regolamenti su' boschi.*

§ III. *Sovrane determinazioni comunicate con circolare ministeriale de' 5 dicembre 1835 per la inviolabile osservanza del regolamento relativo alle decorticazioni di tutti gli alberi silvani fruttiferi.*

§ IV. *Real rescritto de' 2 agosto 1836 relativo a' tagli ne' boschi per casi di urgenza.*

§ V. *Real rescritto de' 29 aprile 1837 sull' apposizione del marchio agli alberi di speranza e seme che si lasciano per la riproduzione degli alberi ne' boschi comunali.*

§ VI. *Real rescritto de' 29 settembre 1838 per la trasmissione de' verbali de' reati forestali a' guardiagenerali.*

§ VII. *Real rescritto de' 5 ottobre 1838 sulle in-*

dennità accordate a' sindaci per la verifica de' disboscamenti e dissodamenti in siti lontani dall' abitato de' loro comuni.

§ I.

La circolare de' 17 giugno 1835 contiene la seguente Sovrana risoluzione:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ai Procuratori generali criminali.

» La legge forestale de' 21 agosto 1826 classifica i boschi secondo le qualità de' corpi morali, o delle private persone presso cui la proprietà ne risiede, dettando per le classi diverse opportune disposizioni sulla ingerenza che in essi dee prendere la direzione generale de' ponti e strade, e delle acque e foreste (pag. 213 e seg. del tomo III.)

» Il Ministro delle finanze mi partecipa, che non essendosi in tale classificazione fatta parola de' boschi di legati pii laicali o di cappellanie laicali, è nato il dubbio se relativamente alle disposizioni della legge forestale debbano i boschi di dette istituzioni laicali considerarsi come di proprietà privata, ovvero come appartenenti a' corpi morali.

» Il Ministro medesimo soggiunge che S. M., cui si è rassegnato l'affare, ha dichiarato doversi mettere nella categoria di quelli che sono nella privata proprietà i boschi appartenenti a' legati pii laicali, o a cappellanie laicali, restando i medesimi soggetti

soltanto a quelle disposizioni che riguardano tutti i particolari.

» Comunico alle Signorie Loro tal Sovrana risoluzione, affinchè per la parte che le riguarda ne curino l'adempimento.—Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia — Niccola Parisio (1). »

§ II.

Il Real decreto de' 7 luglio 1835 portò le seguenti disposizioni:

---

(1) Con circolare de' 3 giugno 1835 S. E. il Ministro Segretario di Stato delle finanze comunicò a ciascun Intendente l'enunciato Real rescritto, in questi termini.

« Poichè la legge forestale emanata a' 21 agosto 1826 classifica i boschi secondo la qualità de' corpi morali, o delle private persone presso cui la proprietà ne risiede, dettando per le classi diverse opportune disposizioni sulla ingerenza che in essi dee prendere la direzione generale di ponti e strade, e delle acque foreste; e poichè in tal classificazione non fu fatta parola de' boschi de' legati pii laicali, o di cappellanie laicali, venne promosso il quesito, se relativamente alle disposizioni della legge forestale, dovessero i boschi di dette istituzioni laicali considerarsi come di proprietà privata, ovvero come appartenenti a' corpi morali. Or essendosi rassegnato al Re N. S. l'avviso della Consulta de' Reali dominii di quà del Faro, dalla M. S. incaricata dell'esame di tale pendenza, avviso al quale si è uniformato il Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, il Re N. S. a vista dell'avviso della suddetta Consulta, si è degnato dichiarare, uniformemente al parere alla M. S. rassegnato, nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 maggio ultimo di doversi mettere nella categoria di quelli che sono di privata proprietà i boschi appartenenti ai legati pii laicali, restando i medesimi soggetti soltanto a quelle disposizioni che riguardano tutti i particolari. Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento. — Napoli 3 giugno 1835. — Marchese d'Andrea.

» Veduta la legge forestale de' 21 agosto 1826 circa la repressione del danno, guasto, deterioramento qualunque ne' boschi, di che trattano gli articoli 109 a 112, e 125 della medesima; (pag. 238, 239 e 242 del tomo III.)

» Attesa la frequenza di tali reati con riunione di più individui;

» Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, delle finanze, e per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

» Art. 1. La pena negli enunciati articoli sanzionata per guasto, danno, deterioramento qualunque ne' boschi, si aumenterà di un grado nel concorso di *attruppamento di persone;* salva l'ammenda negli articoli stessi stabilita.

» 2. Si avrà in tali reati attruppamento di persone, qualora v'incorrano più individui nel numero non minore di dieci, de' quali sieno portatori due almeno di armi proprie, o cinque almeno di armi improprie.

» 3. Rimangono salve le disposizioni dell' articolo 89 dell' enunciata legge (pag. 232 del tomo III.°) nel caso di violenza pubblica, o di altro reato che accompagnasse le trasgressioni alle leggi ed a' regolamenti su' boschi. »

§ III.

Con circolare de' 5 dicembre 1835 fu partecipato a ciascun Intendente delle provincie quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE.

» Con decreto del 17 settembre 1829 si proibì l'estraregnazione de' sugheri, e delle cortecce de' sugheri coll'intenzione di favorire l'industria delle conce de' cuoi. L'esperienza avendo fatto rilevare, che un tal decreto diveniva pregiudizievole al commercio, ed agl'interessi de' proprietarii de' boschi, fece inclinare l'animo di S. M. il Re N. S., dietro parere della Consulta, a render libera l'estraregnazione delle cortecce de' sugheri, assoggettandola al pagamento di grana 80 il cantajo; e sulla considerazione che ogni abuso nelle decorticazioni di tutti gli alberi silvani fruttiferi cagionar possa il di loro deperimento, furono prescritte le regole da osservarsi nelle decorticazioni e sbucciamenti artificiali delle querce sugheri, ed ogni altro albero silvano fruttifero. Tutto ciò venne sancito col decreto de' 2 settembre 1832, e col regolamento all'istesso decreto annesso (pag. 310 del tomo IV.°)

» Essendosi avanzate delle osservazioni sugli abusi che aveano luogo nella decorticazione degli alberi, S. M. a cui per quanto sono a cuore i vantaggi del commercio e de' proprietarii, per altrettanto è gelosa della economia forestale e della conservazione di tutti gli alberi silvani fruttiferi, nell'ordinario Consiglio di Stato de' 29 novembre p. p., dietro no–

vello parere della Consulta, ha ordinato d' inculcarsi agl'Intendenti, ai sindaci, agl' ispettori, e guardie generali forestali la più rigorosa osservanza dell' enunciato regolamento, e di eccitare la di loro stretta responsabilità per qualunque mancamento o abuso ancorchè leggiero, che si potesse commettere in un affare di tale importanza.

» Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, per l' esatto adempimento nella parte che la riguarda; e con questa occasione io la prego a suggerirmi tutte quelle idee che potranno occorrere tanto per assicurare l' inviolabile osservanza del regolamento anzidetto, quanto per riformare, o aggiungere nuove disposizioni per conseguirsi lo scopo della conservazione degli alberi silvani fruttiferi, ed allontanare qualunque siasi abuso; sentendo ciascun Intendente l' ispettore forestale della provincia. La prevengo in fine di aver partecipato questa Sovrana determinazione al Direttore generale de' ponti e strade, acque e foreste per diramarla a tutti gli agenti forestali, che da lui dipendono. — Napoli 5 dicembre 1835. — Il Ministro Segretario di Stato delle finanze. — Marchese d'Andrea (1). »

---

(1) Con Real decreto de' 19 dicembre 1836 si prescrisse che il divieto per la estraregnazione de' sugheri e delle cortecce dei sugheri fosse rivocato pe'Reali dominj oltre il Faro nella parte che risguarda i soli sugheri. È rimarchevole l' articolo 2 di tal decreto così espresso:

« Sarà intesa per sughero la scorza o sia involucro esteriore crasso e fungoso che il sughero-albero depone da sè medesimo fra determinati periodi di tempo, detto propriamente spoglia: corteccia poi di sughero è la scorza interna, cioè quella che resta dopo caduta la spoglia, e che è la vera corteccia, la quale anch' essa dopo alcuni anni divenuta spoglia cade spontaneamente. » .

§ IV.

Il Real rescritto de' 2 agosto 1836, del pari comunicato agl' Intendenti delle provincie, è come segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE.

» Il silenzio che la legge forestale de' 21 agosto 1826 serbò relativamente ai tagli per casi di urgenza, diede origine ad una circolare, scritta da questa Real Segreteria agl' Intendenti delle provincie a' 9 giugno 1827 del tenor seguente:

» Taluno de' Signori Intendenti ha fatto parola de' casi straordinarj che richieggono talvolta, per motivi di urgenza, tagli di legname ne' boschi, e nel silenzio della novella legge forestale de' 21 agosto 1826, ha creduto di veder confermate le disposizioni dell' abolita legge sui boschi, che particolarmente negli articoli 123 e 124 de' casi di urgenza trattavano, il modo e l' ordine onde ricorrere ai tagli.

» E questa Real Segreteria ha scritto all' Intendente medesimo, e ne previene Lei per la parte che può riguardare la provincia di suo carico, che ai termini dell' articolo 1.° della legge de' 21 agosto 1826 tutte le disposizioni anteriori concernenti la economia silvana sono state abrogate, e quindi non vi è ragione da credere che col silenzio la disposizione pe' casi di urgenza, o altra, potessero rimanere in osservanza.

» La legge guarda i casi ordinarj, e la prudenza degli amministratori dee supplire in tutti i casi non preveduti. Gli antichi regolamenti contemplando bi-

sogni straordinarj e casi di urgenza, aprivano il campo ad eccezioni ch' erano ogni giorno sorgenti di abusi negli agenti di esecuzione, e di doglianze negli amministratori, e ne' proprietarj de' boschi, che soggiacevano, in danno delle proprietà loro, ad operazioni delle quali, col pretesto della utilità pubblica, si mostrava non di rado il bisogno.

» La straordinarietà de' casi, il bisogno più o meno urgente, la scelta de' mezzi da portarvi riparo, le formalità che deggiono accompagnar l'operazione, il vantaggio reale del servizio pubblico, il minor sacrifizio delle proprietà, ed il riguardo loro dovuto sono gli oggetti che un saggio amministratore dee ponderatamente esaminare quando si tratta di disporre operazioni che la legge non ha prevedute, e per le quali non si ha il tempo di attendere ordini superiori.

» Or essendo pervenuto a notizia di questa Real Segreteria, che in alcuna provincia siansi eseguiti non indifferenti tagli di alberi sotto l'aspetto di urgenza, per motivi che non si poteano come urgenti dalle autorità provinciali riputare, essa Real Segreteria ha incaricato il Consiglio forestale di dare avviso su tale oggetto. E quel Collegio tenendo presente la mentovata circolare, ha dichiarato doversi per casi di urgenza intendere quelli di accorrere ad un bisogno momentaneo che non ammette dilazione, e non mai la circostanza di non potersi custodire i boschi (il che fa torto agli amministratori) nè tampoco quella di procurare introiti ai comuni. E la Consulta de' Reali dominj di qua del Faro, da S. M. incaricata dell' esame di tale pendenza, ha opinato che le disposizioni contenute nella enunciata circolare de' 9 giugno 1827 debbano limitarsi ai soli casi

di momentanea urgenza che non ammetta dilazione alcuna, ai termini di quanto ha proposto il Consiglio forestale.

» Al quale parere della Consulta de' Reali dominj di qua del Faro essendosi il Re N. S. uniformato, nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza, e regola. — Napoli 2 agosto 1836. — D'Andrea. »

§ V.

Dal Real rescritto de' 29 aprile 1837, partecipato agl' Intendenti delle provincie dal Ministero e Real Segreteria di Stato delle finanze, emerge quanto segue:

» La Consulta de' Reali dominii di qua del Faro incaricata dal Re N. S. di dare il suo avviso circa gli agenti ai quali spetta ne' boschi comunali di apporre il marchio agli alberi, che ne' tagli rimaner debbono per seme, o di speranza, ha rassegnato alla M. S. il parere di potersi degnare di risolvere che nella occasione di tagli il marchio degli alberi di seme, o di speranza, si esegua dagli agenti forestali e non da quei de' comuni.

» A questo avviso della Consulta essendosi il Re N. S. uniformato, nel Real Nome vengo a manifestarglielo per sua intelligenza, e per l'adempimento nella parte che la riguarda. — Napoli 29 aprile 1837. — Marchese d' Andrea. »

§ VI.

» Il Real rescritto de' 29 settembre 1838, prescrive quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE.

Agl' Intendenti delle provincie.

» L'articolo 139 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi (pag. 247 del tomo III.°) impone al guardia-generale di far suppletorj processi verbali in tutt'i casi ne' quali dalla copia che gli vien trasmessa del processo verbale di ogni reato forestale rilevi che il guardaboschi sia per imperizia, sia per disegno di favorire i rei abbia nel verbale mancato a qualche formalità. E dispone inoltre che se si tratti di reato di molta importanza, debba il guardia-generale recarsi subito nel luogo, e di concerto coll'autorità giudiziaria procurare che con altri atti ai difetti si supplisca del verbale primiero. Infine l'articolo 139 sottomette a gravi punizioni il guardia-generale il quale queste disposizioni trascuri.

» Or sia perchè i guardia-generali forestali dalla legge esclusivamente chiamati a sostenere in giudizio le parti della direzione generale adempier possano esattamente a questo dovere, sia per la veduta altamente importante di evitare i danni che la economia silvana risentir potrebbe facendosi i giudizj senza l'intervento de' guardia-generali, e finalmente perchè potrebbe pure accadere che l'amministrazione forestale fosse condannata a pagare le spese di giudizio, egli è stato riconosciuto, e generalmente proclamato il bisogno di un provvedimento Sovrano, pel quale i guardia-generali forestali, indipendentemente dalla notizia che del reato dee loro trasmettere l'autorità giudiziaria a' termini dell' articolo

144 della detta legge (pag. 248 del tomo III.°), ricevano immancabilmente le copie de' processi verbali che per l'articolo 140 della legge stessa (pag. anzidetta) han l'obbligo di dare i compilatori ai funzionarj a cui vengono i processi verbali esibiti.

» Ed il Re N. S. in considerazione di quanto si è esposto, ed uniformemente all'avviso della Consulta generale, si è servito ordinare che per ogni circondario silvano i compilatori de' processi verbali di che è parola nell' articolo 140 della legge de' 21 agosto 1826, oltre al trasmetterne copia al loro immediato superiore, ne trasmettano ancora una copia al guardia-generale forestale del rispettivo circondario silvano.

» Nel Real Nome le comunico tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e perchè ne disponga lo adempimento nella parte che la riguarda; soggiungendole che siccome di questo novello incarico debbesi d'oggi innanzi far parola fra le obbligazioni de' guardaboschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, indicate nelle loro patenti di nomina, il cui modello fu approvato per la ministeriale de' 18 agosto 1827, così pe' guardaboschi che si trovano attualmente in esercizio sarà loro a cura degl' Intendenti trasmesso un esemplare del presente rescritto, di cui accuseranno essi ricezione agl' Intendenti. — Napoli 29 settembre 1838. — Marchese d'Andrea. »

§. VII.

Il Real rescritto de' 5 ottobre 1838 dispone quanto segue:

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLE FINANZE.

Agl' Intendenti delle provincie.

» L'articolo 173 della legge del 21 agosto 1826 su i boschi (pag. 223 del tomo III.°) dispone, che in qualunque caso di disboscamenti, e di dissodamenti fatti senza Sovrana permissione, le autorità amministrative debbano sulla semplice denunzia dell' agente forestale, e coll' intervento del medesimo compilare processo verbale dell' avvenimento, ed ingiungere il divieto di nulla innovarsi fino a che l' affare non sia superiormente esaminato.

» Or poichè spesso avviene che per distendere i processi verbali, ne' mentovati casi di dissodamenti, e disboscamenti fatti in contravvenzione, debbano i sindaci recarsi in luoghi molto distanti dall' abitato de' propri comuni (e ciò accade principalmente nelle remote contrade della Sila) così tornato in esame se una indennità di viaggio convenisse ne' casi indicati ai sindaci de' comuni accordare, la Consulta generale da Sua Maestà incaricata di discutere le proposizioni, e le osservazioni all' uopo manifestate dalla Direzione generale di ponti e strade, dall' amministrazione generale del registro e bollo, e quanto infine ha sull' oggetto stesso opinato la Commissione de' Presidenti della gran Corte de' conti, la Consulta generale ad oggetto che ogni ostacolo si tolga al celere ed esatto adempimento di quanto la legge dispone, ha avvisato che ai sindaci, i quali le contravvenzioni di cui è parola, si recano a verificare in siti lontani dall' abi-

tato de' loro comuni, si accordi una indennità di otto carlini al giorno, da anticiparsi dall'amministrazione generale del registro e bollo, la quale ne verrà rimborsata fra le spese di giustizia a carico de' contravventori (1). Ed a questo avviso della Consulta generale essendosi uniformato il Re N. S., nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza e regolamento. — Napoli 5 ottobre 1838. — Marchese d'Andrea (2) ».

---

(1) Altro Real rescritto per le indennità relative alle spese di viaggio in caso di domanda di permesso per disboscamenti e dissodamenti, trovasi enunciato nella pagina 221 del tomo III alla nota.

Parimenti il Real rescritto, riportato alla pagina 309 del tomo IV, prescrive la ripartizione della spesa tra proprietarj, che chieggono il permesso di dissodamento.

(2) Questo Real rescritto fu accompagnato dalla seguente circolare anche de' 5 ottobre 1838, diretta agl'Intendenti delle provincie.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DELLE FINANZE.

« Per un rescritto di questa medesima data le ho comunicato la Sovrana risoluzione, colla quale una indennità di viaggio di grana ottanta al giorno si accorda ai sindaci che in luoghi lontani dall'abitato de' proprj comuni si recano, affin di distendere i processi verbali pe' disboscamenti, e dissodamenti fatti senza Sovrana permissione.

» Ad oggetto che il divisamento d'indennizzare i sindaci della spesa, che ne' casi indicati essi soffrono, non degeneri in abusi, desidero che ponga Ella mente alla circostanza di esser la indennità dovuta laddove la condizione si verifichi di esser lontano dall'abitato il fondo disboscato, o dissodato, nel quale il processo verbale debbesi compilare.

» Ad un'altra considerazione deggio pur richiamarla, la quale nasce dalle disposizioni dell'articolo 96 della legge fore-

CAPO II.

Legge del dì 3 ottobre 1836 per le Reali riserve di caccia e pesca.

Nelle pagine 319 e seguenti del tomo IV.° vedesi trascritto il regolamento de' 20 aprile 1822 per le cacce riservate.

Or la legge vigente è quella de' 3 ottobre 1836, così espressa:

» Veduto il regolamento per le Reali riserve di caccia e pesca de' 20 aprile 1822;

» Veduti i nostri sovrani rescritti circa le variazioni portate nel personale degli agenti, e ne' siti delle Reali riserve;

» Ad oggetto di provvedere alla loro conservazione con misure analoghe a siffatte variazioni, ed al vigente sistema di repressione;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

---

stale (pag. 234 del tomo III.°). In esso al § 2.° dicesi, che riguardo ai disboscamenti, o dissodamenti ne' boschi, nelle selve, e nelle terre salde di proprietà del comune, il sindaco e gli eletti son tenuti a pagare di proprio l'ammenda, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all'Intendente le avvenute contravvenzioni ed i rei.

» Da ciò discende ch'essendo i sindaci tenuti d'officio a rivelare i disboscamenti, ed i dissodamenti in contravvenzione commessi ne' boschi comunali, non debbe, quando si tratta di contravvenzione ne' boschi comunali, aver luogo a favore dei Sindaci la indennità che pe' processi verbali di contravvenzione in siti lontani dall'abitato è stata loro accordata. — Il Ministro Segretario di Stato delle finanze. — Marchese d'Andrea.»

» Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

CAPITOLO I.

Reati e pene in materia di Reali riserve.

» Art. 1. Non potrà immettersi bestiame ne' boschi e nelle Reali riserve. Il padrone di animali sorpresi in contravvenzione si punirà coll'ammenda di carlini dieci per ciascuno de' medesimi, se grosso, come bove, vacca, cavallo, mulo, somaro; e di un carlino, se pecora, capra, castrato, o altro simile.

» 2. Chiunque sarà sorpreso con legna che si trovassero recise ne' boschi e nelle Reali riserve, ovvero con ghiande o con altro prodotto delle medesime, si punirà coll'ammenda di due a sei ducati. Qualora però il trasporto di tali oggetti facciasi con vetture, l'ammenda si accrescerà di carlini quindici per ognuna di esse.

» Potrà, secondo i casi, aggiungersi all'ammenda la detenzione non maggiore di giorni sei.

» 3. È vietato di abbattere, svellere, recidere, scorzare, o in altro modo qualunque danneggiare gli alberi nelle riserve Reali. I contravventori, oltre l'ammenda eguale al danno recato, verranno condannati alla prigionia, che si applicherà nel primo grado, se il danno non ecceda ducati cento, e nel grado secondo se di valor maggiore.

» 4. È vietata la caccia ne' Reali siti e ne' territorii ad essi contigui per tutta la estensione determinata con particolari determinazioni.

» Niuno ancorchè autorizzato dalla Polizia a con-

servare ed a portare armi, potrà ne' siti Reali compresi nel divieto di caccia tenere ed asportare lo schioppo senza Real permesso, dato per mezzo del nostro Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa Reale, e comunicato in iscritto dall' incaricato dell' amministrazione alla persona cui il permesso si accorderà.

» Per le strade pubbliche comprese nelle Reali riserve dovrà transitarsi collo schioppo scarico, o collo schioppo senza piastrina, se siano di quelli che si usino colla piastrina al fucile.

» Ogni contravvenzione alle determinazioni del presente articolo sarà punita colla confiscazione dell' arma.

» 5. Il divieto di entrare nelle Reali riserve, o di transitare per le strade pubbliche comprese nelle Reali riserve collo schioppo carico, non include le partite di gendarmeria, di urbani, e di altra forza pubblica; nè quella di polizia, che per oggetto di servizio marcino col capo-posto in numero non minore di tre individui.

» La gendarmeria a cavallo, sia anche un solo individuo dell' arma, conformemente alla Sovrana risoluzione de' 2 di ottobre 1822 (pag. 325 del tomo IV alla nota), potrà entrare o transitare armata ne' siti e nelle strade pubbliche comprese nelle Reali riserve, quando il faccia per oggetto di attual servizio.

» De' casi di entrata e di passaggio di forza pubblica indicata nel presente articolo sarà dato avviso all' incaricato dell' amministrazione, e se ne attenderà il permesso.

» Sono dispensati di attenderlo, così la forza della gendarmeria Reale e delle truppe di linea, come

quella degli urbani, purchè gli urbani sieno uniti a qualche individuo della gendarmeria.

» 6. Qualunque individuo di gendarmeria, di altra forza pubblica, o di polizia trovato collo schioppo nel recinto delle Reali riserve, fuori i casi previsti nell' articolo precedente, si avrà per contravventore, e verrà sottoposto alla repressione indicata nell' articolo 17 pe' portatori d'armi che non sieno di loro proprietà.

» 7. Chiunque nelle Reali riserve e ne' siti vietati verrà colto nella flagranza di avere sparato a qualunque sorta di caccia, si punirà colla confiscazione dello schioppo e delle provvisioni, e coll' ammenda non minore di ducati cinquanta.

» 8. Qualunque proprietario o guardiano rurale che, ottenuto dalla Polizia il permesso d'armi, voglia per custodia di terreni o per difesa della vita tener lo schioppo nelle Reali riserve, non potrà farlo senza nostra Sovrana autorizzazione accordata per mezzo del nostro Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa Reale, e comunicata per iscritto dall' incaricato dell' amministrazione.

» Nel foglio di autorizzazione sarà designata la Reale riserva in cui vien permessa la detenzione dello schioppo. Si conserverà tale arma scarica, o carica a palla solamente, senza che possa conservarsi munizione per caccia minuta. Nel caso di contravvenzione i guardaboschi reali sequestreranno l'arma e la munizione.

» 9. Niun padrone di territorio, nè qualunque altro individuo potrà far camminare cani sciolti nel recinto de' siti sottoposti al divieto di caccia. I cani trovati in contravvenzione saranno uccisi da' guardaboschi Reali.

» È permesso tener nel proprio territorio un cane, ma con legno orizzontale al collo di lunghezza non minore di palmi due, onde impèdire che dia seguito a qualunque caccia.

» In tempo delle cove di pernici e di fagiani i cani dovranno tenersi incatenati.

» Nel passaggio per istrade dentro le riserve Reali i cani si condurranno legati; altrimenti verranno uccisi da' guardaboschi Reali.

» È a cura degli stessi guardaboschi Reali dar morte a' gatti che trovassero fuori delle abitazioni esistenti nelle riserve Reali.

» 10. I padroni delle terre comprese nella estensione de' Reali siti ne' quali è vietata la caccia, ed ogni altro individuo che in tempo di cova di pernici, starne e fagiani ne dissipassero o seppellissero le uova, si puniranno coll'ammenda di dieci a trenta ducati.

» 11. È vietato di parare lacciuoli o tagliuole nei Reali siti riservati. Vi si potranno parare soltanto le reti; ma col permesso in iscritto del Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa Reale.

» Il contravventore, oltre la perdita degli ordegni, verrà sottoposto all'ammenda di due a dieci ducati.

» 12. La confiscazione degli ordegni e l'ammenda sanzionata nel precedente articolo saranno ancora profferite contro chiunque pescherà nelle riserve Reali con qualunque istrumento capace a prendere o a discacciare i pesci.

» 13. Le pene stabilite ne' precedenti articoli nei reati in materia di Reali riserve non si applicheranno nel minimo, ove siani essi eseguiti in tempo di notte.

» 14. La loro punizione nel caso di recidiva e di reiterazione si regolerà colle norme stabilite negli articoli 78 e seguenti delle *leggi penali.*

» 15. Con la prigionia e con l'ammenda applicabile pe' reati in materia di reali riserve, si pronunzierà la condanna al rifacimento de' danni e delle spese giudiziarie, la quale si eseguirà colla coazione personale.

» 16. Le ammende applicate in vigor di questa legge saranno versate nella cassa dell'amministrazione del Real sito, onde ripartirsi tra' guardaboschi Reali, tra le guardie delle Reali pesche, e tra altri agenti che hanno la custodia del Real sito in cui la trasgressione è accaduta. La ripartizione sarà fatta a giudizio dell'incaricato dell'amministrazione.

» Quante volte per lo scovrimento della trasgressione siavi stato un denunciante, avrà egli la terza parte dell'ammenda introitata.

» 17. Se le armi, gli ordegni, e gl'istrumenti in contravvenzione non appartengano al reo, e sieno revindicati dal proprietario, si condannerà il primo a soddisfare il valore. Trovandosi nell'assoluta impossibilità di pagarlo, verrà sottoposto dal giudice che avrà profferita la confiscazione degli enunciati oggetti, alle pene seguenti.

» Se il valore da soddisfarsi non ecceda i carlini ventinove, il contravventore si punirà, a seconda de' casi, col mandato in casa, o colla detenzione.

» Se il valore sia di carlini trenta a ducati venti, la pena sarà di uno a due mesi di prigionia.

» Se il valore ecceda la somma di ducati venti, la pena sarà il primo grado di prigionia non applicato nel minimo.

» 18. Per resistenza, vie di fatto, attacco contro i guardaboschi Reali, le guardie delle Reali riserve, avvenuti in atto che agiscano per oggetti del servizio cui sono addetti, i colpevoli verranno sottoposti alle determinazioni della legge de' 9 di dicembre 1825, relative agli attentati contro gli agenti della forza pubblica.

CAPITOLO II.

Procedura.

» 19. I guardaboschi Reali e le guardie delle Reali pesche con abituale vigilanza baderanno alla custodia delle Reali riserve confidate rispettivamente alle loro cure; non che alla sorpresa, ed alla pruova delle trasgressioni che vi fossero eseguite.

» 20. Seguiranno essi l'oggetto materiale del reato per assicurarne la pruova; ma non s'introdurranno nelle case, nelle officine, negli edificj, nei cortili adiacenti, ne' recinti, senza l'intervento del commessario o dell'ispettore di polizia ordinaria; ó del giudice del circondario, o del suo supplente; o del sindaco; o in fine di uno degli eletti comunali, uniformemente all'articolo 16 delle *leggi di procedura penale.*

» 21. Le autorità designate nel precedente articolo seconderanno prontamente le richieste che all'uopo riceveranno da'guardaboschi Reali e dalle guardie delle Reali pesche: segneranno in ogni pagina e soscriveranno in fine il processo verbale compilato in rapporto alla perquisizione e sorpresa degli oggetti rinvenuti. Di ciascuno di essi verrà fatta

precisa designazione nel processo verbale, e se ne assicurerà il reperto nelle forme legali.

» 22. I guardaboschi reali sequestreranno il bestiame, le armi con munizione sorprese in contravvenzione; gli ordegni, gl' istrumenti che han servito o erano destinati ad eseguir la contravvenzione: sequestreranno altresì i mezzi impiegati al trasporto di oggetti involati. Eseguiranno altrettanto le guardie delle Reali pesche per trasgressioni in esse avvenute.

» Gli oggetti sequestrati si porteranno al giudice del circondario, o a chi ne faccia le veci. Vi sarà del pari tradotto l'individuo sorpreso nella flagranza di trasgressione portante a prigionia.

» 23. Il bestiame si riterrà nella riserva Reale, dove è stato sorpreso in contravvenzione: sarà nella medesima custodito e mantenuto a spese e rischio del contravventore, ed a cura dell' incaricato dell' amministrazione, che di dritto ne è reputato consegnatario, finchè il giudice del circondario, o chi ne faccia le veci, non confermi in lui la consegna, o altrimenti non disponga.

» Ove sia destinato altro consegnatario, il giudice disporrà di passarsi il bestiame in suo potere, dopochè a tenore della tariffa dell' amministrazione sarà soddisfatta la valuta del suo mantenimento, della sua custodia, e di tutto altro che pel bestiame sequestrato fosse occorso.

» 24. Il bestiame sequestrato servirà ad assicurare, nel caso di condanna, la soddisfazione dell' ammenda, il rifacimento de' danni e delle spese giudiziarie.

» 25. I guardaboschi Reali e le guardie delle Reali pesche per contravvenzioni ne' siti confidati rispettivamente alla loro custodia compileranno processo

verbale, che conterrà la designazione de' seguenti oggetti:

» 1.° giorno in cui è seguita la verifica del reato;

» 2.° nome, cognome, domicilio de' capienti compilatori del processo verbale;

» 3.° fatti particolari verificati e tendenti a palesare la natura e la circostanza del reato, ed in particolare il tempo e luogo in cui è avvenuto;

» 4.° nome, cognome, condizione e domicilio del contravventore, ove i guardaboschi Reali, o le guardie delle Reali pesche ne abbiano conoscenza;

» 5.° armi, ordegni, istrumenti che han servito, o erano destinati alla esecuzione del reato;

» 6.° numero e qualità individuali degli animali sorpresi in contravvenzione;

» 7.° elementi ed indizii raccolti in pruova del reato e del reo;

» 8.° data della chiusura del processo verbale.

» 26. Il processo verbale si compilerà tra le ore ventiquattro dalla verifica della trasgressione: verrà sottoscritto da' compilatori, e vidimato dal fattore della riserva Reale, o dal direttore delle Reali pesche, secondo che la trasgressione sia avvenuta nei primi, o negli altri de' siti riservati.

» 27. Il fattore ed il direttore di cui è menzione, invigileranno sulla condotta che i guardaboschi Reali e le guardie delle Reali pesche di loro dipendenza serbano nello adempimento de' proprj doveri. Ciascuno di essi baderà in particolare alla compilazione dei processi verbali. Nel caso d'inesattezza non vi segnerà il *visto;* ma si porrà di accordo col giudice del circondario, perchè ne' modi legali si supplica alle mancanze in cui fossero incorsi i compilatori.

» 28. Il processo verbale tra le ore ventiquattro, a contare dalla sua chiusura, si ratificherà con giuramento innanzi al giudice del circondario, o di chi ne faccia le veci, da' guardaboschi Reali e dalle guardie delle Reali pesche che l' avranno compilato.

» 29. Seguita la ratifica giurata del processo verbale, l' autorità giudiziaria ne darà copia a' compilatori, che la faranno sollecitamente pervenire all' immediato loro superiore.

» 30. Il processo verbale su'fatti di trasgressione di legge in materia di Reali riserve farà piena pruova fino alla iscrizione in falso, ove concorrano le condizioni; 1.ª che sia il medesimo compilato e ratificato con giuramento, a norma de' quattro articoli precedenti; 2.ª che siavi l'atto di flagranza, a'termini dell'articolo 50 delle *leggi di procedura penale*; 3.ª che ne' reati portanti ad ammenda, la quale presa insieme col valore del danno recato non ecceda i ducati venti, sia il processo verbale compilato da uno almeno de' guardaboschi Reali, e delle guardie delle Reali pesche, in cui si è delinquito; e che portando a valore o a pena maggiore, abbiasi anche la testimonianza, sia di altro di tali agenti, sia di persona estranea.

» 31. La pruova sino alla inscrizione in falso per fatto di trasgressioni espresse nel verbale de' guardaboschi Reali e delle guardie delle Reali riserve, non si estende alle deduzioni che essi ne avranno tratte. La valutazione delle medesime è rimessa al criterio morale del giudice.

» 32. Si osserveranno per la inscrizione in falso contro i processi verbali di cui è parola, le determinazioni degli articoli 156 a 158 della legge forestale de' 21 di agosto 1826 (pag. 252 e 253 del tomo III.)

» 33. In mancanza di una o più delle condizioni designate nel precedente articolo 31, non avendosi nel processo verbale il privilegio di far pruova fino alla iscrizione in falso, si ammetterà l'incolpato alla pruova in discolpa, che il giudice valuterà con quella che a carico si produrrà per parte dell'amministrazione del Real sito da cui la riserva dipende.

» 34. Se i fatti segnati nel processo verbale non giungano a comprovare pienamente la incolpazione, il giudice competente curerà di supplirvi con altri atti, prendendo le tracce dal processo verbale, e ricevendo anche dilucidazioni da' suoi compilatori.

» Sul risultamento di questi atti verrà del pari aperto l'adito a pruova in contrario.

» 35. L'incaricato locale del sito Reale, e per le trasgressioni nelle Reali pesche l'incaricato nella Real balestreria si metteranno d'accordo per la destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa. Ciascuno di essi farà le parti dell'amministrazione del Real sito, esercitando in giudizio l'azione civile per l'ammenda, pe' danni ed interessi, e per la confiscazione di armi, ordegni, istrumenti in contravvenzione. Eserciterà egli in giudizio i dritti di parte civile, ancorchè in esso non siasi costituito con tal qualità.

» 36. Spedirà il giudice competente la citazione, e procederà agli atti consecutivi colle forme che in vigor della enunciata legge de' 21 di agosto 1826 si osservano pe' reati forestali.

» 37. Nel giudizio di trasgressioni in materia di riserve Reali vi è luogo ad appello ed a ricorso alla Corte suprema di giustizia, ne' casi ed a norma delle *leggi di procedura penale.*

» 38. Qualora l'incaricato di fare in giudizio le parti della Reale amministrazione produce reclamo

contro la sentenza, dovrà renderne consapevole il suo immediato superiore, ed attendere la risoluzione che questi prenderà sia per la rinunzia, sia per la discussione del gravame.

» 39. Finchè non abbiasi questa risoluzione, rimarrà sospeso il procedimento, purchè non siavi gravame del Ministero pubblico.

» 40. Ci riserbiamo la formazione di un elenco de' luoghi diversi delle Reali riserve colla designazione de' loro confini. Si osserveranno intanto sull' oggetto le disposizioni in vigore ».

I luoghi destinati per uso di Reali riserve erano nominativamente descritti nell'art. 28 del regolamento de' 20 aprile 1822, pag. 335 e 336 del tom. IV.

Con più Reali rescritti fu ordinata l'abolizione di alcune delle cacce, e la restrizione di alcune altre (pag. 336 del tomo IV alla nota).

Or non è disutile di enunciare quanto sulla materia leggesi ne' giornali del Regno delle due Sicilie sotto le date seguenti:

» Napoli 6 giugno 1835. Affinchè i guardaboschi di Carditello possano meglio custodire le Reali tenute, ed impedire le contravvenzioni, S. M. ha ordinato di ripristinarsi in quella Reale riserva il miglio di rispetto, nel cui perimetro trovasi la strada di Pontannecchino.

» Per non togliere poi a' particolari il comodo di condursi con sicurezza ne' siti compresi nel detto miglio, si è degnata la M. S. approvare di accordarsi alle persone, sul cui conto non è da dubitarsi di contravvenzione, la permissione di asportare per le pubbliche vie, e ne' proprj fondi lo schioppo carico a palla, giusta il prescritto nell' articolo 10 del regolamento di caccia de' 20 aprile 1822 ».

» Napoli 1 agosto 1835. S. M. il Re N. S., confermando gli ordini orali di S. A. R. il Principe di Capua, di far mettere cioè sotto riserva una estensione di terreno di particolari intorno la circonferenza del Real bosco di Persano, piantandovisi pali con indicazioni scritte per avvertire il pubblico, ed impedir così le continue contravvenzioni che vi si commettono, si è degnata di approvare il parere dell' amministratore di quel Real sito, ch' era quello di starsi alla circoscrizione stabilita col Real rescritto de' 19 gennajo 1829, inculcando in pari tempo la esattezza nei confini, a' termini del relativo bando de' 22 aprile dell' anno stesso ».

» Napoli 18 dicembre 1835. S. M. il Re N. S., avendo ordinato che si mettano i termini al miglio di rispetto intorno alle Reali tenute di Calvi, è venuta in conseguenza a ripristinare ivi la Reale riserva ch' era stata abolita nel dì 11 di novembre 1830 ».

» Napoli 18 maggio 1836. S. M. il Re N. S., avendo escluso dalla riserva del Real sito di Persano il fabbricato della Taverna sul Ponte di Sele, ha ordinato che si rettifichi il bando, con dirsi *La Taverna resterà esclusa* in vece di *restarvi inclusa* ».

» Napoli 6 dicembre 1838. Con Reale rescritto del 19 del mese di novembre S. M. il Re N. S. abolì le riserve di caccia di Licola e del Fusaro co' rispettivi luoghi annessi ».

Fine della parte terza.

INDICE.

A

*

B

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

T

FINE DEL TOMO QUINTO.